15
6
159
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

RACCOLTA

DELLE OPERE

DI

F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. VIII.

NAPOLI MDCCLXXXX.

NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

TAVOLA

DELLE SCRITTURE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

RAgioni del Principato ſu la Materia di Stampe, e proibizioni di libri.

Diſcorſo ſopra le ſtampe.

Sommario in materia di ſtampe.

Scrittura ſopra la proibizione de' libri.

Scrittura ſopra la proibizione de' libri, ed altri punti.

Conſulto del P. Maeſtro Paolo Sarpi circa le iſtanze fatte da Roma, perchè dalla Repubblica ſi deſſe luogo alla proibizione, e ſoppreſſione de' libri ſtampati a di lei favore nella controverſia.

Index librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos.

Inſtructio de impreſſione librorum.

——— De probibitione librorum.

Dichiarazioni de'le Regole dell' Indice de' libri proibiti.

RAGIONI
DEL
PRINCIPATO
SU LA MATERIA DELLE STAMPE, E PROIBIZIONI DE' LIBRI.

CAP. I.

Il Diritto di permettere le Stampe è proprio del Principato.

NOn è mio proponimento di ledere in menoma parte i diritti del Sacerdozio, nè d'ingrandire quelli dello Impero, ma bensì di ſtabilire i confini delle due Poteſtà ſu la materia delle Stampe, eſſendo novità perniciosa eſtendere l'autorità Eccleſiaſtica fuori di termine, come il coſtringerla più del giuſto, affinchè queſta non iſpogli quella del Principato de' ſuoi legittimi diritti da Dio ſtabiliti. Al Sacerdozio appartengono le coſe Spirituali, ſiccome al Principato le Temporali. Tra queſti cancelli ſi reſtringono i diritti della Chieſa, e dell' Impero. Le Reali preminenze tendono a proccurare della Chieſa la

protezione, e della Repubblica la tranquillità. I pernicioſi abuſi, le innovazioni, e le uſurpazioni fatte ſu i Regj diritti cancellate vengono dalla vindice Sovranità. Tutto ciò, che in menoma parte poſſa reſiſtere alla ſicurezza dello Stato, o che poſſa offendere i diritti immanenti della Sovranità, aſſolutamente pregiudica alle Ragioni del Principato. Nella materia delle ſtampe i Regj diritti violati vengono non ſolo da' libri ſatirici, ſedizioſi, e ſcoſtumati, o pieni di falſe dottrine, ma anche dalle pernicioſe ereſie. E ſiccome al Principato importa, che lo Stato non corrompaſi, nè che i Sudditi s' imbevino di opinioni oppoſte alla ſincera dottrina, ed al buon governo; così ne' libri alla Chieſa appartiene la Cenſura, perchè la verità del dogma, la purità del coſtume, e la ſemplicità della diſciplina non ſia corrotta, mentre la Religione legata col ben dello Stato riuniſce inſieme tutti i Popoli in uno ſteſſo centro di pace, e di felicità. Ne' noſtri tempi più che mai è neceſſario uſare validiſſimi argini, perchè non ſi introducano maſſime oppoſte agl' intereſſi del Principato, e delle ſupreme Regalie, poichè da quelle derivano le falſe opinioni produttive alla parzialità, alle fazioni, ed alle guerre ſanguinoſe, le quali naſcono da parole ripiene di ſedizioſe dottrine, che corrompono inſenſibilmente gli animi più ben formati. Quindi è, che riputo mio indiſpenſabil dovere ſviluppare nella materia delle Stampe le Ragioni del Principato, e gli abuſi introdotti dall' autorità Eccleſiaſti-

ca

za nelle licenze di ſtampare, e proibizioni dei libri, dal che ne riſultano i ſicuri mezzi della Pubblica Educazione nazionale con vantaggio dello Stato, utilità della Chieſa, e bene de' ſudditi.

Tra le maraviglioſe produzioni dell' arte ſenza dubbio è da riputarſi l' introduzione della ſtampa, che, conſervando alla poſterità i monumenti più rari delle umane cognizioni, ne deſcrive i Codici più eſatti. Troppo malagevole riuſciva a' noſtri avoli il modo dello ſcrivere, ed a' poſteri il deſiderio di leggere. L' arte Tipografica ne produſſe i più maraviglioſi effetti, come abbiamo dimoſtrato nella *noſtra Art. Crit. Par. IV. Vol.* 3. Nel principio di queſto ſecolo verſo il 1430. fu ritrovata l' arte della ſtampa, ſebbene nel 1451. ne pretendono altri l' invenzione, fatta da Polidoro Virgilio, e da Giovanni Gutimbergo Germano in Arlem Città d' Olanda. Dalla Germania paſsò nella Francia, quindi in Italia fu introdotta da due Alemanni fratelli nel 1458. Uno in Roma, l' altro in Venezia ne andarono. Non guari dipoi fu introdotta in Napoli dal Re Ferdinando. Soſtiene il Summonte, che nel 1471. Siſto Ruſingero Sacerdote d'Argentina aveſſe portato in Napoli la Tipografia, che dal Re ben accolta cominciò ad avere felici progreſſi. A' tempi di Carlo VIII. fu in miglior forma ridotta, e rimaſe non così rozza come prima. Ma alla venuta dell' Imperador Carlo V. giunſe la Tipografia a maggior polizia, e nettezza, mentre nel 1536. ad iſtanze di Agoſtino Niſo da Seſſa celebre Medico, e

Filoſofo grandi privilegj, e franchigie furono conceſſe per queſt' arte, che in breve crebbe in Napoli, ove gli Stampatori erano di ſtimolo ai letterati di promuoverne l'edizioni, ed i medeſimi s' ingegnarono di produrre alla luce i loro ſcritti. Allora fu, che ſi ebbero i più rari Codici moltiplicati colle ſtampe, ſi oſſervarono edizioni le più purgate, e belle, accreſcendoſi i volumi de' libri nelle private Biblioteche, per cui fiorivano le Accademie con maraviglioſo progreſſo delle ſcienze.

Da queſti floridi principj cominciò il commercio letterario, che al Pubblico, ed a' privati recò maraviglioſi vantaggi, ma non guari dipoi ſi conobbero i danni recati a' privati, e le offeſe fatte a' Regj diritti per mezzo delle Stampe. La moltitudine de' libri pubblicati a ſol' oggetto di vana preſunzione, opprimendo de' giovani la memoria, toglieva loro la rifleſſione. Inoltre nel ſecolo decimo ſeſto e ſettimo la maggior parte de' Preti, e Frati per comparir letterati impreſſero varj volumi ripieni di ſcipitezze, di vanità, di pregiudizj, di corruzioni, e d' impoſture a danno del Pubblico, e del Principato, in guiſa che l'influenza de' pregiudizj colle Stampe inſpirò nelle menti degli uomini le più corrotte idee sì fiſiche, che morali, politiche, ed economiche. Furono di ſtimolo a queſti eccеſſi i Pubblicani dell' arte, che fomentando la vana gloria degli uomini abilitavano i medeſimi alla impreſa con la carta di minor perfezione, chiamata *Carta da Stampa*. In queſta epoca valendo

la

la Eccleſiaſtica autorità ineriva alla pubblicazione di mille opinioni pregiudiziali alla Regia Poteſtà, e così i Preti, i Frati, ed i Secolari nemici dello Stato, e privi delle più ſane cognizioni al gius Pubblico appartenenti ſeminarono dottrine oppoſte alle Ragioni della Sovranità, per cui ragionevolmente travagliano i Letterati, e le Accademie per sbandire dalle menti de' ſemidotti, e del volgo le falſe opinioni.

Il retto uſo delle Stampe reca a' privati vantaggio, e felicità allo Stato, ma la pravità degli Scrittori, e la facil prontezza di ſpargere in diverſi luoghi i velenoſi ſentimenti de' pernicioſi Autori preſto guaſtarono i Santi dogmi della Chieſa, la purità de' coſtumi, e ſconvolſero gli inviolabili diritti del Principato. E' ben noto ad ognuno, come l' ereſia di Lutero velocemente contaminò la Germania, minacciando rovina nelle altre parti del mondo, in guiſa che alla confuſione, ed al diſordine tutto era indirizzato, al che ſerio penſiero vi applicarono i Principi, i quali colle loro ſalutari leggi raffrenarono gli abuſi, e ne regolarono l' uſo della Stampa, la di cui libertà inferiva al Pontificato Romano profonda ferita. Quindi fu, che a cagione della Luterana ereſia maggior vigilanza adoperarono i Romani Pontefici nella ragione delle Stampe in conoſcere, ſe quell' opera alla Religione, ed al dogma oſtaſſe, e con ciò arrogaronſi il diritto di dar il permeſſo, o divieto. Queſta uſurpata autorità, diretta ſoltanto alla Cenſura, paſsò

nel giro de' Secoli ad atti contenzioſi, e Forenſi in concedere licenza di ſtampare libri ripieni di dottrine contrarie al Principato, e proibire quelli, che difendevano le Ragioni della Sovranità. A queſta ſorpreſa tentarono i Romani Pontefici innalzarvi la Statua della Giuridizione, formando editti e ſtabilendo pene temporali a' traſgreſſori. Ad ognuno è noto l'ardire del Cardinal Baronio nel XI. Tomo de' ſuoi annali in combattere la Monarchia Siciliana per difendere la propria cauſa, per cui con ſevero editto da Filippo III. Re delle Spagne ne fu proſcritta la Lettura e l'introduzione. In altri caſi ſimili non mancarono i Sovrani far uſo della propria immanente Autorità Reale.

L'Autorità della Chieſa nella conoſcenza degli affari verte nelle coſe della Religione; e della Fede, nelle quali giudica per forma di Polizia; nella correzione de' coſtumi conoſce per via di cenſure; e nelle differenze de' Criſtiani con caritatevole compoſizione. Non ha Ella contenzioſa giuſtizia, perchè le Chiavi alla Chieſa, ed i litigj a' Magiſtrati appartengono. La ſpada è dei Principi per vendetta de' cattivi, e ſicurezza dei buoni. Le Chiavi convengono a' ſucceſſori di Criſto, ed a' Miniſtri del Vangelo per la collazione de' Sacramenti, ed impoſizione delle ſalutari penitenze. Non hanno gli Eccleſiaſtici il diritto della coazione, ma quello della Cenſura, e della perſuaſione. Nelle cauſe di Religione i Veſcovi formavano de' libri la cenſura, ed i Principi la proibizione. Infiniti eſempj leggonſi

nel

nel Codice Teodoſiano. Dapoichè i Padri del Concilio Niceno nel 325. dannarono i libri di Ario, e di Porfirio, ricorſero a Coſtantino M. perchè ne proibiſſe la lezione, e l' Imperadore in queſti rermini ne concepì l' editto. „ Coſtan- „ tino il Vincitore, grande, Auguſto a' Veſco- „ vi, ed a' Popoli. Poichè Ario ha imitato i „ cattivi, merita di eſſer tacciato d' infamia „ com' eſſi. Avendo Porfirio compoſto alcuni „ empj libri contra la Religione, è divenuto „ l' obbrobrio della poſterità, e furono i ſuoi „ ſcritti ſoppreſſi; e voglio ancora, che Ario, „ ed i ſuoi fautori ſieno nominati Porfiriani, „ affine che abbiano il nome di coloro, che i- „ mitarono; e voglio, che ritrovandoſi alcuno „ ſcritto compoſto da Ario, ſia gittato ſopra il „ fuoco, perchè non ne reſti alcuna memoria; „ e dichiaro, che chiunque ſarà convinto di a- „ ver celato qualche ſcritto di Ario in cambio „ di preſentarlo, e di abbruciarlo, ſia punito „ colla morte, toſtochè venga preſo. Conſimile eſercizio di Regia Poteſtà ritrovaſi nella *l. ult. C. Th. de hær.* quando nel terzo giorno di Agoſto 435. l' Imperador Teodoſio ſoppreſſe, e pubblicamente ordinò bruciarſi i libri di Neſtorio, che da' Padri del Concilio Efeſino erano ſtati riprovati. *Nec vero impios libros nefandi, & ſacrilegi Neſtorii adverſus venerabilem Orthodoxorum Sectam, decretaque Sanctiſſimi cætus Antiſtitum Epheſi habiti ſcriptos habere, aut legere, aut deſcribere quiſquam audeat, quos diligenti ſtudio requiri, ac pubblice comburi decernimus.* Alle

fiamme divoratrici condannarono gl' Imperadori Valentiniano, e Marciano gli ſcritti d'Eutiche, che dannarono i Padri del Concilio di Calcedonia, *l. quicumque §. nulli, & §. omnes C. de Hæretic. Nemo hujusmodi habere libros, & ſacrilega ſcriptorum audeat monumenta ſervare..... Omnes vero hujusmodi chartæ, ac libri, qui funeſtum Eutichetis, & Apollinaris complexi fuerint dogma, incendio concrementur: ut facinoroſæ perverſitatis veſtigia flammis combuſta depereant.* Così rapporta il *Fleury Stor. Eccleſ. lib.* 28. *n.* 34. Da' Capitolari di Carlo M. lib. 1. *Cap.* 78. abbiamo lo ſteſſo praticato da' Re Franceſi ne' loro dominj. L'Imperador Carlo V. nel 1550. ſoppreſſe, e condannò con ſevero editto i libri di Lutero, di Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero, di Calvino, e degli altri Ereſiarchi, che l' Accademia di Lovanio riconobbe per ſedizioſi, ſciſmatici, e dannoſi allo Stato, ed alla Chieſa. Che ſiccome il conſervare nella Chieſa la ſana dottrina appartiene a' Veſcovi, così ai Principi ſpetta, che gli animi de' ſudditi non ſieno corrotti dalle pernicioſe maſſime; a quelli conviene la Cenſura; a queſti la proibizione, poichè in tal modo i diritti del Sacerdozio non vengono confuſi con quelli dell'Impero. In mano del Principe riſiede la Sovrana poteſtà di conſervare la Pubblica ſicurezza, d'invigilare alle dottrine ſparſe nello Stato per promuover della vera Religione il dogma, e non corrompere gli animi de' Sudditi, affinchè ben informati de' proprj doveri per mezzo della Pubblica educazione ſie-

no

no fedeli al Sovrano, e religioſi al vero dogma della Chieſa, nudrendo ſolidi ſentimenti di vera pietà, e non ſimulacri di apparente Religione. Nell' Ordinazione concedeſi a' Veſcovi la poteſtà delle Chiavi, e l' amminiſtrazione delle coſe Spirituali, fuori di queſte niente altro appartiene loro, nè coll' Ordinazione ceſſono di eſſer membra dello Stato, e ſudditi del Principe, ſotto cui vivono. Ogni Soggetto Eccleſiaſtico è ſottopoſto al Principe in tutto quello, che può tendere a perturbare l' Ordine della Società, ed alle coſe temporali. Quindi l' eſperienza ha fatto conoſcere, che l' abuſo tenuto da' Veſcovi della loro Autorità ha ſparſo nello Stato maſſime oppoſte al Principato.

Appartènendo dunque a' Principi Criſtiani la protezione della Religione, ed a' Veſcovi la cura delle coſe ſpirituali: è coſa indubitata, che ſpetta al loro miniſtero la ſola cenſura nelle nuove impreſſioni de' libri, perchè non ſi corrompa la vera dottrina, non potendo nè vietare la ſtampa, nè proibire la lezione ſotto pene temporali non meno contra gl' Impreſſori, ed autori, che contra i poſſeſſori, e venditori, poichè alla ſola Poteſtà Regia conviene il diritto di fare ſimili ordinazioni, che coſtituiſcono le Reali preminenze nel badare alla ſalute dello Stato, e difendere l' oneſtà dei Cittadini. Alle vane pretenſioni degli Eccleſiaſtici ſi ſono ſempre i noſtri Principi oppoſti con vigore, mentre è riſaputo, quanti attentati nella materia della ſtampa praticarono Leone X., il Concilio di Trento, e la Regola X. dell' Indi-

dice, al contrario è ben anche noto, quanta reſiſtenza in ogni tempo adoperarono i Sovrani d' Europa per ributtare queſte leggi pregiudiziali alla Regia Giuridizione, e quanti ſconvolgimenti ſieno derivati nelle pie menti de' Sudditi imbeviti di opinioni contrarie a' diritti del Principato per la craſſa ignoranza del gius Pubblico. Quindi è, che per rilevare in queſto aſſunto la vera dottrina fa uopo teſſerne la ſtoria.

Nel XVI. ſecolo le novità inſorte nella Germania per la dottrina di Lutero coſtituivano un giuſto timore di poterſi ſpargere per mezzo delle ſtampe nella Chieſa la putrida ereſia di Lutero. In queſti tempi non meno, che prima gli Eccleſiaſtici uſavano la loro cenſura ne' libri appartenenti alla Religione, ma in progreſſo di tempo paſſarono ad approvare, o condannare anche i libri profani, arrogandoſi dipoi un' autorità permanente in forza della Bolla di Leone X., che nel 1515. a 4. Maggio, quando la Tipografia in miglior forma era ridotta, propoſe la Bolla nell' aſſemblea Lateranenſe, dalla quale fu approvata; come preſſo Labei *Collect. Conc. XIV.* leggeſi la Bolla, che ſuperfluo riputo quì diſtenderla, baſtando al mio aſſunto eſaminare l' intrapreſa fatta dal Pontefice contra le Reali preminenze. Conſiderando Leone, che l' impreſſione de' libri veniva da' Maeſtri dell' arte, i quali per mercimonio s' impegnavano ad imprimere libri ripieni di pernicioſe dottrine, e di falſe maſſime contra la vera Religione; quindi a porre freno a' queſti abuſi preſcriſſe pene

tem-

temporali contra gl' Impreſſori , ordinando agli Ordinarj , ed Inquiſitori delle Città , e diocesi di approvare , o condannare i libri da ſtamparſi , i quali , pubblicandoſi ſenza loro licenza , foſſero deſtinati ad incenerirſi colla pena al maeſtro dell' arte di docati cento in prò della Fabbrica di S. Pietro , della privazione dell' officio per un' anno dichiarandoſi ſcomunicato , ed eccone le parole: *qui autem ſecus præſumſerit , ultra librorum impreſſorum amiſſionem , et illorum publicam combuſtionem , ac centum ducatorum fabricæ Principis Apoſtolorum de urbe . ſine ſpe remiſſionis ſolutionem , ac anni continui exercitii impreſſionis ſuſpenſionem , excommunicationis ſententia innodatus exiſtat ; ut demum ingraveſcente contumacia taliter per Epiſcopum ſuum , vel Vicarium noſtrum reſpective per omnia juris remedia caſtigetur , quod alii ejus exemplo ſimilia minime attentare præſumant .*

A ben riflettere su queſte parole chiaramente ſcorgonſi gli attentati fatti alla Reale Giuridizione , mentre , eſſendo l' autorità della Chieſa riſtretta ne' libri ſacri , e della Religione , paſsò a conoſcere anche de' libri profani , ed avendone la ſola Cenſura si arrogò il diritto della giuridizione con imporre non ſolo pene Eccleſiaſtiche , ma eziandio temporali . Conoſceva Leone convenire all' Eccleſiaſtica cognizione ſoltanto la cenſura de' libri ſacri , e della Religione per tutti i Dominj di Europa , i quali dominati dai loro vigilantiſſimi Sovrani badavano nella materia delle ſtampe alla difeſa della Religione , quie-

quiete dello Stato, ed oneſtà de' ſudditi, dal diritto della Cenſura paſsò a quello dell' Impero nella impreſſione de' libri, vietando a' maeſtri dell' arte di non ſtampare libri ſenza licenza dell' Ordinario sì in Roma, che nelle altre Città cattoliche. Non travagliarono molti gli Eccleſiaſtici per arrogarſi queſt' autorità di concedere, o proibire quei libri; che a ſtabilire i fondamenti della Pontificia monarchia meglio contribuivano. A ben fondare le pretenſioni fu la Bolla diretta a' maeſtri dell' arte, i quali nella ignoranza de' diritti del Principato, e perchè attaccati al vil guadagno divennero eſecutori della Bolla, che in queſti termini diſpone: *quia tamen multorum querelæ noſtrum, et Sedis Apoſtolicæ pulſarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magiſtri in diverſis mundi partibus libros, tam Græcæ, Hebraicæ, et Chaldaicæ linguarum in latinum translatas, quam alios Latino, ac vulgari ſermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Chriſtianae Religioni contrarios, ac contra famam perſonarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere præſumunt, ex quorum lectura, &c. . . . . Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem ſalubriter eſt inventum, in contrarium convertatur. . . . ſuper librorum impreſſione curam noſtram habendam fore duximus. . . . Volentes igitur, ut negotium impreſſionis librorum hujuſmodi eo proſperet felicius, ſtatuimus, et ordinamus, quod de cetero*

per-

perpetuis futuris temporibus nullus librum, &c. *tam in urbe noſtra, quam aliis quibuſvis Civitatibus, et diœceſibus imprimere, ſeu imprimi facere præſumat*, &c. Da queſte parole appariſce, che lo ſpirito, e la lettera della Bolla appartiene ſolo alla cenſura de' libri Sacri, e della Religione, le di cui perniciöſe dottrine dai maeſtri Impreſſori ſi diffondevano colle ſtampe. Non poteva Leone ingiungere pena contra gli Autori, perchè anche prima della introduzione della ſtampa ſi era badato da' Principi con temporali caſtighi, ancorchè manoſcritti correſſero i loro codici. Finalmente ravviſiamo eſorbitante la Bolla di Leone nell' infliggere pene temporali contra coloro, che non li appartengono, ſpettando ciò al ſolo Principe, nel di cui territorio ſi delinque, ed a cui ſono i ſudditi ſoggetti. Nè tampoco a norma dell' Apoſtolico precetto convengono le cenſure, perchè le materie odioſe non debbonſi eſtendere, come nella *Digreſſione su le Cenſure* abbiamo oſſervato

Su queſti fondamenti a meglio ſtabilire la Pontificia Monarchia il Concilio di Trento nella ſeſſ. IV. *de edit. et uſu Sacr. libr.* nel 1546. vietò a' maeſtri Impreſſori di ſtampare alcun libro ſacro con annotazioni, e ſpoſizioni ſenza permeſſo, ed approvazione de' Superiori Eccleſiaſtici ſotto pene pecuniarie, e di ſcomuniche, appoſte nel Concilio Lateranenſe in queſti termini: *Sed et impreſſoribus modum in hac parte, ut par eſt, imponere volens, qui jam ſine modo, hoc eſt putantes ſibi licere quidquid libet, ſi-*

ſine licentia Superiorum Eccleſiaſticorum, ipſos Sacræ Scripturæ libros, et ſuper illis adnotationes, et expoſitiones quorumlibet indifferenter, ſæpe tacito, ſæpe etiam mentito prælo, et quod gravius eſt, ſine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impreſſos libros hujuſmodi temere venales habent; decernit, et ſtatuit, ut poſthac ſacra ſcriptura, potiſſimum vero hæc ipſa vetus et vulgata editio quam emendatiſſime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quoſvis libros de rebus ſacris ſine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud ſe retinere, niſi primum examinati, probatique fuerint ab Ordinario ſub pœna anathematis, et pecuniæ in canone Concilii noviſſimi Lateranenſis appoſita. Nella Regola X. dell' Indice fu preſcritto tutto ciò, che ſi era ſtabilito nella Bolla di Leone X. con queſte parole. *In librorum, aliarum Scripturarum impreſſione ſervetur, quod in Concilio Lateranenſi ſub Leone X. ſeſſ. X. ſtatutum eſt.*

Nacquero tra i Padri Tridentini gravi conteſe nel determinar i libri degli autori ſcritti dopo nate l'ereſie, quandochè la Cenſura de' Cattolici baſtava a vietarne la lezione. Da' tempi Apoſtolici non abbiamo poſitiva legge Eccleſiaſtica proibitiva de' libri pernicioſi. San Paolo c' inſegna a fuggire il contagio del male, a non eſporci a' pericoli ſenza neceſſità, e di non occupare il tempo in coſe vane. Queſti precetti, come naturali, obbligano tutti in ogni tempo, nè vale l'eſenzione contraria. Qualunque diſpenſa Eccleſiaſtica mai diſobbliga. Le perſone

pie

pie ſu tal precetto non hanno mai permeſſo leggere queſti libri. Alla lodevoli coſtumanze degli uomini Religioſi ſucceſſero varj accidenti. Nel 240. da' ſuoi Preti fu ripreſo Dioniſio Veſcovo Aleſſandrino, perchè leggeſſe ogni libro. Si tranquillizzò il ſuo animo, quando dalla viſione ne reſtò animato. Su l'eſempio di San Girolamo, quando in viſione, o in ſogno dal Demonio fu percoſſo per l'univerſale lettura dei libri; nel quattrocento in circa il Concilio Cartagineſe vietò la lettura de' libri de' Gentili, concedendo quella degl' Eretici, come coſta dai Canoni di Graziano. Contra i libri di dannata dottrina badarono i Principi a proſcriverli, quando i Concilj, ed i Veſcovi ne aveano dimoſtrato le maſſime pernicioſe, ed apocrife. Papa Gelaſio nel 404., quantunque ne ſoſpettano i Critici, alla pia coſcienza rimiſe l'arbitrio di leggere, o ſchifare libri di ſimil ſorta. Nel 800. tramiſchiataſi la Pontificia autorità negli affari politici, ſi viddero condannati, ed abbruciati diverſi ſcritti. Non s'inteſero però nè pene temporali, nè quelle di ſcomunica, che ſolo contra gli Eretici fulminò Martino V., non già contra quelli, che leggeſſero i loro libri. Leone X. però, condannando Lutero, ne proſcriſſe i ſuoi ſcritti; E nella Bolla *In coena Domini* i Pontefici ſucceſſori anatematizzando tutti gli Eretici ſcomunicavano parimenti coloro, che leggeſſero, o poſſedeſſero, o vendeſſero ſiffatti libri. In queſta giuſa erano tormentate le coſcienze degli uomini, non ſapendo nè la perverſa dottrina,

nè

nè il nome degli Scritttori. A queſta opera ſi accinſero gl'Inquiſitori in teſſendo il Catalogo, che nel 1558. per legge di Filippo Re di Spagna da quella Inquiſizione fu ſtampato.

Nel 1559., eſſendoſi ingrandita l'autorità della Romana Curia, dal Tribunale della Inquiſizione ſotto Paolo IV, fu compoſto un copioſo Indice di libri, privandoſi gli uomini delle buone cognizioni, e delle Ragioni de' Principi, correndo ſolo le dottrine della Eccleſiaſtica Poteſtà. Fu tripartito queſto Indice. Nella prima ſi proſcrivono le Opere di tutti coloro, che hanno profeſſato dottrina contraria alla Romana, quantunque nella Criſtiana Comunione ſieno viſſuti, e morti. Nella ſeconda ſi proſcrivono le Opere dannate eſpreſſamente. Nella terza poi ſi vietano le Opere anonime, e quelle ſtampate dopo il 1519. ed altre determinazione riferite nelle Regole Tridentine pag. 69. Dal diritto della *Cenſura*, e da quello di conoſcere la dottrina de' libri Sacri, e della Religione paſſarono le Romane pretenſioni a ſtabilire giuridizione, ed impero nella materia della ſtampa. Sottó colore di Fede, e di religione con ſeverità furono proſcritte le Opere di coloro, che contra le uſurpazioni de' Curiali difendevano l' Autorità de' Principi Supremi, de' Magiſtrati Secolari; de' Concilj, e de' Veſcovi, e con queſto ritrovato divennero inſenſati gli uomini, che ſceveri de' loro doveri verſo il proprio Sovrano ſoſtenevano nel popolo maſſime contrarie al Principato, e così nell' ignorante, e ſemidotto ſi accreditarono le frodi, e le uſurpazio-

zioni. Più oltra s'avvanzarono gli attentati della Curia Romana vietando tutti i libri ſtampati da ſeſſantadue ſtampatori di qualunque argomento, o idioma, come anche di quelli, che aveſſero mai impreſſo libri degli eretici. Ed ecco il divieto divenuto non meno così generale, e pericoloſo, perchè non vi reſtava libro da leggere, ma ben anche così tormentoſo per la ingiunta ſcomunica *latæ ſententiæ* riſervata al Papa, privazione, ed inabilità di officio, di beneficio, e di perpetua infamia, ed altre pene arbitrarie. Contra ſimili acerbità declamarono a Pio IV., che rimiſe lo affare a' PP. del Concilio Tridentino.

In queſt' Adunanza varj furono i pareri. Il Contarini, e Fra Agoſtino Selvaggi Arciveſcovo di Genova opinarono, che la materia de' libri non meritaſſe l'attenzione del Concilio, anzi ne impediſſe la conchiuſione, baſtando l'Indice fatto da Paolo IV., a cui l'aggiunger leggi ne demeriterebbe l'opinione, di più ſi conciterebbe la mala diſpoſizione degli affezionati a' libri, che ſi proibirebbero. Altri ſtimavano, doverſi nel Concilio parlare de' libri, come materia nuova, ſenza curare l'operato dalla Inquiſizione, perchè odioſa agl'Italiani, ed Oltramontani, facendone la cenſura, colla quale ſi paſsò a determinare pene temporali, e di ſcomunica. Ed infatti con intollerabile abuſo la ſpirituale poteſtà data a' Veſcovi da Dio fu diſteſa in procedere contra i laici a pene pecuniarie, e preſe di corpo con grave danno delle ſupreme Regalie del Principato. Così a tenore dell' ultimo Concilio

Lateranenſe celebrato ſotto Leone X. nella ſeſſ. IV. *de edit. libr.* fu preſcritta pena pecuniaria, oltre la ſcomunica, contra gl' Impreſſori della Scrittura, o altri libri, che ſenza il permeſſo dell' Ordinario, o anonimi ſi ſtampaſſero. Nella *ſeſſ.* 25 *de Reform. cap.* 3. concedeſi ai Veſcovi l' autorità di valerſi delle multe pecuniarie, o riſtringimenti perſonali contra i Laici, e Cherici, o per proprj, o alieni eſecutori, in guiſa che il Magiſtrato Secolare debba ſervire al Vescovo, e 'l Principato ſia ſuddito di una eſtranea Poteſtà.

A queſte ſorpreſe, e vane pretenſioni della Romana Curia ſi oppoſero i noſtri Principi, ſtabilendo varie Prammatiche, ed editti proibitivi la ſtampa de' libri ſenza la Regia approvazione, come verrà manifeſtato in appreſſo. Sotto Carlo V., avendo di queſte noſtre Provincie il governo D. Pietro di Toledo Vicerè, a' quindici Ottobre 1554. fu promulgata la Prammatica col divieto di ſtamparſi la Sacra Scrittura, ed i libri di Teologia, ſenza prima moſtrarſi al Cappellano Maggiore, acciò quelli viſti, e riconoſciuti, poteſſero queſti alla luce mandarſi, nè quelli ſtampati venticinque anni in quà ſi poteſſero vendere, perchè la ſparſa Ereſia di Lutero in Germania avrebbe potuto corrompere la vera dottrina, e ſana diſciplina della Chieſa. Similmente fu proſcritta la ſtampa di qualunque S. Scrittura, o di Teologia, quando foſſe anonima, o di autore riprovato, e che ſtampato non poteſſe venderſi. Nel 1550 a' trenta Novembre colla

Pram-

Prammatica Prima, e Seconda *de Impreſſione librorum* fu ſtabilito di non imprimerſi qualunque libro ſenza la precedente approvazione del Re, nè quello venderſi. Nel 1586. ſotto Filippo II. a' tempi del Duca d'Oſſuna Vicerè, per reſiſtere alla Congregazione dell' *Indice*, ſtabilita in Roma a tempo di Siſto V., fu promulgata altra Prammatica, ordinandoſi agli Autori del Regno, che non ardiſſero di ſtampare libri, nè in Regno, nè fuori ſenza licenza del Vicerè *in ſcriptis*. E nel 1598 nel Regno di Filippo III. dal Conte Olivares Vicerè fu a' 31 Agoſto pubblicata la Prammatica III. e IV. *de Impreſs. libror.*, proibendo agli ſtampatori di poter aprire ſtamperie, nè caſa per iſtampare, ſenza eſpreſſa licenza del Vicerè *in Scriptis*.

A queſte ſalutari leggi dello Stato erano ſottoposti non meno i laici, che gli Eccleſiaſtici, a quali diſpiacquero ſimili proibizioni, mentre pretendevano i Veſcovi del Regno fare ſtampare Editti, Sinodi, Calendarj per l' oſſervanza delle Feſte, Brevi d' indulgenze concedute dal Papa alle loro Chieſe, ed altre coſe. A tali attentati ſi occorſe con impedire a' Veſcovi la ſtampa delle loro coſe ſenza licenza, e Regia approvazione; e per le carte Pontificie non ſi dava eſecuzione ſenza prima farſi conoſcere, e vedere, ſe conteneſſero coſe pregiudiziali alle ſupreme Regalie, ed eſaminate s' impartiva *il Regium Exequatur*, di cui ne faremo altrove diſcorſo; e non davanſi in iſtampa ſenza il Regio permeſſo: *Vedi Chioccarelli MS. Giurid. de Typogr. tom 17. tit*

7. Quindi non valsero le querele del Nunzio Pontificio residente in Ispagna, che nel 1569. si dolse presso Filippo II. contra il Duca d' Alcalà suo Vicerè in Napoli, perchè all' Arcivescovo di Napoli, ed altri Prelati del Regno avea proibito la stampa delle cose loro appartenenti alla potestà Ecclesiastica, ed il Vicerè con sua Consulta de' diciassette Aprile dello stesso anno, giustificando il suo zelo per la difesa de' Regj diritti, dimostrò l' invalidità delle pretensioni dei Vescovi, i quali abusando della loro autorità, facevano stampare molti editti pregiudiziali alla Regale giuridizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle quali non era stato impartito il *Regium exequatur*.

Per venire all' impressione de' libri nacque presso di noi il costume di darsi dalla Regia potestà per mezzo del Cappellano Maggiore un ministro, o altra persona per la revisione, ed approvazione del libro, il quale esaminato dal Regio Revisore si presenta al Cappellano Maggiore, che, umiliando a S. M. la sua Consulta con parere, riferisce nel libro non esservi cosa contraria a' Regj diritti, ed a' buoni costumi, dal cui cenno dipende il permesso. E così uniformandosi S. M. ordina alla Real Camera di S. Chiara, che s'imprima il libro. Da questo supremo Magistrato ottiensi la seguente decretazione; *Viso Rescripto suæ Regalis Majestatis, ac relatione Domini Revisoris de Commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis. Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat*,

dat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis Supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur, quod concordat ser. for. Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Con questa Regia decretazione procedesi alla impressione de' libri, nè bisognavi altro. Se per devenire a questo effetto vi occorresse altra cosa estrinseca, che non dipendesse dal sommo Impero, che ciascun Principe ne' suoi Stati esercita, sarebbe certamente un Impero difettoso, il che sarebbe un' abbominevole bestemmia profferita contra la suprema autorità Regia, che in se stessa conserva il potere in tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa, che dipende dall' arbitrio, e volere altrui. Nella semplice voce *Imprimatur* consiste tutta la Regia Potestà per la stampa del libro, non essendo state presso di noi ricevute la Bolla di Leone X., il Decreto del Concilio Tridentino, e le Regole dell' Indice; Quindi è, che nell' impressione de' libri non richiedesi la licenza dell' Ordinario, essendo questo diritto inerente alla Regal Corona.

Non cessarono però nella confusione de' tempi barbarici, e nelle mutazioni de' Dominj, quando i nostri Principi distratti nelle rimote regioni dalle lunghe, e pericolose guerre, le pretensioni degli Ecclesiastici di attentare contra i diritti del Principato nella materia delle stampe. In queste alterazioni di mondane vicende non riuscì malagevole agli Ecclesiastici di abusarsi del tempo,

mentre cogli Ordini delle diverse Religioni Claustrali fondarono un Impero negli Stati de' Principi Secolari. Con questi soli legami acquistarono e sudditi, ed impero, facevano ordinazioni, ed erano ubbiditi. Così nella materia delle stampe facendosi prevalere la Bolla di Leone X., il Decreto del Concilio Tridentino, e le Regole dell' Indice interponevano licenze per l' impressione dei libri, ed altri ne proibivano con severe pene sotto pretesto della Religione, ma per fine politico. In questi rincontri si è vissuto fino a' tempi nostri, quando doveasi procedere alla stampa de' libri precedente la Regia approvazione, e dell' Ordinario. A questo abuso han dato causa gli Ecclesiastici impegnati a stabilire i loro diritti contra le Ragioni del Principato, e la debolezza de' timidi sudditi, e piamente ignoranti, in credere loro indispensabile dovere l' ubbidire all' Ordinario per effetto della Religione, ed al Principe per causa della coazione. Nè giova quì opporre, che la Bolla di Leone X., il decreto del Concilio Tridentino, e le Regole dell' Indice hanno conseguito presso di noi costante osservanza per la non mai interrotta consuetudine praticata dagli Stampatori, che nelle impressioni de' libri han soluto ricorrere *in scriptis* agli Ordinari per conseguire la licenza di stampare. Questa obbiezione non resiste alle ragioni del Principato, perchè le Supreme Regalie della Corona non sono mai in balia del privato a poterle prescrivere, mentre per la nota massima del diritto *gli atti facoltativi non sono prescrittibili*

ſi, perchè la connivenza, e'l ſilenzio del Padrone non coſtituiſce all' altro ragione, e diritto; nè il gius Pubblico è ſoggetto a mutazioni per le private convenzioni. Nel decorſo di dugento anni, che gli Spagnuoli per mezzo de' loro Vicarj governarono queſto Regno, l'oggetto della ſtampa non fu conſiderato, come una Suprema Regalia del Principato, e che a Lui ſolo ſpettaſſe il diritto di dare licenza delle ſtampe, ſenza impedire agli Eccleſiaſtici la Cenſura; ma queſti, oltrepaſſando i confini del Sacerdozio, invaſero quelli dell'Impero, alle di cui ferite con unguenti, ed empiaſtri, non già con ferro, e fuoco vollero rimediare, come riflette Pietro de Marca, Arciveſcovo di Parigi. Furono queſti rimedj troppo inefficaci a ſanare le ferite fatte alla Regal Giuridizione. Da Filippo II. fu queſto lenitivo modo introdotto, mentre uſando egli coſtante reſiſtenza agli ſforzi di Roma nel pretendere l' abolizione del Regio Placito alle Carte Pontificie, alle quali non ſi dava mai eſecuzione, non curava poi, ſe naſcoſtamente uſavaſi violenza, purchè non ne foſſe conſapevole, nè vi dava un eſpreſſo conſenſo. Da queſto modo di agire animati gli Eccleſiaſtici non laſciarono le loro ſorpreſe, colle quali volevano, che gli Stampatori aveſſero all' Ordinario dimandato licenza di ſtampare, non ſi venne mai però in quei tempi a punire i Maeſtri Impreſſori, come violatori de' Regj diritti, nè gagliardemente a reſiſtere alle vane pretenſioni degli Eccleſiaſtici. A chi non ſono note le valide reſiſtenze fatte alla Curia Romana di non accettare la Bolla *in cœ-*

na Domini, perchè pregiudiziale alle ſupreme Regalie del Principato, e pure nella connivenza de' noſtri Sovrani Anteceſſori uſarono gli Eccleſiaſtici occultamente affiggerla ne' Confeſſionarj, e leggerla nelle Parrocchie, ma quando in caſi particolari voleaſi far uſo, ſubito la Regia Autorità ne reprimeva l'abuſo. Da queſta connivenza di concederſi agli ſtampatori dagli Ordinarj il permeſſo dell'impreſſione ſono derivate gravi ferite alla Regale Giuridizione, e graviſſimi pregiudizj allo Stato nelle diſcipline, e nelle Lettere, che avrebbero meglio iſtruito gli uomini, ſenzachè gli abuſi aveſſero nello Stato diſteſo radici così profonde, come oſſerveremo negli abuſi introdotti nelle proibizioni de' libri.

Al ſolo Principe, e ſuo Magiſtrato Secolare appartiene il diritto libero di concedere il permeſſo nella impreſſione de' libri. Alla Poteſtà Eccleſiaſtica poi ſpetta di vedere, ſe nel libro, che vuole ſtamparſi, vi ſieno Ereſie, o coſe contrarie alla noſtra Santa Fede, e di tutto ciò farne un ſemplice atteſtato con la cenſura delle propoſizioni contenute nel libro ſenza far decreto, o altro atto dinotante Giuridizione, che eſſi non ſolo non hanno, ma nè tampoco poſſono eſercitare nel territorio del Principe, nè contra gli Stampatori con multe pecuniarie, o altre pene temporali, perchè queſti ſono ſudditi del Principe. Qual moſtruoſità dunque non è quella, che ne' noſtri tempi ſi hanno gli Eccleſiaſtici arrogato autorità di avere giuridizione nella ſtampa, formandone decreto, *quod imprimatur*?

Qual

Qual più temeraria pretenſione può mai fingerſi di queſta nell' eſercizio dell' arte, coll' eſiggere pene temporali da quelli, che ſtampato aveſſero ſenza il permeſſo dell' Ordinario? Qual pregiudizio più forte di queſto può mai inferirſi alla Regale Giurididizione?

Dal diritto della Cenſura ne' libri ſi ſono gli Eccleſiaſtici più oltre avvanzati, mentre ſotto preteſto dell' ereſie, o altre coſe contrarie alla noſtra Santa Fede, han cercato volere eſaminare, e giudicare, ſe il libro contenga coſe contrarie alla riputazione altrui, coſe laſcive ed impudiche contra l'oneſtà, e buoni coſtumi. Queſto lo è parimenti un attentato alle Ragioni del Principato. Poichè Iddio al Principe temporale ha dato il governo de' ſuoi popoli, allo ſteſſo ha raccomandato di provvedere colle leggi alla buona fama de' ſudditi, alla tranquillità, e quiete dello Stato, ed al ſollievo degli oppreſſi: *Facite judicium, et juſtitiam, et liberate vi oppreſſum de manu calumniatoris*, in Geremia leggiamo al cap. 22., da ciò non deduceſi, che alla Chieſa non ſpetti la Cenſura ſu i Coſtumi: Sarebbe in vero queſta propoſizione erronea, ed eretica-le, poichè al giudizio Eccleſiaſtico nel ſolo foro Penitenziale appartiene la cenſura de' coſtumi, e l'emenda de' peccatori per quello che riguarda la mondezza delle loro anime, non già che nel Foro temporale abbiano autorità, o giuridizione alcuna, o Atti dinotanti Impero di proibire, o permettere l'impreſſione di qualche libro. Nella depravazione de' coſtumi ſecondo il pre-

cet-

retto di Criſto, ed inſegnamento di San Paolo debbono gli Eccleſiaſtici eſortare, pregare, ed increpare i travviati per richiamarli alla via del Signore nel retto ſentiero della verità, non già poſſono praticare violenza, e coazione. L'onore delle perſone dabbene è nella cura del Principe, Egli ne difende le violenze, reprimendo i malfattori, e vindicandone le offeſe fatte o con parole, o con opere. I libri ſatirici direttamente, o obliquamente ſubito dal Principe vengono ſoppreſſi. I libri, ove ſparſe leggonſi ſentenze ripiene di laſcivie, di corrotti coſtumi, ſubito vengono abbruciati, poichè la tranquillità dello Stato, la pubblica ſicurezza, la purità de' coſtumi, l'oneſtà delle famiglie, &c., appartengono alla protezione del Principe, e ſiccome nelle offeſe reali, o verbali inferite al noſtro proſſimo ſono gli offenſori ſoggetti al Magiſtrato Secolare, così al Principe compete il diritto di proſcrivere il libro, quando ſedizioſe maſſime, o pernicioſe dottrine, e depravate ſentenze ſi leggono ſparſe, e così gli attentati de' violatori vengono dalla Pubblica Autorità puniti.

Da queſte pretenſioni degli Eccleſiaſtici le Arti, le ſcienze, e le cognizioni del gius Pubblico Eccleſiaſtico ſono rimaſte nel bujo della ignoranza, poichè qual buon libro potea imprimerſi, quando non alla Cenſura delle coſe ſpettanti alla Religione, ed alla noſtra Santa Fede, ma al giudizio delle coſe toccanti la *libertà*, *ed Immunità Eccleſiaſtica* attendevano i Preti? Tuttodì l'eſame del libro fatto dagli Eccleſiaſtici conſi-

fisteva nell' esaminare, se quello scritto conteneva proposizioni contrarie alla Chiesastica Libertà. Per dodici secoli fu questo nome ignoto nella Chiesa. Qual fosse il suo proprio significato, non ancora tra i Teologi, e Canonisti si è potuto decidere. Altri vogliono intendere un privilegio di esenzione conceduto da Dio, e dal Papa nelle cose Spirituali, e dal Principe nelle cose temporali. Altri giudicano essere una libertà Ecclesiastica di avere le persone, e le robe de' Cherici esenti da qualunque legge del Principe, quindi è, che il comando competa agli Ecclesiastici, e la soggezione a' secolari: l' Impero sarà suddito del Sacerdozio. Queste pretensioni, oltrechè contengono mostruose stravaganze, sono parimenti al sommo lesive alle supreme Regalie della Regale giuridizione. Qual buon libro adunque potea mai sperarsi di comparire alla luce, quando dal giudizio de' Preti veniva soppresso, se l' autore con valide ragioni avesse intrapreso la difesa de' Regj diritti? Al contrario erano impressi quei libri, ove confondevasi ogni governo, ove al Principato, ed al Secolare Magistrato usurpavasi ciò, che fa vergogna al ministero di Cristo. Quindi avveniva, che in materia di governo permettevansi quei libri, che conculcavano la temporale giuridizione de' Principi, ed inalzavano quella Spirituale del Pontefice, da cui dipendono i Principi del mondo, come sudditi nel governo politico; che il Papa possa istituire Imperj, e dominj, e privare uno, inalzando l' altro; Che sia legittima solo quel-

quella Potestà, che vien approvata dal Papa, il quale possa far leggi a tutti i Principi, ed annullare le fatte da loro, ed altre erronee, e sediziose massime, che di gran lunga offendono il Principato, e fan vergogna al Sacerdozio. Sieno pure i Principi supremi vindici de' Regi diritti con far sopprimere questi libri: E Dio perdoni agl'inventori di tali bestemmie. Si sono più innanzi le pretensioni degli Ecclesiastici avvanzate, i quali, facendolo da giudici, e Censori nelle scienze, e nelle Arti, vietavano stamparsi un libro di filosofia, quando gli errori della scolastica difendevansi; si ribbuttava quel libro di Medicina, o di Matematica, quando la Cartesiana Filosofia non era sostenuta. Le minime parole, che nelle menti degli scrupolosi Revisori non costituivano quel significato corrispondente alle loro idee, erano mutate con grave dispiacere degli Autori, i quali erano costretti a corrompere un ragionamento per secondare la volontà, e'l capriccio di siffatti giudici. Queste temerarie pretensioni, ed abusi meritano resistenza, e riparo, perchè offendono le supreme Regalie del Principato, e pregiudicano allo splendore delle scienze, e delle arti. Al solo Principe dunque, particolarmente nel nostro Regno, appartiene la Cura della stampa de' libri, ed a Lui solo compete l'assoluta, e libera Potestà di darne, o negarne la licenza, specialmente quando dagli Autori ne' loro scritti si sostengono le supreme Regalie del Principato, o si conculcano. Al Sacerdozio poi conviene ne' libri la semplice, e

pu-

pura Cenſura. Quindi l'Invittiſſimo Noſtro Monarca inerendo ſu le veſtigia de' noſtri Principi Anteceſſori, e facendo valida reſiſtenza alle moſtruoſe pretenſioni degli Eccleſiaſtici con Regal Carta de' 10 Agoſto 1788., ha Sovranamente in queſti termini riſoluto.

„ Dalla relazione della Real Camera del dì 8.
„ corrente Agoſto è rimaſto bene informato il
„ Re, che il libro della Giuridizione Eccle-
„ ſiaſtica &c. non contiene dottrina ereticale, e
„ nemmeno erronea, e che i Teologi, i quali
„ ſi ſono adoperati dal Cardinale Arciveſcovo
„ di Napoli in queſta occaſione, meritino ripren-
„ ſione per le loro inſuſſiſtenti cenſure. Ha
„ conſiderato nel tempo ſteſſo, che la Chieſa non
„ abbia, che la ſemplice cenſura, e non già la fa-
„ coltà di vietare, ed impedire la ſtampa de' Li-
„ bri, eſſendo tal facoltà riſervata ſoltanto alla
„ Poteſtà Sovrana. Quindi in conformità del ſen-
„ timento della Real Camera ha riſoluto, che tal
„ libro ſi ſtampi ſenza l'approvazione del Re-
„ viſore Eccleſiaſtico. Ed io lo partecipo per
„ Regal Comando ad eſſa Real Camera, per-
„ chè eſegua quanto eſſa ſu queſto aſſunto ha
„ propoſto, mentre dall'altro canto S. M. ha re-
„ ſcritto a queſto Cardinale Arciveſcovo, che av-
„ verta i ſuoi Reviſori, e Teologi, che quando
„ occorra di rivedere i libri per la cenſura, che
„ alla Chieſa ſi appartiene, tengano preſenti i
„ diritti della Sovranità, e regolino il loro pa-
„ rere con le maſſime della Sana, e Santa dot-
„ trina della Chieſa.

ne'

Nè questa Polizia Civile introdotta nel nostro Regno è difforme dagli stabilimenti fatti in quei Principati, e Repubbliche, ove per particolari Concordati sia stata agli Ecclesiastici concessa facoltà d'intromettersi nella licenza della stampa, e specialmente in quei luoghi, ove esiste l'Inquisizione. Nel nostro Regno per Sovrana vigilanza questo Tribunale non solo non esiste, ma nè tampoco risuona il nome. Così abbiamo salutari leggi emanate su tal assunto, ed eseguite dalla vigilanza del Magistrato Secolare, e ciò anche in rapporto alla materia delle Stampe (1). Nella Repubblica di Venezia, e suo Dominio esiste l' Inquisizione, ma temperata, e ristretta per mezzo di 39. Capitoli, riferiti dal P. Sarpi nella Storia della Inquisizione pag. 19. cap. 29. Vol. V. N. Ed. Ne' Dominj, ove agisce la Inquisizione, nella materia delle Stampe non gli Ordinarj, ma gl' Inquisitori s' intromettono. Nel 1595. insorsero gravi controversie tra la Repubblica di Venezia, e la Sede Apostolica circa la impressione, e proibizione de' libri, ma nel 1596.

(1) Dalle Lettere Circolari spedite dal Marchese Fraggianni, Delegato della Regal Giuridizione, a 20. Settembre del 1761. in occasione degli attentati, che si pretendevano usare dagli Ecclesiastici nella materia di Fede, e dell' eresie per mezzo del Tribunale della Inquisizione, ove tra le altre cose dispose su questo assunto si prescrive parimenti agli Arcivescovi, a' Vescovi, ed altri Prelati del Regno, rinnovandosi la osservanza delle Leggi del Regno circa le Stampe, si proibisce loro d' imprimersi Editti, o qualunque altra cosa, senzachè ne preceda l' esame, e la permissione della Sua Regal Camera di S. Chiara.

1596. a 24. Agosto con particolare Concordato fu provveduto, che agl' Inquisitori ne' libri da stamparsi non si appartenga altro, che la pura cognizione per cagione di Eresia; ma che al solo Principe Temporale, e Magistrato Secolare spetti il conoscere su questo assunto gli altri rispetti. Inoltre fu convenuto, che non sia stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia condizione dopo il 1595., se non sieno esattamente osservate le condizioni del surriferito Concordato del 1596. Non può la Corte di Roma, nè gl' Inquisitori, dolersi di questo Concordato, nè violare il convenuto, poichè questa negoziazione nel giro di quattro mesi dopo diligente, e maturo esame, coll' intervento del Cardinale, del Nuncio, e dell' Inquisitore per parte della Sede Apostolica, e dalla parte della Repubblica i primi Senatori fu con comune consenso determinato. Dopo questo trattato pretesero gli Ecclesiastici, che del suddetto concordato non si stampassero più che sessanta copie, affinchè non si fosse potuta a' posteri tramandare simile memoria, la quale o affatto perduta, o esistente presso alcuni pochi, gli Ecclesiastici avessero agevolmente potuto vietare quei libri non corrispondenti ai loro interessi, ed intromettersi nel permesso delle stampe, ma la Repubblica di Venezia salda ne' suoi diritti, per non restar delusa nell' autorità del suo Concordato, volle, che dopo l' Indice dei libri del 1595. si fosse impresso il Concordato; quindi si ravvisa, che le licenze delle stampe in quella Repubblica solamente si danno da' Rifor-

ma-

matori dello Studio di Padova, non già dagli Ordinarj, ed Inquisitori, e prima di darsi essi Riformatori richiedono solamente fede della revisione, ed approvazione dell' Inquisitore, di non esser nel libro cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro Segretario di non esservi niente contra i Principi, e buoni costumi, e ciò fatto essi danno la licenza d' imprimere. Quindi il Solo Principe Temporale, e Magistrato Secolare danno la licenza di stampare, bastando dall' Inquisitore ottenere la Censura, ovvero attestato di non esservi cosa alcuna contraria alla Religione. Nè la dimanda dell' attestato dà giuridizione agli Ecclesiastici. Eccone la consueta formola della licenza, che amo trascrivere, e propriamente quella delle Opere di Fra Paolo Sarpi del 1767. in Verona.

Noi Riformatori dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed approvazione del Pubblico Revisore D. Natale dalle Laste nel libro intitolato, Opere di F. Paolo Sarpi Servita, ec. per non esservi cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimenti per attestato del Segretario nostro niente contra i Principi, e buoni costumi, concediamo licenza, ec., e che possa stampare, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova. Noi Riformatori. Marchesini Segr. Agli Ecclesiastici dunque nella Repubblica di Venezia, e suo Dominio, Città Cattoliche, e Religiose, solo compete la Censura, se nel libro vi sieno Eresie, o altra cosa

ſa contra la Fede, e niente più. Al ſolo Principe, e ſuo Impero appartiene il diritto di comandare, che ſi ſtampi, o nò ne' ſuoi Dominj libro, o ſcrittura alcuna. Allo ſteſſo appartiene far eſaminare, ſe nel libro vi ſi contengano motti, o facezie, o detrazioni dell' altrui fama, o maſſime perniciose, o ſedizioſe, o laſcive, e così permetterne, o vietarne l' impreſſione. Or dunque gli Eccleſiaſtici non poſſono uſurpare quello, che è del Principato, inerente alla Real Corona, mentre alla ſua cura è affidata la tranquillità pubblica, e l'oneſtà de' ſuoi ſudditi.

CAP. II

Gli abuſi dalla Curia Romana introdotti nella proibizione de' Libri offendono la Sovranità, e pregiudicano allo Stato.

È Coſtante dottrina, che al Sacerdozio appartengono le coſe Spirituali; all' Impero le Temporali, il giudizio delle quali aſſolutamente compete al Principato. La materia della Stampa, e proibizione di libri è mera temporalità; l' argomento poi può tendere a coſa Sagra, o profana. Se la Religione con falſi ſiſtemi, o le coſe Spirituali ſieno contaminate, poſſono, e debbono gli Eccleſiaſtci farne la Cenſura, laſciandone al Principato la ſoppreſſione, e proibizione

de' libri. Se l' argomento dell' Autore riguarderà materia profana, che ſoſtenga le ragioni dei Principi, i loro privilegi, gli ſtatuti, le conſuetudini de' luoghi, e le ragioni de' ſudditi contra le uſurpazioni de' Curiali, in queſto caſo ſpetta al Principe il conoſcere, ſe queſte maſſime, e dottrine convengono alla quiete, e felicità dei loro ſudditi, non potendo in ſimili circoſtanze per intereſſi politici la Corte di Roma pretenderne la proſcrizione de' libri. Tra gli altri diritti della Regalia ſenza dubbio il più intereſſante è l' argomento delle Stampe, e proibizione de' libri, ne' quali quantunque vi ſi ravviſano ſemplici parole, e mute immagini delle umane idee, purtuttavia queſte nude parole tirano addoſſo eſerciti armati, producono ne' Dominj ſconvolgimenti, e diſordini, iſtillano ne' cuori umani pernicioſe maſſime, ſedizioſe dottrine, e falſi ſentimenti, onde naſce l' avverſione, la contumacia, e l' indocilità, di non poterli più ridurre alla diritta via, empiono di erronee ſentenze le menti degli uomini, in guiſa che diventano di loro ſteſſi crudeli carnefici. Spetta dunque all' inſtancabil Sovranità vigilare attentamente nella impreſſione, e proſcrizione de' libri ne' ſuoi Dominj, affinchè le Ragioni del Principato prevalgano, le menti de' ſudditi ſieno ammaeſtrate ne' proprj doveri, e le Coſcienze de' medeſimi tranquillamente riposino nel diritto ſentiero, altrimenti le Curiali pretenſioni ſi avvanzeranno a ſegno di fondare i loro politici intereſſi ſu i diritti del Principato, volendo che a chiuſi occhi faceſſe valere ne' ſuoi Reami

tut-

tutti i decreti profferiti in Roma dalle Congregazioni del S. Officio, o dell'Indice nelle proibizioni de' libri. Sarà dunque mio il dovere di dimostrare la necessità, la giustizia, e le Ragioni della Sovranità per rintuzzare le pretensioni della Corte di Roma, che ardisce far leggi negli Stati altrui; E che le proibizioni de' libri fatte in Roma non hanno forza, o vigore nè legislativo, nè direttivo nel Regno di Napoli, potendo il solo Principato fissarne la proscrizione; E che consimili decreti non obbligano in coscienza i sudditi ad osservarli, ma sì bene la legge del Principe; Finalmente esporrò i mezzi da prendersi, affichè i libri di sana dottrina sieno per le mani di tutti, restando severamente proscritti quelli, che corrompono la Sacra Dottrina, guastano i costumi, e sconvolgono la pubblica quiete, e tranquillità dello Stato.

Nella dimostrazione dell' assunto seguirò interamente i costanti esempj degli altri Stati dei Principi Cattolici, che valida resistenza usato hanno alle Costituzioni Pontificie, quando alla Sovranità sono stati arrecati notabili pregiudizj. Tutte le Bolle, o Rescritti, o Provvisioni da Roma venute non si mandono ad effetto nel Reame di Napoli senza *il Regio Placito*, la di cui forza, ed efficacia costituisce l'esterno, ed opportuno rimedio per lo sostegno delle Regalie. La stessa pratica si è adoperata nella proibizione de' libri, stabilita dalle Congregazioni del S. Officio, o dell' Indice, mentrechè la Corte di Roma arrogandosi un' assoluta potestà nel pro-

ſcrivere gli ſcritti di quegli Autori, che difendono i diritti de' Principi, i loro privilegi, gli Statuti, e le Conſuetudini de' luoghi, e ciò da' quei Miniſtri a tal uopo deſtinati ſi fa ſenza eſame, e per oggetto di politico intereſſe.

I Cardinali componenti queſte Congregazioni, perchè diſtratti dagli altri affari, deſtinano per lo eſame del libro alcuni Teologi, che *Conſultori*, ovvero *Qualificatori* ſi appellano, queſti nel maggior numero ſono Frati, ed imbeviti delle maſſime, e pregiudizj delle loro Scuole, in leggendo riputano novità, e ſedizioſe dottrine tutto ciò, che non corriſponde alla loro Filoſofia, alla loro Morale, ed alla loro Scolaſtica, e perchè ignoranti del Gius Pubblico, e dei diritti de' Principi, ſtimano ſedizioſo quello Scrittore, che i diritti della Sovranità ſoſteneſſe contra la vantata libertà Eccleſiaſtica. Quando l'Autore ſopra materie giuridizionali aveſſe travagliato, allora nell'eſame con ſiffatti Teologi vengono i Curiali, o altri Officiali, e Prelati di quella Corte, i quali aſſuefatti alle adulazioni, ed impegnati ad ingrandire la giuridizione Eccleſiaſtica, e deprimere quella de' Principi, e così ſenza leggere proſcrivono i libri contrarj a' loro intereſſi. E' ben noto a tutti, come i Curiali innalzano l'autorità Pontificia ſu quella della Sovranità: Eſſi pretendono, che il Papa prevalga a' Principi nelle temporale giuridizione, e che la ſua volontà ſia norma e legge in tutte le coſe. Tutto dì riempono le Scuole di quelle erronee dottrine, che i Principi, e Magiſtrati Secolari

fieno invenzioni umane, divina poi quella del Pontefice. Che per la forza dobbiamo ubbidire al Principe, al quale liberamente poſſono defrodarſi le gabelle, e le pubbliche contribuzioni; compenſando la pena o colla fuga, o col pericolo che ſi corre, ma innanzi Dio queſt' azione non è peccaminoſa, il che oſta al Precetto Vangelico, e ripugna alle Ragioni del Principato. Al contrario pretendono, che ogni cenno degli Eccleſiaſtici ſia tenuto, come precetto divino, e peccaminoſo chi non l'oſſerva. Tutto dì i Curiali diſſeminano ne' loro ſcritti, ne' loro Congreſſi, e ne' loro Colloquj propoſizioni erronee, ſedizioſe, e blaſfeme; queſte tutto dì iſtillano nelle altrui menti, e ſoſtengono con vana temerità, affinchè da tutti ſieno riputate giuſte, e ben fondate. Così quando ſi divolgaſſe libro contrario alle loro mal concepite opinioni, ſubito addiventono tanti arghi ſolleciti, e premuroſi ad ordinarne la ſoppreſſione, e proibizione del libro, e ciò per abolire qualunque memoria oppoſta alle loro pretenſioni, e perchè tra gli uomini non ſieno fondate dottrine contrarie a' loro politici intereſſi, e pretenſioni.

Le Cenſure da' *Qualificatori* fatte ſi preſentano a' Cardinali, che ſenza eſaminarle proibiſcono, e condannano qualunque libro, reſtando queſto proſcritto, ſenza ſaperſi nè la cenſura, nè gli errori, nè le propoſizioni, reſtando con ciò i Lettori in maggiore dubbio, e curioſità, che prima, e contra il divieto vengono ſpinti alla

lettura del libro, ove non ſcuopronſi quei difetti generalmente diſegnati, dicendoſi vietato, perchè continente propoſizioni ereticali, ſciſmatiche, erronee, contra i buoni coſtumi, ed inoltre a ſimili decreti s' impongono penali leggi, toccanti la temporalità de' ſudditi con pregiudizio de' Principi, e diſordine delle provincie, contra i lettori, e poſſeſſori de' vietati libri. Quindi è, che da' ſimili proſcrizioni de' libri ne derivano due pernicioſe rovine nello Stato. Nelle ſcuole da' libri proibiti i Teologi, e ſpecialmente i Frati, ſi accaniſcono in guiſa, che le riſe, e le loro conteſe arrecano danno a' ſudditi: Inoltre con ſimili divieti alcune volte gli ſtudioſi, e lo Stato ſono defraudati di riceverne vantaggio, perchè da sì vaganti proibizioni le menti de' ſudditi per delicatezza di coſcienza ſi aſtengono da ſimile lettura.

Sono parimenti offenſive a' diritti de' Principi ſiffatte proſcrizioni, mentre o i libri ſoſtengono le Reali preminenze, o dilucidano le Ragioni del Principato, ed in queſto caſo non puole un Principe eſtero ordinare l' abolizione di queſte ſcritture, ovvero riguardano ſiffatti libri le ſcienze ſpeculative, o le arti, ed in tali circoſtanze non poſſono valere negli altrui dominj le provviſioni fatte dalla Corte di Roma, ſenzachè ſieno ſottopoſte a quelle ordinazioni da antichiſſimo tempo adottate nelle Provincie Criſtiane: Così nel Reame Siciliano qualunque decreto delle due Congregazioni, o editto promulgato dal Maeſtro del Sacro Palazzo circa il divieto de' libri non va eſen-

eſente dal *Placito Regio*, ſenza del quale non merita eſecuzione alcuna; o il libro riguarda le coſe ſagre, della Fede, o de' coſtumi, ed in queſti caſi ſecondo l'antica diſciplina della Chieſa la cenſura de' libri s'apparteneva a' Concilj, ed a' Principi il diritto di proſcriverli con imporre pene temporali a' traſgreſſori. Su le medeſime pedate vollero in parte inſiſtere i PP. del Concilio Tridentino, ma in parte ſi dipartirono. Così nel 1562. a ventiſei Gennajo Pio IV., volendo far eſaminare i libri pubblicati in Germania, ed altrove, per le varie ereſie, ſottopoſe all'eſame de' PP. ed alla cenſura del Concilio le lore opere, affinchè aveſſero notato gli errori, che loro ſembraſſero opportuni. Fu conchiuſa la formazione del catalogo, oſſia l'Indice de' libri, e degli autori; ed a' diciotto PP. fu tal cura affidata. Al Sinodo fu la provvidenza riſervata; (*decret. Concil. Trid. seſſ.* 18.). Fu dipoi ſollecitata la conchiuſione del Concilio, e ſoſpeſo l'affare dell'*Indice* all'ultimo giorno, quando nel leggerſi il decreto decimottavo fu riſoluto, che non eſſendoſi per la moltitudine, e varietà de' libri potuto ordinare quello, che apparteneva alla proibizione de' medeſimi, così furono incaricati i PP. deſtinati a tal uopo, che preſentaſſero al Pontefice l'Indice compilato, aſpettandoſi dalla ſua autorità le neceſſarie determinazioni ſu tale aſſunto.

Diſcioltoſi dunque il Sinodo, e preſentato al Pontefice Pio IV. l'Indice da' quei PP. compilato colle cenſure a' libri, ed autori da proſcri-

ſcriverſi. Così il Pontefice con ſua Bolla in forma di Breve, che incomincia *Dominici grecis*, fece pubblicare il divieto di non pochi libri, ed Autori, aggiungendovi alcune *Regole* da oſſervarſi, e riceverſi da tutti ſotto graviſſime pene, e cenſure, che vengono impoſte a coloro, che leggeranno, o riteneranno quei libri deſcritti nell' Indice, volendo parimenti, che la proibizione comprenda tutti gli uomini in tutti i Dominj dopo tre meſi dalla pubblicazione della Bolla, in modo che perſonalmente a ciaſcuno foſſe letta, e preſentata, *ac ſi ipſismet hæ literæ editæ, lectæque fuiſſent*; qual modo di legislazione lede certamente in gran parte i diritti de' Principi, come dottamente dimoſtra il Van-Eſpen *de promulgat. leg. Eccle. par.* 4. *cap.* 1. §. 1. 2. *e* 3., e laſcia nella incertezza le menti degli ſtudioſi, e ſpinge alla curioſità quelle degl' ignoranti a leggere ſiffatti libri, non ſapendone le ragioni del divieto, o la cenſura delle propoſizioni, mentre la maniera tenuta nella compilazione di questo Indice ne dimostra la verità dell' aſſunto. In tre claſſi l' Indice divideſi. Alla prima ſi appartengono i ſemplici nomi degli Autori, proſcrivendoſi le di loro Opere non ſolo già ſtampate, ma anche da impremerſi, il che indica un irragionevol giudizio delle Opere utili da pubblicarſi. Nella Seconda riferiſconſi i libri, che, ſebben cattolici, per la non ſana dottrina, o per lo ſoſpetto, ributtanſi. Nella terza ſi rapportano quei libri anonimi, che contengono dottrina contraria ai buoni costumi, alla Chieſa Romana, o agl' intereſſi

reſſi politici di quella Corte, e questi ſi proſcrivono, e dannati riputanſi. Se più ristretta foſſe stata la proibizione, migliore oſſervanza avrebbe meritata, e non contraddizione, come avvenne in tutte le Cristiane Provincie.

Appena pubblicate in Roma le costituzioni diſciplinari, e della Riforma, non furono univerſalmente ricevute nelle altre Regioni di Europa. Così in Francia, nella Spagna, in Napoli, e nelle Fiandre, *l' Indice* de' libri con le ſue Regole, non ostante la Bolla di Pio IV., non fu ricevuto in tutte le ſue parti. Ed ecco l' *Indice* ſottoposto ad eſaminarſi da' Collegj, dalle Univerſità, e da' uomini dottiſſimi di ciaſcun paeſe.

Nella Spagna il Re Filippo II. dalle ſue Accademie, ed Univerſità fece eſaminare l' Indice Tridentino, nè fu in tutto ricevuto, poichè tra gli altri libri le Opere *di Carlo Molineo* fra gli Autori di prima claſſe non tutte furono proibite: alcune vennero concedute, altre con picciole note ſimilmente permeſſe. Quindi furono nella Spagna introdotti gl' *Indici Eſpurgatorj*, ed univerſalmente oſſervati in eſcluſione del Tridentino; poichè in ciaſcuna Provincia i Prelati, i Collegi, e le Univerſità riconobbero meglio fondate le Ragioni del Principato, che quelle delle Curia Romana, e stimarono più eſatta la cenſura fatta dal Principe nelle Provincie, ove dimorano, che quella fatta in Roma, poichè il Principe proprio ſa meglio ciò, che nel ſuo Stato poſſa apportar quiete, o incomodo, o diſordine,

il

il che non si sa di fuori. Fu dunque in Ispagna per comandamento del Cardinale Caspare di Quiroga Arcivescovo di Toledo, e General Inquisitore di Spagna impresso *l' Indice Espurgatorio*. rimanendo in qualche parte sospeso *l' Indice Tridentino*, come narra il *Van- Espen de usu placiti Regii par. 4. cap. 2. §. 3.*

Lo stesso Filippo II. praticò la medesima vigilanza non solo ne' suoi Regni di Spagna, ma in tutti gli altri suoi Dominj, e così l' Indice Tridentino per la sua maggior parte non ottenne forza, e vigore, mentre nelle Fiandre, appena pubblicato, non fu ricevuto, ma per Regia autorità sottoposto ad esame, nel quale fu osservato, che molti libri proscritti dall' Indice Tridentino in ogni facoltà, e scienza, e questi, purgati da alcuni errori, e false dottrine, potevansi con utilità, e profitto leggere. Lo stesso gran Canonista di Lovanio nel surriferito luogo c' insegna, che nel governo del Duca d' Alba in nome di Filippo II. nelle Provincie delle Fiandre fu ordinato bruciarsi i libri degli Eresiarchi, e conservarsi quelle Opere proscritte dall' Indice Romano; e perchè i libri riserbati non recassero danno, e pregiudizio, fu commessa a' Prelati, alle Università, ed agli uomini letterati di quelle Provincie la cura di esaminarne le opinioni, ed espurgarne gli errori, descrivendoli in un particolare Indice. Con somma diligenza fu il tutto eseguito; e presentati al Duca gl' Indici, furono esaminati dal Collegio de' Censori, istituito a questo effetto, ove

tra

tra gli altri preſedendovi un Veſcovo, el celebre Arias Montano in qualità di Cenſore, i quali con ſomma diligenza eſaminarono i libri compreſi nella proſcrizione Tridentina, e conferendo cogli eſemplari i luoghi ſegnati da' primi Cenſori formarono l' Indice chiamato *Eſpurgatorio*. Nel 1570. per Regia autorità ne fu comandata l' impreſſione, reſtandone fatta l' approvazione con iſpecial diploma del Re Filippo II., dal che avvenne, che tutte quelle Provincie tenacemente offervarono l' Indice Eſpurgatorio, traſandando il Romano, perchè quello più conforme alla natural equità, e queſto più corriſpondente a' fini politici di una temporale monarchia. Nell' Indice Romano i libri in primo capo, e gli aſſolutamente proſcritti furono ritenuti, e permeſſa la lettura coll' Indice Eſpurgatorio, col quale ſemplicemente fu adoperata qualche cenſura, ed emendazione. Le opere di Carlo Molineo vietate dall' Indice Romano coll' Eſpurgatorio vennero permeſſe con breve cenſura, reſtando aſſolutamente permeſſi i trattati *de donatione*, *et inofficioſo teſtamento*, el commentario ſu le Conſuetudini di Parigi, perchè in queſti non ritrovò il Collegio de' cenſori coſa, che macchiaſſe la Religione, offendeſſe le pie orecchie, e le timorate coſcienze, nè ledeſſe i diritti de' Principi.

Per l' eſame fatto dal Collegio de' Cenſori alle opere di Carlo Molineo eſpurgate da alcuni errori, furono le medeſime permeſſe, in guiſa che giravano per le mani di tutti i Giureconſul-

fulti, e letterati, e tenute in ſomma riputazione, e ſenza ſcrupolo da tutti leggevanſi, valendo moltiſſimo nelle Univerſità, e nel foro della Francia, della Spagna, e delle Fiandre; ed allora fu, che nel Pontificato di Clemente VIII., riputandoſi commeſſo un affronto alla Sede Apoſtolica, a ventuno Agoſto del 1602 fu pubblicata in Roma la Bolla della proſcrizione di tutte le Opere del Molineo con graviſſime pene, e cenſure, non oſtantechè foſſero eſpurgate, mentre dice, che *non aliter quam igne expurgari poſſent*, facendoſene la ſolenne pubblicazione, ed affiſſione *ad valvas Baſilicæ Principis Apoſtolorum in acie campi Floræ*, obbligandoſi tutti con ſiffatta formola, *ita arctent, ac afficiant, perinde ac ſi omnibus, et ſingulis intimatæ fuiſſent*. In queſte circoſtanze furono rivocate tutte le licenze date per leggerſi il Molineo, con ordine di non concederſi affatto in avvenire, anzi dalle Congregazioni del S. Officio, e dell' Indice nelle più ampie licenze, anche di libri laidiſſimi, e pernicioſi, ſempre vengono eſcluſe le Opere del Molineo nella uſitata formola *exceptis Operibus Caroli Molinæi*. Ma nella Francia, e nelle Fiandre non ottenne queſta Bolla il deſiderato effetto, perchè dall' Indice Eſpurgatorio, travagliato per Regia Autorità dal collegio de' Cenſori, furono queſte Opere permeſſe, nè le Accademie, o i Profeſſori ſi ſtancavano mai di averle tra le mani, anzi gli ſcritti di queſto Autore nel Foro ottennero grande autorità, e vigore. Quindi fu, che i Giureconſul-

ſulti Franceſi, niun conto tenendo della citata Bolla, nelle ſcritture di ragion Civile, o Canonica ſempre ſoſtenevano quella dottrina, che dal Molineo veniva garentita, nè valſe la Bolla a proſcriverne la memoria di queſto inſigne giureconſulto, anzi con eſpreſſo privilegio del Re ne fu proccurata una nuova edizione di tutte le Opere per la diligenza di Franceſco Pinſon, che con dotte note accomodate alla moderna pratica della Ragion Canonica ne pubblicò l' edizione, nella quale ſono ſicuri i lettori di non reſtare affatto contaminati, nè in pericolo di deviare dalla dottrina della Chieſa Cattolica.

Or quì rifletto, come tanta proſcrizione alla Opere di queſto ſcrittore? E' vero, che in vita non ebbe ottimi ſentimenti della Criſtiana Religione, ma dipoi morì Cattolico. Ma di grazia ſe in forza della Regola ſettima dell' Indice i libri de' Gentili, ancorchè abbondanti di laidezze, e che di leggieri corromper poſſono gli animi de' giovani, pur non ſe nè vieta la lezione, che nella eleganza dello ſtile, e vivacità dell' eſpreſſioni naſcondeſi quel veleno, che inſenſibilmente iſtillato nelle menti de' giovani ne corrompe i cuori. Così alcerto non ſuccede nel Molineo, mentre i Giureconſulti coll' ajuto degli avvertimenti di Gabriele *Pineau*, e di Franceſco *Pinſon* gran frutto di erudizione, e di dottrina ritrar ne poſſono. Nè da queſto mio ſentimento diſcoſtati punto il gran Canoniſta di Lovanio *Van-Eſpen de uſu Regii Plac. cap.* 2. §. 4.

Dalla Francia, e dalle provincie della Fiandra il-

illuſtri eſempj abbiamo, che convincono il medeſimo aſſunto nelle proſcrizioni fatte in Roma nel libro di *Cornelio Gianſenio*, Veſcovo d'Ipri, intitolato *Auguſtinus*. Nel 1640. fu queſto libro la prima volta impreſſo in Lovanio, e conoſciutoſi, che l'intero argomento riguardava la divina grazia, fu denunciato alla Congregazione del S. Officio, e dell' Indice, dalle quale fu proſcritto il Libro, e vietata la lezione colla Bolla emanata dal Pontefice Urbano VIII. nel 1643., che comincia *in eminenti*. In niun conto fu queſta Bolla oſſervata, anzi dal Regio proccuratore ſe ne chieſe la caſſazione, perchè pubblicata ſenza il Regio Placito, come diffuſamente dimoſtra il Van-Eſpen *cit. loc. cap.* III. §. 1. *e* 2.

Con i medeſimi ſentimenti l' Arciduca Leopoldo in Fiandra con ſuo Real diploma manifeſtò a' ſuoi Conſiglieri, e Veſcovi di quella Provincia ſotto il dì 28. Febbrajo 1651., che la formola uſata nella pubblicazione della Bolla di Urbano VIII. in queſte parole, *quoad omnia ſufficere, et pro ſolemni, et legitima haberi, nec aliam in Regnis, Provinciis, Civitatibus, Oppidis, et locis requiri, aut expectari debere, omnesque et ſingulos perinde arctare, et afficere, ac ſi unicuique nominatim, et perſonaliter intimatæ, et præſentatæ fuiſſent*, locchè indica, che la ſola pubblicazione fatta in Roma obbligava gli uomini delle Provincie Criſtiane all'oſſervanza, che non doveſſero ſimili Editti valere in pregiudizio de' Privilegi, delle Libertà, e Conſuetudini delle regioni Cattoliche, ove non ſi ammettono le coſtituzioni.

ni di Roma ſenza il *Regio Placito*. Non avendo luogo la legge, ſvaniſcono le pene temporali minacciate a' traſgreſſori di qualunque grado, o condizione; poichè al Principe, e ſuoi miniſtri ſecolari appartiene la cognizione, e la ſanzione, eſſendo lo ſteſſo il vindice ſupremo della pubblica tranquillità. Contra ſiffatto Regio Editto ne propoſe l' Internunzio di quella Provincia le ſue doglianze, facendone colle ſtampe nota la ſua proteſta a 20. Aprile 1651., declamando contra il Regio editto, come leſivo della Libertà, ed immunità Chieſaſtica, che richiede cieca eſecuzione a tutte le Bolle Pontificie pubblicate ſolamente in Roma in tutte le Provincie Cattoliche. Da queſta proteſta dell' Internunzio ſi riputò leſa la Regia Giuridizione, per qual' effetto nel dì 23. Giugno 1651. l' Arciduca Leopoldo rinnovando il Regio Editto con dichiarazione di riputarſi caſſa, ed irrita la proteſta dell' Internunzio, come pregiudiziale alla Regia Autorità, e leſiva alle conſuetudini di quelle Provincie, ordinandoſi a tal' effetto la notizia dello Stampatore col premio di mille fiorini al denunciante, e per memoria de' poſteri nel Regio Archivio oſſervaſi l' originale Editto preſſo il Van-Eſpen pag. 69. *Monument. Edit. Lovan.*

Le querele dell' Internunzio, non avendo preſſo l' Arciduca portorito buon effetto, furono indirizzate ad Innocenzio X. Succeſſore di Urbano VIII. Coſtui moſſo da' lamenti de' Curiali con ſevero ſtile in forma di lettere ſcriſſe nel dì 11. Novembre 1651. a Leopoldo, dolendoſi

si di aver inteso con estremo dolore le violenze usate alla Pontificia Autorità, ed Immunità Chiesastica. Da Leopoldo a' suoi Consiglieri furono queste lettere rimesse per consulta, la quale a 16. Febbrajo 1652. fu umiliata all'Arciduca con parere, che in tutti i Dominj Cattolici l'uso del Regio Placito alle Pontificie Costituzioni è inviolabilmente osservato, con questo non solo niente si deroga alla giuridizione, ed autorità Pontificia, anzi si provvede, che da una violenta, e precipitosa pubblicazione, ed esecuzione di Bolla Pontificia non sieno i Regj diritti pregiudicati, e le consuetudini delle Cattoliche regioni sieno osservate, affinchè non partoriscano scandalo, e disordine nello Stato, come leggesi nella Censura presso il Van-Espen, *Monum. pag.* 70. *Ed. Lov.*

Finalmente dal Consiglio del Brabante nel 1657. all'Arciduca Leopoldo fu indirizzata una Consulta da' Regj Consiglieri, colla quale quei Ministri, come tanti Arghi delle Sovrane Regalie, dimostrarono la necessità di questo articolo, la di cui ommissione sarebbe lo stesso, che rovinare dalle fondamenta il Principato, e l'Impero, poichè dall'inveterata esperienza erasi osservata la diligenza della Curia Romana nella proscrizione de' libri, che difendono la Regia Autorità, e l'osservanza di quei decreti senza esame, e senza *Regio Placito*, significarebbe lo stesso, che convenga al Papa di proscrivere, ed interdire al Re di far Editti nel suo Stato, o far imprimere libri, o scritti, per i quali le sue Regali preminenze,

e le

e le ragioni de' ſuoi vaſſalli vengono ſoſtenute. Nè queſte ragioni di Diritto furono diſgiunte da quelle di fatto, mentre agli eſempi accaduti nel 1653. per la proibizione di due ſcritti impreſſi in Fiandra raccordarono all' Arciduca le pretenſioni Romane, con le quali ſi dimandava la ſoppreſſione di uno ſotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem*; e dell' altro: *defenſio Belgarum contra evocationes, et peregrina Judicia*. In queſte Opere non ſi parla affatto di Dogma, o di articolo di Fede, ma ſoltanto ſi difendono le ragioni di S. M. di non ammetterſi Bolle ſenza il Regio Placito: Pur tuttavia la diligenza di Roma fu ſolamente impiegata a proſcrivere queſti libri, per i quali fu obbligato il Conſiglio del Brabante intereſſarſi ad eſaminare le ragioni di tal divieto, ordinandone con ſuo Decreto la caſſazione, ed annullazione della proſcrizione, come leggeſi nella riferita Conſulta preſſo il Van-Eſpen *loc. cit.*

Nel Regno di Spagna ſotto Filippo I. l' *Indice Tridentino* non fu giammai in tutto [illegible] ſecondo il ſuo rigore ricevuto, poichè fra i libri proibiti altri furono vietati, altri aſſolutamente permeſſi, ed altri permeſſi con picciole eſpurgazioni. Quindi ſurſero in Iſpagna gl' *Indici Eſpurgatorj*, ne' quali vi ebbero parte i Prelati del Regno, le Univerſità, ed i Collegj di quelle Provincie, e credettero, che la Cenſura foſſe più eſatta per le Provincie, ove dimorano, ed il Principe proprio nel ſuo Stato ſappia meglio, che la Corte di Roma, quali

ſieno i veri mezzi per provvedere alla quiete, e felicità de' ſuoi popoli, tenendo lontano tutto ciò, che poſſa arrecare diſordine, ed incomodo. Così nel 1601. l' *Indice Eſpurgatorio* fu fatto inprimere in Iſpagna per comandamento del Cardinale Gaſpare di Quiroga Arciveſcovo di Toledo, e Generale Inquiſitore di Spagna. Ciò non oſtante non ceſſarono in Roma le proſcrizioni de' libri, e gl' Indici proibitorj delle due Congregazioni, e del Maeſtro del Sacro Palazzo. Ma quando i Sovrani di Europa ſi accorſero, che gl' impegni di quella Corte nelle proibizioni de' libri tendevano a ſovvertire le Supreme Regalie de' Principi, volendo, che la ſola promulgazione, ed accettazione fatta in Roma doveſſe valere in tutti i Dominj delle Provincie Cattoliche. In queſte circoſtanze non ſi arreſtarono i Principi di far valere ne' loro Imperi le proprie Ragioni, ſtabilendo per principio fondamentale del Principato, e per coſtante diritto inerente alla Regal Corona di non permettere impreſſione alcuna di libro ſenza Regio permeſſo, nè ſenza il conſueto, e neceſſario *Regio Permeſſo* far oſſervare le proibizioni de' libri fatte in Roma. Quindi nel Regno della Spagna, come oſſerva Salgado *de ſupplicatione ad SS. par.* 2. *cap.* 38. *num.* 141., è coſtante Diſciplina, e Polizia Civile di non eſeguirſi qualunque decreto Pontificio, o altro Editto Apoſtolico, ſe prima non ſia preſentato alla Suprema Inquiſizione, ed' eſaminato ſecondo l' uſitatiſſimo coſtume de' Regni della Spagna, affinchè riconoſciu-

ſciutiſi ſiffatti decreti non leſivi alle Regali preminenze, ed alle ragioni de' ſudditi poteſſero pubblicarſi, ed eſeguirſi, altrimenti operandoſi, di niun effetto, e vigore riputaſi la pubblicazione di quelli. Con maturo conſiglio ſi è in quei Dominj provveduto a' ſimili decreti Pontificj, affinchè una precipitoſa proſcrizione de' libri non allacciaſſe le coſcienze de' ſudditi con annientare le ragioni del Principato, e dello Stato.

E' ben riſaputa la Polizia Civile della Francia in ricevere le Ordinazioni Pontificie, le quali prima della pubblicazione vengono eſaminate, e ritrovandoſi non pregiudiziali alle Regalie del Principato, nè leſive alle Ragioni de' ſudditi, ſi pubblicano, e ſi eſeguono, altrimenti, ſi rifiutano. Così le proibizioni dell' Indice Tridentino, e della Congregazione del S. Officio non ſi eſeguono per la ſola pubblicazione fatta in Roma, come avvenne nella proibizione delle Opere di *Carlo Molineo*, con la Bolla di Clemente VIII. nel 1602., che, non oſtante ſimili divieti, erano da tutti lette, ed uſate nelle Accademie, e nel Foro. Quindi oggi per coſtante Polizia Civile di quel Regno ſi è ſtabilito, che tutti i Decreti venuti da Roma nella proſcrizione de' libri, che difendono l' autorità Regia, ſono *ritenuti*, ſoſpendendoſene l' eſecuzione. Celebre a tal oggetto fu la ſcrittura fatta dall' Avvocato del Re Domenico *Talon* (*Probat. Eccl. Gall. libert. cap.* 10. *n.* 11.) nel Regio Conſiglio, per occaſione di un conſimile decreto pubblicato dalle Congregazioni del Concilio Tridentino, e del S. Officio, dimoſtrando,

che ſimili decreti non debbano pubblicarſi, perchè pregiudiziali alla Corona, ed allo Stato, onde fare l'oppoſto ſarebbe lo ſteſſo, che preparare alla Sovranità gravi diſordini, e ſconvolgimenti. Tuttodì gl'impegni di quelle Congregazioni van creſcendo nel moltiplicare divieti de' libri in diminuzione delle Sovrane Regalie, e libertà della Chieſa Gallicana, ſiccome ſi erano dall'Indice proſcritti gli *Arreſti* del Parlamento contra Giovanni Caſtelli, le Opere dell'Illuſtre Preſidente *Tuano*, le Libertà della Chieſa Gallicana, ed altri libri ſpettanti alla perſona del Re, e della ſua Regale giuridizione.

Ad eſempio degli altri Principi in tutti i Cattolici Dominj di Europa i noſtri Sovrani ſoprammodo vigilarono nelle proſcrizioni de' libri fatte in Roma. A qual ſegno foſſero giunte le pretenſioni Romane, per ben intenderle fa uopo riflettere, che il Regno di Napoli, come più vicino a Roma, ſoffrì maggiori aggravj da quella Corte, anzi ſi avvanzarono nello Impero degli Spagnuoli, i quali ſoltanto badavano a vantaggiare le condizioni de' Regni loro di Spagna. Ed infatti nel Pontificato di Clemente VIII., dopo la giunta di Siſto V., l'Indice Romano crebbe di molto. Così in queſta epoca le due Congregazioni, e'l Maeſtro del Sagro Palazzo di continuo formavano editti, e decreti proibitivi di molti libri in quaſi tutte le profeſſioni, e ſcienze, ſolo perchè o gli Autori erano ſeparati dalla Chieſa, o perchè diſendevano le Regalie, ed altre Ragioni de' Prin-

ci-

cipi, o perchè in qualche errore di opinione erano incorsi. Allora fu, che le migliori opere de' più celebri giureconsulti restarono proscritte, come quelle di Scipione, ed Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, ed altre, che oggi molto vagliono nelle Accademie, e nel Foro. Nel 1605. fu proibita l'Opera del Reggente *Camillo de Curtis* intitolata, *Diversorii Juris Feudalis Prima, & secunda Pars*. Appena in Napoli fu questo libro pubblicato, nel medesimo tempo uscì in Roma il decreto della proscrizione con severo divieto in queste parole: *Camilli de Curtis secunda pars diversorii, sive comprehensorii Juris Feudalis, Neapoli apud Constantinum Vitalem* 1605. *omnino, et sub anathemate prohibetur*. Di grazia su qual ragione fondavasi questa proibizione? L'Editto di Roma non indica gli errori. Questo nostro Scrittore visse nella Chiesa professando tenacemente la Cristiana credenza. Egli nel suo libro nè Dogma, nè disciplina Ecclesiastica, nè buoni costumi corrompe, nè introduce eresie, o scisma, ma solo tratta de' rimedj soliti a praticarsi nel nostro Regno in difesa della Regale giuridizione. Dichiarò egli il consueto modo, e per inveterata costumanza stabilito di resistere a' Prelati, che, usurpando la Regale Giuridizione, recano oltraggio a' Regj diritti con oppressione de' suoi vassalli, cioè, nel principio al Prelato aggressore delle Regali preminenze si spediscono le ortatorie; Se queste non bastano, se gl' impone la chiamata Regia; non obbedendo al Sovrano comando', si sequestrano le temporalità

tà de' beni, anche coll' arreſto de' più congiunti parenti, o amici; ed eſſendo contumace, ſi diſcaccia dal Regno. Queſti modi legittimi praticati nel noſtro Regno ſono confermati, ed approvati dalla coſtante oſſervanza di tutti i Dominj Cattolici di Europa. Quindi fu, che l'Opera del noſtro Reggente ſoffrì la proſcrizione da Roma, perchè alla difeſa de' Regj diritti avea il dotto Scrittore impiegato le ſue fatiche.

Appena inteſa in Napoli la proſcrizione delle Opere del Reggente *de Curtis*, allora il Conte di Benavente Vicerè non volle all' Editto concedere l' *Exequatur Regium*, ma a' 14. Dicembre del 1605. ſcriſſe al Re Filippo III. una grave Conſulta, ragguagliando S. M. che tra le altre coſe giuridizionali accadutegli era la proibizione fatta in Roma alle Opere del Reggente, ſolo perchè in queſto libro dimoſtrati erano i ſoliti, ed efficaci rimedj, che S. M. può, e dee praticare contra i Prelati del Regno, che alla Regale Giuridizione ſogliono inferire aggravj. Conchiudendo in fine della ſua Conſulta, che in queſto rincontro biſogna prendere forti, e riſoluti eſpedienti, perchè la Regale Giuridizione non reſti vilipeſa, altrimenti non vi ſarebbe chi voleſſe difendere le Supreme Regalie di S. M., e le Ragioni del Principato. In queſta guiſa il decreto non ottenne forza alcuna nel noſtro Regno, come leggeſi in Chioccarelli MS. Giuri. *loc. cit.*

Non fu nel noſto Regno ricevuto il decreto fatto dalla Congregazione dell' Indice nel Pontifi-

ficato di Vrbano VIII. a' quattro Febbrajo del 1627, col quale vennero proſcritte le Opere legali di *Treutlero*, di *Ugone Grozio*, la Storia Pontificia di *Michele Rouſſel*, e'l libro di Pietro Vrries in quel tempo pubblicato in Napoli, nel quale difendeſi il rito 235. della G. C. della Vicaria, intorno a' requiſiti del Chericato da riconoſcerſi da quel Tribunale. Queſto antichiſſimo Rito, non mai interrotto nel noſtro Regno, Roma vietato, perchè oſtava alle nuove maſſime della Corte Romana. Ciò non oſtante il divieto non ebbe luogo, poichè il Duca di Alba Vicerè, non dando eſecuzione a ſiffatto decreto, ne ſcriſſe a S. M., che a' 10 Agoſto del 1627 Sovranamente ordinò, che gli recava maraviglia ſentirſi proibito da Roma un libro, che non difendeva altro, che la coſtante pratica dell' antichiſſimo Rito della Vicaria

Con maggior vigilanza provvidero i noſtri Principi alle pretenſioni di Roma per far valere le noſtre patrie leggi, ed iſtituti, quando con legge ſcritta dal Duca d' Alcalà Vicerè di Napoli nel 1561. fu ordinato di non riceverſi, ed eſeguirſi in Regno qualunque Bolla, Breve, decreto, Editto, o altra provviſione uſcita da Roma ſenza prima preſentarſi la Bolla alla Curia del Cappellano Maggiore per eſaminarſi, ſe contengono pregiudizio a' Regj diritti, o aggravio a' patrj iſtituti, e, non ritrovandoſi leſivi, ſi pubblichino interponendoſi *l' Exequatur Regium*, *Pragn. 5. de citation.* Con queſto ſtabilimento, e neceſſario requiſito nella pubblicazione delle Bolle Pontificie

ſi è proceduto benanche negli Editti, e ne' decreti fatti in Roma per la proibizione de' libri. In ſiffatto modo ſi è badato alla difeſa *de' Regj diritti*, e delle conſuetudini Nazionali. Quindi è, che il noſtro Regno per tal' effetto non ha che invidiare nè alla Fiandra, nè alla Spagna, nè alla Francia, nè a qualunque altro Principato più ben iſtituito, e regolato del mondo Cattolico.

Vagliono ſiffatte ſalutari leggi a conſervare la pubblica felicità dello Stato, a provvedere alla ſicurezza de' ſudditi, ed a non ledere la fama degli uomini illuſtri nella virtù. Ma quando perdeſi quel vigore, e zelo per lo ſervigio Regio, e del Pubblico; ed un intereſſe cotanto importante ſia o traſcurato, o raffreddato nel ſuo ſpirito, allora toſto ſi mettono in campo le più avvanzate pretenſioni de' Curiali, ſpargendo libri pregiudizialiſſimi alle Ragioni del Re, e de' ſuoi vaſſalli, ed affinchè le loro dottrine s' inſinuaſſero nelle altrui menti, proccurano d' introdurre tali libri, che meritano eſſer proſcritti, e vietata la lezione di quelli, che corriſpondono a' loro fini politici. Al contrario, quando in Napoli ſi producono libri, che difendono le Ragioni del Re, e delle Nazioni contra gli attentati de' Curiali, ſubito ſi proibiſcono in Roma colla maſſima facilità fulminandoſi ſeveri Editti, e decreti, volendoſene de' medeſimi cieca oſſervanza, ſenzachè quelli ſieno muniti del *Regio Placito*, che per indiſpenſabile legge appartiene ad ogni decreto di Roma, altrimenti quelle Ordinazioni riputanſi nulle, e di niun effetto. Quindi ben ſi

rav-

ravviſa, che in ſimili rincontri deve il Principato vegliare in proſcrivere, e dannare alle fiamme divoratrici quei libri, che girono in pregiudizio delle Regalie, e che tendono a danno dello Stato, e delle Nazioni, laſciando poi libere, e franche quelle Opere, che ſoſtengono gl' intereſſi del Principato, cui appartiene la proſcrizione di quei libri, che nelle menti de' ſudditi inſinuano falſe dottrine, rendendoli indocili, contumaci, ed ignoranti de' proprj doveri, onde nelle occaſioni avviene, che condannano gli ſcrittori, che ſoſtengono le ragioni del Principato.

Nel Pontificato di Clemente XI. al 1709., in difeſa dell' Editto di S. M. Cattolica di doverſi conferire tutti i Beneficj del Regno a' Nazionali, furono pubblicate tre ſcritture, compilate da tre inſigni Giureconſulti Napolitani, che ad evidenza dimoſtrarono la giuſtizia del Regio editto, conforme non meno alle Conſuetudini, e Statuti delle altre Nazioni Cattoliche, ma ai Canoni ſteſſi in più Concilj ſtabiliti, alle Coſtituzioni medeſime de' ſommi Pontefici, alla dottrina de' Padri antichi della Chieſa, ed alla dottrina ricevuta, e più comune ſentenza de' più dotti, e gravi Teologi, e Canoniſti. Appena comparvero queſte ſcritture, e da Clemente XI. toſto per via di decreti con due Brevi de' diciaſſette Febbrajo, e ventiquattro Marzo 1710. furono proſcritte, dichiarandole falſe, temerarie, ſedizioſe, erronee, ed igiurioſe alla Sede Apoſtolica, everſive dell' Unità, e Primato della Chieſa

ſa Romana, diſtruttive della Libertà ed Immunità Eccleſiaſtica, ſoſpette di Ereſia, anzi eretiche, di più, *motu proprio, ex certa ſcientia, & matura deliberatione, deque Apoſtolicæ plenitudinis poteſtate* le condanna, proibiſce, e riprova anche MS., e che debbano toſto conſegnarſi agli Inquiſitori, ovvero Ordinarj de' Luoghi, *qui exemplaria ſibi tradita illico flammis aboleri curent*. E coloro, che contravverranno, ſieno ſcomunicati *ipſo facto, abſque alia declaratione*, della quale ſcomunica *nemo per quemlibet, niſi per nos, ſive Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem abſolvi poſſit*. Quì chiaramente comprendeſi, che gli anticipati giudizj fatti nelle opere, che ſoſtengono le Ragioni del Principato, e della Nazione, ſono ſempre gli ſteſſi, perchè ſi oppongono a' fini Politici della Romana Potenza.

Nel Pontificato d' Innocenzio XIII. al 1. Luglio 1723. a relazione de' Qualificatori dalla Congregazione del S. Officio furono proſcritte le Opere del noſtro Giureconſulto *Pietro Giannone*, e condannate per empie, ed ereticali, dicendo, che biſogna perciò uſar rimedj forti, ed eſemplari non meno contra le ſuddette Opere, che contra l' Autore con queſte parole: *probibendos atque damnandos cenſuit, prout præſenti Decreto, auctoritate Apoſtolica omnino probibet, atque damnat, uti continentes Doctrinas, & propoſitiones quamplurimas falſas, temerarias, ſcandaloſas, ſeditioſas, per ſummam calumniam injurioſas omnibus Eccleſiæ Ordinibus, & toti Eccleſiæ hierarchiæ, præſertim S. Sedi Apoſtolicæ, erroneas, ſchiſ-*

ſchiſmaticas, atque impias, & hæreſim ut minimum ſapientes. Hos igitur libros ſic prohibitos, & damnatos Sanctitas ſua vetat, ne quis, cujuſcumque ſit ſtatus, & conditionis, ullo modo, & ſub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impreſſos apud ſe retinere, & legere audeat, ſed eos Ordinariis locorum, aut haereticæ pravitatis Inquiſitoribus ſtatim, & cum effectu tradere, & conſignare teneatur, ſub indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque pœnis arbitrio Sanctitatis ſuæ infligendis. Furono dalla Congregazione queſti libri proſcritti, perchè ſoſtenevano le Ragioni del Principato contra le Romane uſurpazioni. E perchè queſta Opera ſempre di grande utilità è ſtata riputata da' noſtri Letterati, e Giureconſulti, perciò sì in Venezia, che in Napoli nel 1770. n'è ſtata procurata nuova edizione più completa. Nel decreto della Congregazione non enuncianſi le propoſizioni ſcandaloſe, ſciſmatiche, ereticali, ed erronee, per cui i Lettori reſtano nella maggiore incertezza, e confuſione di prima. Dal Concilio di Coſtanza ne' libri proibiti furono diſtinti varj gradi di errore, ſiccome rapporta il celebre Teologo Melchior Cano nel ſuo dotto trattato *De locis Theologicis lib.* 12. *cap.* 6. *in fine*, diſtinguendoſi ſu di ciò ſopra tutti gli altri Teologi. *Accepimus enim e Concilio præſertim Conſtantienſi alias propoſitiones hæreticas eſſe, alias erroneas, alias ſapientes hæreſim, alias temerarias, alias ſcandaloſas, alias piarum aurium*

rium offenſivas. I Qualificatori nella cenſura dei libri nommai diſtinguono le propoſizioni, e perciò varj ſono i gradi delle proibizioni, come rifletè il dotto Teologo di Lovanio P. Martino Harney Domenicano nel libro compoſto contra Antonio Arnaldo *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda*, Lib. 1. cap. 20. N. 3. p. 275; e da' diverſi gradi della proibizione naſce la diverſità delle pene, le quali non contengono niente di poſitivo, quando ſemplicemente dicoſi, *ſub poenis in indice librorum prohibitorum contentis*, come a tale oggetto inſegna il gran Canoniſta Van-Eſpen *Juris Eccleſ. part.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. *N.* 19. *Poenæ variæ ſunt pro varietate librorum prohibitorum; neque juxta hodiernum Congregationis ſtylum ſolet exprimi, quo ex capite liber proſcribatur, incerta quoque manet pœna, quam contravenientes incurrunt*. Su queſta incertezza non poſſono le Congregazioni imporre pena temporale a' contravventori, ſudditi di alieno Dominio, nè tampoco l'antica diſciplina della Chieſa ha riconoſciuto la ſcomunica *latæ ſententiæ*, e perchè qualunque Decreto, Bolla, Breve, Reſcritto, o provviſione Pontificia non può mandarſi ad effetto nel noſtro Regno, ſe prima non ſia munita di *Regio Placito*. Dunque al ſolo Principe appartiene la proibizione de' libri, che poſſono offendere la quiete dello Stato, ed imporre a' contravventori le pene temporali.

Non dee ſorprenderſi taluno, ſe le proſcrizioni de' libri con iſpaventoſe parole vengono concepite, poichè in Roma ſi ſono introdotte per

for-

formolario comune in tutte le proibizioni, nè contengono quel ſignificato, che eſprimono, nè quel ſenſo adottato dal Concilio di Coſtanza, ma ſi adoperano in ſignificato diverſo, e lontano dal ſenſo comune, e dalla dottrina de' Teologi a ſeconda de' proprj intereſſi, ed in conformità delle proprie paſſioni. Ed in fatti, ſe ſcrivesi un libro ſopra la Giuridizione, ed Impero de' Principi, ſubito i Curiali proccurano di riſtringerla ne' ſuoi confini, chiamando quella dottrina ſedizioſa, ed oppoſta al Primato di Pietro: Se ſcrivesi contra le intrapreſe, e pretenſioni della Romana Curia, ſi chiama quella dottrina diſtruttiva della libertà, ed Immunità Chieſaſtica: Se l' Autore declama contra la rilaſciata diſciplina, e corrotti loro coſtumi, ſi biaſima quella dottrina, come falſa, temeraria, ed ingiurioſa. Se ſi ſcuoprono le ſuperſtizioni, i politici rapporti, i riſpetti umani, e gl' intereſſi temporali, ſubito ſi ſentono chiamati quei ſentimenti, come ſedizioſi, ſcandaloſi, empj, e che ſanno di ereſia, ed offendano le pie orecchie. Se ſi abbominano i guaſti coſtumi de' Frati, o de' Preti, ſi qualificano tali eſpreſſioni, come ingiurioſe a' tutti gli Ordini della Chieſa, ed alla Chieſaſtica Gerarchia. Tutto ciò dunque, che ſi oppone alla loro preteſa Monarchia univerſale, ſi chiama dottrina erronea, ſciſmatica, e ſedizioſa. Al contrario ſe da uomo di fino diſcernimento, e di conſummata prudenza con animo pacato ſieno ſiffatti libri eſaminati per darne retto giudizio, non ſi ſcorgeranno i medeſimi avere quei difetti

ti indefinitivamente descritti da' Romani Censori, che ammaestrati nella Teologia scolastica per mezzo delle definizioni di una Speculativa disciplina non sanno conoscere altra dottrina, se non quella, che corrisponde alle loro opinioni. A questo proposito merita quì rapportarsi la dottrina del celebre Melchior Cano *lib.* 12. *de locis Theolog. cap.* 10. Non deve il prudente Teologo chiamare empia, scandalosa, ingiuriosa, ed offensiva delle pie orecchie una proposizione letta in un libro, perchè lo sciocco volgo se ne scandalizza, sentendola con orrore. Sarà questo scandalo Farisaico, e da non curarsi. Della stessa dottrina di Cristo si scandalizzavano i Farisei, perchè non conforme alle superstiziose, e false loro opinioni. Il giudizio de' libri è un affare il più geloso da commettersi ad uomini i più prudenti, e consummati nella letteratura. Eccone le precise parole del prelodato Teologo.

„ Pharisæi, audito Christi verbo, scandaliza-
„ bantur, plerisque discipulis durus erat illius
„ sermo: turbis habere doemonium videbatur.
„ Nec est ambiguum hoc tempore esse Pharisæ-
„ os quosdam, esse stolidam turbam, et mul-
„ titudinem falsis opinionibus obtusam, certos
„ demum esse discipulos, quibus est sermo ve-
„ ritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas,
„ qui in imaginibus et colendis, et ornandis
„ in Sacellis, templis, monasteriis, sepulchro-
„ rum monumentis, sempiternisque memoriis
„ colendis, sunt plurimi. Si affirmes in hujus-
„ cemodi interdum, vol potius nimium sæpe

„ plus

„ plus vanitatem valere, quam Religionem, „ diabolum, quam Chriſtum; hi, inquam, for„ taſſe dicent, te Lutheranis opinionibus occu„ patum intolerabiles ſonos fundere. Non eſt i„ gitur habenda ratio vulgi promiſcui, imbecil„ li, perturbati, imprudentis, ſed prudentis, „ ſinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia mo„ do requirenda eſt, ſed pietas, ac prudentia, „ ſine qua nullæ aures poſſunt conſentaneos ſo„ nos, abhorrenteſque diſcernere.

Continua lo ſteſſo Teologo ad inſegnarci, che ogni dottrina in un libro deeſi con ſobria prudenza interpretare, ed attentamente oſſervare tutte le minute circoſtanze, poichè alcune propoſizioni lette nel Vangelo daranno altro guſto, e ſapere diverſo da quello, che oſſervaſi nei libri degli Ariani. Così egli dice di Santo Atanaſio „ Quæ in Evangelio Chriſti dulcis erat „ ſuper mel, et favum, eadem propoſitio in „ Arii libros transfuſa ſapiebat hæreſim, erat„ que ejus guſtui vel amariſſima. Atque ut i„ dem vinum ex vaſe uno ſapit picem, ex al„ tero non ſapit, et res eadem illud olet, un„ de ſit, e cœno male, ex arcula muliebri be„ ne, ſic una et eadem oratio ex uno corde, „ et ore odorem ſpirat jucundiſſimum, ex al„ tero teterrimum, ex uno ſaporem ſuavem ſer„ vat, ex altero inſuavem. Quemadmadum et„ iam videmus aquam e radicibus, et canalibus „ per quos tranſit, aliud atque aliud olere, et „ ſapere. Non itaque e rerum ipſarum, ora„ tionumque natura ſapor, odorve omnis exi„ ſti-

„ ſtimandus eſt, ſed tum res, tum orationes, „ ipſæ e venis aliquando, et viis, per quas „ permeant, ſaporem, et odorem accipiunt. „ Saporem igitur propoſitionum, ut dixi, „ non tam ſcientia, quam prudentia dijudicat, „ quocirca, quæ propoſitio hæreſim ſapiat, quæ „ contra non ſapiat, non Theologi quivis, ſed „ prudentes ſolum, atque experientes poterunt ju„ dicare.

Non poſſo dunque diſſimulare, che l' affare della proibizione de' libri procede in Roma con ſollecito, e precipitoſo giudizio, poichè credono i Curiali Romani, che qualunque libro, ove gl' intereſſi di quella Corte, ſpecialmente nelle coſe giuridizionali non ſieno a ſeconda delle loro maſſime, debba ſeveramente proibirſi, affinchè, nelle occaſioni di conteſa, allegandoſi il contrario, poſſa riſponderſi, che 'l libro fu dalla Sede Apoſtolica proibito. Inoltre per diritto divino, naturale, Canonico, e Civile è determinato, che niuno può condannarſi ſenza prima ſentirſi. Ne' giudizj Eccleſiaſtici troppo riſaputa è queſta Dottrina, che nelle proibizioni de' libri deveſi aſcoltare l' Autore per allegare la ſua ragione, e giuſtificare la ſua Dottrina. Così negli antichi concilj ſempre gli autori, o i loro diſcepoli ſono ſtati aſcoltati prima della proſcrizione. Nel concilio Lateranenſe ſotto Innocenzio III., prima di condannarſi il libro dell' Abbate Giovacchino, furono inteſi i monaci del ſuo Ordine. Nel Concilio di Baſilea prima di vietarſi il libro di Agoſtino di Roma, Arciveſco-

vo

vo di Nazaret, fu chiamato, ove non volle comparire per giuſtificarſi, e così fu definito nella ſeſſione 22. *Nec hac ſententia perſonæ præfati Auctoris præjudicare intendit hæc eadem ſancta Synodus, quia, etſi debite vocatus fuerit, cauſſam tamen abſentiæ allegavit, et in aliquibus ſuis ſcriptis, et aliis doctrinam ſuam determinationi Eccleſiæ ſubmiſit.* Su lo ſteſſo eſempio non ſi dipartirono i PP. del Concilio di Trento nella Congregazione iſtituita per la proibizione de' libri, volendo prima di eſaminare il libro ſentire l' Autore. In queſta grande aſſemblea furono varj i pareri, come ſuole accadere ne' pubblici congreſſi al dir di Pallavicino lib. 15. cap. 18. e 19. *nella Storia del Concilio di Trento*, ma finalmente la maggior parte aderì all'opinione di doverſi ſentire l' Autore. E perchè difficile riuſcirebbe queſto decreto per la diſtanza degli ſcrittori, e per l'ignoranza de' loro domicilj, perciò fu deliberato nella ſeſſ. 18. in queſti ſenſi: *Hæc autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta eſſe vult, prout etiam præſenti decreto deducit, ut ſi quis ad ſe pertinere aliquo modo putaverit, quæ vel de hac librorum, et Cenſurarum negotio, vel de aliis, quæ in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a ſancta Synodo se benigne auditum iri.*

La condotta di ſentirſi l' Autore, prima di condannarſi il libro, è fondata ſu la ragione, ed equità naturale, ed è ſtata univerſalmente approvata da' Romani Pontefici. Leone X. prima di condannare i libri di Lutero, volle chiamarlo. Le Congregazioni di

Roma, vietando il *Talmud* degli Ebrei, vollero ſentirne le ragioni, Così nel proibire il libro della frequente Comunione di *Antonio Arnaldo*, il Signore *de Bourgion* ne ſoſtenne la difeſa. Prima di traſcriverſi nell' Indice il libro de' nuovi Criſtiani del *P. Tellier* fu la cauſa trattata. Nella Inquiſizione di Spagna deciſivamente è ſtato definito di non procederſi alla proſcrizione di alcun libro, ſe prima non una, ma più volte ſieſi invitato l' Autore a dire le ſue ragioni, Così abbiamo diſpoſto da' Geſuiti compilatori del libro intitolato, *votum Platonis cap. 22. Tertio juſtiſſime ſe gerit Inquiſitio Hiſpanica, cum Eccleſiaſticis doctoribus capita accuſationum exhibet, nam cum ex cap. de quibus ab Innocent. 1. et cap. de libell. a Leone IV. graviſſime præcipiatur omnibus Iudicibus, et Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant, neceſſe eſt eam audientiam ipſis præſtare*, Quindi è coſtante dottrina de' più dotti ſcrittori, e de' migliori Teologi, che nella proibizione de' libri deeſi prima del decreto ſentire l' autore a difendere le ſue ragioni; di queſto ſentimento furono i Geſuiti in quel loro *votum Platonis*, il Rainaudo *de bonis, et malis libris n.* 502, il P. Bagozio *lib. 4. diſp. 3. cap. 2. ſec. 1.*, il Muratori *de moderamine ingeniorum lib. 2. cap. 5.*, Giacomo Boileau nella *conſiderazione riſpettosa*, *Conſiderazione 2.*, il Fleury nel *Mercurio Storico-Politico* del meſe di Aprile 1710, e l' Autore dello *ſconvolgimento della libertà delle Chiese di Francia cap. 7. n. 3.* Quindi a gran ra-

ragione dolevaſi de' Cenſori Romani Toſtato Veſcovo Abulenſe, perchè gli erano celati i Capi della ſua accuſa, onde così egli ſcriſſe nella ſua Apologia all' Arciveſcovo di Toledo: *Ecce quanta iniquitas, et quanta divini, et humani juris confuſio; et ipſius naturæ jura violata, ut conſtituto Juſtitiæ Tribunali, ipſi reo defenſionum copia denegetur, quam tamen ſæpe clamoſis, atque importunis vocibus, teſte, ut ita dicam, tota Eccleſia, expoſueram.*

Che debbaſi citare l' Autore prima di proibirſi il libro, è dottrina univerſale, confermata dai PP. Geſuiti nel Voto di Platone al cap. 22. per le ſeguenti ragioni,

I. Ex generalibus principiis juris de audientia præſtandi iis, qui ſe gravatos arbitrantur.

II. Ex mente Conciliorum, præſertim Tridenti, & Baſileenſis nuper allegatorum, et ex communi ſenſu Doctorum, præſertim S. Cypriani, S. Baſilii, Abulenſis, & aliorum plurium, quos pro re manifeſta non expedit allegare.

III. Ex praxi perpetua Eccleſiæ Dei, quam inviolate Univerſa Hiſpania obſervavit, præſertim poſt erectionem Supremæ Inquiſitionis, quæ licet nulli Auctori tribuat Cenſuras Qualificatorum, & earum fundamenta, ſi non ſit reus cum fulminatione proceſſus, attribuit ſeorſim poſitas propoſitione, quæ a Cenſoribus condemnatæ ſunt, ut eas tueatur.

IV. Ex jure naturali, & divino, cum prædictis circumſtantiis debita eſt Audientia, quod non levis, ſed gravis ſit infamia, quæ ex probibi-

tione, & expurgatione librorum emergit in Auctores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam ſunt impenſæ, quæ fiunt in impreſſione librorum. Neceſſe igitur eſt, ut indubitate ſint opera inexcuſabilia, ut pro culpa certa pœna certa adhibeatur.

V. Quia diſciplina Eccleſiaſtica graviſſime læditur, ſi propoſitiones probabiles condemnentur.

Alle addotte ragioni ſeguendo la dottrina del Van-Eſpen *de uſu Placiti Regii par.* 4. *cap.* 1. §. 1. e la ſentenza de' Geſuiti dobbiamo riflettere, che poſſono i Qualificatori eſſere moſſi da qualche umana paſſione, o altro difetto nel riferire i libri, che vogliono proſcritti, mentre riputano dannoſo quell' Autore, che le Scolaſtiche opinioni non ſoſtiene. *Tandem ante concluſionem ſupponendum eſt, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, præcipue cum multæ ſint propoſitiones Cenſura Theologica notatæ, nonnullas fraudes intercedere poſſe.* Primo; *ſi curſim legant Examinatores, & mentem Auctoris non bene calleant, aut ejus phraſim non percipiant.* Secondo; *Si Examinatores viri docti videantur, nec tamen ſint, aut quibusdam rebus excelleant, unde gloriam nominis acquiſierant, & alias ſibi traditas prorsus ignorent.* Terzo; *Si conſpirent, & odio paciſcantur.* Quarto; *ex defectu partis, vel patroni, aut elevata aut depreſſa narratio proponatur Judicibus.* Quinto; *Si ingenium habeant atrox, & indolem crudelem, de quibus ſæpe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in præfatione in Eſdram, & Nehemiam, taxans*

rans hoc genus obtrectatorum ſuæ doctrinæ. Finalmente; *aliis modis tenebræ offundantur, quas Hoſtienſis in Proemio Summæ compilavit ad novem capita reducens*.

Inoltre dobbiamo conſiderare, che l'interdetto de' libri fatto in Roma non ſempre è coſtante, ma ſuole alterarſi a vicenda de' tempi, mentre ſono rivocabili, eſſendo materia diſciplinare. S. Bernardo ſcrivendo ad Innocenzio II. così afferma: *Hoc ſolet habere præcipuum Apoſtolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a ſe forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum*. Dagli eſempj avvenuti meglio vien dimoſtrata tal dottrina. A tempo di Benedetto II. furono proibite le Opere di Giuliano Arciveſcovo di Toledo; ma nel XV. Concilio della ſteſſa Città furono dichiarate Ortodoſſe, come confermò Giovanni V., ſucceſſore di Benedetto. Lo ſteſſo praticò Eugenio IV. per le propoſizioni di Toſtato Veſcovo d'Avila. Con Breve d'Innocenzio VIII. furono interdette le Opere di *Giovanni Pico della Mirandola*, ma poi permeſſe con Indulto di Aleſſandro VI. Il libro intitolato *Quæſtiones de Chriſtianis officiis* del P. Stefano Fagundez fu vietato, ma permeſſo dipoi con Decreto de' 18. Aprile 1630., inteſa l'Apologia del *Fagundez*. Il libro *de Romano Pontifice* del Cardinal Bellarmino da Siſto V. fu proibito, come atteſta Foligatti nella ſua vita, ma dipoi permeſſo, come propugnacolo della Fede. La Storia Eccleſiaſtica di Natale Aleſſandro, e le Eſercitazioni del P. Giacomo Serry erano prima

proſcritte in primo capo, ora ſono permeſſe.

Inoltre abbiamo, che con Breve Pontificio Leone X. approvò le note di Erasmo al Teſtamento Nuovo con la dedica a S. Santità. Riſpoſe il Pontefice con molta contezza all' Autore, dicendogli, che, avendo il libro acquiſtato lode univerſale nella primiera forma, ſperava molto più conſeguirla nella ſeconda. Dipoi dall' Indice Tridentino pag. 116. N. Ediz. fu proſcritto. In queſta incoſtanza qual delle due leggi debba attenderſi? Dice il Pallavicino *Iſtor. del Conc. Trid. lib. XV.*, che quel Breve non fu diffinizione *ex Cathedra*, che autenticaſſe la dottrina di quelle note, quando non fu altro, che una corteſe riſpoſta di Leone, a dieci Settembre del 1518., ed è ſtampata in Magonza preſſo quel libro da Giovanni Schofer nel 1522. La medeſima riſpoſta può addurſi contra il Pallavicino, perchè in Roma ſtabilirſi quattro ſorgenti, onde naſcono le proibizioni, cioè il Papa, le due Congregazioni, e 'l Maeſtro del Sagro Palazzo, ove ſeparatamente l' uno dall' altro puol' errare, il che non avverrebbe, ſe con maturo eſame ſu tal aſſunto ſi procedeſſe, e non allignaſſe tra i Relatori l' odio, e la prevenzione, a ſegno di non contentarſi di proibire il libro nocivo, ma ſi eccede ſovente ad interdire tutte le Opere di quello Autore, che non contengono coſa alcuna di male. Non così avviene nelle ben regolate Monarchie, ove il tutto al pubblico utile diriggeſi, e con matura diſcuſſione ſi eſamina.

Fa maraviglia la proibizione del Machiavelli

in

in prima classe pag. 173. n. Ed. fatta in Roma dall' Indice Tridentino, quando a ventitre Agosto 1531. con Breve Pontificio di Clemente VII. fu dato fuori con privilegio allo stampatore (a).

(a) Clemens Papa VII. Universis & singulis quibus hæ nostræ literæ exhibebuntur salutem, & Apostolicam benedictionem. Exponi nobis fecit Antonius de Blado in alma urbe nostra librorum impressor, quod ipse Opera quondam Nicolai Machiavelli civis Florentini in materno sermone conscripta, videlicet Historiam, ac de Principe, & de discursibus imprimere, seu imprimi facere intendit; vereturque, ne alii postmodum ex suo labore & impensa, quam in dictis operibus imprimendis faciet, sibi lucrum quærentes illa imprimant, seu imprimi faciant in illius jacturam, & detrimentum. Quare idem Antonius nobis humiliter supplicari fecit, ut sibi in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur honesto ipsius Antonii desiderio annuere, ac illius indemnitati obviare volentes, omnibus & singulis Impressoribus, bibliopolis aliis cujuscumque status, gradus, & conditionis existentibus nostræ ditioni temporaliter non subjectis, in virtute Sanctæ obedientiæ, & sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, Nobis vero & S. Romanæ Ecclesiæ mediate vel immediate subjectis, etiam sub amissionis librorum impressorum, & vigintiquinque ducatorum Auri de Camera pro una Cameræ Nostræ Apostolicæ, pro reliqua vero medietatibus præfato Antonio, totiens quotiens contraventum fuerit applicandis poenis. Districte præcipimus & mandamus, quatenus dicta Opera per prædictum Antonium, ut præfertur, imprimenda ad decennium non imprimant, neque imprimi facere, aut vendere, seu venalia habere audeant, vel præsumant, nisi ad id dicti Antonii expressus accesserit assensus. Quocirca quibusve locorum Ordinariis, seu eorum officialibus, & Vicariis in Spiritualibus committimus per præsentes, ut ubi, quando, & quotiens pro parte dicti Antonii requisiti fuerint, ipsi Antonio efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant præsentes literas, & in eis contenta quæcumque inviolabiliter observari, & publicari; contradicentes quosslibet, & rebelles per censuras Ecclesiasticas, & poenas prædictas appellatione postposita compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Brachii secularis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XXIII. Augusti MDXXXI. Pontificatus Nostri anno octavo. — Blosius

Risponde quì Pallavicino : Quasi per ogni Bre-
„ ve, che il Papa segna in tali materie, possa
„ egli prendere informazione delle scritture, o coi
„ proprj suoi occhi, o per diligenza d'uomini pe-
„ ritissimi; e quasi, eziandio che ciò si permet-
„ tesse, il tempo non somministri occhiali da di-
„ scernere la seconda volta ciò, che non si era co-
„ nosciuto la prima. Qual Repubblica non si
„ accorge talora di qualche nociva concessione,
„ di qualche indebita approvazione, e non co-
„ stuma di rivocarle?

Inoltre nella proscrizione del libro è d' aver-si in somma considerazione il precetto della carità, poichè il divieto del medesimo denigra immediatamente la fama, e l'onore dello Scrittore, che tra le replicate vigilie, e laborioſe occupazioni impegnasi al Pubblico giovare con le sue Letterarie fatiche, dalle quali in vece della gloria ne raccoglie biasimo, ed oppro-brio, finanche dalla plebe. Or se l' Autore del libro, che vive nel grembo della Romana Chiesa, avrà travviato in materia di fede, o di costumi, allora potrà molto prevalere l'ammoni-zione, precedente l'invito alla giustificazione delle sue proposizioni, il quale, meglio disponendo, renderà utili queste fatiche; Ma se lo Scrittore non sarà Cattolico, sempre dall' ammonizione può sperarsi la ritrattazione, che, ostando al tor-rente de' più gravi errori, e scelleraggini, appor-terà maggior profitto, che non produce la pro-scrizione del libro. Quindi è, che simili divie-ti con maturo esame, e fina prudenza debbano

pre-

preſcriverſi, affinchè non offendano la Sovranità, nè pregiudichino allo Stato.

CAP. III.

Non obbligano in coſcienza tali decreti proibitivi, perchè non hanno forza nè Legislativa, nè direttiva, ma ſibbene la Legge del Principe.

E' Riſaputa dottrina, che al Principato convenga l'Autorità di proſcrivere i libri; agli Eccleſiaſtici la Cenſura in materia di Fede, e dei coſtumi. Si è pur trasformato queſto ſiſtema, e che oggi non ſi bada più ad articoli di Fede, ma alla Giuridizione, e Temporalità, volendoſi una cieca ubbidienza a' decreti Romani, non già quella commendata dal dotto Teologo Payva nella *Difeſa della Fede Trentina lib.* 1. *pag.* 118. *Præclare enim* Obedientiam *definivit, qui habitum eſſe dixit parendi juſtis, et legitimis illorum præceptis, quibus lege, et jure parere tenemur, et, ut pareamus, recta dictat ratio*. E' parimenti a' tutti noto, che in Roma non tanto ſi curano gli errori di Religione, quanto i libri ſcritti in diminuzione dell'Autorità Eccleſiaſtica. Appena vedeſi un libro di queſta ſorta pubblicato, ſubito ſi proſcrive: al contrario permetteſi, che non a numero, ma a migliaja girino gli ſcritti pre-

pregiudiziali all'Autorità ſecolare. Queſte perniciole maſſime proccurano eſſi autorizzarle col ſentimento de'loro dottori, le inſegnano nelle Cattedre, le preſcrivono come dottrina neceſſaria de' Cherici, che iſtruiti con queſte maſſime pretendono, che i loro cenni ſieno ricevuti, come precetti divini, che obbligano in coſcienza. Se alcuna perſona pia e dotta ſcriveſſe contra ſiffatte pernicioſe dottrine, ſubito le proibizioni ſono in campo. Se lo ſcrittore difende l'autorità temporale del Principe, e ſoſtenga, che anche gli Eccleſiaſtici ſono ſoggetti alle pubbliche funzioni, ed alla giuridizione de' magiſtrati ſecolari, ſe offendono co' delitti la pubblica tranquillità, e ſicurezza, ſubito queſti libri ſono proibiti, e perſeguitati gli autori per via di cenſure, con la diffamazione preſſo il Popolo ignorante. Ma ſe voglianſi tali ſentimenti ſoſtenere ſu l'autorità degli antichi ſcrittori cattolici, ſubito eſſi, proccurandone fare nuove edizioni, corrompono quel teſto, che fa contra la cauſa loro. Tutto ciò è avvenuto non ſolo nei libri profani, ma anche negli Eccleſiaſtici per opera de' correttori, che per iſtabilire l'Univerſale Monarchia del Papa mutilarono varj luoghi, come nell'orazione della Cattedra di S. Pietro, ſul che può conſultarſi l'archivio di S. Scolaſtica ſopra Subiaco. Scorgeremo dunque da questa analiſi, che non poſſa chiamarſi diſubbidienza quel non ammettere i libri dall' Indice vietati; ma per ben procedere nella dimoſtrazione, eſamineremo, ſe il Concilio di Trento ha tolto a' Veſcovi il diritto della Cenſura nella propria dioceſi

cesi ne' libri in materia di fede, e de' Costumi; Se le congregazioni dell'Indice, e del S.Officio abbiano Autorità di obbligare tutti ciecamente alla osservanza de' loro decreti; Se questo diritto è comune a tutti i Vescovi; E se dall' autorità, o dalla ragione debba l' Indice chiedere l' osservanza de' suoi decreti.

Ad esempio di Carlo V. nel 1559. Papa Paolo IV. contra l'Eresia Luterana pubblicò l'Indice de' libri proscritti per l'empie dottrine, con severe pene a' leggitori. Su le medesime orme procedendo l' immediato successore Pio IV., alla deputazione Tridentina commise l' affare, come riferisce lo *Spondano* all' anno 1557. §. 5., e con ciò dimostrò la sua dipendenza dal Generale Concilio. Diversi furono i pareri de' PP. su tal affare. Giudicarono alcuni, che non al Concilio tal punto spettasse, tra quali il celebre Arcivescovo di Braga, Bartolommeo de' Martiri, disse, *posse id committi Accademiis*; all' opposto altri stimarono degno carico dell' assemblea riformare l' Indice Paolino, e tra questi il Priore Generale degli Eremitani Cristoforo da Padova dicendo, che in quello vi erano moltissimi libri buoni, ed utili; *hos emendandos quidem esse, non omnino refellendos, cum ea sit terrenarum rerum conditio, ut is, qui mallet omne bonum, quod purum non est eliminare, et non potius illi defecando studere, genus humanum omni bono privaret*; Onde ne fu da' PP. assunto il carico.

Tra le differenze de' pareri fu destinata la de-

deputazione per la riforma dell' Indice de' libri ad alcuni PP., *quibus doctrina impura continetur*, con lasciarsene al Concilio l'esame. Sembrò opportuna la risoluzione, perchè avea conosciuto, che con religioso zelo in diverse provincie eransi pubblicate molte censure contra il torrente di siffatti libri, ma non aveasi potuta arrestare la piena. Ed infatti quella sacra assemblea conoscendo ritrovarsi nell'oscuro senza precedente ascolto delle parti interessate, ad universal notizia così definì *sess. XVIII. de libror. delectu: Ut si quis ad se pertinere aliquo modo putaverit, quæ .... de hoc librorum, et censurarum negotio .... in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a Sancta Synodo se benigne auditum iri*, condizione era questa necessariissima. Fu poscia sciolto il Concilio e l'Indice da'deputati non venne compilato, così non fu questo dalla sacra adunanza esaminato. Le circostanze, come narra il P. Sarpi, non permisero ulteriore esame, e la necessità indusse a prescrivere nella *Sess. XXV. de libr. delect.; quidquid ab illis (deputatis Patribus) præstitum est, Sanctissimo Romano Pontifici exhibetur, ut ejus judicio terminetur, et evulgetur*. Dopo tre mesi dallo scioglimento del Concilio a' 24. Marzo 1564. Pio IV. con Breve approvò l'Indice con X. *Regole* da' deputati distese; ed ecco stabilite le *Regole* senza incarico de' Padri Tridentini.

L'unico pensiero di quella Sacra Assemblea fu di commettere ad alcuni Deputati la formazione dell'Indice de' libri empj, ed eretical, per con-

conſervare ne' fedeli la purità della Fede, e de' coſtumi, laſciando al Papa il peſo di eſaminare, e pubblicare l' Indice, Fuori di queſt' oggetto non oſſervo altro. Non s' impoſe quella preteſa cieca ubbidienza all' Indice, non ſi tolſe a' Veſcovi il diritto della Cenſura ne' libri ereticali, anzi lo ſteſſo Concilio col titolo di *pio zelo* encomiò quei Veſcovi, che in diverſe Provincie pubblicato aveano molte cenſure contra tanti impuri libri di freſco uſciti. Or ſe tal diritto ſi aveſſe voluto ſtabilire, qual migliore occaſione di queſta poteaſi mai ſperare? ciò non fu preſcritto, dunque lo ſteſſo Concilio ha voluto permanente ne' Veſcovi nelle loro dioceſi il diritto della Cenſura a' libri ereticali. Anzi chi non vede, che lo ſteſſo Concilio a' medeſimi Veſcovi raccomandò la ſoſpenſione, e Canonica procedura contra qualunque Predicatore sì Regolare, che Secolare, il quale ſeminaſſe nel popolo errori, ed ereſie (Seſſ. V. cap. 2. de Refor.), La vigilanza ſu la predicazione della ſana Dottrina intorno al Purgatorio, alla venerazione de' Santi, al culto delle ſacre Immagini (ſeſſ. 25.) fu impoſta a' Veſcovi, affinchè la faceſſero da' Maeſtri, e giudici della Fede nelle proprie dioceſi. Qual ragione dunque non concorre a dimoſtrare, che non ſia laſciata loro la iſpezione, e la cenſura ſu i libri cattivi, e pieni di errori.

Inoltre la mente de' PP. Tridentini ſu queſto aſſunto chiaramente dimoſtra affidata a' Veſcovi la cura di formare la ſemplice cenſura de' libri ereticali, di concedere la permiſſione, e farne la pro-

proibizione. Così nella Regola X. espressamente si prescrive: *Liberum tamen sit Episcopis.... eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis Regnis, aut Provinciis, vel Dioecesibus expedire judicaverint*. Da questo principio debbo argomentare, che possono i Vescovi fare la censura su i libri da Roma proibiti, e permetterne la lezione, rappresentando al Principe i vantaggi di quel libro proscritto dalla Corte di Roma su le massime della Politica, e privati riguardi di quel Regno, i quali possono non uniformarsi alle circostanze degli altri luoghi. Questo stesso stabilimento fu confermato nella Istruzione *tit. de prohibit. libror.* §. 5.

L' affare dell' Indice de' libri proibiti non fu compito, e perfetto, senonchè per i tempi trascorsi, cioè per quei libri fino a quell' epoca stampati, e non mai per quei libri da stamparsi ne' secoli futuri, ne' quali il *giudizio, e l' autorità* de' Vescovi avessero dovuto provvedere con esporre al Sovrano la Censura, e gli urgenti motivi di proscrivere quelle Opere, che alla Chiesa, ed allo Stato erano di positivo nocumento. Dunque l' Indice Tridentino non impose ai Vescovi una illimitata, ed assoluta soggezione; ed in fatti nella Francia, e nelle Fiandre non fu questo Indice ricevuto, se non se dopo la riforma fattane per mezzo de' Teologi Deputati da Filippo II. a formare *l' Indice Espurgatorio*, che con Regio Editto fu pubblicato nel 1577., come si fece delle Regole, delle quali quattro furono ammesse, e sei rifiutate. Presso di Noi

si

ſi ſeguì lo ſteſſo coſtume adottato dalla Spagna nella materia dell' Indice, in forza della quale legge Univerſale a' Veſcovi, anche in vigore della X. Regola Tridentina, reſtò ſalva la libertà di accreſcere l' Indice, o di permettere qualche libro, che piuttoſto utilità, che rovina aveſſe allo Stato apportato, e tutto ciò doveſſero i Veſcovi dotti, e zelanti farlo colla Regia autorità.

La Tridentina deputazione non volle in niun modo eſtendere ad altri tempi l' Indice de' libri proibiti, i quali da' Teologi della Curia Romana vieppiù facendoſi creſcere, non ſarebbe reſtato neppure un libro buono da leggerſi. Non ſognarono mai quei PP., che l'Indice foſſe perpetua norma delle proibizioni; mai preteſero di aſſoggettare, e ſpogliare i Veſcovi della cenſura a' libri uſciti nelle loro dioceſi; mai credettero poterſi tranquillamente ripoſare ſulla Dottrina, probità, e ſincerità di un Maeſtro del Sagro Palazzo, di pochi Frati ſtranieri, e ſulle pregiudicate opinioni de' Romani Curialiſti. Tutto l'affare fu ripoſto in mano de' Veſcovi, al zelo, e dottrina de' quali il Principe, e 'l Popolo affidando, ſperavano la cenſura de' libri, che col Beneplacito Regio foſſero giudicati cattivi, o buoni. Se i Santi Veſcovi Spagnuoli, Franceſi, e Tedeſchi ſi riputarono eſenti a non ciecamente adottare tutte le Romane proibizioni, così ſul loro eſempio poſſiamo anche Noi farlo; e ſe i Romani medeſimi non vollero avere per buoni quei libri delle altre Nazioni, che difendevano il diritto

de'

de' Principi, così possiamo parimenti riggettare i libri loro, che pretendono conculcata l' Autorità Sovrana, e le Ragioni delle Nazioni.

Per utilmente procedere nel proposto assunto, ed illuminare i semplici, fa uopo riflettere sulla *Natura*, sull' *Autorità* de' Decreti dell' Indice e dell'Inquisizione, sulle *massime*, e sul *metodo*, che osservasi nella proibizione de' libri. Ad ognuno è noto, che la Congregazione dell' Indice dee la sua origine a Sisto V., il quale unì questa a quella del S.Officio, a cui spettava la revisione, ed approvazione de' libri, e non potendosi per la moltitudine degli affari provvedere a questo oggetto, al quale secondo l' avvertimento del Van-Espen P. 1. Tit. 22. cap. 4. n. 25. *forsan non adeo diligenter, & accurate ageretur*, fu commesso il carico della revisione, e proibizione de' libri a quella dell' Indice, senzachè della sua primiera potestà fosse spogliata la Congregazione del S. Officio. Così queste due, il Papa, e 'l Maestro del Sagro Palazzo sono le copiose sorgenti della revisione, e proscrizione de' libri. Siffatti decreti su tal oggetto pubblicati in Roma non costituiscono un infallibile giudizio della Sede Apostolica, perchè o i decreti si fanno dalle due Congregazioni, composte di alcuni Teologi Regolari, e di alcuni pochi Cardinali, e perciò non rappresentano la Sede Apostolica, cioè la Chiesa Romana, che si costituisce da tutto il Clero, come vien dimostrato dal Tamburino nella *vera idea della S. Sede*, e dal Du-Hamel *sull' Autorità della S. Sede*. Inoltre a

que-

queſta Congregazione non vi aſſiſte il Pontefice, e ſoltanto i decreti ſi pubblicano a nome della Congregazione, preſentandoſi prima da quel Segretario al Papa, il quale, non eſaminando nè il libro, nè il voto de' Conſultori, approva il decreto: O queſti decreti ſi fanno dal Pontefice, come privato dottore, o dal Maeſtro del Sagro Palazzo, ſempre ſi verificherà, che mai ſiffatti decreti poſſono chiamarſi *giudizj della Sede Apoſtolica*, o *Dommi*, o *Oracoli della Fede*. Quindi queſti non poſſono ottenere vigor di legge nei Dominj ſtranieri, ma ſolo ne' Dominj Pontificj, nè poſſono obbligare tutti, perchè ſi riconoſcono come privati giudizj dottrinali de' Romani Teologi; ma ſe ſi pubblicano coll' approvazione Papale, allora parla come Veſcovo di Roma, non già come Capo della Chieſa Univerſale. Su queſti motivi le Chieſe Cattoliche della Francia, e delle Fiandre ricuſarono l' Indice Tridentino col divieto di pubblicarſi i decreti della Inquiſizione, e dell' Indice.

Da queſto nacque la Coſtituzione fondamentale in tutti gli Stati Cattolici, che per l'accettazione di qualunque decreto pubblicato in Roma ſia neceſſario il *Regio placito*, il quale nelle materie di fede, o di coſtume, quando il Veſcovo di Roma decide, come Capo della Chieſa Univerſale, obbligando tutti i fedeli all' oſſervanza, ſuccede alla Canonica accettazione de' Veſcovi ne' riſpettivi Dominj. Nè queſta inconcuſſa pratica è moſtruoſa novità nella Chieſa, e nello Stato, poichè una legge, la quale intereſſa

o la Religione, o la Repubblica, non può aver forza nella Chiesa, e nello Stato, se non è approvata, ed accettata da' legittimi Superiori Ecclesiastici, e Secolari; mentre nelle materie di fede, o de' costumi i Vescovi in tutte le Chiese sono i giudici competenti; nelle cose *miste* in tutti gli Stati i Principi sono i Conservatori della pubblica tranquillità, perchè Tutori, e Protettori de' Sacri Canoni, e della Chiesa, e perchè Vescovi esteriori della Religione hanno potere, ed autorità di difendere, e proteggere la Chiesa, e l' Impero. Con questa Polizia si regolano la Spagna, la Francia, le Fiandre, la Toscana, la Sicilia, e tutti gli altri Dominj Cattolici, ne' quali i decreti di Roma ottengono vigor di legge, quando dal Regio Placito vengono muniti, come abbiamo dimostrato. Ai Vescovi dunque spetta la Censura de' libri nelle materie della Fede, e de' Costumi, al Principe la proscrizione. Debbono i Vescovi, perchè giudici naturali, vegliare nelle loro diocesi, perchè non si spargano dottrine empie, ed eretical senza attendere al divieto delle Congregazioni, e chiederne dal Principe nelle circostanze l' opportuno rimedio. Il solo Principe può conoscere, se la proibizione de' libri sia utile, o nociva ne' suoi Stati, mentre sappiamo, che spesse volte la pubblica tranquillità a gravissimi danni è stata sottoposta per la proscrizione de' libri, come avvenne nella Francia per le Opere di Gianseno, e di Quesnel. Quindi a ragion veduta la Francia non accettò la Bolla di Clemente VIII. per le

Ope-

Opere del Molineo. Di continuo in Venezia ſpurgaſi l' Indice Romano. Finalmente dall' Auguſta Imperadrice Maria Tereſa nel 1786. fu proibito ne' ſuoi Dominj uſarſi l' Indice Romano, perchè dalla natura, e dall' autorità de' decreti delle Romane Congregazioni appariſce, che ſiffatte proibizioni di libri da per ſe non hanno nella Chieſa univerſale alcuna forza legislativa, non potendo dalle medeſime conſeguirſi neppure la direttiva, opportuna a diſtinguere i libri buoni da' velenoſi, e conoſcerne l' empietà.

La deputazione Tridentina, ſecondo lo ſpirito di quei PP., e le regole preſcritte, ebbe di mira co' ſuoi decreti di proibire ſoltanto i libri ereticali, o ripieni di empie dottrine, oppoſte al buon coſtume, ed alla Criſtiana Religione, o che gli Autori foſſero già condannati, o notoriamente ſoſpetti di ereſia, o increduli, o libertini, o ſe Cattolici inſegnaſſero errori riprovati dalla Chieſa vniverſale. Queſto fu l' incarico dato, ma non così è ſtato eſeguito, mentre oggi poco curandoſi i libri in materia di fede, e de' coſtumi ſi arroga il diritto di vietare i libri di qualunque ſorta di Autore, che ſoſtengono la pura dottrina della Chieſa, ricavata dalla S. Scritura, e da' Padri, o che difendono opinioni non ancora chiaramente definite dalla Chieſa, ma diſputate da groſſo numero di Teologi Criſtiani, di Univerſità, e di Dottori; o che gli Scrittori ſoſtengono gl' inviolabili diritti della Sovranità; o i ſacri del Veſcovato; o i privilegi delle Nazioni. Contra

ſiffatti Autori ſubito quei Conſultori prevenuti dalle maſſime delle loro dottrine, dalle opinioni delle loro Scuole, animati dallo Spirito di frateſca intemperanza, ſorpreſi dal genio della dominazione, del diſpotiſmo, delle pretenſioni Romane, da particolari nimicizie, da umani riguardi, ec., fortemente ſi ſcagliono con cenſure, ed univerſali proibizioni contra quelli, che combattono o il Moliniſmo, o l'Ildebrandiſmo, o 'l Fratiſmo, o gl' intereſſi della Romana Corte, e laſciono intanto libere le Opere de' più impudenti Geſuiti, de' Pelagianizanti, e Neſtorianizanti Teologi, che hanno guaſtato lo Stato, e la Religione, e ſi laſciono liberamente correre gli ſcritti contra la Poteſtà de' Principi, e le ſanguinoſe ſatire contra i magiſtrati Secolari. Pertanto avviene, che in dette proibizioni non iſcorgeſi la forza direttiva, e perciò vengono ſottopoſte ad eſame, lochè non riuſcirebbe, ſe quei Conſultori aveſſero preſente il ſaggio conſiglio del Cardinal de Luca (diſc. 19. n. 15.) *Id apud omnes condemnabile reputatur, ut quo magis fieri poteſt parce, & circumſpecte in hac prohibitione procedatur, ne facilitas, vel frequentia vilipendium cauſſet, aliaque producat inconvenientia.* Quindi ragionevolmente declamano le pie Univerſità, i Religioſi dotti, e ſi lagnano i Cattolici Principi contra tali proibizioni, dichiarate *ad infringenda ſua jura* (Regia) come abbiamo nel Van-Eſpen loc. cit. cap. 5. n. 2. e 3.) *quod per hanc Congregationem proſcripti fuerint .... libri concernentes perſonam Regis, Re-*

Regiamque jurisdictionem, libertates Ecclesiæ Gallicanæ. Abbastanza hanno capito i Dotti, come procedono in Roma siffatte proibizioni, e perciò poco si curano, come asserisce il P. Zaccheria, allevato nelle massime Romane nella sua *Storia Polemica della proibizione de' libri*, Append. §. 2. „ Può ora per rapporto de' Revisori, ora an-
„ che per sinistra impressione di qualche giudi-
„ ce, o sofistico, o pauroso, o prevenuto in-
„ trodursi quando orrezione, o surrezione, e
„ quando anche o sommo gius, che passa in
„ ingiuria, o soverchia. durezza, o poca equità.

L'illuminato Pontefice, e non mai abbastanza lodato, Benedetto XIV. ben conobbe le ingiustizie, ed abusi cresciuti nella Congregazione dell'Indice, e proccurò emendarle colla sua Bolla, che incomincia, *Sollicita ac provida*, prescrivendo diverse regole per evitare in avvenire ogni irregolarità. Tra le altre stimo quì rammentare quella, che dispone ne' libri di un Cattolico di non pubblicarsi il decreto del divieto prima di sentirsi l'Autore. *Magnopere optamus*, cit. Boll. §. 10., *ut quando res sit de Auctore Catholico aliqua nominis, & meritorum forma illustri, ejusque opus, demtis demendis, in publicum prodire, & prodesse posse dignoscatur, vel auctorem ipsum suam causam tueri volentem audiat* (Congregatio), *vel unum ex Consultoribus designet, qui ex officio operis patrocinium, defensionemque suscipiat.* Questa Regola, che poggia su la naturale giustizia, su'l precetto divino, Canonico, e su la dottrina di un illuminatissimo Pontefice, non è mai

oſſervata da quella Congregazione. Lo fanno ciò i trapaſſati autori, e noſtri avoli.

La Congregazione dell' Indice non retrocede mai dalle ſue intrapreſe, nè attende a tutte le leggi, ſe non ſe a quelle, che corriſpondono ai ſuoi fini. Ella condanna tutte le Opere de' più rinomati Profeſſori delle Univerſità Cattoliche, qualora queſti ſcrivono ſu i diritti de' Principi, ſenza ſentirſi l'autore, nè le ſue giuſtificazioni. Si proclama il divieto ſenza addurſi ragioni, o motivi; non ſi diſtinguono gli errori, nè l'utile dal nocivo, ed in una voluminoſa Opera, ſenza matura lezione, ſubito ſe ne forma il giudizio, quando un inciſo non incontra al genio del Reviſore; E ſe il Dotto, o l'ignorante ne chiegga il difetto dell'Opera, volendo ſapere, dove ſtia il guaſto, ſubito ſi riſponde da' Conſultori: *Obbedite a ciò, che vi comanda, ſenza che ſappiate nè voi, nè le altre perſone dotte, che potreſte conſultare, il motivo, perchè ſi ordina la obbedienza.* Aſtenetevi dal leggere i libri da noi proibiti. Farete un peccato leggendoli, nè vi ſi può indicare la ragione tenuta per la proibizione. Con queſte maſſime, e metodo ſi diriggono tutte le proibizioni a' Fedeli in qualunque grado, e merito.

A ragion dunque declamano le Univerſità Cattoliche, ed i dotti, lagnandoſi i Principi per ſiffatte proibizioni, che non procedono ſecondo lo ſpirito della Chieſa ſu gli eſempj del Concilio Niceno, di Gelaſio Papa, e del Tridentino, perchè nè ſi diſtinguono i libri, che *ex profeſſo* ſono

impuri, oſceni, ereticali, ſedizioſi, ed empj, da quelli, che trattano de' confini delle due Poteſtà; o che ſoſtengono la dottrina della Tradizione contra gli abuſi, e novità introdotte da' Teologi arditi; nè quelli che iſtruiſcono i fedeli nei doveri della Religione, e del Principe, o li guidono alla perfezione Vangelica. Ne' libri, ove il genio e lo ſcopo dell' autore evidentemente dimoſtrano la impurità, l' oſcenità, la ſedizione, l' empietà, ec. non vi biſognono ragioni, nè proibizioni a' fedeli, mentre i Principi ſono ſu tale oggetto vigilantiſſimi Arghi; ma non ſi dovrà far così ne' libri di altra natura. Nè mi ſi dica, che con queſto ſiſtema ſi va allo *Spirito privato*; il che piuttoſto dimoſtra una ſommiſſione all' Autorità Suprema, e lo Spirito privato mai dimanda lume, o iſtruzione dagli altri, anzi il chieder lume da' Superiori meglio ci guida alla ſicurezza, alla prudenza, ed alla rettitudine per non agire come puri automi.

Dalla Deputazione de' PP. Tridentini non meno, che dal Pontefice non è ſtata mai conceſſa alla Congregazione dell' Indice quella illimitata poteſtà, arrogataſi contra i diritti della Sovranità, e del Veſcovato, poichè tra tutti i Padri antichi della Chieſa Greca, e Latina, e dagli ſteſſi Pontefici uniformemente è ſtato ſtabilito, che *Apoſtolicæ Sedis Sanctitas non poteſt, niſi quæ in ædificationem ſunt, & non in deſtructionem*, come atteſta Innocenzio IV. Al Veſcovato è anneſſo nella propria dioceſi il diritto di paſcere i fedeli, facendolo da paſtore, da dottore,

da giudice della fede con allontanare le impure maſſime, che guaſtar poteſſero la ſanta dottrina della Chieſa ; Al Principato poi compete col *Real Placito* il diritto di proteggere il zelo dei Veſcovi, proſcrivere i libri empj, imporre ſevere pene contra i violatori. Al contrario il Principe non meno, che i Veſcovi hanno il diritto di ricuſare i giudizj dottrinali de' *Qualificatori*, perchè foggiati da' pregiudizj delle ſcuole Frateſche, perchè patrocinati da umani riguardi, da ſingolari intereſſi, e dalle politiche mire de' Curiali, e perchè diretti a danno del Principato, e del Veſcovato, in di cui favore così ſcriſſe il gran Canoniſta di Lovanio, *P. 1. Tit. 21. cap. 4. n. 34. Epiſcopis, ac Fidei Inquiſitoribus* (per tolleranza de' Veſcovi, e permiſſione dei Principi) *manere in ſuis reſpective Dioeceſibus, & diſtrictibus, facultatem libros proſcribendi, expurgandi, & corrigendi, quotidiana praxi manifeſtum eſt.* Nè queſta dottrina diſcorda dalle Regole Tridentine, poichè nella *Reg. V. de prohibitione librorum* nell' Iſtruzione poſta alle regole dell' Indice ſi diſpone, *Epiſcopi, & Inquiſitores ſeu ab iiſdem ſubdelegati, & Deputati tam in* Italia, *quam extra, penes ſe habeant ſingularum nationum Indices, ut librorum, qui apud illas damnati, & prohibiti ſunt, cognitionem habentes, facilius proſpicere poſſint, ut etiam a ſuæ juriſdictionis terris eoſdem recognitos arcere, ſeu retinere debeant.* Quindi è, che l' Indice Romano non ha univerſalmente forza legislativa, nè direttiva, volendo i Principi con la cenſura dei

Ve-

Veſcovi proſcrivere libri, e ritenere quelli dall' Indice vietati, mentre ſpeſſe fiate ſi è riconoſciuto il libro pernicioſo per un Dominio, ed utile per l' altro, il che ugualmente corriſponde all' Originario diritto del Principato, e de' Veſcovi.

Nella Polizia Civile, e diſciplina Eccleſiaſtica conſiſtono gli Originarj diritti del Principato, ed i fondamenti del gius pubblico Eccleſiaſtico nell'oggetto delle proibizioni de' libri. Dalla natura de' governi, dall' antiche conſuetudini delle Chieſe cattoliche, e dagli uſi coſtanti delle nazioni ſi è riconoſciuta una certa norma di procedere. Con ſiffatta organizzata armonia in tutt' i Dominj Cattolici vieppiù regna la concordia, la pace, l' ordine, la rettitudine, la giuſtizia, la dolcezza, la verità Evangelica, la vigilanza ſul culto divino, l' eſtirpazione degli abuſi, e degli errori, con rimuoverſi la confuſione, la ſoverchieria, la frode, le riſſe, e gli ſcandali. Su queſti cardini principali ſi riconoſce il diritto del Regio Placito di accettare, o rifiutare i decreti di Roma. Le conſuetudini delle nazioni, che nella Francia chiamanſi *libertà Gallicana*, dipendono dall' Ordine ſteſſo della Gerarchia Eccleſiaſtica, iſtituito da Criſto, oſſervato dagli Apoſtoli, confermato da' Concilj Ecumenici, ſoſtenuto da' Padri della Chieſa, riſpettato de' Pontefici, e conſervato per molti ſecoli in tutte le Chieſe. Da ciò ben comprende ognuno, che l' originario diritto del Principato, le conſuetudini delle nazioni, ed i regolamenti della diſciplina Eccleſiaſtica conſiſtono ſu l' inalterabile dovere di regolarſi ſu la

nor-

norma del Vangelo, giusta l' autorità data da Cristo agli Apostoli, ed a loro successori, e secondo i Canoni della Chiesa universale; e di opporsi poi ad ogni irregolare intrapresa di qualunque Potestà, che introdurre volesse nelle Chiese nuovi regolamenti lesivi di tali Originarj Diritti. Con questi principj scrissero Agobardo Arcivescovo di Lione, e 'l Dupin nel trattato *sull' Autorità Ecclesiastica, e Potestà temporale*; ed in conformità de' quali parlando delle Gallicane libertà dice M. le Gros *tratt. de Eccl. appen. ad cap. IV. q. 31.*, *Libertates Ecclesiarum in hoc consistunt, quod ita agnoscunt superiorem primi pastoris potestatem, ut subsint eidem potestati secundum præscriptas a Christo regulas, et receptos in Ecclesia canones.* Con siffatte regole costanti, e conformi alla disposizione de' Canoni, e de' Concilj generali si conservano i veri diritti concessi da Dio al Principato, ed al Vescovato, il di cui esercizio a tutti i Vescovi solidalmente fu participato. Qualunque spoglio, o eccezione contra la regola dal diritto Pubblico prescritta chiamasi *abuso, usurpazione*, ec. Il Vescovo nella propria diocesi ha il diritto di fare la censura de' libri utili, o nocivi, e così giudicandoli nelle materie di Fede, o de' costumi, ne dimanda dal Sovrano la proscrizione. Nè mi si dica, che dalla Tridentina deputazione fu loro negato, mentre posso loro dire, che le cose disciplinari non furono universalmente in tutti i dominj Cattolici accettate, e perciò, non essendo queste cose punti di fede, debbano regolarsi se-

secondo il prescritto dalla disciplina Ecclesiastica, Polizia Civile, ed usi delle nazioni, nè può questo sistema meritare la taccia di mostruosa novità, per cui è degno di raccordarsi l' avvertimento di S. Gregorio scritto a S. Agostino Apostolo d' Inghilterra: *Novit fraternitas tua Romanæ Ecclesiæ consuetudinem, in qua se meminit enutritam, sed mihi placet, ut sive in Romana, sive in Galliarum, sive in qualibet Ecclesia aliquid inveniſti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, solicite eligas.*

Per ben decidere della giusta proibizione di un libro, rifletto, che i libri vietati o dalle due Congregazioni, o dal Papa, o dal Maestro del Sacro Palazzo possono esser buoni, o nocivi. Di quel carattere quelli sieno è quistione di fatto. Il giudizio pubblicato è mero giudizio dottrinale, e può essere, che sia fallibile, perchè riguardandosi alla natura di quelli, all' autorità de' Consultori, alle massime de' giudici, ed al metodo da' Curiali praticato può nascere l' inganno, che non si sia abbastanza conosciuto, se il libro sia buono, o cattivo. Si fissa l' anatema su di un libro ne' punti di autorità, non della ragione, e così ne nasce un giudizio popolare. *Il libro è cattivo, perchè proibito*, oh che vano giudizio garantito dal sofisma chiamato da' Logici, *falso supposto*! A ben conoscere la bontà, o malizia di un libro bisogna analizzarlo, pesando scrupolosamente tutti i periodi, gl' incisi, le frasi, le voci: e queste interpretarle, e dichiararle secondo le più sicure regole

della

della gramatica, della critica, e giuſta lo ſpirito dell'autore: Quindi fa uopo conoſcere tutte le proibizioni con argomenti tratti dal gius della natura, delle Genti, da' principj della ſoda Teologia, del gius Canonico, e della vera filoſofia, e colla guida de' canoni Logici, dell' Ermeneutica, della Storia, della Cronologia, delle lingue, de' coſtumi delle nazioni, e del gius Pubblico Civile, ed Eccleſiaſtico eſaminarne i fatti, le date, i teſti addotti per conoſcere degli autori l'intenzione. Tanto richiedeſi per formare di un libro il retto giudizio, e non già condannarlo a ſemplice relazione de' Conſultori Romani, per cui è avvenuto, che preſſo le Univerſità Cattoliche, preſſo i dotti religioſi, e preſſo diverſi dominj Criſtiani ſi ſono riputate non proibite varie Opere proſcritte dall' Indice Tridentino.

Abbaſtanza abbiamo dimoſtrato, che ſiffatti decreti non hanno forza nè legislativa, nè direttiva, e perciò ſono ſottopoſti alla legge del Principe, i di cui decreti coſtituiſcono il ſuddito ad ubbidire in coſcienza, ed in caſo di controvvenzione lo ſottopongono alla pena temporale. E' riſaputa la dottrina di S. Paolo, confermata da tutti i PP. della Chieſa, il quale chiaramente inſegna, che ognuno è obbligato ubbidire alla Poteſtà temporale, non ſolo per la pena, ma anche per la coſcienza, poichè quando taluno comanda, avendo autorità da Dio, offende la Divina Maeſtà in quelle coſe, nelle quali l'autorità viene da Dio. Il diritto di proſcri-

ſcrivere i libri giuſta la pratica coſtante, dell' antica diſciplina della Chieſa, le diſpoſizioni dei Concilj, e dottrina de' Padri, al ſolo Principe ſi appartiene: e la ſola Cenſura in materia di Fede agli Eccleſiaſtici. Nè' tempi ſeguenti per le pretenſioni degli Eccleſiaſtici ſi confuſero queſti limiti, mentre laſciando eſſi la Cenſura nelle coſe ſpirituali attentarono ſu la giuridizione, e temporalità de' beni per mezzo di anatematiſmi, volendo che il ſuddito del Principe aveſſe ciecamente ubbidito ad eſſiloro, ma perchè ſimili materie appartengono al Principe, perciò il ſuddito è obbligato piuttoſto ubbidire al Principe, che a' precetti degli Eccleſiaſtici, quando comandano nelle coſe temporali.

Dal fine tenuto in Roma nella proibizione del libro conoſceſi, che quei decreti non ottengono forza di legge, che vaglia ad obbligare i ſudditi all' oſſervanza, quindi è, che non poſſono ſpaventarci, nè obbligarci all' obbedienza, perchè non avvalorati dal Regio Placito ſecondo le antiche coſtumanze, e Sovrane Regalie del noſtro Regno, autorizzate dalla lunghiſſima conſuetudine, e legge ſtabile di tutti i dominj Cattolici, come abbiamo di ſopra dimoſtrato. Le generali proibizioni de' libri fatte in Roma ſenza maturo eſame, e ſenza ragione non obbligano il ſuddito all' ubbidienza, poichè trattandoſi di materia di fatto i Qualificatori co' Giudici, e col Pontefice poſſono errare, perchè il decreto dipende dall' eſame de' Conſultori, che o iſtruiti nelle loro dottrine, e moſſi da maſſime contrarie,

o non intendendo il ſenſo dell' Autore dichiarano per Eretiche, e ſciſmatiche le propoſizioni le più ſincere, ed innocenti. Ma ſe la proibizione verte ſul puro diritto, o ſul dogma, o ſu i coſtumi in generale, allora la Chieſa proibendo ſiffatto libro, tutti i fedeli ciecamente ſono obbligati ubbidire al precetto della Chieſa, perchè fatto con giuſtizia, e con ragione.

Similmente il modo uſato, e le Regole ſtabilite in Roma per queſte proibizioni perſuadono le noſtre coſcienze a non oſſervarle. Lo Spirito de' Padri Tridentini nel teſſere l' Indice de' libri vietati fu di avvertire, ed allontanare gl' incauti lettori, ed ignoranti, perchè non ſieno contaminati da' pernicioſi errori, e dalle falſe credenze, che poſſono corrompere non meno la loro fede, che i loro coſtumi. Queſto ſteſſo penſiero non così ſi è mantenuto nelle due Congregazioni, e nel Maeſtro del Sagro Palazzo. Si guarda nel frontiſpizio del libro, nel nome dell' Autore, che ſarà religioſo Cattolico, ſi legge l' Indice delle materie, ed oſſervaſi il luogo, ove è ſtampato, e così ſubito dalle Regole dell' Indice *ipſo facto* rimane proibito il libro, e ſotto graviſſime pene di cenſura è vietata a tutti la lezione. Sarà il libro utiliſſimo, ma, perchè compoſto da Autore ſoſpetto, è proibito. Sarà il libro ſcritto con zelo, e fervore, e *ob acerbitatem ſtyli* ſe ne proſcrive la lezione. Sarà il libro profittevole, e neceſsario per le ſcienze, e per le arti liberali, e meccaniche, ma perchè oppoſto a' diſegni particolari di Roma, ſubito

ſe

ſe ne forma la proibizione: Dovrà forſe ognuno riputare queſte proſcrizioni fatte con giuſtizia, e con ragione, ſicchè doveſſero obbligare tutti a chiuſi occhi ad oſſervarle? Sarebbe queſta al certo una ſoggezione ſtolida, ed inſenſata. Nel noſtro Regno per Sovrana vigilanza è ignoto anche il nome del S. Officio, e perciò i ſuoi decreti non hanno alcun vigore, ne' poſſono in coſcienza obbligare alcun Suddito alla oſſervanza. Neppure a queſto effetto può obbligarci la Congregazione dell' Indice nel foro interno, perchè i ſuoi decreti non ſono conciliari, nè quei PP. coſtituiſcono Chieſa, ma bensì Tribunale Laicale, il quale nello Stato Temporale di Roma ha diritto di ſtabilire leggi. Anzi ſu queſto propoſito lo ſteſſo Cardinal de Luca, parzialiſſimo della Corte di Roma, dice, che queſte Congregazioni ſono Tribunali della Corte di Roma, non già della Sede Apoſtolica, cioè Tribunali Laicali, non già Eccleſiaſtici, quantunque i ſuoi membri ſieno miniſtri dell' Altare. *Ejus tantum liber*, diceva il Cardinale *Fabris* del libro di Pietro Halloix, *a ſacra congregatione confixus eſt, prohibitus ſingulari Eminentiſſimorum decreto, approbato a Papa, non tamen ab Eccleſia, a Sede Apoſtolica, et ex Cathedra.* Non obbligano finalmente i decreti proibitivi del ſolo Pontefice, che a relazione di alcun privato Soggetto proſcrive un libro, perchè come privato dottore può errare, vedi Cap. 12. *Diritti de' Sovrani* pag... 208, mentre per riguardi politici puole eſſere ſtato proibito, o per altri intereſſi. Molto

meno

meno poſſono obbligare i decreti proibitivi del Maeſtro del Sacro Palazzo. Quindi i Dominj Cattolici di Europa, riputando incompetenti, ed eſtranei ſiffatti Tribunali non ſolo ſottopongono ad eſame, ma eziandio riprovano ſimili proibizioni, che riguardono le materie profane. Nè oſta l'eccezione, che ſiccome al Privato non compete l' eſame de' decreti fatti dal magiſtrato, così al medeſimo non ſpetta giudicare delle provviſioni emanate dalle Congregazioni. A niuno è lecito farla da Giudice in cauſa propria, perchè il noſtro giudizio è ſottopoſto ad errore. Or dunque ſe può l'uomo ingannarſi, perchè coſtituirſi giudice ſopra i Miniſtri deſtinati da Dio a' tal' effetto. Sembra grave la difficoltà, ma piena di paralogiſmi la dimoſtraremo. L'oggetto della proibizione de' libri contiene miſtura di fatti, che da Dio non ſono ſtati rivelati, nè dalla Chieſa inſegnati; i decreti fatti in ſimili argomenti non ſono giudizj nè della Chieſa, nè della Sede Apoſtolica, e perciò ſono ſottopoſti a' falli, ed errori. I Miniſtri delle Congregazioni della Inquiſizione, e dell' Indice non ſono giudici da Dio coſtituiti, non ſono noſtri Veſcovi, nè noſtri Parochi deſtinati da Dio nel miniſtero ſpirituale per la ſalvezza delle noſtre Anime, ma bensì Giudici temporali, Tribunali ſecolari, e miniſtri incompetenti per la condotta delle noſtre coſcienze, delle quali i Veſcovi ſono i più immediati Iſpettori, e condottieri. Queſti decreti delle Congregazioni non ſono giudizj Conciliari, che valeſſero ad obbligare tutti i Fedeli,

ſi, e molto meno i Conciſtoriali fatti dal Pontefice coll' intervento, ed approvazione de' Cardinali aſſiſtenti al Conciſtoro Pontificio, ma ſoltanto ſono mere provviſioni fatte dalle Congregazioni per governo dello Stato Romano, e perciò i Dominj Cattolici di Europa, non riconoſcendo queſti Tribunali per competenti, non ſolo credonſi eſenti dalla oſſervanza, ma ben anche ſottopongono ad eſame i loro decreti.

Sieno finalmente queſti decreti emanati dal Pontefice, o dal Veſcovo, Ordinario Giudice ſpirituale delle noſtre anime, a' quali, comandando coſe contrarie alla legge di Dio, non ſiamo tenuti in coſcienza di ubbidire, quantunque alle volte non ſi ricuſa l'obbedienza per non arrecare ſcandalo. La Divina Scrittura, parlando della ubbidienza dovuta al Prelato, ed al Principe, uſa linguaggio differente; per la ubbidienza dovuta a' Prelati, S. Paolo, ſcrivendo agli Ebrei XIII., dice; *Vbbidite a' Prepoſiti voſtri, perchè vigilano per le anime voſtre, per renderne conto*; ma per quella dovuta a' Principi, ſcrivendo a' Romani XIII., dice; *E' neceſſario ſtar ſoggetti non ſolo per l'ira, ma ben anche per la Coſcienza*. Su queſta differenza rifletto, che il Prelato dee vigilare ſu la condotta delle coſcienze de' ſuoi ſudditi, in guiſa che eſſi non dormino, alla quale vigilia comanda Criſto di badare ognuno. Il noſtro proſſimo non dee ſtare da ſonnacchioſo per la ſalute dell' altro. Or ſe la vigilanza del Prelato con le frequenti proibizioni de' libri non tende alla ſalute dell' anima, ma ad un politico fine, e

ad umano riguardo, allora la mia coſcienza non baſtando a preſtarmi un ſano giudizio, debbo conſigliare i Teologi più ſodi, e Canoniſti più ſinceri per lo mio regolamento, affinchè, ſviluppando dalle coſcienze timide queſti panici timori, poſſa ognuno meglio vegliare a ſe ſteſſo. Non poſſo però diſſimulare la facilità di quei Prelati, che ſenza matura cognizione permettono la licenza di leggere quei libri una volta con rigoroſe pene da eſſi proibiti, nè tampoco poſſo lodare la pericoloſa curioſità di quei ſemidotti, che per illudere la propria coſcienza tentano con ſiffatti permeſſi farſi lecito di leggere i libri proſcritti da' Prelati. Eſſi dicono, che ci dee penſare la coſcienza del leggitore, ſe non ha ſufficienti talenti a conoſcere il veleno dal buono. Di grazia è lodevole queſta vigilanza dei Prelati? certamente che nò. Peccano gravemente coloro, che ſenza dottrina baſtante, e probità neceſſaria ſi laſciano ingannare dalla lezione di queſti libri perniciosi, pieni di falſe dottrine, e di empie laidezze, che guaſtano il coſtume, la Religione, e lo Stato. Chi è certo del pericolo, che preſentaſi in ſimili libri, non deve affatto ſervirſi della licenza per leggerli, ma, ſeveramente eſaminando ſe ſteſſo, col conſiglio di un ſavio Direttore, e prudente Teologo puole attendere a ſimili lezioni, quando un diſintereſſato fine a tal precetto lo conduca.

L'ubbidienza dovuta a' Prelati è circoſcritta tra i confini della Divina legge. Queſti non debbano comandare con impero, e giuridizione,

ma

ma con esempj, correzioni di pietà, e di zelo. Il comando de' Prelati non costituisce una regola infallibile: solo Dio è verità infallibile. A' comandamenti del solo Iddio dobbiamo una cieca, ed assoluta ubbidienza: a quelli del Prelato una soggezione limitata, perchè allo stesso non appartiene un giudizio arbitrario. Nel Deuteronomio Cap. XVII. si prescrive l' ubbidienza dovuta al Sacerdote in questi termini: *Facies, quodcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus.* Su questa Divina autorità rifletto, che non sarà cosa strana, se ad un privato permettasi, che prima di disporsi alla osservanza del comando del Prelato, cercasse esaminarne la sua natura, affinchè, conoscendone l' indole, non resti gravata la propria coscienza, e non si apporti scandalo. Or dunque se i decreti delle due Congregazioni, e quelli del Maestro del Sacro Palazzo nelle proibizioni di libri non hanno forza nè legislativa, nè direttiva, perchè sono decreti fatti dai Tribunali secolari, ed incompetenti, nè appartengono alla Gerarchia della Chiesa, perchè le cose temporali non competono alla Potestà del Prelato, nè il Giudizio Forense conviene al Ministero Ecclesiastico, nè sono pubblicati secondo la Polizia Civile tenacemente osservata in tutti i Dominj Cattolici, puole perciò siffatti decreti proibitorj esaminarli quel Privato, che di sufficiente dottrina, e di matura prudenza riconoscesi adorno, e non volendo avere per sicura condotta il proprio giudizio, a maggior sicurezza del-

la dubbiosa coscienza dee riposare nell' autorità de' severi Giureconsulti, e probi Canonisti, e Teologi, il che può avvenirgli, quando dalle Pubbliche Accademie de' Dominj Cattolici non sia stato l' Indice Tridentino sottoposto a diligente scrutunio, che direttamente appartiene al Ministero Secolare.

Il comando del Principe, e de' suoi Magistrati in coscienza esige dal suddito un' assoluta ubbidienza senza diritto di poterlo esaminare. Questa obbligazione dovuta a' precetti del Principe, e suoi Magistrati chiaramente si dispone nella Scrittura Sacra; il Vecchio Testamento n' è pieno; Nel Testamento Nuovo è dottrina chiara da Cristo proprio, da S. Pietro, e da S. Paolo, espressamente trattata a lungo. Non ammettono interpetrazione quelle parole: *E necessario star soggetti* (a' Principi) *non solo per l' ira, ma ben anche per la coscienza*: Quali parole inculcano una cieca, e sommessa ubbidienza a' suoi magistrati, *etiam discolis*. Il Principe è Ministro di Dio, e vigila nelle cose temporali per la retta amministrazione della Giustizia, e per la pubblica tranquillità de' Popoli da Dio commessili. Nel Concilio di Trento non si trattò da quei PP. l' obbedienza dovuta a' Principi, e Magistrati, ma solo quella di obbedire a' precetti di Dio, e della Chiesa; questo modo di trattare recò scandalo ad alcuni, altri si scusavano con dire, che ne' precetti di Dio s' includono quelli de' Principi, e che perciò si dee a loro l' ubbidienza per aver Dio comandato, che sieno ubbiditi. Al contrario insi-

ste-

ſterono quei PP. di ſtabilire Canoni per l'obbedienza dovuta a' precetti della Chieſa, e degli Eccleſiaſtici per introdurre nel popolo quella perniciosa opinione, che a loro ſi ſia tenuto ubbidire per coſcienza, ma a' Principi, e Magiſtrati ſolo per evitare le pene temporali, e del rimanente poterſi ſenz' altro riſpetto traſgredire i loro comandamenti, e per queſta via mettere in odio, e rappreſentare per tirannico, e ſovvertire ogni governo de' Principi Secolari; e dipingendo poi la ſoggezione a' Preti per via unica, e principale di acquiſtare il Cielo, tirare a loro prima tutta la giuridizione, e finalmente in conſeguenza tutto l' Impero con ſtabilire la Monarchia Univerſale. Con queſto ſiſtema pernicioſo ſi ſovverte tutta la dottrina di Criſto eſpreſſa nel nuovo, e vecchio teſtamento, ed inſegnata dai Santi Apoſtoli, Pietro, e Paolo, ed inculcata da' Santi Padri Greci, e Latini, e ſi rendono gli uomini nemici di loro medeſimi, e del Proprio Principe, diſtruggendoſi ogni più regolato governo, quando gli Eccleſiaſtici attentaſſero inſinuare a' popoli la diſubbidienza a' Principi, che ſono Miniſtri da Dio ſtabiliti per lo governo de' ſudditi; *Per me Reges regnant, & legum Conditores juſta decernunt*. Se il Principe dunque è Miniſtro di Dio, ſe i ſuoi precetti ſono comandamenti di Dio, ſe egli vigila per la noſtra ſalute, e tranquillità, dobbiamo allo ſteſſo ubbidire non ſolo *propter iram*, cioè per la pena temporale, *ſed etiam propter conſcientiam*. Se il Principe comandaſſe a' ſudditi coſe contrarie alla

Religione, i medeſimi hanno diritto di eſamina-re, ſe il precetto ſia conforme alla legge di Dio, e ſe pregiudichi alla ſalute dell' anima, conſultandone i Teologi; e perchè il comando verte in articoli fuori della giuridizione del Principe, può il ſuddito dire, *obedire oporteat magis Deo, quam hominibus*. Ma quando il comando del Principe verte in coſe temporali, come di pagare le pubbliche contribuzioni, di guardare le mura della Città, di non introdurre, o eſtrarre certe merci, di non attentare novità, di non riconoſcere altre leggi, ſe non quelle del proprio Stato, allora deve ubbidire al ſuo precetto non ſolo *propter iram*, ma eziandio *propter conſcientiam*, poichè il precetto è in coſe temporali ſpettanti alla cura della pubblica tranquillità

Finalmente a togliere ogni rimorſo dalle dubbioſe coſcienze, e per meglio fondare queſto principio ripeto ciò, che di ſopra abbiamo dimoſtrato: Le coſe Spirituali a' Prelati appartengono; le temporali a' Principi. Comandano i Prelati le coſe attinenti alla ſalute delle noſtre Anime nel Foro divino, ed in queſti precetti lo intereſſe principale è di noi medeſimi, a' quali preme l'eterna ſalute. Comanda il Principe coſe temporali ſpettanti alla pubblica tranquillità, ed in queſte il Suddito ad una cieca ubbidienza è ſottopoſto ſenza penſare, che quel precetto nuoce al fine privato, di cui non ha avuto mai il Principe penſiero, ma ſolo la pubblica utilità. Agli Eccleſiaſtici non competono i giudizj forenſi, eſſendo queſti dell' aſſoluta Poteſtà del Principe.

cipe. I decreti de' Tribunali di Roma nella proſcrizione de' libri non hanno niente di coſa Spirituale, e perciò dee il ſuddito attendere al comando del Principe, che con aſſoluta ſommiſſione dee eſeguire, il che non facendo, offende Iddio, le di cui veci, e miniſtero dal Principe ſi ſoſtengono.

Nè quì mi opponga taluno, che non avendo le proibizioni de' libri deſcritti nell' Indice Tridentino autorità nè legiſlativa, nè direttiva, nè eſſendo obbligato il Suddito di obbedire a ſiffatti decreti, dunque tutti i libri proſcritti dall' Indice vengono permeſſi per tacita approvazione del Principe. Troppo moſtruoſa è la conſeguenza, nè queſto è il mio aſſunto. Il Principe, come Protettore, e vindice della Criſtiana Religione, e come Veſcovo eſteriore nelle coſe Spirituali condanna, e proſcrive con ſevere pene temporali i libri empj, ed ereticali, vietandone la ſtampa, e l'introduzione ne' ſuoi Dominj. I libri, che corrompono la Religione, guaſtano il coſtume, e perturbano la pubblica tranquillità dello Stato, ſono in ogni tempo, ed in ogni Dominio Cattolico ſempre proibiti. Così con vigilantiſſima cura ſi provvede di non poterſi affatto introdurre libri ſtampati altrove, che foſſero empj, ſciſmatici, ſedizioſi, ſatirici, perniciosi alla Religione, al Coſtume, ed allo Stato; pregiudiziali alle Sovrane preminenze del Principe, e ripieni di maldicenze in danno de' ſudditi, e deminuzione del Pubblico Governo.

Inoltre le premuroſe cure del noſtro Amabiliſ-

liſſimo Sovrano non ſolamente ſi raggirono nel proſcrivere i libri pernicioſi degli eretici, e degli empj ſciſmatici, e ſedizioſi, vigilandoſi da' ſuoi Miniſtri (a) con eſattiſſima diligenza a non introdurſi in queſti Dominj tanti diverſi libri, che il fanatiſmo, il delirio, e'l libertinaggio di varj ſconſigliati, e contumaci dotti ha ſaputo inventare, ma eziandio con inſtancabile ſollecitudine ne ha promoſſo delle ſcienze, e delle Arti il luſtro, e lo ſplendore, affinchè ſieno di vantaggio allo Stato, e di profitto a' ſudditi:

Non

(a) Dalla dimoſtrazione già fatta ſulle *Ragioni del Principato nella materia delle ſtampe, e proibizione de' libri* ad evidenza coſta, che alla Poteſtà Eccleſiaſtica appartiene la cenſura de' libri ereticali, ſcoſtumati, ſedizioſi, ec.; Al Principato poi il diritto di proſcriverli con ſevere pene a'contravventori, come rilevaſi dalla coſtante legislazione Municipale riferita ne' *libri vietati per le Regie Pram. pag.* 107. perchè ſpeſſe fiate dagli eſteri Negozianti Librai per iſpacciare le loro merci ſogliono ſpedire varie ſorti di libri empj, che ſon prodotti dal fanatiſmo, e dal delirio di alcuni perverſi uomini, i quali han di mira lo ſconvolgimento dello Stato, la confuſione della Pubblica tranquillità, e la deriſione della Criſtiana Religione; Quindi a riparare qualunque diſordine dalla Sovranità in ogni tempo è ſtato deſtinato un Miniſtro il più dotto, il più Religioſo, e Zelante de' Regj diritti, e della Pubblica quiete per eſaminare i libri foreſtieri, che nel Regno giornalmente s' introducono. Ne' noſtri tempi ſpecialmente, prima di permetterſi l' eſtrazione de' libri eſteri dalla Regia Dogana, non baſtando al celebratiſſimo Profeſſore D. Franceſco Conforti, e Regio Reviſore la nota originale de' libri quì giunti per eſaminarli, Egli con ſommo zelo a vantaggio del Pubblico intereſſe, e della Sovranità, oculatamente con tutta la maggior brevità poſſibile, per non eſſer di danno a' libraj, eſamina i libri eſteri, quali ritrovando pregiudiziali a' Diritti del Principato, e contrarj alla noſtra Santa Fede Cattolica, ed ai buoni coſtumi, ſubito a ſiffatti libri ne impediſce il corſo, come pernicioſi. Alla Sovranità dunque queſto diritto appartiene, non già alla Poteſtà Eccleſiaſtica.

Non più nelle Accademie ha luogo la barbarie, i pregiudizj, la ſuperſtizione, i ſiſtemi miſterioſi, e fanatici; Colà s' inſegnano la vera Storia Civile, ed Eccleſiaſtica congiunta alla ſtoria dei tempi più vicini, alla Cronologia, alla ſpiega dei coſtumi degli uomini, alle cagioni della grandezza, e della decadenza, cioè alla Filoſofia della Storia, per cui queſto ſtudio diventa utile, ed ameno. Colà è la ſede del Gius Canonico, ove s' inſegna, quali ſieno i veri confini del Sacerdozio, e dell' Impero. Ivi ſpiegaſi l' autorità delle perſone Eccleſiaſtiche nelle coſe ſpirituali, i diritti del Pontefice, de' Veſcovi, e de' Concilj; qual ſia la forza delle loro leggi, della Bolle delle Scomuniche, e de' Canoni; non più ſi ſoſtengono le diſpenſe contra la legge Naturale, Vangelica, ed Apoſtolica; non più ſi difendono con ſofismi le immunità de' Cherici dal foro ſecolare, e dall' obbligo di pagare le contribuzioni, che agli altri Cittadini vengono impoſte dal Principe; non più ſi vantano gli eccefſivi privilegi del Clero Secolare, e Regolare ottenuti contra i diritti dei Principi. Colà fioriſcono le cognizioni Politiche, la Critica, l' Economia degli Stati, l' Agricoltura, la Nautica, l' Architettura, ed i mezzi opportuni ad aumentare il luſtro della Nazione per mezzo di una ben regolata popolazione, delle manifatture ben dirette, e di un vantaggioſo commercio. Colà s' inſegna l' Arte di ben ragionare, e ben giudicare, per cui fioriſcono le Matematiche, e le ſode cognizioni Filoſofiche, nelle quali valentiſſimi Dotti vanta lo Stato.

Colà

Colà s' insegna la soda Teologia secondo la dottrina di Gesù Cristo, e la vera morale, dalle quali impara la gioventù i comuni doveri verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri con una perfetta cognizione de' Diritti del Principato, e delle obbligazioni de' Sudditi. Con queste istruzioni all' Educazione Nazionale incessantemente s' invigila, affinchè possino in avvenire ben impiegarsi i Sudditi nelle cariche dello Stato, ed a vantaggio delle private famiglie.

Tralascio quì di produrre il sistema di una Pubblica Educazione Nazionale, appartenendo ciò a' Filosofi Politici, i quali riferiscono il privato interesse all'unità dell'interesse Pubblico, volendo l'uomo legato all' universale degli altri Popoli. Su questa base generale si stabiliscono tutte le particolari istruzioni, cioè dee l'uomo accostumarsi a proccurare il suo proprio vantaggio nel piano del bene Universale in qualunque Carica, o Professione compariste di esser Cittadino del Mondo. Con questa vera idea di una Educazione Nazionale si rattroverà il Cittadino utile ad ogni uomo, si sviluppano i semi della virtù, e si distruggono i vizj contratti da una cattiva educazione. L'istruzione poi secondo la differenza dello stato, delle inclinazioni, e delle disposizioni dee uniformarsi al generale interesse delle culte Nazioni, perchè una è la Giustizia, una è l'equità Naturale, una è la Verità morale così privata, che pubblica, e quindi uno dee essere il legame, che unisce gli uomini, ed i Governi a vicendevolmente tra loro congiungersi.

De'

De' libri vietati con Regie Prammatiche.

Quantunque si usassero diligente esame ed esatte precauzioni per impedire l' introduzione dei libri pernicioſi alla Religione, ed allo Stato; nondimeno per la picciola mole facilmente di nascosto s' introducevano siffatti libri; e perchè abbominevoli produzioni del delirio, e della empietà, e perchè diretti apertamente a sovvertire, per quanto in essi è di malvaggità, gli stabili fondamenti della Religione, col discreditare, e deridere i più Sacrosanti Misteri del Cristianesimo, e quindi agevolando le perverse vie, e mezzi, per i quali si arriva al colmo della dissolutezza, con perturbare la pubblica tranquillità. Quindi sotto il titolo *de libris auctoritate Regia proscriptis* sono stati vietati i seguenti libri.

Riflessioni morali, e Teologiche sopra la Storia civile di Napoli. Prag. 1. tit. 140. fol. 402. Tom. 2.

Lettera di Risposta di un Particolare di Roma ad un amico di Napoli sopra le pendenze di Gravina.

Le Lettere Giudaiche. Prag. 3. ibid.

Notitiarium Romæ. Prag. 4. fol. 464. Tom. 2.

Notitiarium Bononiense. Prag. 5. ibid.

La Verità difesa. Prag. 6. ibid.

Dizionario filosofico portatile. Prag. 7. fol. 465.

La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti. Prag 8. ibid.

Decemviratus constituitur ad abusus tollendos. ibid.

L' Au-

L' Augusto Monarca Ferdinando IV. nel 1769. a' due Giugno con Regal Prammatica condannò, e proscrisse tutt' i libri, che di perversa natura mai fossero, specialmente *La Philosophie de l'Histoire. Dictionaire Theologique* (attribuito a Voltaire) . *La Chandelle d' Arras . Droits de l' homme sur l' homme. Christianisme devoilè. Analyse de la Religion Chretienne par Monsieur Marsais. Examen important par Mylord Bolingbroke . Cathechisme de l' honnet homme . Dialogue de qui doute , & de qui adore . Derniers mots d' Epictet a son fils . Idee la Mothe le Vayer .* Furono proscritti siffatti libri , ed altri di simil natura sotto i cennati titoli, ed idioma, ma anche sotto qualunque specioso titolo, e traduzione, con severe pene a' contravventori di anni tre di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili con obbligazione a' detentori di esibirli al Magistrato Secolare nello spazio di giorni quattro.

Similmente nel 1770. a' cinque Novembre con Regal Dispaccio furono proibite le gazzette intitolate, *Notizie del Mondo* sotto la data di Firenze, perchè quantunque tali avvisi fossero utili al Pubblico per lo regolamento del commercio , qualora contengono notizie legittime, e fatti veri, così sono dannose e pregiudiziali , quando i Gazzettieri sono corrotti, mal informati, e tendono a ledere la fama de' Sudditi, con isvantaggio del Pubblico Governo. Con tali proibizioni restarono risoluti tutt' i contratti fatti per tal causa, e comminate pene di mesi quattro di car-

carcere agl' ignobili, e ducati 500., ed altre pene arbitrarie a' Nobili. Nel 1787. a ricorso dell' Arcivescovo di Napoli furono con Regal carta de' due Giugno proscritte le Opere di Voltaire, rinnovandosi le pene prescritte dalle due Prammatiche del 1765., e 1769., ordinandosi parimenti a dì 19. Luglio 1787. la rinnovazione delle cennate Sovrane risoluzioni, vietanti l'introduzione de' libri contrarj alla Religione, alla Chiesa, e pernicioli allo Stato, a fine di conservare nel cuore de' suoi sudditi la Cattolica Romana Religione, e liberarli dalle ingannevoli lezioni de' falli Maestri.

Nel 1789. con Sovrana legge fu proscritta l' Opera dell' Ab. Mablì, che ha per titolo -- *I diritti, ed i Doveri del Cittadino* -- la quale, perchè piena di massime pernicioso, e distruttive del Governo Monarchico, può spargere semi di pericolose conseguenze, e perciò fu severamente vietata sotto le pene ordinarie della Regia Prammatica.

Provvedimenti salutari rinnovati nel 1786. a ventiquattro Maggio con Regal Dispaccio in materia di stampa.

Essendo le stampe di grandissimo utile, e l' abuso di gravissimo pregiudizio alla Chiesa, ed allo Stato, perciò alla Suprema Potestà Sovrana è convenuto rinnovare le antiche leggi.

Con Prammatica de' trenta Novembre 1550. fu ordinato non potersi imprimere, o vendere nè li-

libri, nè lettera, nè ſonetti ſenza licenza in iſcritto ſotto pena di ducati mille, ed altre arbitrarie.

Nel 1586. a' venti di Marzo con Regal Prammatica fu ordinato, che fuori Regno non ſi faceſſero ſtampare libri ſenza la precedente Reviſione ſotto pena di due anni di relegazione a' Nobili, e due di galea agl' ignobili.

Nel 1648. a' trentuno Giugno fu ordinato, che l'opera ſtampata non ſi foſſe potuta pubblicare, nè vendere, ſe prima non ſi foſſe collazionata coll' Originale; la quale poi ſi foſſe conſervata nella Cancellaria della Real Giuridizione, ſotto pena della perdita de' libri, e ducati mille a' contravventori.

Nel 1525 a' 30. Maggio fu ordinato di nulla ſtamparſi in caſa di particolari perſone, ſotto pena a' trasgreſſori della perdita de' libri, della carta, de' caratteri, e degli ſtromenti da ſtampare, ſottoponendoſi alle medeſime pene quegli ſtampatori, che preſtaſſero a tal fine i loro caratteri, e quei libraj, che metteſſero la data di altri luoghi a' libri ſtampati in Napoli.

Nell' anno 1729. con altra Prammatica furono rinnovate tutte le antecedenti Sovrane determinazioni.

Nel 1753. a' 23. Aprile con altra Prammatica ſi diedero le ſeguenti precauzioni; cioè di non rivederſi i libri dopo la già fatta impreſſione, ma ſullo ſcritto Originale, e di doverſi ne' libri imprimere le licenze, con pena a' traſgreſſori delle perdita de' libri, di chiuderſi la Stamperia,

ed

ed altre pene arbitrarie, con imprimersi il nome dell' Autore, dello Stampatore, della data del luogo, e dell' anno.

Nel 1772. a' 19. Settembre fu ordinato, che gli Stampatori non le Opere già impresse, ma i manoscritti portassero alla revisione, nè le pubblicassero senz' aver prima ottenuto dal Regio Revisore l' attestato di concordare coll' Originale.

Nel 1777. a' 2. Agosto fu vietata agli Stampatori con pene stabilite nelle Regie Prammatiche la Stampa anche de' fogli volanti, tuttocchè contenessero divote preci, essendo queste sovente inette, e ridicole, e tali, che nell' atto che corrompono la Religione, sono ancora alla Nazione medesima di vergogna, e di obbrobrio. Ma non ostante questa continua vigilanza del governo, alcuni Stampatori hanno ardito da qualche tempo in qua di pubblicare colle Stampe senza la necessaria licenza fogli, e libretti pieni tutti, se non di altro, di motti satirici, e di espressioni mordaci, indicanti il mal costume. E per isvellere questi abusi perniciosi alla Religione, ed allo Stato furono rinnovati i Regali Ordini finora indicati con legge di non stampare, nè vendere libro, o lettera, o foglio volante, tuttocchè di preci, o di divozioni, o di mandarlo a stampare fuori Regno senza la revisione da farsi sul manoscritto, col quale dovrà poi il Regio Revisore collazionare l' originale prima della pubblicazione, e senza la dovuta licenza del Governo da imprimersi nell' Opera da pubbli-

blicarsi una col nome dello Stampatore, e colla data dell'anno, e di questa Capitale, senza potersi tal data falsamente segnare, con doversi i trasgressori restringere immediatamente nelle carceri, e dopo sei mesi di carcere sottoporre a tutte le altre pene prescritte dalle Regie Prammatiche, ed altri Ordini Regali da procedersi col voto dell'ordinario Consultore tu tal assunto da Monsig. Cappellano Maggiore, il quale per la retta osservanza debba tenere l' Indice delle licenze concesse.

Finalmente nel 1786. a 20. Maggio con Sovrana disposizione fu ordinato, che 'l Regio Revisore, nell' atto che reca a Monsig. Cappellano Maggiore il giudizio dell' Opera in iscritto, dovesse recare ancora il manoscritto, il quale dallo stesso si dovesse consegnare allo Stampatore, quando in vista della Consulta di esso Monsig. dopo la Regale approvazione si sarà dato, secondo il solito, il permesso dalla Regal Camera di S. Chiara di potere stampare. E terminata la Stampa dovesse lo stesso Revisore collazionarla col manoscritto, che gli sarà restituito, e farne il *concordat* da imprimersi nel libro medesimo per poi potersi pubblicare, e vendere. E finalmente per la retta osservanza sono stati destinati due probi Soggetti. Con queste salutari leggi si è provveduto al buon governo dello Stato, ed alla conservazione della Cristiana Religione.

DIS-

DISCORSO
SOPRA LE STAMPE
DEL PADRE MAESTRO
PAOLO SARPI
DELL' ORDINE DE' SERVI.

Eseguendo il comandamento di V. S. di porre in iscritto quello, che riverentemente dissi in voce, e con brevità nell' Eccellentissimo Collegio il dì XIV. del presente in materia di stampe, tralasciata la relazione del libro particolare, che diede motivo al ragionamento, incomincerò dalla proposta principale, la decisione della quale sarà risoluzione anche del particolare suddetto, e di ogni altro di simil sorta.

La mia esposizione fu, che siccome la sapienza pubblica ha già per importantissime ragioni

provveduto, che niuna cosa sia stampata se non veduta da un Segretario, così al presente è necessario stabilire le regole, le quali il Segretario osservando, possa formare sicuramente il suo giudizio, quali libri sieno da permettersi, e quali da proibirsene la stampa, come pernicioſi al buon governo, sì di quelli, che di nuovo sono da porsi in luce, che di quelli, che altrove stampati si tratterà di ristampare in questa Città; in che non si ha da guardare, che per l'addietro non se ne abbia visto il bisogno, perchè scuoprendosi nuove offese, conviene usare nuovi modi di difendersi.

Questa provvisione non fu fatta già, quando si diede il primo ordine, perchè essendo in quei tempi i rispetti degli Ecclesiastici, e quei del Governo secolare i medesimi, ed avendo le stesse massime, e dandosi la mano l'un l'altro per iscambievole ajuto, gl' Inquisitori avevano cura, che non si stampasse cosa contraria alla Religione, siecome neppure a' rispetti del buon governo de' popoli: il che stante, il Segretario serviva solo per qualche rispetto segreto, ed incognito all' Inquisitore.

Ma già trent' anni gl' interessi del Governo Ecclesiastico incominciarono a farsi diversi da quelli del secolare, e pian piano fino al tempo presente sono venuti a tante contrarietà, che di quello che al secolare tocca, non si può più, come ne' tempi andati, rimettersene agl' Inquisitori, i quali hanno interessi affatto contrarj; ma è necessario, che 'l Principe abbia Ministri secolari,

ri, che ne prendano esatta cura. Nel principio che 'l male nacque, il primo Principe, che se ne avvide, fu il Re Filippo II. di Spagna, il quale considerando l'importanza del negozio fece una legge, per cui levò la stampa dalla soprantendenza degli Ecclesiastici, lasciata loro soltanto la cura de' Messali, Breviarj, e carte da insegnare a' fanciulli la grammatica, e del restante diede la cura ad un Consiglio, che eresse per sopraintendere a questa materia, dal quale furono formati Capitoli, e regolate le cose come gl'interessi del Governo ricercano. Al presente le cose sono giunte al sommo grado, ed ognun vede la parte; che alcuni libri si prendono nel governo civile. Da pochi anni in qua escono quotidianamente a stuolo libri, che insegnano non essere da Dio altro governo, che l'Ecclesiastico; il secolare essere cosa profana, e tirannia, e come una persecuzione contra i buoni da Dio permessa. Che il popolo è non obbligato in coscienza ubbidire alle leggi secolari, nè pagare le gabelle, e pubbliche gravezze. Che purchè l'uomo sappia far sì, che non sia scoperto, tanto basta. Che le imposizioni, e contribuzioni pubbliche per la maggior parte sono inique, ed ingiuste, ed i Principi, che le impongono, scomunicati. Che per queste leggi, e scomuniche de' Principi vengono le mortalità, le carestie, ed altri pubblici infortunj. In somma i Principi, e Magistrati sono rappresentati, e posti in concetto de' sudditi più empj, scomunicati, ed ingiusti. Che sia necessario temerli per forza, ma in coscienza sia

lecito far ogni cosa per sottrarsi dalla lor soggezione. E per sovrabbondanza del male la disgrazia, o la malizia di qualche persona cattiva ha eccitato il disparere tra la Santità del Sommo Pontefice, e la Sereniſſima Repubblica gli anni passati sopra tre capi di Leggi. I. Che non possino essere fabbricate nuove Chiese senza permissione pubblica, II. Che i beni con titolo di dominio utile posseduti da' Laici non possino essere appropriati dagli Ecclesiastici. III. Che 'l Governo possa giudicare le persone Ecclesiastiche in casi enormi. Il qual disparere avendo avuto per la divina bontà quel fine, che era giusto in favore, e riputazione della Sereniſſima Repubblica, la Corte di Roma, ed altri inquieti dell' Ordine Ecclesiastico, non capendo in se per l' invidia, vogliono per vie oblique, ed occulte levarle la riputazione acquistata, e ritornarla dal canto loro. Per tanto cercano ogni via, che sieno inserite ne' libri, che si stampano, questioni simili, e decise secondo l' opinione Romana, e che tali libri sieno ristampati in Venezia; e studiosamente operano, che da' sudditi del Sereniſſimo Dominio particolarmente escano consulti, e decisioni in quei proposiți. E quantunque si potesse metter in dubbio questa intenzione, non ostante le congetture, e relazioni, che si hanno, è cosa ben certa, che così continuandosi, alla fine quando si vedrà gran numero di libri stampati in Venezia con dottrina contraria alle leggi sopraddette, il mondo dirà, che i Signori Veneziani hanno conosciuto di aver sostenuta una cau-

sa

ſa ingiuſta, perchè altrimenti non avrebbero conceſſo, che foſſero ſtampati nelle loro città libri, che condannano le coſe con tanto ardore, e ſpeſa difeſe, maſſime non avendo dato il permeſſo per inavvertenza, ma con certa deliberazione, avendo fatto vedere i libri dal loro Segretario, ed ottenutane la fede, che ſieno degni di ſtampa.

Queſta narrazione ho giudicato neceſſaria per metter in viſta il male, che ha biſogno di medicina, per formar la quale non è ſufficiente la ſola deputazione del Segretario ſenza aggiungervi quelle regole, che deve oſſervare nel negare, o permettere la ſtampa de' libri; perchè trattandoſi di ſtampare, o riſtampare un libro non mancano fautori dell' Autore, o dello Stampatore, i quali, ſe il Segretario ne confuta qualche parte, non dicano, che è troppo ſcrupoloſo, e lo coſtringono con preghiere ad acconſentirvi, in maniera che non poſſa reſiſtere. Dall' altro canto quando il libro è viſto, i diſintereſſati riprendono le coſe, che riputano pregiudiziali al pubblico ſervizio, ed alle volte il zelo li fa trapaſſare i termini. E queſti riſpetti ſono cauſa, che il Segretario, incerto di quello ſi debba fare, non ſappia riſolverſi, ovvero diverſamente proceda; i quali riſpetti ſono bene ſpeſſo cagione, che ſi faccia paſſare il negozio nell' Eccellentiſſimo Collegio, e lo tenga occupato in decidere, ſe convenga o no lo ſtampare qualche libro particolare. A queſti inconvenienti il più proporzionato rimedio ſi è, come ho detto, formare delle regole, da oſſervarſi inviolabilmente dal Segretario,

che così camminerà sempre la cosa di un tenore senza difformità; le ragioni pubbliche non saranno pregiudicate; sarà serrata la bocca agl' interessati, ed alli soverchiamente zelanti; e l'Eccellentissimo Collegio non avrà da soffrire la noja di dover decidere sul particolare ciò, che sarà di pubblico servizio, poichè l'avrà deciso in generale, ed il Segretario potrà operar con certezza di camminar sicuro, avendo il lume pubblico innanzi gli occhi. Per aprire dunque la strada alla risoluzione di questo affare si possono distinguere gli Scrittori in queste materie in quattro classi.

Altri sono, che biasimano, condannano, e censurano le tre sopranominate ordinazioni, ovvero altre leggi, imposizioni di gravezze, decreti, e sentenze de' Magistrati, nominando particolarmente la Sereniſſima Repubblica, oppure la città di Venezia. Altri che parimente condannano o quelle, o altre leggi, che la Repubblica usa, non nominandola in particolare, ma solo tenendosi in termini generali contra i Principi, che le stabiliscono, forse anche senza aver pensiero a questo Dominio, ma a qualcun altro, dove mira l'affetto loro, dicendo, che i Principi, che ciò fanno, sono scomunicati, o peccano mortalmente, o non possono essere assoluti, ovvero anderanno al Diavolo, o altre simili espressioni facendo. Altra classe si è di quelli, che disputano contra le ordinazioni suddette, e non le hanno per giuste, e legittime, tentando d'impugnarle con pretese ragioni, ma però si astengono dalle maldicenze, e censure. La quarta è di quelli,

li, che non condannano alcuna legge, o sia ordinazione de' Principi, ma solo dicono, che tutte sono soggette alla potestà Ecclesiastica, la quale può annullarle, o confermarle; e concedere, o negar licenza delle gravezze, che sono imposte, e che i Principi, i quali non regolano gli Statuti, o le gravezze conforme la volontà Ecclesiastica, peccano, ed i popoli non sono tenuti ad obbedirli.

Queste quattro classi, che sono molto diverse tra loro, con una divisione riescono otto; perchè quattro spettanti a' libri, che si tratta di stampare di nuovo, non essendosi più stampati; e le altre quattro appartengono a' libri da ristamparsi, che altrove sono stati dati alla luce. Io li ho così divisi per rappresentarli più distintamente. Per altro sarà facil cosa, che dalle VV. EE. si pensi di comprenderne più di essi sotto una medesima regola negativa, o affermativa, e con quattro, ovvero cinque regole dare conveniente forma a questa materia, la quale io chiamerò (credo con vocabolo conveniente) la Libertà, ed Immunità de' Principi Secolari, siccome chiamasi la contraria la Libertà, ed Immunità Ecclesiastica.

Non credo perciò, che sarà per essere fuori di proposito se quì aggiungerò le maniere, con le quali gli Ecclesiastici regolarono le stampe, che sono una parte della loro Libertà, ed Immunità Ecclesiastica, perchè saranno esempj o da imitarsi, o da evitarsi nel regolare quelle della Libertà, ed Immunità Secolare.

Essendo dunque, come ho detto, divenuta in questi tempi adulta la contrarietà tra i governi Ecclesiastico, e Secolare, i quali già erano tanto concordi, nel 1595. a Roma furono pubblicate le regole come governarsi nelle stampe, quanto a questa materia, e furono le infrascritte: Che non si ammetta assolutamente in qualsivoglia libro alcuna proposizione contra la Libertà, ed Immunità Ecclesiastica. Che non si ammetta alcuna proposizione cavata dalla dottrina, ed esempj de' Gentili per confermare la ragione di Stato (ragione di Stato dimandano essi tutte quelle massime, che impediscono la sopraintendenza Ecclesiastica a tutti i negozj civili de' Principi, e Magistrati, ed a tutti i domestici delle famiglie.) Che i libri stampati dal 1515. sino a quel tempo, se contengono alcuna delle suddette proposizioni, o altre a loro pregiudiziali, sieno corretti con aggiungervi, levare, o mutare quello, che farà bisogno per farli parlare correttamente, e conforme alla Dottrina approvata. E che negli stampati innanzi il 1515. non sia fatta mutazione, se non dove vi fosse corruzione, o per malizia degli Eretici, o per fallo de' Librari, facendovi delle note, osservazioni, o scolj, che correggano.

Quindi ognuno potrà ben vedere la causa, perchè non si ritrovino libri a favore dell' autorità temporale. Dal 1595. in qua non se ne possono stampare. Gli scritti precedentemente al 1515. sono stati con aggiunte, detrazioni, ed altre alterazioni mutati in sensi contrarj alla sen-

ten-

tenza dell' autore . E chi ha conſervato delle ſtampe vecchie , ſe vorrà confrontarle colle moderne , vedrà , che i libri adeſſo parlano al contrario di quello , che gli autori hanno ſcritto . Quelli poi ſimilmente precedenti al 1515. , che non ſono ſtati riſtampati ſotto preteſto , che debban correggerſi , o che lo Stampatore abbia errato , non ſono ſinceri .

Queſta maniera di mutare le parole , ovvero alterarne il ſenſo con aggiunte , o detrazione , non è da immitarſi ; prima , perchè tutto il mondo la biaſima , l' abborriſce , e la chiama vizio di falſità ; poi ancora perchè gli Eccleſiaſtici , che la uſano pubblicamente , ed in viſta di tutto il Mondo , dicono , che non è lecito ad altri , che a loro il farlo ; e ſe da altri ſi faceſſe , ne moverebbero lite , ſiccome già dieci anni hanno preteſo di procedere con cenſure contra un Magiſtrato di una Città , il quale non volendo ammettere la ſtampa di un libro del Geſuita Suarez , come pregiudiziale molto al governo della ſua Città , diede la permiſſione , che ſi ſtampaſſe ſenza quella parte , che offendeva il governo ; coſa che a Roma fu riputata delitto , e diede principio a procedere contra quella perſona ; ma furono coſtretti a deſiſtere per accidenti di maggior momento , che ſopravvennero . Molto meno quanto a' libri ſtampati altrove , poichè , oltre non eſſere la coſa giuſta , e condecente , non ſarebbe onorevole , e ſicura impreſa farvi alcuna mutazione , mentre anderebbe voce , che a Ve-

ne-

nezia si castrano i libri, come si dice di qualche altra Città con infamia.

Ma quanto a' libri, che non sono stati visti per innanzi, se l'Autore è suddito, con buona ragione si deve ordinare, che acconci il suo senso a' rispetti pubblici, ovvero desista dallo stampare. Se non è suddito, è pericolosa cosa fargli fare alcuna mutazione, onde è meglio negargli assolutamente la licenza della stampa. Occorse, sono dieci anni, che un tal Alessandro Perennio stampò quì un suo libro, che in più luoghi accomodò a gusto di uno de' Riformatori d' allora; ma poi partito lo fece ristampare in Roma con molte maldicenze contra il Magistrato, ed il Pubblico: e trattò con tanto poco rispetto, che la cosa meritavasi qualche straordinario provvedimento.

Il far nota al margine, quando vi sia il modo di farla viva, e salda, è cosa da lodarsi; come quando si ha un Dottor celebre, che tratti in contrario, notar nel margine: vedi il tale in tal luogo, che tratta con verità; e questo sarà un rimedio al pregiudizio. Ma per far una nota negativa, o affermativa senza sale, come sarebbe: questo non è vero, o questo non è falso, ovvero questo è da altri confutato, sarebbe cosa, che porgerebbe materia di riso, e piuttosto sarebbe danno, che beneficio.

Alcuni portano opinione, che il proibire la stampa di qualche libro debba essere la distruzione dell' arte. A questi si deve rispondere, che

se

le una proibizione d'innumerabili libri fatta dagli Eccleſiaſtici (non parlo de' libri proibiti per cauſa di Religione , perchè le ragioni di vietar queſti ſono giuſtiſſime , ed è neceſſario il farlo ; ma parlo d'innumerabili altri libri , che per riſpetti temporali loro non vogliono , che ſieno ſtampati , o riſtampati) non diſtrugge la arte della ſtampa , non potrà neppur perire per la proibizione di alcuni pochi libri per intereſſe pubblico ; eſſendo coſa molto poco ragionevole da crederſi , che il Segretario debba rovinare la arte della ſtampa proibendo lo ſtamparſi dieci libri ; e non la rovini l'Inquiſitore proibendone mille. Chi ha queſta premura per l'arte, dovrebbe piuttoſto dar opera, che poſſino ſtamparſi quei molti , i quali vengono proibiti per intereſſe di altri, che prenderſi pena di quei pochi , che ſi debbono vietare per intereſſe pubblico.

Dirò benſì, che nel dar le regole s' ha ſenza dubbio aver riguardo al maggior comodo della arte de' Librari, e Stampatori, peſando però ſempre , e conſiderando queſto riſpetto cogli altri. Tutte le leggi contra le pompe ſono di danno a qualche arte , ma non pertanto ſi reſta di farle, quando lo vuole il pubblico intereſſe; eppure la Merceria in Venezia non è arte di minor conto che la Libreria. Il contrappeſare queſti oppoſti riſpetti è proprio dell' EE. VV., ed inſieme il determinare in quanto il pubblico debba condiſcendere al privato : e come il privato debba contentarſi di veder preferito l' intereſſe pubblico al proprio . Oltre di che il nume-

mero de' buoni libri, che ſarebbero di grande ſpaccio, è così grande, che ſe ſi duplicaſſero i Librari, e gli Stampatori, vi ſarebbe con che tenerli tutti in opera.

Queſto breve diſcorſo ſervirà per una congerie di rozza materia, alla quale deve eſſere data buona forma dalle prudenti conſiderazioni di VV. EE. Grazie &c. 17. Agoſto 1615.

SOM-

SOMMARIO

IN MATERIA DI STAMPE.

CHe per levare l'errore, e l'equivoco, che non risoluto potrebbe far credere, che fosse lecito valersi di quelle decisioni &c. ma ora non doversi far così, poichè Gregorio XIV. ha ordinato con Bolla de' quattordici Maggio 1591. cosa convenga praticare, onde adesso non possono valer ragioni e dottrine, ma la sola Costituzione.

Che, a chi allegasse questo Breve, basterebbe rispondere, che innanzi l'allegazione di una Costituzione Pontificia non posta nel Corpo delle Decretali, convien mostrare o che sia stata ricevuta, o posta in uso; che è cosa nota appresso i Canonisti, che le Costituzioni Pontificie non poste nel Corpo delle Decretali, colla consuetudine contraria sono derogate, e le nuove non accettate non obbligano.

In ordine a che nè la Francia, nè la Spagna ha fatto mutazione; di più nemmeno nello Stato Ecclesiastico. Tanto pure in quello della Repubblica, onde nè *in jure*, nè *in facto* ha luogo la Bolla in Venezia.

. . . . . .

Che Sisto V. in una sua Bolla aveva proibito, che la Bibbia con altri Libri sacri non potesse

teſſe eſſere ſtampata, che in Roma per anni dieci.

Che allora ſi reclamò; che il Papa annullò l'intimazione della Inquiſizione per l'eſecuzione.

Che i Libraj nuovamente ſi dolevano per la rinnovazione di una Bolla in ſimile materia, che a' traſgreſſori ingiungeva la pena della Scomunica.

Che la Repubblica e per riguardo pubblico, e privato ne riſentiva del pregiudizio. Che perciò l'Ambaſciadore ſi portaſſe dal Papa, acciocchè queſta Bolla ſia ritrattata, perchè ſi crede ſurrettizia, o uſcita ſenza la dovuta informazione di Sua Santità. Che rappreſenti l'ammirazione pubblica, che per via di Scomunica ſi voglia diſtruggere l'Arte, e l'Induſtria della Città: coſa che va a ferir la libertà, e dignità delle Leggi, e l'antica conſuetudine del Governo temporale conceſſo dalla grazia di Dio.

Che queſto ſarebbe un peſſimo eſempio.

Che il Breve cauſerà de' pregiudizj al Commercio, a' Dazj &c.

Che il privato pure, che ſi può chiamar pubblico, riſentirebbe de' graviſſimi danni nella Induſtria e ne' Capitali. Che ſarebbe una coſa ingiurioſa, che per arricchir un particolare, e privilegiarlo nella Stampa de' Libri, ſi voleſſe inferir tanto danno a tante perſone, ed alla Repubblica ſteſſa.

Che queſto Breve pare più ſtrano di quello di Siſto V., e ne adduce le ragioni.

Che dunque debba l'Ambaſciadore portarſi

dal

dal Papa, perchè ſia la Santità Sua iſtruita di queſta materia. Lo preghi a provvedere al diſordine, rivocando il Breve, e provvedere alla indennità pubblica, e de' privati.

Che inſiſti per la pronta e dovuta provviſione.

1595. 4. Marzo.

All' Ambaſciadore di Roma.

Che non ſi tratta della Stampa più copioſa o riſtretta, ma della maſſima; che è ſcandaloſo eſempio il proibire coſa laica a perſone laiche colla pena di Scomunica.

Pregiudizio al Governo temporale; danno anche allo ſpirituale, quando l' arma della Scomunica, che ſi riſerba in caſi di ſtraordinario momento, reſterà così ſpeſſo adoperata in coſe di tal natura con pericolo di perdere quella venerazione neceſſaria. Onde inſiſti.

1595. 18. Marzo.

Si ſente volentieri, che i Cardinali ſi ſieno reſi capaci della ragione noſtra: che i diſcorſi ſi vadano riducendo dalla proibizione generale ai termini particolari, meno ingiuſti e pregiudiziali; il che cammina alla ſoddisfazione delle ſuddette dimande.

SCRIT.

SCRITTURA
SOPRA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI.

NElla proibizione de' Libri, chi legge, o fa che altri legga Libri proibiti dalla Santa Sede, conviene avvertire due cose. Primo al concordato fatto sotto Clemente VIII. 1596., e far specificare delle proibizioni fatte, secondo quello, e non altrimenti. Perchè dipoi sono stati proibiti un gran numero di Libri, ed in particolare tutti quelli, che sostentano l'autorità secolare; che non è dovere lasciar comprendere per clausole generali senza limitazione &c., perchè ciò sarebbe a pregiudizio di tutti i Principi, e gravame de' popoli, che si obbligherebbero a cosa non dovuta, e sarebbero puniti per opera buona. In particolare così comprenderebbero i libri scritti per la causa della Repubblica, per sopprimerli con questa sua. Ma più importa, che il concordato suddetto resterebbe indebolito, e finalmente estinto con pregiudizio, e danno.

In ispecialità in Padova nella clausola generale di denunciar eretici, o sospetti di eresia, o che tengono libri proibiti, si comprendono tutti di qualunque nazione; ma il distinguer a specificazione di ciascuna nazione pare cosa affettata, ed apposta fatta in odio di qualche Nazione solita ad abitare in Padova, e con offesa anche dei buoni Cattolici di quella: il che genera scandalo, e mala soddisfazione, senza fare alcun buon frutto.

SCRIT-

SCRITTURA
SOPRA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI, ED ALTRI PUNTI.

NEl 1596. fu trattato quattro meſi per la parte di Roma. Intervennero il Cardinal Priuli Patriarca, il Nuncio, e l' Inquiſitore. Fu concordato, che non ſi poteſſero proibire Libri oltre i contenuti nell' Indice, in Venezia ſenza l'intervento de' Signori Aſſiſtenti, e fuori, de' Rettori. Non ceſſano ſotto mano di turbare queſto Concordato, il qual' è importantiſſimo: e ſe gl' Inquiſitori, o altri contraffaranno, non è da ſopportare. Che quando ſi ha da proibire alcun Libro, nell' Editto della Proibizione ſi faccia menzione del conſenſo degli Aſſiſtenti, e Rettori. Le ragioni non uſate in progreſſo di tempo ſi perdono, ed il contrario poſto in conſuetudine dà ragione di poterlo fare.

Uſo antico fu, che naſcendo difficoltà ſopra l'intelligenza de' Canoni, o Decretali, i Giudici la dichiaraſſero, valendoſi, ſe faceva biſogno, del parere de' Dottori. Pubblicando il Concilio Tridentino Pio IV. proibì a tutti il potervi fare dichiarazione ſopra: deputò una Congregazione di Cardinali, la quale ſola aveſſe facoltà di riſpondere ſopra le difficoltà, ed ambiguità. Quel Concilio fece degli Ordini in quaſi tutte le materie; per queſto un' tal arcano ſucceſſe, che po-

chiſſime cauſe foſſero, nelle quali non foſſe neceſſario ricorrere a Roma per dichiarazione; dal che venne grande accreſcimento de' negozj in Corte. Ma ſe quelle dichiarazioni una volta foſſero raccolte in forma pubblica, avrebbero dato forma a' giudizj, ſenza neceſſità di ricorrere a Roma per dichiarazione in difficoltà ſimili. La Corte ha uſato diligenza, che non ſi raccoglieſſero, nè ſtampaſſero: gli Avvocati, e Sollecitatori ne fanno raccolte ſcritte a mano per loro iſtruzione. Alcune capitate ſono ſtate ſtampate, come quella di Proſpero Farinaccio. La Corte la perſeguita, primo, perchè da quella ſi vede lo ſtile della Curia; ſecondo, perchè s' imparano le dichiarazioni, e ſi ſcemano i ricorſi.

Nel Concordato vi è, che i Veſcovi, ed Inquiſitori non proibiſcano Libri oltre l' Indice, ſe non contrarj alla Religione, e con falſe e finte licenze ſtampati, e queſto coll' intervento de' Miniſtri del Sereniſſimo Dominio. Conviene non laſciar eccedere, per l' eſempio, e per non pregiudicarſi &c.

Proibiſcono quelli, che non fanno per i loro intereſſi, e per il loro Governo. Veder ſe eſſi fanno così degli altri: altrimenti, come hanno fatto, proibiranno tutto quello, che difende il temporale, e niuno ſarà ammeſſo, che non favoriſca i loro diſegni Monarchici.

Gli Eccleſiaſtici, certo è, che ſempre attendono alle loro grandezze con tutte le accortezze poſſibili. Una delle due è neceſſaria o ritenerli ne' loro termini, o laſciarli fare. Chi li vuole ri-

ritenere, è meglio da principio farlo.

1. L'abuso è minore.

2. Non pare loro così strano.

3. Si fa perfettamente e quietamente, che introducendo si lamentano, come se loro si levasse il proprio, strepitando, e la Religione è in campo.

4. Trasandando, le cose mai si riducono al primo segno; sempre vi si perde, perchè ed essi stanno saldi, ed hanno i loro fautori, ed a chi riacquista il suo perduto, pare assai riacquistarne parte.

Questo è stato un arcano della Corte abbracciar tutto, non risparmiar nulla; alla fine vi resta sempre qualche cosa dell'acquistato, ed in ciò si vale di tanti ministri, e fautori, che osservano le cose, che non conviene contendere, e sempre qualche Principe si è svegliato. Ecco un altro mezzo: Che non occorre voler tutto; che si vada pian piano.

CONSULTO

DEL P. MAESTRO

PAOLO SARPI

Circa le istanze fatte da Roma, perchè dalla Repubblica si desse luogo alla proibizione, e soppressione de' Libri stampati a di lei favore nella Controversia.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LE opposizioni, che la Corte di Roma fa alle Scritture uscite in difesa della Serenissima Repubblica, sebben pare, che sieno inviate contra gli Autori, nondimeno mirano più dirittamente contra la libertà, e dignità della Repubblica stessa. Imperocchè nelle scritture suddette non vi è altra dottrina spiegata in parole, se non quella, che V. Serenità ha detto in fatti; anzi sono precedute dalla Serenità Vostra le fondatissime, e legittime azioni, le quali oppugnate dagli Ecclesiastici sono state difese dagli Autori, e Scrittori suoi; e tutto quello, che hanno scritto, e la dottrina loro si riduce a due capi.

Primo, che le leggi, ed i giudizj della Repubblica sono giusti, e legittimi; Secondo, che la provvisione fatta per impedire i mali effetti, che

che l' Interdetto poteva cauſare, è ſtata neceſſaria, conveniente, legittima, lodevole, ed imitabile. Se la dottrina foſſe dannabile, le azioni di Voſtra Serenità ſarebbero prima ſtate ſoggette alla ſteſſa cenſura; poichè il Senato col coſtituire le leggi, col difendere l' autorità pubblica di caſtigare gli Eccleſiaſtici, rei di enormi delitti, e col comandare, che l' Interdetto, come invalido, non foſſe oſſervato, ha detto quello ſteſſo, che poi gli Scrittori hanno diſteſo in carta, e difeſo con ragioni; Ma ſe le azioni della Sereniſſima Repubblica ſono ſtate Criſtiane, e Cattoliche, anche la Dottrina è Criſtiana, e Cattolica, e perciò non ſi può dannare la Dottrina, non condannando le coſe fatte dalla Serenità V., ſimilmente ſe la Dottrina contenuta nelle Scritture de' Pontificj foſſe buona (come la predicano) non eſſendo quella per altro, ſe non per giuſtificare, e ſoſtenere le azioni ingiurioſe fatte contra V. Serenità, converrebbe neceſſariamente a chi approvaſſe tale Dottrina dire, che i ſuddetti tentativi foſſero ſtati validi e legittimi, e la difeſa ingiuſta ed illegittima. Queſto ſcuopre l' artificio della Corte di Roma molto ſottile, la quale non avendo altro modo d' infamare queſt' ottimo, prudentiſſimo, ed irreprenſibile Governo, e la giuſta ſua difeſa contra le fattegli ingiurie; ha inventato un modo obliquo per ottener il ſuo intento, con dannare la Dottrina, in conſeguenza di che venivano dannate le azioni ſopra quella fondate, e da quella ſoſtenute. Non ardiſce però la Corte di

venire all'individuo, e ſpecificatamente nominare le propoſizioni, che Ella cenſura, e ciò per tre ragioni: La prima, perchè immediatamente ſi ſcoprirebbe da ogni perſona, che queſte ſono quelle medeſime, le quali quotidianamente ſi praticano in queſto, ed in ogni altro buon Governo, e che il riprovare tali maſſime ſarebbe un moſtrare apertamente a tutti il diſegno di voler occupare la liberrà, e dominio de' Principi Supremi; La ſeconda, perchè molte ſcuole Criſtiane tengono ancor al giorno d'oggi la Dottrina medeſima, e la profeſſano, e ſe ne ſtampano libri, che la contengono, così di Autori novelli, come vecchj, i quali tutti ſi riſentirebbero dell'ingiuria; La terza ragione ſi è, perchè ſa molto bene, che la detta Dottrina ha fondamento nella Sacra Scrittura, ne' Canoni della Chieſa Univerſale, nelle Leggi Imperiali, e di altri Principi Cattolici, e negli Scritti de' Santi Padri. Perlochè le pare neceſſario fuggire gl'incontri, che le ſarebbero fatti con armi così potenti; e però tenendoſi agli Univerſali dice, che negli ſcritti difenſivi della Repubblica ſi contengono coſe temerarie, calunniose, eretiche, erronee, e ſcandaloſe reſpettivamente. Con queſti nomi la Corte Romana ſpaventa il Mondo, e non diſcendendo al particolare, non laſcia luogo ad alcuno di dolerſi; imperocchè di qualunque propoſizione, che foſſe difeſa contra le cenſure, direbbe, che non ha avuto penſiero di condannare quella. Chi vuole certificarſi, che così ſia, conſideri queſto ſolo,

che

che nel decreto de' Cardinali, dato sotto il dì venti Settembre 1606., avendo proibito nominatamente quattro Scritture, soggiungesi, che parimenti condannate vengono, e proibite tutte le altre, che si faranno; proibendo quelle, che non erano composte ancora, e dannandole senza sapere in cosa le censuravano, poichè non erano scritte; adunque chi avesse stampato il decimoterzo Capitolo di S. Paolo ai Romani, dove l'autorità de' Principi temporali così chiramente vien predicata, mettendoli questa soprascrizione, *Ragioni della Serenissima Repubblica di Venezia*, una tale scrittura sarebbe stata proibita. Nè questo dico per amplificazione, ma per verità, poichè essendo stato stampato un Libretto, scritto già presso dugento anni da Giovanni Gerson, uomo tanto celebre, e pio, stimato sino a questo tempo da tutti di dottrina cattolica, e divota, perchè in esso quasi profeticamente si difendono le azioni di V. Serenità, hanno ardito di scrivere con aperte parole, che contiene errori, ed eresie, e che merita di esser dannato, ed abbruciato: onde non è maraviglia, se al presente le persone pie non si lasciano muovere da' nomi spaventevoli di Eresie, errori, ec., vedendo come vengono abusate le cose della Religione per fini mondani, per non dire violenti; e che vien detta eresia ogni cosa, che si oppone a' suoi tentativi, mentre si potrebbe gloriare ogni Eretico della verità, quando vien chiamato Eretico, per una medesima causa, da quelli, che chiamano eresia una Dottrina scritta

da Giovanni Gerſone, Autore cattolico, pio e ſanto già quaſi dugento anni, ed approvata da tutto il Mondo d'allora ſino alle preſenti controverſie.

Ma ſe la Corte di Roma offende la verità coll' impugnare la buona Dottrina, ſcritta in Venezia, non meno l' offende difendendo le beſtemmie, gli errori, e le ſedizioſe, ed abbominevoli propoſizioni, delle quali ſono pieni i Libri ſcritti dalla ſua parte. Imperocchè non avendo gli Scrittori ſuoi ſodi, e reali fondamenti per difendere i tentativi del Pontefice, prima fatti, che eſaminati, per deſiderio di ſoſtentare la ſua cauſa, hanno vagato da lontano fuori del caſo, e miſchiato molte coſe, le quali eſaminate moſtrano anche molta empietà, ed aſſurdità. E per non parlare in univerſale, come eſſi fanno, diſtenderò quì la dottrina, e le propoſizioni contenute nella ſcrittura noſtra, le quali tanto diſpiacciono alla Corte Romana; e dopo ſoggiungerò la Dottrina degli Scrittori ſuoi, con che apparirà chiaramente ad ognuno, che la verità, e pietà ſono dal canto noſtro, e che eſſi portano dottrina inviata ad uſurpazioni, tirannie, e ſedizioni manifeſte; imperocchè le coſe dall' una parte, e dall' altra dette non ſono di materia ſpirituale, ſottili, e difficili, che per giudicarle vi ſi ricerchi profondità di Teologia, e di altre ſcienze; ma di materia temporale, beniſſimo nota ad ogni perſona anche di mediocre ingegno, nella quale facilmente ogni Criſtiano conoſce, qual ſia la Dottrina

pia,

pia, e cattolica. La Dottrina dunque propoſta in Venezia ſi contiene ne' tre capi infraſcritti.

Primo. Che Dio ha iſtituito due Governi nel Mondo, uno ſpirituale, e l'altro temporale, ciaſcheduno ſupremo, ed indipendente l'uno dall'altro; queſti ſono, l'uno il Miniſtero Eccleſiaſtico, e l'altro il Reggimento Politico; e dello Spirituale ha dato la cura a' Prelati, e del Temporale a' Principi, ſiccome fu beniſſimo detto dagli Autori, che gli Eccleſiaſtici ſono Vicarj di Criſto nelle coſe Spirituali, ed i Principi Vicarj di Dio nelle coſe Temporali; perlochè dove ſi tratta della ſalute delle Anime, tutti, anche i Principi, ſono ſoggetti agli Eccleſiaſtici; ſi tratta della tranquillità pubblica, e della vita civile, tutti, anche gli Eccleſiaſtici, ſono ſoggetti al Principe. Non altrimenti che ſe un Re mandaſſe una Nave armcomata, meſſa alla cura di un Nocchiero per guidarla per mare, e di un Capitano di Soldati comdui attere in guerra, ambe le Poteſtà militari bel Capitano, e nautica del Nocchiero ſarebbero indipendenti l'una dall'altra, e dipendenti ambedue dal Re; e ſolamente il Capitano ſarebbe obbligato ad ubbidire al Nocchiero nel navigare, ed il Nocchiero al Capitano, quando ſi foſſe per combattere: Così il Prelato, ed il Principe hanno ricevuto da Dio poteſtà, uno per reggere gli Uomini quanto allo Spirito, l'altro per reggere gli ſteſſi nella Vita civile; ed il Principe nelle coſe Spirituali ubbidiſce al Prelato, ed il Prelato ubbidiſce al Principe nelle temporali.

Que-

Queſto vuol dire eſſere due Poteſtà ſupreme, indipendenti, e non ſubordinate, delle quali una non ſi può ingerire ne' negozj dell' altra, nè comandare in quello, che Dio ha raccomandato alla cura di eſſa; perlochè il Prelato Eccleſiaſtico qualunque cura egli tenga della Chieſa, eziandio che ſia Papa, avendo ricevuto da Criſto ſolamente le chiavi del Regno Celeſte, non ha ricevuto autorità di poter rivocare, ed annullare le Leggi de' Principi ſpettanti alle coſe temporali; nemmeno poteſtà di privarli degli Stati loro, nè di comandarvi in quello, che tocca il governo Politico, nè di liberare i Sudditi dal giuramento di fedeltà, legittimamente preſtato al ſuo Principe; e per tanto la pretenſione di poter abilitare, e inabilitare a' Regni, iſtituire, e deſtituire i Re, è coſa attentata da cinquecento anni in quà, che non ha mai avuto ſucceſſo, o eſecuzione; ma ſempre il mondo ſe gli è oppoſto, e ne ha ricevuto mala edificazione; e non è coſa corriſpondente agli eſempj di Gesù Criſto, quando viveva, nè degli Apoſtoli, nè de' Santi Pontefici ſuoi ſucceſſori, che mai tentarono tali coſe; eziandio contra i Principi perfidi, e ſacrileghi; ed è ancora ripugnante alle Sacre Scritture, dove ſi dice, che Dio dà gli Stati anche a' cattivi Principi, e comanda, che ſieno tollerati, ed ubbiditi; anzi è dottrina pernicioſa inſegnare, che per cauſa di controverſie, che il Pontefice abbia con un Principe, ſia lecito perſeguitarlo con inſidie, e forza aperta; ed il dire, che ſia merito, e remiſ-

missione de' peccati a' privati Sudditi, che si ribellino dal Principe, o che gl' insidiano la vita, o l' ammazzino, o gli levino lo Stato, o gli eccitino sedizioni; E' dottrina, dico, sediziosa, erronea, sacrilega, e contra la Scrittura divina; anzi in contrario, trattandosi di cose temporali il Suddito è obbligato da Dio a prestar ogni ubbidienza al suo Principe, non ostante che il Papa comandi altrimenti; e, quando abbiamo cattivi Principi, siamo obbligati in coscienza a vivere sotto di loro secondo le Leggi, non innovando, nè tentando novità alcuna, ma rimettendo il tutto alla divina Provvidenza; siccome quando abbiamo cattivi Papi, entrati canonicamente, noi privati dobbiamo sopportarli, non usando altri rimedj, se non se quelli, che sono stabiliti dalle Leggi.

Secondo. Che per Legge divina gli Ecclesiastici non hanno ricevuto alcuna esenzione dalla Potestà Secolare, nè quanto alle persone, nè quanto a' beni loro; ma sebbene che molti Principi pii, da Costantino sino a Federico II. per onorare l'Ordine Ecclesiastico hanno concesso loro in grazia, secondo che i tempi comportavano, varie esenzioni personali, e reali, ora aumentandole, ora diminuendole, e rivocando le concesse, secondo che comportava il governo del loro Stato; Tutte le quali esenzioni gli sono state concesse così in iscritto, come in pratica, esimendoli dalla potestà de' Magistrati solamente; non avendoli però mai il Principe esentati, nè liberati dalla Potestà sua propria

su-

ſuprema ; ed ancora in altri Regni , e Principati non dipendenti dall' Impero , ſono ancora da' Re, e Principi ſtate conceſſe eſenzioni , dove più ample, dove più rimeſſe, ſecondo l' opportunità de' tempi , e la convenienza de' luoghi. E di più, dove i Principi ſono ſtati poco accurati nel governo ; eſſi Eccleſiaſtici hanno acquiſtato dell' eſenzioni per conſuetudine : ed i Pontefici Romani hanno fatto ancora delle Decretali ſopra le ſteſſe eſenzioni , le quali in alcuni luoghi non ſono ſtate in conto alcuno ricevute in parte, ed in parte non hanno potuto ottenere eſecuzione ; e per queſte cauſe gli Eccleſiaſtici devono avere quell' eſenzioni reali , e perſonali, che in ciaſcun luogo ſono loro ſtate conceſſe , nè poſſono pretendere in un luogo quelle, che nè il Principe , nè la conſuetudine preſcritta loro avrà permeſſo ; ma bensì non oſtante qualunque eſenzione , il Principe ha ogni poteſtà ſopra le perſone, ed i beni Eccleſiaſtici , quando la neceſſità del ben pubblico lo coſtringa , e neceſſiti a valerſi di quella ; E quando alcuna delle conceſſe eſenzioni foſſe abuſata , ſicchè cadeſſe in notabile perturbazione della pubblica tranquillità , il Principe ſarebbe tenuto a provvedervi.

Queſta dottrina è ſtata univerſalmente ricevuta da tutta la Chieſa ſino all' undecimo Secolo, riconoſcendo ſempre gli Eccleſiaſtici tutte l' eſenzioni , e privilegj dalla grazia de' Principi , e cercandone quotidianamente la confermazione da loro ; ma da qualche tempo eſſendoſi raffreddato

il

il fervore delle coſe ſpirituali, ed i Cherici fatti attenti alle coſe temporali, valendoſi delle perturbazioni, che erano nell'Impero, e ne' Regni, fomentandole Eſſi talvolta, e talora eccitandone altre, cominciarono ad eſtendere l'eſenzioni, ed a volerle non più in grazia, ma come proprie, ed a contraſtare ancora per eſſe co' Principi ſteſſi. Diedero pertanto principio a ſoſtenere le coſe temporali con le armi ſpirituali, iſtituite da Criſto per la ſalute delle Anime, rivoltando l'eſenzioni conceſſe loro, acciocchè attendeſſero più quietamente al ſervizio divino, in iſtromento da travagliare la quiete pubblica de' Laici, occupando i loro beni, o con arte, o con forza aperta, ſuſcitando contenzioni, impedendo i legittimi giudizj, e governi civili; di modo che al tempo preſente alcuni di loro hanno ardire di affermare, che abbiano l'eſenzione de' beni, e delle perſone *jure divino*, con tutto che i Teologi, e migliori Canoniſti di queſti tempi ſentino, e difendino il contrario.

Terzo. Che l'infallibilità è propria della Maeſtà Divina, ed il Pontefice, ſebben coſtituito in tanta altezza, è ſoggetto alle imperfezioni, infermità, ed errori umani, nè ſi deve tenere per infallibile, ſe non dove le foſſe promeſſa da Dio la ſua aſſiſtenza. Intorno a ciò alcuni Autori moderni, che ſcrivono dopo che è nata queſta propoſizione, incognita agli antichi -- *Che il Papa non può fallare* -- dicono eſſer vero ſolamente nelle materie neceſſarie alla fede, e quando uſerà i dovuti mezzi di matu-

turità di consigli, consulte, ed invocazione pubblica, e seria dell' ajuto divino; la qual opinione non è stata messa in disputa nelle passate controversie per ammettere tutto quello, che è favorevole all' autorità Pontificale, sebbene vi sono Autori celebri, che tengono il contrario, fra quali due furono anche Sommi Pontefici Benedetto XII, ed Alessandro VI. E vi è pur opinione, come che fuori delle cose spettanti alla Fede, l'autorità di sciogliere, e di legare si debba intendere (secondo i Dottori) *clave non errante*, cioè s' egli non fallerà per passione, o per ignoranza della cognizione del giusto: che se la passione, o l'inconsideratezza gl' impedisca il retto giudizio, allora *clavis errat*, e quello che egli pensa di legare, o sciogliere sì fattamente in terra, non è approvato in Cielo, comandandogli Dio, che nello sciogliere, e nel legare non usi modi arbitrarj, ma segua il merito, e la giustizia della causa. Posto ciò, quando il Pontefice per controversie con i Principi passa a fulminar censure, è lecito a persone intelligenti, e versate nelle Scritture divine, e nella dottrina de' Sacri Canoni, e Santi Padri, considerare, se procedano a *clave errante*, o *non errante*, e se sono valide o invalide, esaminandole con le suddette sacre dottrine; e sempre che vi è dubbio, se la cosa comandata dal Papa sia giusta o ingiusta (appartenendo alla salute delle Anime) convien farvi riflessione per chiarirsene, essendo ciascuno obbligato di sapere, ed aver certa cognizione,

che

che quello, che ha da operare non ſia offeſa di Dio; e quando il Principe trova eſſerſi fulminate cenſure contra lo Stato ſuo, e contra i ſuoi Sudditi, le quali patiſcano difetto di validità, può, e deve per conſervazione della quiete pubblica impedirne l' eſecuzione, e provvedere con i dovuti mezzi dati da Dio, conſervando la conveniente riverenza, ed unione con la Chieſa. Ed affinchè le Cenſure Eccleſiaſtiche iſtituite per medicina ſpirituale non cauſino contrarj effetti, ſaviamente e Criſtianamente dice Santo Agoſtino, che la Scomunica contra una moltitudine è pernicioſa e ſacrilega; onde ne ſegue quello, che per la parte noſtra è ſtato detto, che ſcomunicare un Senato, quale non è perſona particolare, è alieno dalla Dottrina antica, e da quella de' buoni Teologi. E ſiccome i Padri Geſuiti, per far più facile la Cauſa Romana, ſenza neſſuna autorità, o eſempio tentano di perſuadere al Mondo, che il Criſtiano debba a' ſuoi Padri Spirituali una obbedienza cieca, cioè che come un tronco ſi laſci muovere, non oſtante qualunque aſſurdità, ed indecenza che gli venga comandata, ſpogliando così la Creatura umana della ragione, che Dio le ha dato per lume da ſeguir ſempre, e che non altrimenti debba fare il Principe ancora nel governo dello Stato ſuo. Così per lo contrario ſi è ſcritto, che queſto nuovo nome di obbedienza cieca, inſegnato dal Padre Ignazio Lojola Geſuita, fu incognito alla Chieſa Santa, e ad ogni Teologo innanzi il ſuo tempo; che leva quello che è eſſenziale alle virtù,

tù, alla natura delle quali appartiene, che si operi con certa intenzione del fine, ed elezione conſigliata de' mezzi, e che eſpone il Criſtiano al pericolo di peccare innanzi a Dio: nè ſcuſa chi ingannato dal ſuo Padre Spirituale farà coſa contra il voler divino. E perchè pretendono, che queſta loro obbedienza cieca debba eſſere preſtata ſolamente a' Prelati, e Padri Spirituali, conviene avvertire, che potrebbe darſi alcuno di queſti malintenzionati, che ſe ne ſerviſſe a' ſiniſtri fini, con grave danno della pubblica tranquillità, come abbiamo veduto da quarant'anni in quà, dopo che queſta opinione ha preſo qualche radice, eſſendoſi frequentemente vedute ſollevazioni, congiure, ed aſſaſſinamenti praticati, ed eſeguiti con queſto iſtromento di cieca obbedienza in molti Regni, e Stati.

Se i fondamenti della dottrina contenuta ne' ſopraſcritti capi, foſſero materia d' opinione, io dovrei dire, che della verità di eſſi mi rimetto ad ogni miglior giudizio; ma perchè ſono materia di Fede, e così ha predicato S. Paolo, io debbo dire inſieme con lui, che ſe veniſſe un Angelo dal Cielo, e portaſſe dottrina contraria, queſto ſarebbe in diſgrazia di Dio. Mi rimetterò bene ad ogni miglior giugiudizio, ſe foſſe tempo opportuno, o fuori di propoſito il trattare queſta materia nelle occaſioni paſſate, perſuadendomi inſieme fermamente, che ſarà giudicato, non ſolo opportuno, ma ancora neceſſario da qualunque perſona, che riguarderà gli Articoli, che per il con-

contrario mettevano in campo i difensori della Causa Ecclesiastica. Non porterò quì tutte le assurdità scritte da qualunque di loro, che in verità sono una colluvie d'inconvenienze; ma mi restringerò solamente alle cose scritte da' Cardinali, da' PP. Gesuiti, e da alcuni altri più principali. Comincierò dalla materia, che appartiene al governo, intorno alla quale la dottrina stampata ne' loro Libri contiene gl' infrascritti Capi; cioè.

Che il Papa ha ogni potestà, non solo spirituale, ma anche temporale sopra tutti i Principi del Mondo, i quali dipendono propriamente da lui come Sudditi, e Vassalli quanto al dominio politico, da lui ricevendo il tenor del governo, ed il vigore di amministrare gli Stati.

Che egli è Monarca temporale in tutto il Mondo, e che ogni Potestà temporale viene da Dio mediante il Papa, e però è subdelegata da lui; e subordinata ad Esso; perlochè da ogni Principe, sebben non ha altro Principe temporale superiore, si può appellare al Papa nelle cause temporali, e civili; onde anche il Papa può istituire Imperj, e Dominj, confirmarli, e distruggerli; così ancora può muover guerra a' Principi Supremi, quando non ubbidiscono, privarli de' Dominj, Regni, ed Imperj; e per tutto dire in una parola, che quella sola è legittima potestà, la quale è approvata dal Papa, e non è legittima quella, che da Lui si riprova.

Che fa leggi a tutti i Principi, ed annulla le fatte da loro, e può comandare al Principe,

che revochi qualunque Legge.

Che ha potestà di giudicare le cause temporali de' Principi, ed obbligarli ad ubbidire con forze, ed armi, se sarà bisogno.

Che vacando i Regni può esercitare in quelli ogni giurisdizione per propria autorità.

Che può comandare a' Principi Cattolici, che castighino con le armi i Principi ribelli a Lui; i quali Principi, sebben non hanno potestà negli Stati degli altri, devono però proccurare, che il Papa sia ubbidito, e gli Ecclesiastici rispettati, costringendo per forza d'arme gli altri Principi a ciò fare. (1)

Che mancando il Principe di conservare i privilegj a' Sudditi può esser castigato dal Papa.

Che al Papa appartiene la dichiarazione di tutti i dubbj non solo nel Foro Ecclesiastico, ma anche Secolare; e che non si può partire alcuno dalla dichiarazione del Papa, sebbene la lite, così quanto alla Causa, come quanto alla Persona, sia temporale.

Che in controversia mera temporale, così per rispetto della Causa, come della Persona, bisogna

(1) Queste, ed altre tali proposizioni, che particolarmente nelle Opere del Bellarmino si leggono, dal non men per dottrina, che per dignità Eminentissimo Signor Cardinale Domenico Passionei, uno de' Consultori della Congregazione de' Sacri Riti, sono state in questi giorni, per regola di prudenza, ricordate al Regnante sommo Pontefice, nel suo sensatissimo Voto sopra il Culto, cui innalzato vorrebbesi il Cardinale Roberto Bellarmino suddetto.

gna ubbidire al Papa, e non replicare, ſebben conteneſſe ingiuſtizia.

Che ſe il Papa comanda ad un Laico in cauſa temporale, ed ingiuſta, è tenuto queſti obbedire; anzi ſe il Papa comanderà ad un Laico, che gli dia i ſuoi beni proprj, e però lo ſcomunicherà, quel Laico è obbligato ad oſſervare la Scomunica.

Che i Principi ſono obbligati ad ubbidire al Papa in qualunque coſa comandi, eziandio nelle coſe temporali, e non lo facendo. Eſſo poſſa caſtigarli, e punirli.

Che in ogni Cauſa il Principe è obbligato compiacere al Papa ſenza guardare ſe ſia giuſta, o ingiuſta; e ſe tutto il Mondo ſentiſſe contra l' opinione del Papa, ſi dee ſtare a quello, che il Papa dice; e non è ſcuſato dal peccato chi non ſiegue il parere del Papa, ſebbene tutto il Mondo l' aveſſe per falſo.

Che ſe il Principe fa una legge contra la libertà de' Sudditi, ponno Eſſi aver ricorſo al Papa, ed il Papa può proteggerli; ed i Popoli debbono sforzarſi di ſtabilire queſta dottrina, perchè importa loro avere chi poſſa reprimere il Principe, e fermarlo con cenſure, e forza d'armi, e così proteggerli, poichè non vi è altra Ancora Sagra per mantenere la libertà de' Popoli, e difenderli dalla tirannide de' Principi, ſe non l' autorità del Papa.

Che il Papa può far predicare ſenza licenza del Principe, può far edificar Moniſteri, e Caſe di Religioſi, e può sforzare i Criſtiani

a vendere i loro ſtabili per queſto effetto.

Che l'Interdetto ſi mette, acciò i Popoli ſi ſollevino contra il Principe, i quali Popoli ſono anche chiamati in difeſa della Chieſa, acciò il Principe impaurito, e ſpaventato ceda al Pontefice.

Che l'autorità del Principe ſopra i ſuoi Sudditi Laici non è de *jure divino*, e che gli Eccleſiaſtici devono ben eſortare i Popoli ad ubbidire al Principe, ma che gli Eccleſiaſtici però debbano eſſer arbitri, ſe il precetto del Principe ſia conveniente, o nò.

Che gli Eccleſiaſtici in modo alcuno, e per neſſuna cauſa ſono ſoggetti alle Leggi, e precetti de' Principi, nè da loro poſſono eſſer puniti per qualſivoglia delitto, eziandio di leſa Maeſtà, ſebbene i loro Superiori non voleſſero punirli.

Che Eſſi Eccleſiaſtici non debbono a' Principi nè tributi, nè gabelle, nè ubbidienza, ma ſolo poſſono per carità ſovvenirli, come fa il capo alle membra inferiori, ed ignobili.

Che tutte le coſe, che impediſcono la grandezza, la libertà, e totale avvanzamento degli Eccleſiaſtici in qualunque coſa pia è graviſſimo peccato.

Che non ſi poſſono limitare gli acquiſti degli Eccleſiaſtici, ſebbene aveſſero venticinque volte tanto.

Che l'avere un Principe nella ſua milizia, ed a' ſuoi ſoldi perſone, che non ſieno della profeſſione Romana, e che non ubbidiſcono al Papa, è enorme peccato.

Che

Che ancora è peccato graviſſimo trattare, e tener commercio con i Principi, che non ubbidiſcono al Papa.

Ho voluto riferire le loro propoſizioni, e dottrine, che toccano il governo con le ſteſſe parole, ſenza darne alcun giudizio, rimettendo queſto alla ſomma ſapienza di V. Serenità; ma nelle materie di altro genere mi convien ben accennarne qualche coſa intorno alla qualità della dottrina loro, laſciando da parte le ſpeculative, che facilmente non ſono inteſe da tutti, le quali ſono innumerabili; imperocchè è avvenuto a quegli Scrittori ſecondo il proverbio, di dire molti mendacj per difenderne uno. Il Sig. Cardinal Bellarmino, parendogli troppo abbietta la autorità ſpirituale, ſcrive, che il reſtringere l'ubbidienza dovuta al Papa ſolamente nelle coſe ſpettanti alla ſalute dell' Anima, è un ridurla al niente; da che ſi vede in qual conto la Corte tenga le coſe dell' Anima, e ſpirituali, poichè le da il titolo di niente con tanto poco riſpetto de' Santi Apoſtoli, e di Criſto ſteſſo Figlio di Dio, che non vollero altra poteſtà, nè hanno atteſo ad altro, nè altra ubbidienza hanno mai addimandato, che nelle coſe ſpettanti alla ſalute delle Anime, anzi hanno antepoſta la ſalute di un' Anima ſola a tutte le giuriſdizioni, e grandezze mondane.

Tutti poi queſti Autori unitamente s' ingegnano di dare al Papa epiteti divini, perlochè nelle ſuddette Opere ſcritte da loro dicono, che il Papa è un Sole di Giuſtizia, e lume della

Religione, che rappresenta immediatamente l'Infinità di Dio, che *scrutatur corda, & renes hominum*.

Che il giudizio, e la sentenza del Papa, e di Dio è una; ed una è la Corte del Papa, e di Dio.

Che il Papa è un Dio in terra, del quale è scritto: *Deus stetit in Synagoga Deorum*.

Che il Papa è il principio, da cui dipendono i beni eterni, e temporali.

Che il dubitare della potestà del Papa è tanto, quanto dubitare della potestà di Dio.

I quali modi di dire sono così blasfemi, ed ingiuriosi contra la Maestà di Dio, che eccedono ogni censura; Siccome anche altre proposizioni, che difendono; come quella, che S. Paolo appellò a Cesare, e non a S. Pietro, non perchè questi non fosse legittimo giudice, ma per non far ridere.

Che Cristro disse: *Regnum meum non est de hoc Mundo*, non perchè non fosse Re temporale, ma perchè, essendo vicino a morte, parlò, come uomo moribondo, che lasciava le cose di questa vita.

Che i Magi ricercarono Cristo, come Re di Regno mondano ereditario.

Che Cristo nella sua fanciullezza avea regno temporale, e non aveva Regno spirituale,

Che le parole: *Quod Deus conjunxit, homo non separet*, non includono il Pontefice; le quali cose tutte così manifestamente contrarie alla Scrittura mostrano, quanto questi Scrittori intendono le cose della Fede.

Ar-

Ardiſcono anche alcuni di eſſi dire, che l'eſenzione de' Cherici, eſſendo coſtituita per decreti Pontificj, è tanto valida, come ſe foſſe ſtabilita da Dio, uguagliando le leggi umane, ſoggette ad infinite mutabilità, alla Legge divina immutabile.

Si burlano ancora, per non dir peggio, dei Santi Pontefici antichi, che reſero l'onor dovuto a' Principi, dicendo che hanno moſtrato ſoggezione agl' Imperadori per le condizioni di quei tempi, che ricercavano quel modo di procedere, perchè l'Impero del Papa ſi dovea introdurre a poco a poco, e non conveniva ſpogliare immediatamente del loro dominio i Principi nuovamente convertiti, ma biſognava permetterli qualche coſa per intereſſarli. Dio perdoni agl' inventori di tali beſtemmie.

Non ſi può reſtar ancora di notare, che per innalzare il loro credito, ed eſſere ubbiditi a cenni contra la dottrina del Vangelo, e dell'Apoſtolo, dicono, che ſe il Criſtiano farà contra la Legge di Dio per ubbidire al Prelato, non peccherà, il che è falſiſſimo, e dannatiſſimo, ſe non in un caſo ſolo, cioè quando il Criſtiano, avendo uſato ogni diligenza poſſibile, non avrà potuto conoſcere, che il fatto foſſe contra il divino precetto.

Laſcierò di toccare altre propoſizioni in materia di coſcienza, degniſſime di cenſura, come quella che il timore non iſcuſa da qualſivoglia precetto del Papa: coſa contraria a tutta la buona Teologia, ed alla pratica di ogni buon

Criſtiano, il quale tiene, che neſſun timore eſcuſi dalla oſſervanza della Legge divina, e naturale, ma che il giuſto timore eſcuſi dalla oſſervanza di qualunque Legge poſitiva. Solo dirò per fine, che nella prima Scrittura, che mandarono fuori, ebbero ardire di dire contra il Vangelo, che ne' moti di allora foſſe ſtato ſcritto a' Curati delle Chieſe ne' confini dello Stato, partirſi dai proprj carichi, e che le Confeſſioni che il Popolo faceva agli altri Sacerdoti, che ſervivano a quelle Chieſe, ed i Matrimonj celebrati da loro erano irriti, e nulli, e quelle congiunzioni erano concubinati, ed i figli illegittimi; Coſa non ſolo falſa, ma anche perturbativa delle buone Coſcienze.

Io non sò, ſe ſi lamentano, perchè loro ſia ſtato detto, che hanno pubblicato ſcritture falſe, e levato fuori da' buoni Autori quelle, che facevano per l'autorità de' Principi; ma queſto è fatto notorio, comparando i libri delle ſtampe antiche con le moderne, e leggendo il loro Libro intitolato „ *Index expurgatorius* „ che non vi è biſogno di altra prova. Dal ſolo libretto intitolato „ *Practica Papienſis* „ di Giovanni Pietro Ferrario, compoſto già innanzi cento anni, ſono levati più di dieci luoghi, che difendevano la libertà, ed autorità temporale dei Principi, e ſarebbe coſa infinita nominare tutti gli Autori, a' quali è ſtato aggiunto, o levato qualche coſa per ſervizio temporale della Corte. E' noto a tutti, che Papa Leone IV. circa l' ottocentocinquanta compoſe una Orazione, in

cui

cui si diceva. *Deus, qui B. Petro Apostolo tuo collatis clavibus Regni Cælestis, animas ligandi, atque solvendi Pontificium tradidisti &c.*, e così è stato letto nella Chiesa da quel tempo sino al nostro per settecentocinquanta anni, e stampato anche in tutti i Messali, e Breviarj. Adesso dopo il mille seicento, il Cardinal Baronio è stato l'Autore di levare il vocabolo *Animas*, e vuole, che si dica assolutamente *ligandi atque absolvendi &c.*, pretendendo con questo di estendere quella potestà alle cose temporali; poichè con la parola *Animas* non poteva abbracciare, se non che le cose spirituali, e così hanno comandato, che si stampino tutti i Messali, e Breviarj, il che si eseguisce. Quando sarà passato qualche anno, guai a chi dirà, che il vocabolo *Animas* vi fosse; sarà subito notato per Eretico; ma questi particolari ricercano più lungo trattato.

Prima, che io passi più oltre, mi costringe la Carità Cristiana, e la moderazione conveniente a distinguere gli Scrittori della parte Ecclesiastica, dalle cose scritte da loro; e parlando delle cose scritte solamente, dirò che tutte quelle, che esaltano il Pontefice al pari di Dio, sono blasfeme, ed empie; quelle che vogliono dargli autorità temporale sopra i Principi supremi, o che levano a questi l'autorità, che Dio ha data loro, sono tiranniche ed usurpative, contrarie alla dottrina della Scrittura Sagra, e però meritevoli di esser condannate; quelle, che concitano i Sudditi contra i Principi loro naturali, so-

ſono ſedizioſe, turbolenti, e ſcandaloſe. Quanto s' aſpetta al vocabolo di Ereſia, io non l' adopro iperbolicamente, o per detrarre, o per calunniare, ma dirò con ogni ſemplicità, che queſta voce non ſolo ſignifica una pertinacia di chi nega alcuno degli Articoli della Fede, ma ancora un' altra pertinacia, di quello, che formaſi una opinione ſua propria, la quale non ſia veramente di Fede, ſeparandoſi così da quelli, che tengono la Fede Criſtiana ſincera ſenza l' aggiunta, che egli vorrebbe. Volgarmente ſi dice, ed anche veramente, che è Eretico tanto quegli, che crede poco, quanto quegli, che crede troppo, cioè chi nega alcuno Articolo di Fede, e chi vuole per articolo quello, che non è. Il negare, che il Principe Secolare abbia da Dio la cura della pubblica tranquillità, e di caſtigare i cattivi, e di premiare i buoni, è negare un capo della Fede; il dare al Papa una eſorbitante, e ſpaventevole autorità ſenza termine, ſenza legge, e ſenza regola, è una falſa opinione, aliena dalla Scrittura, e da' Santi Padri; ma l' aſſerire eſpreſſamente, che ſia neceſſario credere queſto di Fede, è una Ereſia. Queſto dico quanto alle propoſizioni; Ma quanto agli Autori ſon ben ſicuro, che alcuni di loro, i quali io conoſco nel ſegreto della loro Coſcienza, hanno opinioni diverſe; e con difficoltà mi perſuado, che gli altri credino tutti gli aſſurdi, che hanno detto. Quello per altro, che ſia della loro intenzione, è meglio, ſecondo il precetto di S. Paolo, laſciarlo al giudizio divino, che

ſolo

ſolo penetra l'intenzione dell' Uomo. Non ſi poſſono già in verun modo ſcuſare dalle maldicenze, detrazioni, ed ingiurie tanto ignominioſe contra la Sereniſſima Repubblica, trattando il Senato da empio, uſurpatore, rapace, oppreſſore de' Poveri, e taſſando le ſue Leggi per empie, pernicioſe, e ſcandaloſe, detraendo al Governo, con dire, che abbiano uſurpato beni della Chieſa, eccitato calunnie a' Gentiluomini di Terra Ferma, per metter piedi ne' Territorj di quelle Città, che ſucchiano il ſangue de' Sudditi, e mettono ſotto aſpriſſima ſervitù, e tirannia i Vaſſalli, ſicchè nel Criſtianeſimo non ſiavi gente più miſerabile di loro: Che in Padova regnano Ereſie, e l'Ateiſmo, che ſi diffonde per l'Italia, ed altrettali innumerabili coſe, delle quali ogni Libretto, uſcito dalle parti Pontificie, ne è aſſai infetto, e neſſuno eſente; Ed alcuni ne ſono talmente ripieni, che niente altro contengono ſe non maldicenze. Non ſono queſte iperboli, poichè i due Libri *Filoteo*, ed *Eugenio* del P. Poſſevino, l'Antidoto del Padre Ernando della Baſtida Geſuiti, quello di Ageſilao Mareſcotti, di Baldaſſar Nardi, ed altri ancora non trattano punto delle Cauſe controverſe, ma ſono puri libelli famoſi contra la Sereniſsima Repubblica. Certamente non ſo con' che coſcienza i PP. Inquiſitori, ed altri Superiori Eccleſiaſtici li abbiano ſottoſcritti, e licenziati alla ſtampa; eſſendo chiara la dottrina di S. Paolo, che i maledici, e detrattori ſaranno eſcluſi dal Regno di Dio. Io non veggo, come ſi poſſano

ſcu-

ſcuſare dal peccato nè gli Autori, nè gli Approvatori. Nell' Indice di Papa' Clemente VIII. è fatto precetto, che in tutti i Libri ſieno caſſate quelle coſe particolari, che detraggono della fama del Proſſimo, e riputazione altrui, e pur hanno permeſſo di ſtampare interi Libri, dove niun' altra coſa affatto ſi contiene, ſalvochè ingiurie, falſità, e calunnie contra una Criſtianiſſima, e floridiſſima Repubblica; ed ancora la Corte ardiſce di ſoſtentarle, e non fa di quelli, come degli altri Libri compreſi nelle ſteſſe loro regole, ma in contrario ſi laſcia intendere di eſſere diſguſtata, perchè ſi conſervano le Opere ſcritte a favore della Cauſa della Repubblica Sereniſſima, quantunque ſcritte ſieno con ogni modeſtia, e trattino ſolo della controverſia ſenza paſſar oltre, e notare i mancamenti della Corte, non per mancanza di materia, che è ben noto al Mondo tutto quanto abbondi, ma ſolo per uſare la dovuta convenienza di non paſſare dalle Cauſe alle Perſone, come quelli fanno, che non hanno ragione. Ma laſciando da canto queſti libelli, i quali ardiſco dire, eſſer più indecenza del Pontefice, che pregiudizio della Repubblica, che non ſieno eſtinti.

Tornando agl' intereſſi della Corte, la quale vuol chiamare Ereſia tutto quello, che ſi oppone alla grandezza temporale, dov' ella aſpira, e tutto quello, che non gli concede un' autorità ſenza freno di giuſtizia, e prudenza, ſenza termini di oneſtà, ed equità, ſenza riſpetti nè divi-

vini, nè umani, tenendo per Fede Cattolica tutto quello, che è a favore della sua pretensione, sebben riprovato dalle divine scritture, e da' Padri Ortodossi, sarà necessario considerare, che quando il Mondo voglia rimettere allo arbitrio del Pontefice, se egli debba farsi Principe universale di tutti i Cristiani, anzi di tutto l'Universo, sarebbe di ascriversi ad estremo mancamento del medesimo Pontefice, se non riceveſſe l'occasione di regnare, offertagli dalla pazienza universale, ed esso spontaneamente rifiutasse quello, che è l'ultimo e supremo di tutti i desiderj, e voti umani, cioè il regnare. (Io parlo quì secondo gli affetti umani, non secondo i consigli ed esempj di Cristo.) Ingiustamente ancora si accusarebbe alcuno di ambizione, se abbracciasse quelle occasioni, che le sono offerte, con ammettere non solo per vero, ma per articolo di Fede, che egli abbia tanta potestà, anzi piuttosto converrebbe riputarlo negligente, e dappoco, quando si lasciasse fuggire così desiderate occasioni, e sarebbe semplicità il credere, che una tale occasione non dovesse essere abbracciata, anzi incontrata da quella sorta di persone, che già da tanti anni con tutti gli artificj immaginabili, con stiracchiatura delle Scritture Divine, con abuso delle cose sagre, con libri supposti, e falsificati, storie finte, corruzione de' buoni libri, e premj a chi ajuta le imprese, altro non vanno macchinando che questo. E' vanissima ripugnanza il dire, che il Pontefice sia legittimo padrone di tutti gli

Sta-

Stati, che abbia potestà di comandare a' Principi nelle cose temporali, che possi esentare dalla loro potestà quelli, che offendono la Maestà, quelli che turbano la pubblica tranquillità; e poi quando egli fa alcune di queste cose riprenderlo di ambizione. Chi usa la ragione, che gli vien tollerata per legittima, non fa torto ad alcuno, nè alcuno di lui si può dolere: *scienti, & volenti*, dicono i Giureconsulti, *non fit injuria, neque dolus*. Noi siamo certi, che il credere è principio dell'operare, onde non è possibile, che V. Serenità voglia, o permetta ai Sudditi suoi di credere, che il Papa sia superiore a Lei in temporale, e poi non voglia, che nelle stesse cose temporali sieno più ubbidienti al Papa, che a Lei, tanto più quando conceda, che debbano crederlo per articolo di Fede. Questa è la Causa, per la quale i difensori delle ragioni pubbliche hanno scritto la dottrina sovraccennata, che tanto dispiace alla Corte. Non è questo stato senza necessità, ma sempre in risposta, e per non lasciar prender piede nell' animo de' Sudditi quella Dottrina, che era pubblicata, per levarli dall' affezione, ed ubbidienza di V. Serenità. Gli Ecclesiastici sono stati i primi a scrivere, usando modi sediziosi, e perciò era pur necessario, che gl' inganni loro, e le loro falsità fossero scoperte. Se dopo l' Interdetto fosse restato il Libro del Sig. Cardinal Bellarmino, scritto in volgare senza essere confutato, qual persona semplice, o di mediocre intelligenza non sarebbe stata persuasa, che da

V.

V. Serenità foſſe ſtata difeſa una Cauſa ingiuſta? Di aver poi detto coſa alcuna falſa, ſon ſicuro di non poter eſſer ripreſo ; il tutto lo moſtrerò, quando occorra con la Scrittura Divina, con i Sagri Canoni, con la Dottrina de' Santi, e con i medeſimi loro Scrittori. Della opportunità parimenti non ſarò ripreſo di aver paſſato i termini, dicendo coſa, che ſebbene vera, doveſſe tacerſi, imperocchè niente ho detto in propoſta, mà tutto in riſpoſta. E' ben coſa certa, che non ſi può levare la forza ad una Scrittura, ſe non con ſtabilire la dottrina contraria alla falſa, che ſi vorrebbe introdurre. Avendo la Corte dato principio a ſcrivere contra le azioni della Repubblica, come ſi è detto, non era poſſibile di laſciar quelle invettive ſenza riſpoſta, ſe non mettendo in pericolo tutti i Sudditi di rivoltare verſo il Papa la divozione dovuta al Principe ſuo naturale. Accomodata la controverſia, ſe una parte e l'altra aveſſe abolita ogni memoria delle paſſate differenze, avrebbeſi avuto un eſito deſiderabile, e Dio voleſſe che in quel giorno ſteſſo ſi foſſero poſte in perpetua oblivione così la controverſia paſſata, come tutte le coſe, che da quella ſono ſeguite. Ma la Corte, intenta, come ſempre ai vantaggi, pensò potere con i ſuoi artificj abolire la memoria della difeſa, e tener viva quella della offeſa, non facendo nel componimento menzione de' Libri, per poi volere che ſuſſiſta la ſua anticipata, e però invalida proibizione de' noſtri. Non è piacciuto a Dio, che tale artificio ſia

for-

ſortito, e però Ella paſſa di nuovo a trattare la medeſima materia; laddove le ſi propone ſſe di ſopprimere tutte le ſcritture formate così dall'una, come dall' altra parte, per eſtinguere inſieme, ed abolire la memoria de' diſguſti, e vivere nella pace e tranquillità, che Dio comanda, la propoſizione ſarebbe da lodare, e da abbracciarſi. Non ſi ha però queſto intento, quando ſi voglia eſtinguere le buone, e ſolide ragioni di una parte, e vive conſervare le invettive, e libelli famoſi dell'altra; poichè queſta è un voler ſradicare la memoria delle ragioni di V. Serenità, e piantare negli animi degli Uomini l'opinione ſoſtenuta nelle loro Scritture, vale a dire: Che le Leggi del Senato ſono inique; Che le provviſioni contra l' Interdetto ſono ſagrileghe, ed altre ſimili, per far apparire, che la Sereniſſima Repubblica abbia difeſo una Cauſa ingiuſta, e meriti queſti titoli datigli da' Detrattori, in luogo degli onorevoli, e pij, che erano in debito di dargli. Parimenti il dimandare, che ſieno cenſurate le Scritture noſtre, e non toccate le loro, è una propoſta, che il concederla partorirebbe lo ſteſſo effetto, ed ancora ſarebbe di ſcandalo a molti buoni Cattolici; imperocchè ſe la Corte con i ſuoi aderenti biaſimano quello, che è ſtato ſcritto contro di loro, non minor parte del Mondo Criſtiano, e Cattolico loda quello, che noi abbiamo ſcritto, e biaſima, e riprende lo ſcritto da loro. Sarebbe ciò anche di pregiudizio pubblico, in quanto moſtraſſe di diffidare, che le azioni del Senato,

le

le quali, come disopra ho detto, sono i fatti espressi in parole dagli Scrittori, si mettessero in difficoltà, e le azioni Pontificie in contrario restassero con l' approvazione delle loro scritture confermate. Non bisogna ingannarci. Il concedere che si censurino le scritture nostre solamente, è per appunto un approvare le loro: e quando le loro sono approvate, la lite è finita; poichè si confessa contra la ragione, e contra la giustizia, che la Repubblica ebbe il torto. Per questi rispetti nella trattazione dell' accomodamento facendosi menzione delle Scritture fu prudentissimamente deliberato da V. Serenità, che si farebbe delle nostre quello, che il Pontefice facesse delle sue; e però, se al presente per dar fine a tutti i disgusti si debbano esaminare le nostre, è conveniente esaminare anche le loro. Quando Essi dicono, che a loro soli appartengono i Giudizj della Fede; prima se gli nega, che quì si tratti di Fede, anzi solamente si tratta di giurisdizione temporale, che è cosa politica, nè sta a loro fare, che appartenga alla Fede tutto quello, che i loro interessi vogliono, altrimenti con gran facilità s'impadronirebbero di tutto, con fare tutto di Fede. La Fede, disse S. Paolo, è delle cose invisibili, e non vuole Stati, nè giurisdizioni temporali. Questo è ben il Capo della nostra Controversia. Poi si aggiunge quello, che disse Papa Niccolò Primo nel Canone *Utinam*, che la trattazione della Fede è una causa comune a tutti i Cristiani, a Cherici, ed a Laici. Finalmente per troncare ogni difficoltà si dice, che questo par-

lare cuopre una equivocazione, dalla quale ognuno può eſſere facilmente ingannato; imperocchè altro è, che una materia ſia concordamente inteſa da tutti, nè vi ſia difficoltà in dottrina, ed altro che alcuno inſorga con qualche impertinente novità. In queſto caſo ſegue un giudizio facile, non occorrendo ſe non udir quello, che è Autore della novità più ſopra le coſe di fatto, che *de jure*, e per queſto ſono fatti gli uffizj d'Inquiſizione. Ma quando una dottrina è in controverſia, perchè per una parte, e per l'altra vi è numero notabile di perſone, come al preſente tra i Cattolici ſono molti quelli, che non ammettono nel Pontefice una poteſtà ſenza regola, e che aſſeverano la Poteſtà temporale de' Principi Supremi eſſere aſſoluta, e non ſoggetta ad altri che a Dio; E dalla altra parte la Corte Romana vuole aſſoggettarſi i Principi, e poter ogni coſa ſopra loro. In queſti caſi non ſi corre toſto alla condanna di una parte, maſſime con lo ſtare ſull'univerſale, e ſenza diſcendere al particolare di ciò che ſi riprende; ma s'iſtituiſce prima una Conferenza, dove ciaſcuna delle Parti cenſura l'oppoſta, e difende la ſua ſentenza. Così la materia ſi digeriſce, e la controveſia ſi riduce in iſtato di potere facilmente unire le Parti, e quello che falla di riconoſcere, ed eſſer convinto del ſuo errore,

Il maturare le difficoltà con tale Conferenza non è coſa nuova; poichè anticamente tutte le Controverſie ſono ſtate trattate in queſto modo,

e mo-

e modernamente si sono fatti innumerabili di questi Colloquj. Ma per non tediare con esempj dell' antichità, e nemmeno con lontani, ne dirò uno solo, succesſo in Roma in questa nostra età, che dovrà chiuder la bocca a ciascuno. In questi anni è nata una molto importante controversia tra l'Ordine di S. Domenico, e la Società de' Gesuiti. La cosa è propriamente, e formalmente, e non per riduzione, materia di Fede, imperocchè si tratta della Grazia divina, per la quale ci salviamo; e senza la cognizione di questo articolo non può stare la Chiesa di Dio; questo è il suo fondamento, non umano, ma divino (1). Le materie controverse tra il Pontefice, e V. Serenità sono di cose temporali, di beni stabili, di diritti, di fabbriche, di delinquenti, e delitti. Senza queste cose la Chiesa è stata, e può stare; ma senza la Grazia di Dio non vi sarebbe alcun Cristiano. Ora in una materia di questa sorta tanto importante, i Domenicani hanno affermato, che in un Libro di Lodovico Molina Gesuita si trovano vent'una eresie di conto fatto. Hanno cavato fuori le proposizioni, che dannano, le hanno censurate, ed i Gesuiti si sono opposti difendendole. Non si è

(1) Di questa celebre controversia, che tuttavia pende indecisa, ricercatane al P. Sarpi da alcuni Senatori distinta informazione, l'ha Egli distesa con stupenda chiarezza in una breve scrittura, *De Auxiliis*, la quale Noi faremo pubblica per la prima volta nella presente Edizione.

corso in Roma con furia (sebbene meritava la Grazia di Dio, che per sua esaltazione si facesse qualche cosa con fervore) ma Papa Clemente VIII. istituì Conferenza l' anno 1600 , la quale è durata fino al 1605., onde per il corso di cinque anni continui, ed in iscrittura, ed in voce i Domenicani hanno sostenuto , che quelle vent'una propositioni sono eretiche, ed i Gesuiti si sono sforzati in quel modo , che hanno potuto , a difenderle , fermandosi poi la Causa per la morte di Clemente . Restò per altro nel Mondo un Libro, nel quale una Religione tanto celebre , quanto è la Domenicana , mostra che vi sono vent'una eresie , spiegate in particolare, in una materia così rilevante, quanto è la Grazia di Dio, nè perciò si pensa di venirne al fine ; Ed ora nelle materie controverse con V. Serenità vorrà la Corte , che sull'universale , senza saperne tacciar proposizione alcuna si dannino i Libri , che trattano delle ragioni , che i Principi hanno di difendere gli Stati loro da' tentativi di chi vuol usurpare la loro giurisdizione ? I Gesuiti non si perdono d' animo, perchè una Religione intera, cioè la Domenicana dica , che ne' suoi Libri vi sieno l' eresie accennate , e pure si tratta di Fede, e si discende al particolare delle propositioni: Molto meno dobbiamo noi muoverci per l' opposizione , che la Corte fa, dove si tratta di cose temporali , e senza discendere al particolare . Nè abbiamo da lasciarci intimorire dal vocabolo di Eresia , perchè , siccome quando fosse

pre-

preſo nel ſuo ſignificato, ſarebbe da abborrirſi ſopra tutti, così abuſato, come adeſſo l'abuſano, non dee ſpaventare alcuno. Quando i Romani dicono, che alcuna coſa è Ereſia, biſogna vedere, ſe ſi tratta di coſa ſpirituale, o temporale; e quando ſia di coſa ſpirituale, conviene farne gran conto, ſe di temporale, certo in eſſa non ſta l'Ereſia; bensì con queſto nome tentano d'infamare le giuſte difeſe, che ſi oppongono alle uſurpazioni. Quello che poteſſe ſuccedere in una Conferenza, che ſe ne teneſſe, è facile giudicarlo dalle coſe ſucceſſe; imperocchè due Libri nelle paſſate controverſie ſono ſtati eſaminati, cenſurati, oppugnati, e difeſi; uno della parte Romana, che fu il trattato del Signor Cardinal Bellarmino contra Gerſone, oppugnato nell' Apologia, e difeſo dal medeſimo Cardinale con altro Libro in riſpoſta delle oppugnazioni, nel quale la difeſa circa i punti più eſſenziali e principali conſiſte in giuramenti di non aver avvertito, ed in confeſſioni di non aver ſaputo. L'altro Libro della noſtra parte è quello delle conſiderazioni, oppugnato dal Bovio, e difeſo nelle confirmazioni. L'oppugnazione, e la difeſa ſono inſieme, e non vi è biſogno di ſottil diſcorſo per conoſcere ſe ſia ben difeſo.

Queſta però è la cagione, e mi convien replicarla di frequente, per cui la Corte di Roma vorrebbe ſtare nel ſuo cenſurare in generale, per non aver riſpoſta, e per non tiraſi addoſſo il giudizio di tanti, che in diverſe Regio-

ni Cattoliche conoſcono la verità nelle materie controverſe. E con qual coſcienza può dimandare la Corte di Roma, che di queſta cauſa ſia a Lei rimeſſo il giudizio? E' coſa chiara non ſolo per Legge Civile, e Canonica, ma anche per Legge Naturale, che il giudice di una Controverſia non dee aver parte nella lite, e che non ſi può dividere avanti la cognizione della Cauſa, ma ſoſpenderne il giudizio, mentre il Proceſſo ſi fa ſcambievole tra ambedue le Parti per dire il loro parere, e dare la ſentenza nel riſolvere la Cauſa. Tutte due queſte condizioni mancano nella Corte, e ne' Miniſtri di Eſſa. Manca la prima, perchè Eſſi ſono la Parte avverſa nella lite, e quella che pretende di eſſer offeſa, perchè ſi mette in difficoltà dell' Impero di tutto il Mondo, al quale aſpira quell' aſſoluta, ed infinita Poteſtà ſopra tutte le coſe mondane, e quella cieca ubbidienza, che pretende da tutti. Manca la ſeconda, perchè Eſſi hanno data già la ſentenza avanti il Proceſſo, e che dico avanti il Proceſſo! anzi avanti il fatto, poichè hanno condannato non ſolo i Libri ſcritti a favore della Sereniſſima Repubblica non eſaminati, e non difeſi, ma tutti quelli ancora, che per l' avvenire foſſero ſcritti. Come ſi può trattare d'avanti un Giudice, che condanna non ſolamente prima che udire, ma ancora prima che naſca il ſoggetto della condanna? Chi può dubitare, che ſebbene l'autorità di giudicare in queſta Cauſa foſſe propria della Corte di Roma, e non vi aveſſe alcun intereſſe (come ne ha nella

la controverſia paſſata) chi può, dico, dubitare, che per il ſolo aver prevenuto il giudizio, e pronunziata la ſentenza innanzi la cognizione, ſi ſarebbe privata della facoltà di giudicare? Ma un indizio più chiaro abbiamo, qual ſia la mente della Corte in queſta materia.

E' andato a Roma il P. Maeſtro Marcantonio Capello, Franceſcano, uno di quelli che hanno ſcritto. La cauſa ſua è ſtata veduta: queſto è certiſſimo, perchè non hanno pubblicato la ſua ritrattazione, ſe vogliono, che abbia detto coſa falſa? Tuttavia il Libro ſuo reſta, hanno l'Autore in mano, e non ardiſcono di pubblicare in che pretendino, che abbia Egli errato? Di più ſi intende, che egli abbia ſcritto un Libro contrario al primo. Perchè almeno non darlo fuori, e coll'opera dell'Autore ſteſſo (ſe non vogliono con la loro cenſura) moſtrarne i falli? Non vi può eſſere altra ragione di ciò, ſe non queſta; che quando il Mondo confrontaſſe lo ſcritto da Fr. Marcantonio in Venezia con lo ſcritto in Roma, ſi confermerebbe, che non vi è oppoſizione alla dottrina di Venezia. Si dice nel Santo Vangelo, che la Verità non teme la luce, anzi l'ama, ma la falſità, e la malizia ricerca le tenebre. Non è conveniente, che la Corte ſi cuopra con l'autorità del Pontefice. La difficoltà preſente non è a chi tocchi, ma che ſi faccia con i dovuti modi, che ſieno cenſurate tutte le Scritture d'ambe le Parti, ſieno eſaminate, oppugnate, e difeſe, e non dannate ſenza cognizione. Siccome niuno nega il giudizio a chi lo deve dare; co-

sì i modi soliti, e dovuti da osservarsi in simili occasioni sono stabiliti, e per le regole, e per gli esempj passati. Si sa bene di certo, che la Santità Sua piena di pietà, e di giustizia non ha altro fine, che di reggere il Suo Pontificato con que' Consigli Evangelici, l'uso de' quali ha fatto prosperare la Santa Chiesa nella felicità Spirituale, e gli Stati Cristiani in temporale tranquillità; E per tanto è giusta cosa mettere il tutto alla luce, conferire, e censurare tutto quello, che è stato scritto da ambe le Parti, ed in tal modo maturare le difficoltà, e mettere tutto in chiaro. Ciò fatto la Santità del Pontefice, seguendo gli esempj de' Santi Papi suoi Predecessori, potrà mettere alla cosa quel fine, che l' unità, e carità Cristiana richiede. Ma quando la Corte persista nel volere, che la condannazione fatta da Lei delle cose non esaminate, ed ancora non scritte, sia tenuta per valida, non vi è altro rimedio che rimettere la Causa a Dio, giusto Giudice, e pregarlo, che doni grazia a tutti i Cristiani di fare la sua S. volontà. Grazie.

IN-

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos.

AUCTORITATE PII IV. PRIMUM EDITUS.

Poſtea vero a Sixto V. auctus

ET NUNC DEMUM S. D. N.

CLEMENTIS PAPÆ VIII.

Juſſu recognitus, & publicatus.

INSTRUCTIONE ADIECTA.

De exequendæ prohibitionis, deque ſincere emendandi, & imprimendi Libros, ratione.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

SACROSANCTUM Catholicæ Fidei depoſitum, ſine qua Deo placere, aut æternam ſalutem conſequi nemini licet, ut ſalvum in Eccleſia Dei perpetuo conſervaretur, poſteriſque inviolatum traderetur, paſtoralis Romanorum Pontificum vigilantia, ſummo ſemper ſtudio, & con-

contentione laboravit. Ipsi enim a Christo Domino, hujus tam pretiosi depositi Auctore, illud fideliter custodiendi, & bonum semen patrisfamilias; ab inimici hominis zizaniis discernendi, & Ecclesiam salutari doctrina ædificandi, præcipuam curam, summamque potestatem, in Beatissimo Petro Apostolorum Principe acceperunt. Quocirca sanctæ memoriæ Gelasius Primus, & Greg. IX., aliique complures Romani Pontifices, prædecessores nostri, zelo zelati pro domo Domini exercituum, ut hanc fidei Catholicæ, doctrinæque integritatem, salvam, incorruptamque in Ecclesia Dei retinerent, Apostolici animi magnitudine, pro muro domus Israël, adversus ejusdem fidei hostes seipsos opponentes, ne illorum dolis, & insidiis imprudenter, & simpliciores homines caperentur, lucem a tenebris, prava a rectis sejunxerunt, quæ sequenda, quæ cavenda essent, Christifidelibus declararunt, probatos, laudabiles, orthodoxos libros, ab adulterinis, pernicioſis, & apocryphis, singulari diligentia distinxerunt; postremo, hæreticorum impia dogmata, & noxia, ac venenata scripta, Conciliorum decretis, Pontificiis Constitutionibus, aut alio opportuno censuræ genere condemnarunt. Sed cum nostris hisce calamitosis, & noviſſimis temporibus, antiquus humani generis hostis a sua malitia nunquam recedens, ad eandem Catholicam doctrinam, & veritatem labefactandam pestiferas hæreses, & detestabiles errores, aut novos conflasset, aut veteres ex inferis excitasset, sacra Tridentina Synodus, pesti-

len-

lentem noxiorum librorum copiam, quæ plus nimio excreverat, coërcere, atque auferre cupiens primum quidem doctiſſimos aliquot viros delegit, qui de tota ea re cognoſcerent, & deliberarent, deinde vero cum ii in negotio non parum progreſſi eſſent, juſtis de cauſis, eadem Synodus permota, ad ipſam Apoſtolicam Sedem, integram rem deferendam ſtatuit. Itaque fel. rec. Pius Papa Quartus prædeceſſor noſter, qui tunc ad Eccleſiæ gubernacula ſedebat, Prælatis quibuſdam doctrina, & prudentia præſtantibus, adhibitis, Indicem librorum prohibitorum, & Regulas quaſdam, per ſuas litteras in forma Brevis, promulgavit, & ejuſmodi noxiorum librorum detrimentis depellendis, opportune providit. Ceterum, licet illa pro temporis ratione prudenter fuerint tunc conſtituta, tamen cum Sathanæ aſtutia, in hujuſmodi librorum editione nova in dies mala creſcerent (nam poſt illud tempus alii etiam libri pernicioſi partim conſcripti, atque editi, partim qui ſcripti erant, & antea delituerant, in medium prodiere, quorum lectione ſimpliciores, & incauti homines in errores induci facile poterant). Propterea piæ mem. Sixtus Papa Quintus prædeceſſor noſter, multis illuſtratis, atque ad regulas adjectis neceſſariis rebus, mandavit, ut nonnulli alii ejuſdem generis libri, eidem Indici adderentur. Verum cum idem Sixtus, re minime abſoluta, ab humanis exceſſerit, Nos animarum ſaluti, quantum cum Domino poſſumus, conſulentes, quod jampridem utiliter cœptum, & a multis diu deſi-

de-

deratum erat, hoc tempore omnino perficiendum, atque in lucem edendum duximus. Venerabili igitur fratri noſtro Marco Antonio Epiſcopo Preneſtino de Columna, & dilectis filiis noſtris Auguſtino Sancti Marci de Verona, Simeoni Sanctæ Anaſtaſiæ de Terranova, Hieronymo Sanctæ Mariæ ſuper Minervam Aſculano, Federico Sanctæ Mariæ Angelorum in Thermis Borromæo, Franciſco Sanctæ Mariæ Tranſpontinæ Toleto, titulorum Presbyteris, necnon Aſcanio Sanctæ Mariæ in Coſmedin de Columna diacono, Cardinalibus, ſuper hujuſmodi Indice per nos deputatis, aliiſque piis, & eruditis viris in conſilium adhibitis, ea omnia, ac ſingula, quæ a Sixto V., ut ſupra diximus, inſtituta erant, diligenter examinanda commiſimus, quæ cum magno ſtudio viſa, ac Deo favente, demum abſoluta fuerint, Nos tam eandem Pii prædeceſſoris Conſtitutionem, & Indicem, ac Regulas, quarum omnium tenores haberi volumus pro expreſſis, quam hæc ipſa illis addita, prout inferius deſcripta ſunt omnia, & ſingula, auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium approbamus, & præſentis ſcripti patrocinio communimus, atque ab omnibus, tam Univerſitatibus, quam ſingularibus perſonis ubique locorum exiſtentibus, ſub iiſdem pœnis, in dicta Pii Conſtitutione contentis, obſervari præcipimus, & mandamus. Quo autem facilius negotium, cum prohibitionis, tum expurgationis, & impreſſionis librorum peragatur, eas omnes facultates, privilegia, & indulta, quæ recol. mem. Pius

Quin-

Quintus Magiſtro ſacri Palatii primum, deinde Gregorius Decimustertius, & Sixtus Quintus, Cardinalibus Congregationis prædictæ conceſſerunt, quorum tenores hic volumus haberi pro expreſſis, confirmamus, &, quatenus opus eſt, innovamus, in his omnibus, quæ additis in hoc Indice non adverſantur, volumuſque propterea, ac decernimus, ut ſi quæ in poſterum dubitationes, aut controverſiæ circa ipſum Indicem, illiuſque Regulas, aliaque illis addita emerſerint, ad Congregationem ſupradictorum Cardinalium, ſeu aliorum, qui pro tempore ſuper Indice hujuſmodi deputati fuerint, referantur, & ex ſententia eorumdem Cardinalium nobis, aut ſucceſſoribus noſtris, ſi rei gravitas id poſtulaverit, conſultis, declarentur, & decidantur, quorum auctoritatem, cum permittendis, tum prohibendis, expurgandis, & imprimendis libris, aliiſque ad eam rem pertinentibus explicandis, volumus eſſe præcipuam, atque ita mandamus ab omnibus venerabilibus fratribus noſtris Patriarchis, Archiepiſcopis, Epiſcopis, aliiſque locorum Ordinariis, & dilectis filiis Inquiſitoribus, Univerſitatibus, Magiſtris, Doctoribus, Bibliopolis, Impreſſoribus, Mercatoribus, Gabellariis, ceteriſque omnibus cujuſcumque gradus, ordinis, aut dignitatis, tam Eccleſiaſticis ſæcularibus, vel regularibus, quam laicis, quocumque honore, vel dignitate præditis, inviolabiliter obſervari. Non obſtantibus Apoſtolicis, ac in univerſalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis, editis generalibus,

vel

vel ſpecialibus Conſtitutionibus, & ordinationibus, ac quibuſvis ſtatutis, & conſuetudinibus, etiam juramento confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, & literis Apoſtolicis, ſub quibuſcumque tenoribus, & formis in contrarium præmiſſorum conceſſis, confirmatis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & ſinguli etiamſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, ſpecialis, ſpecifica, & ad verbum inſerta mentio habenda eſſet, tenores hujuſmodi præſentibus pro expreſſis habentes, hac vice dumtaxat, ſpecialiter, & expreſſe derogamus, ceteriſque contrariis quibuſcumque. Decernentes earumdem præſentium exemplis, etiam impreſſis, Notarii publici manu ſubſcriptis, & ſigillo Prælati alicujus Eccleſiaſtici obſignatis, eamdem haberi fidem, quæ haberetur ipſis præſentibus, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Dat. Tuſculi, ſub Annulo Piſcatoris. Die decimaſeptima Octobris, Milleſimo quingenteſimo nonageſimoquinto, Pontificatus Noſtri, Anno Quarto.

M. Veſtrius Babrianus.

PIUS

PIUS PAPA IV.

Ad perpetuam rei memoriam.

DOMINICI gregis cuſtodiæ, Domino diſponente, præpoſiti, vigiliis more paſtoris, non deſiſtimus, ipſi gregi ab imminentibus periculis, quanta maxima poſſumus cura, & diligentia præcavere, ne propter negligentiam noſtram pereant oves, quæ pretioſiſſimo Domini Noſtri Jeſu Chriſti ſanguine ſunt redemptæ. Etſi autem, quæ ad fidei veritatem patefaciendam, & ad horum temporum hæreſes confutandas pertinebant, in œcumenico, & generali concilio Tridentino, Sancti Spiritus aſſiſtente gratia, nuper adeo enucleata, ac definita fuerunt, ut facile jam ſit unicuique ſanam, catholicamque doctrinam, a falſa, adulterataque internoſcere; tamen cum librorum ab hæreticis editorum lectio, non modo ſimpliciores homines corrumpere ſoleat, verum ſæpe etiam doctos, eruditoſque in varios errores, & a veritate fidei catholicæ alienas opiniones inducere, huic quoque rei eſſe duximus providendum. Cum autem aptiſſimum ei malo remedium eſſe ſciremus, ſi componeretur, atque ederetur Index, ſive catalogus librorum, qui vel hæretici ſint, vel de hæretica pravitate ſuſpecti, vel certe moribus, & pietati noceant; id negotium ad ſacram Tridentinam Synodum rejeceramus. Ea

vero ex tanta Epiſcoporum, & aliorum doctiſſimorum virorum copia delegit, ad eum conficiendum indicem, multos cum doctrina, tum judicio inſignes Prælatos, ex omnibus fere nationibus, qui quidem non ſine maximo labore, plurimiſque vigiliis eum indicem tandem, Deo juvante, perfecerunt, adhibitis etiam in conſilium lectiſſimis quibuſdam Theologis. Peracto autem Concilio, cum ex ipſius Synodi decreto, is Index nobis oblatus fuiſſet, ut ne ante ederetur, quam a nobis approbatus fuiſſet, nos doctiſſimis quibuſdam, probatiſſimiſque Prælatis eum accuratiſſime legendum, examinandumque tradidimus, & ipſi etiam legimus. Cum igitur eum magno ſtudio, acri judicio, diuturna cura confectum, & præterea commodiſſime digeſtum eſſe cognoverimus; Nos ſaluti animarum conſulere, eamque ob cauſam providere cupientes, ne libri, & ſcripta cujuſcumque generis, quæ in eo improbantur, ſive ut hæretica, ſive ut de hæretica pravitate ſuſpecta, ſive ut pietati, ac morum honeſtati inutilia, aut aliqua correctione ſaltem indigentia, poſthac a Chriſtifidelibus legantur: ipſum indicem, una cum Regulis ei præpoſitis, auctoritate Apoſtolica tenore præſentium approbamus, imprimique, ac divulgari, & ab omnibus Univerſitatibus Catholicis, ac quibuſcumque aliis, ubique ſuſcipi, eaſque Regulas obſervari mandamus, atque decernimus: Inhibentes omnibus, & ſingulis, tam Eccleſiaſticis perſonis Sæcularibus, & Regularibus, cujuſcumque gradus, ordinis, & dignitatis ſint, quam

Lai-

Laicis, quocumque honore, ac dignitate prædi-
tis: ne quis contra earum Regularum præſcrip-
tum, aut ipſius prohibitionem Indicis, libros
ullos legere, habereve audeat. Si quis autem
adverſus eas Regulas, prohibitionemque fecerit,
is quidem, qui hæreticorum libros, vel cujuſ-
vis auctoris ſcripta propter hæreſim, vel falſi
dogmatis ſupicionem damnata, atque prohibita
legerit, habueritve, ipſo jure in excommunica-
tionis pœnam incidat, eamque ob cauſam in
eum, tamquam de hæreſi ſuſpectum inquiri, &
procedi liceat: præter alias pœnas ſuper hoc,
ab Apoſtolica Sede, ſacriſque canonibus conſti-
tutas. Qui autem libros alia de cauſa prohibi-
tos legerit, habueritve, præter peccati mortalis
reatum, Epiſcoporum arbitrio ſevere ſe noverit
puniendum, non obſtantibus conſtitutionibus, &
ordinationibus Apoſtolicis contrariis quibuſcum-
que, aut ſi quibus communiter, vel diviſim,
ab eadem ſit Sede indultum, ne excommunicari
poſſint; per literas Apoſtolicas, non facientes
pœnam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum, &
de indulto hujuſmodi mentionem. Ut hæc autem
ad omnium notitiam perveniant, neve quis ex-
cuſatione ignorationis uti poſſit, volumus, &
mandamus, ut hæ literæ per aliquos Curiæ no-
ſtræ Curſores in Baſilica Vaticana Principis
Apoſtolorum, & in Eccleſia Lateranenſi, tunc
cum in eis populus, ut miſſarum ſolemnibus in-
terſit, congregari ſolet, palam, & clara voce
recitentur: & poſtquam recitatæ fuerint ad val-
vas earum Eccleſiarum, itemque Cancellariæ

Apoſtolicæ , & in loco ſolito Campi Floræ affigantur ; ibique ut legi , & omnibus innoteſcere poſſint , aliquantiſper relinquantur . Cum autem inde amovebuntur , earum exempla in iiſdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem , & affixionem , omnes , & ſingulos , qui his literis comprehenditur, poſt tres menſes, a die publicationis , & affixionis earum numerandos , volumus perinde adſtrictos, & obligatos eſſe , ac ſi ipſiſmet illæ editæ, lectæque fuiſſent. Tranſumptis quoque earum, quæ manu alicujus publici Notarii ſcripta, ſubſcriptave, & ſigillo, ac ſubſcriptione alicujus perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ, munita fuerint , fidem ſine ulla dubitatione haberi mandamus, atque decernimus, Dat. Romæ apud S. Petrum ſub Annulo Piſcatoris , die XXIIII. Martii , MDLXIIII. Pontificatus Noſtri Anno Quinto.

Antonius Florebellus Lavellinus.

IN

IN
INDICEM
LIBRORUM
PROHIBITORUM.

Confectum a deputatione Tridentinæ Synodi R. P.F.Francisci Forerii, Ord. Fratrum Præd. S.T. Professoris, & ejusdem Deputationis Secretarii.

CUM *Sancta œcumenica Tridentina Synodus, iis rationibus adducta, quæ in secundæ sessionis Decreto sub Beatissimo Pio Quarto Pont. Max. explicatæ sunt, censuisset, ut Patres aliquot, ex omnibus fere nationibus delecti, de librorum censuris quid statuendum esset, diligenter cogitarent, in eam tandem sententiam, post diuturnam deliberationem, venerunt, ut judicarent nihil utilius fieri posse, quam si Romanus ille probibitorum librorum Index, ab Inquisitoribus Romæ postremo confectus, paucis tantum demtis, atque etiam additis, retineretur: quippe qui cum magna maturitate a multis viris doctis compositus, plurimos comprehendat auctores, atque in ordinem satis commodum digestus esse videatur.*

Quoniam vero intelligebant, propterea in aliquibus Provinciis, ac locis hactenus eum Indicem receptum non esse, quod in eo quidam libri pro-

liberentur, quorum lectione viri docti privari, magno incommodo afficerentur, atque animo advertentes etiam, in eo esse nonnulla parum explicate posita, quæ interpretatione indigerent, re multum diuque deliberationibus agitata, ac viris etiam ex omni natione, Theologicæ facultatis scientissimis, in consilium adhibitis, subjectas Regulas componendas judicarunt, ut quoad ejus fieri posset, dictorum hominum commodis, & studiis salva veritate, ac religione, prospiceretur.

Illud igitur in primis observare oportet, unamquamque pene alphabeti literam tres habere classes.

In prima non tam libri, quam librorum scriptores, continentur, qui aut hæretici, aut nota hæresis suspecti fuerunt; horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam prohibita esse.

Sed illud etiam animadvertendum est, quod licet multi præterea sint, qui justissimis de causis in hanc classem referri poterant, Patribus tamen non is fuit animus, aut ad eorum pertinebat institutum, ut eos ad unum perquirerent, sed iis pene contenti fuere, qui in Romano Catalogo descripti sunt, de aliis vere ejusdem generis auctoribus, idem ab Ordinariis, & Inquisitoribus statuendum esse existimarunt.

In secundam Classem non auctores, sed libri sunt relati, qui propter doctrinam quam continent, non sanam, aut suspectam, aut quæ offensionem etiam in moribus tantum fidelibus afferre

potest,

poteſt, rejiciuntur, etiamſi auctores, a quibus prodiere, ab Eccleſia nunquam deſciverunt.

Tertia vero & ultima claſſis, eos libros complectitur, qui ſine ſcriptoris nomine exierunt in vulgus, & eam doctrinam continent, quam Romana Eccleſia tamquam Catholicæ fidei, aut morum integritati contrariam, refutandam, ac repellendam eſſe decernit.

Non enim omnes libros, qui nomen auctoris non præferunt, damnandos putarunt: quandoquidem ſæpe viros doctos, ac Sanctos novimus, ut Chriſtiana quidem Reſp. ex eorum vigiliis fructum caperet, ipſi vero inanem gloriam evitarent, libros optimos ſine nomine edidiſſe, ſed eos tantum, qui aut liquido pravam, aut dubiam fidei doctrinam, ſive moribus perniciosam continent.

At vero qui ſint hujuſmodi, aut tales cenſeri debeant præter eos, qui in hoc Catalogo deſcripti ſunt, Epiſcopi, & Inquiſitores, una cum Theologorum Catholicorum conſilio, diu judicabunt.

Sed propter noſtrorum temporum malitiam, ne in poſterum libri ſine nomine Auctoris edantur, decreto quartæ ſeſſionis Tridentini Concilii, ſub fel. rec. Paulo III. quod incipit, Sed & impreſſoribus, *&c. proviſum eſt.*

REGULA I.

LIBRI omnes, quos ante annum MDXV. aut Summi Pontifices, aut Concilia œcumenica damnarunt, & in hoc Indice

non ſunt, eodem modo damnati eſſe cenſeantur, ſicut olim damnati fuerunt.

REGULA II.

HAereſiarcharum libri, tam eorum, qui poſt prædictum annum hæreſes invenerunt, vel ſuſcitarunt, quam qui hæreticorum Capita, aut Duces ſunt, vel fuerunt, quales ſunt, Lutherus, Zwinglius, Calvinus, Balthaſar Pacimontanus, Schwencfeldius, & his ſimiles, cujuſcumque nominis, tituli, aut argumenti exiſtant, omnio prohibentur.

Aliorum autem hæreticorum libri, qui de Religione quidem ex profeſſo tractant, omnino damnantur.

Qui vero de Religione non tractant, a Theologis catholicis, juſſu Epiſcoporum, & Inquiſitorum examinati, & approbati, permittuntur.

Libri etiam Catholice conſcripti, tam ab illis, qui poſtea in hæreſim lapſi ſunt, quam ab illis, qui poſt lapſum ad Eccleſiæ gremium rediere, approbati a facultate Theologica alicujus Univerſitatis catholicæ, vel ab Inquiſitione generali, permitti poterunt.

REGULA III.

VErſiones ſcriptorum etiam Eccleſiaſticorum, quæ hactenus editæ ſunt a damnatis Auctoribus, modo nihil contra ſanam doctrinam contineant, permittuntur.

Li-

Librorum autem veteris teſtamenti verſiones, viris tantum doctis, & piis, judicio Epiſcopi concedi poterunt, modo hujuſmodi verſionibus, tamquam elucidationibus vulgatæ editionis, ad intelligendam ſacram Scripturam, non autem tamquam ſacro textu, utantur.

Verſiones vero novi teſtamenti, ab auctoribus primæ claſſis hujus Indicis factæ nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manare ſolet.

Si quæ vero annotationes cum hujuſmodi, quæ permittuntur, verſionibus, vel cum vulgata editione circumferuntur, expunctis locis ſuſpectis a facultate Theologica alicujus Univerſitatis catholicæ, aut Inquiſitione generali, permitti eiſdem poterunt, quibus & verſiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo *Biblia Vatabli* dicitur, aut partes ejus, concedi viris piis, & doctis poterunt.

Ex Bibliis vero Iſidori Clarii Brixiani prologus, & prologomena præcidantur, ejus vero textum, nemo textum vulgatæ editionis eſſe exiſtimet.

REGULA IV.

CUm experimento manifeſtum ſit, ſi Sacra Biblia vulgari lingua paſſim ſine diſcrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Epiſcopi, aut Inquiſitoris non

ſletur, ut cum conſilio Parochi, vel Confeſſarii, Bibliorum, a catholicis Auctoribus verſorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere poſſint, quos intellexerint, ex hujuſmodi lectione non damnum, ſed fidei, atque pietatis argumentum capere poſſe; quam facultatem in ſcriptis habeant.

Qui autem abſque tali facultate ea legere, ſeu habere præſumpſerit, niſi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum abſolutionem percipere non poſſit.

Bibliopolæ vero, qui prædictam facultatem non habent, Biblia idiomate vulgari conſcripta vendiderint, vel alio quovis modo conceſſerint, librorum pretium, in uſus pios ab Epiſcopo convertendum, amittant; aliiſque pœnis pro delicti qualitate ejuſdem Epiſcopi arbitrio ſubjaceant.

Regulares vero, non niſi facultate a Prælatis ſuis habita, ea legere, aut emere poſſint.

REGULA V.

LIbri illi, qui hæreticorum Auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de ſuo apponunt, ſed aliorum dicta colligunt; cujuſmodi ſunt Lexica, Concordantiæ, Apophtegmata, Similitudines, Indices, & hujuſmodi, ſi quæ habeant admixta, quæ expurgatione indigeant, illis, Epiſcopi, & Inquiſitoris, una cum Theologorum catholicorum conſilio ſublatis, aut emendatis, permittantur.

RE-

REGULA VI.

LIbri vulgari idiomate de controverſiis inter Catholicos, & hæreticos noſtri temporis, differentes, non paſſim permittantur, ſed idem de iis ſervetur, quod de Bibliis vulgari lingua ſcriptis, ſtatutum eſt.

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi, confitendi, ac ſimilibus argumentis vulgari ſermone conſcripti ſunt, ſi ſanam doctrinam contineant, non eſt cur prohibeantur, ſicuti nec ſermones populares vulgari lingua habiti.

Quod ſi hactenus in aliquo regno, vel provincia, aliqui libri ſunt prohibiti, quod nonnulla continerent, quæ ſine delectu ab omnibus legi non expediat, ſi eorum auctores catholici ſunt poſtquam emendati fuerint, permitti ab Epiſcopo & Inquiſitore poterunt.

REGULA VII.

LIbri, qui res laſcivas, ſeu obſcenas, ex profeſſo tractant, narrant, aut docent, cum non ſolum fidei, ſed & morum, qui hujuſmodi librorum lectione facile corrumpi ſolent, ratio habenda ſit, omnino prohibentur: & qui eos habuerint, ſevere ab Epiſcopis puniantur.

Antiqui vero, ab ethnicis conſcripti, propter ſermonis elegantiam, & proprietatem, permittuntur, nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt.

RE-

REGULA VIII

Libri, quorum principale argumentum bonum eſt, in quibus tamen obiter aliqua inſerta ſunt, quæ ad hæreſim, ſeu impietatem, divinationem, ſeu ſuperſtitionem ſpectant, a Catholicis Theologis Inquiſitionis generalis auctoritate expurgati, concedi poſſunt.

Idem judicium ſit de prologis, ſummariis, ſeu adnotationibus, quæ ſi, damnatis auctoribus, libris non damnatis appoſitæ ſunt; Sed poſthac nonniſi emendati excudantur.

REGULA IX.

Libri omnes, & ſcripta Geomantiæ, Hydromantiæ, Aeromantiæ, Piromantiæ, Onomantiæ, Chyromantiæ, Necromantiæ, ſive in quibus continentur ſortilegia, veneficia, auguria, auſpicia, incantationes artis magicæ, prorſus rejiciuntur.

Epiſcopi vero diligenter provideant, ne Aſtrologiæ judiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de futuris contingentibus, ſucceſſibus, fortuitiſve caſibus, aut iis actionibus, quæ ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent.

Permittuntur autem judicia, & naturales obſervationes, quæ navigationis, agriculturæ, ſivæ medicæ artis juvandæ gratia, conſcripta ſunt,

RE-

REGULA X.

IN librorum, aliarumve ſcripturarum impreſſione ſervetur, quod in Concilio Lateranenſi ſub Leone X. ſeſſione decima ſtatutum eſt.

Quare ſi in alma urbe Roma liber aliquis ſit imprimendus, per Vicarium Summi Pont. & ſacri Palatii Magiſtrum, vel perſonam a Sanctiſſimo Domino Noſtro deputandam prius examinetur.

In aliis vero locis ad Epiſcopum, vel alium habentem ſcientiam libri, vel ſcripturæ imprimendæ, ab eodem Epiſcopo deputandum, ac Inquiſitorem hæreticæ pravitatis, ejus civitatis, vel diœceſis, in qua impreſſio fiet, ejus approbatio, & examen pertineat, & per eorum manum propria ſubſcriptione gratis, & ſine dilatione imponendam, ſub pœnis, & cenſuris in eodem decreto contentis, approbetur, hac lege, & conditione addita, ut exemplum libri imprimendi authenticum, & manu auctoris ſubſcriptum, apud Examinatorem remaneat.

Eos vero, qui libellos manuſcriptos vulgant, niſi antea examinati, probatique fuerint, iiſdem pœnis ſubjici debere judicarunt Patres deputati, quibus impreſſores. Et qui eos habuerint, & legerint, niſi auctores prodiderint, pro auctoribus habeantur.

Ipſa vero hujuſmodi librorum probatio in ſcriptis detur, & in fronte libri vel ſcripti, vel impreſſi authentice appareat, probatioque & examen, ac cetera gratis fiant.

Præ-

Præterea in ſingulis civitatibus, ac diœc[illegible] domus, vel loci, ubi ars impreſſoria exercetur, & bibliothecæ librorum venalium ſæpius viſitentur a perſonis ad id deputandis ab Epiſcopo, ſive ejus Vicario, atque etiam ab Inquiſitore hæreticæ pravitatis, ut nihil eorum, quæ prohibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.

Omnes vero librarii, & quicumque librorum venditores habeant in ſuis bibliothecis, indicem librorum venalium, quos habent, cum ſubſcriptione dictarum perſonarum; nec alios libros habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant, ſine licentia eorumdem deputandorum, ſub pœna amiſſionis librorum, & aliis arbitrio Epiſcoporum, vel Inquiſitorum imponendis: emptores vero lectores, vel impreſſores, eorumdem arbitrio puniantur.

Quod ſi aliqui libros quoſcumque in aliquam civitatem introducant, teneantur iiſdem perſonis deputandis denunciare; vel ſi locus publicus mercibus ejuſmodi conſtitutus ſit, miniſtri publici ejus loci prædictis perſonis ſignificent, libros eſſe adductos.

Nemo vero audeat librum, quem ipſe, vel alius in civitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, niſi oſtenſo prius libro, & habita licentia a perſonis deputandis, aut niſi notorie conſtet, librum jam eſſe omnibus permiſſum.

Idem quoque ſervetur ab heredibus, & executoribus ultimarum voluntatum, ut libros a de-

defunctis relictos, ſive eorum indicem, illis perſonis deputandis offerant, & ab iis licentiam obtineant, priuſquam eis utantur, aut in alias perſonas quacumque ratione eos transferant.

In his autem omnibus, & ſingulis, pœna ſtatuatur, vel amiſſionis librorum, vel alia, arbitrio eorumdem Epiſcoporum, vel Inquiſitorum, pro qualitate contumaciæ, vel delicti.

Circa vero libros, quos Patres deputati aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, ut rurſus excuderentur, conceſſerunt, quidquid illos ſtatuiſſe conſtiterit, tam bibliopolæ, quam ceteri obſervent.

Liberum tamen ſit Epiſcopis, aut Inquiſitoribus generalibus, ſecundum facultatem, quam habent, eos etiam libros, qui his Regulis permitpi videntur, prohibere, ſi hoc in ſuis regnis, aut provinciis, vel diœceſibus expedire judicaverint.

Ceterum nomina eorum librorum, qui a Patribus deputatis purgati ſunt, tum eorum, quibus illi hanc provinciam dederunt, eorumdem deputatorum Secretarius, Notario ſacræ univerſalis Inquiſitionis Romanæ deſcripta, Sanctiſſimi Domini Noſtri juſu tradidit.

Ad extremum vero omnibus fidelibus præcipitur, ne quis audeat contra harum Regularum præſcriptum, aut hujus Indicis prohibitionem, libros aliquos legere, aut habere.

Quod ſi quis libros hæreticorum, vel cujuſvis Auctoris ſcripta, ob hæreſim, vel ob falſi dogmatis ſuſpicionem damnata, atque prohibita, legerit,

gerit, ſive habuerit, ſtatim in excommunicationis ſententiam incurrat.

Qui vero libros alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, præter peccati mortalis reatum, quo afficitur, judicio Epiſcoporum ſevere puniatur.

OBSERVATIO.

Circa quartam Regulam.

ANimadvertendum eſt circa ſupraſcriptam quartam regulam Indicis felic. record. Pii Papæ IV. nullam per hanc impreſſionem, & editionem de novo tribui facultatem Epiſcopis, vel Inquiſitoribus, aut Regularium Superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato, & uſu Sanctæ Romanæ & univerſalis Inquiſitionis ſublata eis fuerit facultas concedendi hujuſmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaria, aut alias ſacræ Scripturæ tam novi, quam veteris teſtamenti partes quavis vulgari lingua editas, ac inſuper ſummaria & compendia etiam hiſtorica eorumdem Bibliorum, ſeu librorum ſacræ Scripturæ, quocumque vulgari idiomate conſcripta: quod quidem inviolate ſervandum eſt.

Cir-

Circa nonam regulam.

CIrca Regulam nonam ejuſdem Indicis, ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus Chriſtifideles ſedulo admonendi ſunt, quod in legentes, aut retinentes contra regulam hanc, libros hujuſmodi Aſtrologiæ judiciariæ, divinationum & ſortilegiorum, rerum aliarum in eadem Regula expreſſarum, procedi poteſt, non modo per ipſos Epiſcopos, & Ordinarios, ſed etiam per Inquiſitores locorum ex Conſtitutione fel. rec. Sixti Papæ Quinti contra exercentes Aſtrologiæ judiciariæ artem, & alia quæcumque divinationum genera, libroſque de eis legentes, ac tenentes, promulgata ſunt. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ MDLXXXV. Nonis Januarii, Pontificatus ſui anno primo.

De Thalmud, & aliis libris Hebræorum.

QUamvis in tertia claſſe Indicis prædicti Pii Papæ IV. ſub litera T. Thalmud Hebræorum, ejuſque gloſſæ, adnotationes, interpretationes, & expoſitiones omnes prohibeantur, ſed quod ſi abſque nomine Thalmud, & ſine injuriis, & calumniis in Religionem Chriſtianam aliquando prodiiſſent, tolerarentur, quia tamen Sanctiſſimus Dominus Noſter Dominus Clemens Papa VIII. per ſuam Conſtitutionem contra impia ſcripta, & libros Hebræorum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ MDLXXXII. pridie Kal.

Kal. Martii Pontificatus ſui anno ſecundo, illos prohibuit atque damnavit : mens ipſius non eſt, eos propterea ullatenus etiam ſub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi ; ſed ſpecialiter, & expreſſe ſtatuit, & vult, ut hujuſmodi impii Thalmudici, Cabaliſtici, aliique nefarii Hebræorum libri omnino damnati, & prohibiti maneant, & cenſeantur ; atque ſuper eis, & aliis libris hujuſmodi prædicta Conſtitutio perpetuo, & inviolabiliter obſervetur.

De libro Magazor.

AD hæc ſciant Epiſcopi, Ordinarii, & Inquiſitores locorum, librum Magazor Hebræorum, qui continet partem officiorum, & cœrimoniarum ipſorum, & Synagogæ, Luſitanica, Hiſpanica, Gallica, Germanica, Italica, aut quavis alia vulgari lingua, præterquam Hebræa, editum, jamdiu ex ſpeciali decreto rationabiliter prohibitum eſſe. Idcirco provideant illum nullatenus permitti, aut tolerari debere, niſi Hebraica lingua prædicta.

De libris Joannis Bodini.

CUm in Appendice ſecundæ claſſis ſub litera I. dicatur (Joannis Bodini Andegavenſis Dæmonomania omnio prohibetur, liber vero de Republica, & Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem tamdiu prohibita ſint, quouſque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magiſtri

giſtri ſacri Palatii prodierint.) Id quidem per errorem fortaſſe librarii factum creditur: nam liber de Republica ejuſdem Joannis Bodini, primum die xv. Menſis Octobris MDXCII. deinde liber Dæmonomaniæ die primo Menſis Septembris. MDXCIV. ab eodem Sanctiſſimo Domino noſtro Papa ſimpliciter damnati ſunt; ac proinde uterque damnatus & prohibitus cenſendus eſt.

INSTRUCTIO

Eorum, qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, tum etiam imprimendis, diligentiam, ac fidelem (ut par eſt) operam ſunt daturi.

AD Fidei Catholicæ conſervationem non ſatis eſt, quinam ex jam editis Libris damnatæ lectionis ſint, cognoſcere (quod Indice, & Regulis confectis per Patres a generali Tridentina Synodo delectos præcipue ſancitum eſt) niſi illud etiam caveatur, ne vel iidem denuo pullulent libri, vel ſimiles alii emergant, & propagentur, qui incautas fidelium mentes occulto veneno inficientes, juſta, ac merita damnatione digni judicentur.

Ut igitur quicumque poſthac, ſeu veteres, ſeu novi libri edentur, quam maxime puri, & tam in iis, quæ ad fidem, quam quæ ad mores pertinent, incontaminati exiſtant; quid circa malorum librorum interdictionem ad eos penitus abolendos,

dos, tam ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus, quam a ceteris, quorum ad id in Eccleſia Dei ſtudium valere, & auctoritas poteſt; præter ea, quæ Tridentinorum Patrum Regulis ſupradictis decreta ſunt) publica utilitas exigat, capitibus infra poſitis, diligentius ſancitur, iiſdemque ſtatuitur, quæ omnino in poſterum, tum ab iiſdem Epiſcopis, & Inquiſitoribus, aliiſque, ut profertur, in malorum Librorum interdictione, & abolitione, tum a Correctoribus in librorum, ac ceterorum quorumcumque ſcriptorum correctione, atque emendatione tum a Typographis in ipſorum librorum impreſſione, (pœna pro arbitrio Epiſcopi, & Inquiſitoris adverſus eoſdem Typographos conſtituta) inviolata ſunt obſervanda.

DE PROHIBITIONE LIBRORUM.

§. I.

CUrent Epiſcopi, & Inquiſitores, ut ſtatim ac hic Index fuerit publicatus, eorum juriſdictioni ſubjecti, ad ipſos deſcripta ſingillatim deferent nomina librorum omnium, & ſingulorum, quos apud ſe in eodem Indice prohibitos, quiſque reperiet.

Ad hujuſmodi vero libros ſic ſignificandos, intra certum tempus ab Epiſcopo, vel Inquiſitore præſcribendum, omnes cujuſcumque gradus, & conditionis extiterint, ſub gravi pœna, eorum arbitratu infligenda, teneantur.

Romæ vero hæc omnia certo a ſe propoſitis edictis, præſcribendo tempore, præſtari curabit Sacri Palatii Magiſter.

§. II.

§. II.

SI qui erunt, qui librum unum, aut plures ex prohibitis, qui ad præſcriptum Regularum permitti poſſunt, certa aliqua ex cauſa poteſtatem ſibi retinendi, aut legendi fieri ante expurgationem deſiderent: concedendæ facultatis extra Urbem jus erit penes Epiſcopum, aut Inquiſitorem; Romæ, penes Magiſtrum ſacri Palatii.

Qui quidem gratis eam, & ſcripto manu ſua ſubſignato tribuent, de triennio in triennium renovandam; ea in primis adhibita conſideratione, ut nonniſi viris dignis, ac pietate, & doctrina conſpicuis, cum delectu, ejuſmodi licentiam largiantur, iis autem in primis, quorum ſtudia, utilitati publicæ, & ſanctæ Catholicæ Eccleſiæ uſui eſſe, compertum habuerint.

Qui inter legendum, quæcumque reperierint animadverſione digna, notatis capitibus, & foliis, ſignificare Epiſcopo, vel Inquiſitori teneantur.

§. III.

ILlud etiam Catholicæ fidei conſervandæ neceſſitas extra Italiam, maxime cum ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus, tum a publicis Univerſitatibus, omni doctrinæ laude florentibus poſtulat, ut eorum librorum Indicem confici, & publicari curent; qui per eorum regna, atque provincias, hæretica labe infecti, ac bonis moribus contrarii vagantur, ſive illi propria nationis, ſive aliena lingua conſcripti fuerint.

Utque ab eorum lectione, ſeu retentione, certis pœnis, ab eiſdem Epiſcopis, & Inquiſito-

ribus propoſitis, eorumdem regnorum, ac provinciarum homines arceant.

Ad quod exequendum Apoſtolicæ Sedis Nuntii, & Legati extra Italiam, eoſdem Epiſcopos, Inquiſitores, & Univerſitates, ſedulo excitare debebunt.

§. IV.

IIdem Apoſtolici extra Italiam Nuntii, ſive Legati, nec non in Italia Epiſcopi, & Inquiſitores, eam curam ſuſcipient, ut ſingulis annis, catalogum diligenter collectum librorum in ſuis partibus impreſſorum, qui aut prohibiti ſint, aut expurgatione indigeant, ad ſanctam Sedem Apoſtolicam, vel Congregationem Indicis, ab illa deputatam, tranſmittant.

§. V.

EPiſcopi, & Inquiſitores, ſeu ab iiſdem ſubdelegati, & deputati, tam in Italia, quam extra, penes ſe habeant ſingularum nationum Indices; ut librorum, qui apud illas damnati, ac prohibiti ſunt, cognitionem habentes, facilius proſpicere poſſint, an etiam a ſuæ juriſdictionis terris, eoſdem recognitos, arcere, vel retinere debeant.

§. VI.

IN univerſum autem de malis, & perniciosis libris id declaratur, atque ſtatuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, ac deinde prohibiti, ac damnati a Sede Apoſtolica ſunt; eoſdem quoque, in quamcumque poſtea vertantur linguam, cenſeri ab eadem Sede, ubique gentium, ſub iiſdem pœnis interdictos, & damnatos.

DE

DE CORRECTIONE LIBRORUM.

§. I.

HAbeant Epiſcopi, & Inquiſitores conjunctim facultatem quoſcumque libros, juxta præſcriptum hujus Indicis, expurgandi, etiam in locis exemtis, & nullius Diœceſis, ubi vero nulli ſunt Inquiſitores, Epiſcopi ſoli.

Librorum vero expurgatio, nonniſi viris eruditione, & pietate inſignibus committatur, iique ſint tres, niſi forte conſiderato genere libri, aut eruditione eorum, qui ad id deligentur, plures, vel pauciores judicentur expedire.

Ubi emendatio confecta erit, notatis capitibus, paragraphis, & foliis, manu illius, vel illorum, qui expurgaverint, ſubſcripta, reddatur iiſdem Epiſcopis, & Inquiſitoribus, ut præfertur; qui ſi emendationem approbaverint, tunc liber permittatur.

§. II.

QUi negotium ſuſceperit corrigendi, atque expurgandi, circumſpicere omnia, & attente notare debet non ſolum, quæ in curſu operis manifeſte ſe offerunt, ſed ſi quæ in ſcholiis, in ſummariis, in marginibus, in indicibus librorum, in præfationibus, aut epiſtolis dedicatoriis, tamquam in inſidiis, deliteſcunt.

Quæ autem correctione, atque expurgatione indigent, fere hæc ſunt, quæ ſequuntur.

Propoſitiones hæreticæ, erroneæ, hæreſim ſa-

pientes, ſcandaloſæ, piarum aurium offenſivæ, temerariæ, & ſchiſmaticæ, ſeditioſæ, et blaſphemæ.

Quæ contra Sacramentorum ritus, & cæremonias, contraque receptum uſum, & conſuetudinem ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, novitatem aliquam inducunt.

Profanæ etiam novitates vocum ab hæreticis excogitatæ, & ad fallendum introductæ.

Verba dubia & ambigua, quæ legentium animos, a recto, catholicoque ſenſu ad nefarias opiniones adducere poſſunt.

Verba Sacræ Scripturæ non fideliter prolata, vel e pravis hæreticorum verſionibus depromta, niſi forte afferentur, ad eoſdem hæreticos impugnandos, & propriis telis jugulandos, & convincendos.

Expungi etiam oportet verba Scripturæ Sacræ, quæcumque ad profanum uſum impie accommodantur; tum quæ ad ſenſum detorquentur abhorrentem a Catholicorum Patrum, atque Doctorum unanimi ſententia.

Itemque epitheta honorifica, & omnia in laudem hæreticorum, deleantur.

Adhæc rejiciuntur omnia, quæ ſuperſtitiones, ſortilegia, ac divinationes ſapiunt.

Item quæcumque fato, aut fallacibus ſignis, aut ethnicæ fortunæ, humani arbitrii libertatem ſubjiciunt, obliterentur.

Ea quoque aboleantur, quæ paganiſmum redolent.

Item quæ famæ proximorum, & præſertim Eccle-

cleſiaſticorum, & Principum detrahunt, boniſque moribus, & Chriſtianæ diſciplinæ ſunt contraria, expurgentur.

Expurgandæ ſunt etiam propoſitiones, quæ ſunt contra libertatem, immunitatem, & juriſdictionem Eccleſiaſticam.

Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis tyrannicam politiam foveant, & quam falso vocant rationem Status, ab Evangelica, & Chriſtiana lege abhorrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quæ Eccleſiaſticos ritus, Religioſorum ordines, ſtatum, dignitatem, ac perſonas lædunt, & violant.

Facetiæ etiam, aut dicteria in perniciem, aut præjudicium famæ, & exiſtimationis aliorum jactata, repudientur.

Denique laſciva, quæ bonos mores corrumpere poſſunt, deleantur.

Et ſi quæ obſcenæ imagines, prædictis libris expurgandis impreſſæ, aut depictæ extent; etiam in literis grandiuſculis, quas initio librorum, vel capitum imprimi moris eſt; hujus generis omnia penitus obliterentur.

§. III.

IN libris autem Catholicorum recentiorum, quod poſt annum Chriſtianæ ſalutis. MDXV. conſcripti ſunt, ſi id, quod corrigendum occurrit, paucis demtis, aut additis, emendari poſſe videatur, id Correctores faciendum curent, ſin minus, omnino deleantur.

§. IV.

IN libris autem Catholicorum veterum nihil mutare fas ſit, niſi ubi, aut fraude hæreticorum, aut typographi incuria, manifeſtus error irrepſerit.

Si quid autem majoris momenti, & animadverſione dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in ſcholiis adnotare; ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, locisque collatis, ejuſdem auctoris ſententia difficilior illuſtrari, ac mens ejus planius explicari poſſet.

§. V.

POſtquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Epiſcopi, & Inquiſitoris impreſſus: qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorumdem licentia juxta formam in codice traditam eos corrigere, ac purgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORUM.

§. I.

NUllus liber in poſterum excudatur, qui non in frontem, nomen, cognomen, & patriam præferat Auctoris.

Quod ſi de auctore non conſtet, aut juſtam aliquam ob cauſam, tacito ejus nomine, Epiſcopo, & Inquiſitori liber edi poſſe videatur, nomen illius omnino deſcribatur, qui librum examinaverit, atque approbaverit.

In his vero generibus librorum, qui ex vi-

rio-

riorum ſcriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus, compilari ſolent, is, qui laborem colligendi, & compilandi ſuſceperit, pro auctore habeatur.

§. II.

REgulares, præter Epiſcopi, & Inquiſitoris licentiam (de qua regula decima dictum eſt) meminerint, teneri ſe ſacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem a Prælato, cui ſubjacent, obtinere.

Utramque autem conceſſionem, quæ appareat ad principium operis, imprimi faciant.

§ III.

CUrent Epiſcopi, & Inquiſitores, pœnis etiam propoſitis, ne impreſſoriam artem exercentes, obſcenas imagines, turpeſve, etiam in grandiuſculis literis imprimi conſuetas, in librorum deinceps impreſſione apponant.

Ad libros vero, qui de rebus Eccleſiaſticis, aut ſpiritualibus conſcripti ſunt, ne characteribus grandioribus utantur, in quibus expreſſe appareat alicujus rei profanæ, nedum turpis, obſcenave ſpecies.

Qui etiam invigilabunt ſummopere, ut in ſingulorum impreſſione librorum, nomen Impreſſoris, locus impreſſionis, & annus, quo liber impreſſus eſt, in principio ejus, atque in fine adnotetur.

§. IV.

QUi operis alicujus editionem parat, integrum ejus exemplar exhibeat Epiſcopo, vel Inquiſitori; id ubi recognoverint, probaverint.

rintque, penes ſe retineant; quod Romæ quidem in Archivio Magiſtri ſacri Palatii, extra Urbem vero in loco idoneo, quem Epiſcopus, aut Inquiſitor elegerit, reſervetur.

Poſtquam autem liber impreſſus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus proponere, aut quoquomodo publicare, antequam is, ad quem hæc cura pertinet, illum cum manuſcripto apud ſe retento, diligenter contulerit, licentiamque, ut vendi, pubblicarique poſſit, conceſſerit.

Idque tum demum faciendum, cum exploratum habebitur, typographum fideliter in ſe in ſuo munere geſſiſſe, neque ab exemplari manuſcripto, vel minimum diſceſſiſſe.

Qui contrafacere auſus fuerit, graviter & ſevere puniatur.

§. V.

CUrent Epiſcopi, & Inquiſitores, quorum muneris erit facultatem libros imprimendi concedere, ut iis examinandis, ſpectatæ pietatis, & doctrinæ viros adhibeant, de quorum fide, & integritate, ſibi polliceri queant; nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, ſed omni humano affectu poſthabito, Dei dumtaxat gloriam ſpectaturos, & fidelis populi utilitatem.

Talium autem virorum approbatio, una cum licentia Epiſcopi, & Inquiſitoris, ante initium operis, imprimatur.

§. VI.

TYpographi, & Bibliopolæ, coram Epiſcopo, aut Inquiſitore, & Romæ coram Magiſtro Sacri Palatii, jurejurando ſpondeant, ſe

ſe munus ſuum catholice, ſincere, ac fideliter exequuturos, hujuſque indicis decretis, ac regulis, Epiſcoporumque, & Inquiſitorum edictis, quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos, neque ad ſuæ artis miniſterium quemquam ſcienter admiſſuros, qui hæretica labe ſit inquinatus.

Quod ſi inter illos inſignes, ac eruditi nonnulli reperiantur, fidem etiam catholicam, juxta formam a Pio IV. fel. rec. præſcriptam, eorumdem Superiorum arbitrio, profiteri teneantur.

§. VII.

LIber auctoris damnati, qui ad præſcriptum Regularum expurgari permittitur, poſtquam accurate recognitus, & purgatus, legitimeque permiſſus fuerit, ſi denuo ſit imprimendus, præferat titulo inſcriptum nomen auctoris, cum nota damnationis, ut quamvis, quoad aliqua liber recipi, auctor tamen repudiari intelligatur.

In ejuſdem quoque libri principio, tum veteris prohibitionis, tum recentis emendationis, ac permiſſionis mentio fiat, exempli gratia, Bibliotheca a Conrado Geſnero Tigurino, damnato auctore, olim edita, ac prohibita, nunc juſſu Superiorum expurgata, & permiſſa.

IN-

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM PROHIBITORUM

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

A

Abydenus Corallus, alias Huldricus Huttenus.
Achilles Pyrminius Caſſarus.
Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgenſis.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Alexius Brenicerus.
Alphonſus Aemilius Chemnicenſis.
Ambroſius Interbocenſis.
Ambroſius Moibanus Uratislavienſis.
Andreas Althameri.
Andreas Bondenſtien Caroloſtadius.
Andreas Catander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabritius Chemnicenſis.
Andreas Fricius Modrevius.
Andreas Hyperius.
Andras Knopen.

An-

Andreas Muſculus.
Andreas Oſiander.
Andreas Poach.
Angelus Odonus.
Antonius Alieus, vel Halieus.
Antonius Anglus, auctor *libri de origine Miſſæ*.
Antonius Brucciolus.
Antonius Corvinus.
Antonius Otho.
Aretius Felinus, qui & Martinus Bucerus.
Arnoldus Montani.
Arſatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Auguſtinus Mainardus Pedemontanus.

APPENDIX.

Abdias Liberinus, vel Libernius Abdias.
Abdias Prætorius.
Abrahamus a Munsholt Antuerpienſis.
Abrahamus Muſculus.
Achatius Brandeburgenſis.
Adamus Hoppius.
Adamus Paſtoris.
Adamus Schmidt, vel Schuberts.
Adamus Sibertus.
Aemilius Portus, Franciſci filius.
Albertus Hardembergius.
Albertus Lyttichius.
Alceus Antonius.
Alexander Novellus.

Ale-

Alexander Seton Scotus, Apoſtata qui ſcripſit anno 1541.
Alexius Alexander Lipſienſis.
Alphonſius Corradius, vel Conradus:
Ambroſius Lobwaſſer.
Ambroſius Redenius.
Ambroſius Wolſius, vel Wolfius.
Andreas Celichius,
Andreas Corvinus.
Andreas Crutius, Polonus.
Andreas Elligerus.
Andreas Freyhub.
Andreas Fulda,
Andreas de Gorlitz, Profeſſor Lipſienſis.
Andreas Gorrutius.
Andreas Hondorffius.
Andreas Jacobi Gopingenſis.
Andreas Kreuch.
Andreas Lang.
Andreas Mungerus.
Andreas Otho, Hertzbergenſis.
Andreas Pancratius.
Andreas Petrius.
Andreas Pauchemius.
Andreas Scoffius, vel Scoppius.
Andreas Volanus.
Andreas SKevve.
Antonius Cevallerius,
Antonius Cooke.
Antonius Corranus.
Antonius Favus.
Antonius Gelbius, Lincolnienſis.

Antonius Herfortus.
Antonius Mocherus.
Antonius Paſquius.
Antonius Probus.
Antonius Sadeel.
Antonius Schorus, Anglus.
Antonius Palearius.
Anguſtinus Marloratus.

Ceterorum Auctorum libri prohibiti.

In ACtis Aeneæ Sylvii prohibentur ea, quæ ipſe in Bulla retractationis damnavit.
Alcuini, ſeu potius Calvini commentarii in libros de Trinitate.
Antonii Franciſci Doni literæ.
Antonii de Roſellis Aretini tractatus de poteſtate Imperatoris, & Papæ, & de Conciliis. } Donec expurgentur
Auguſtini de Roma Nazareni Epiſcopi, tractatus de ſacramento Divinitatis Jeſu Chriſti, & Eccleſiæ. } Donec expurgentur
Idem tractatus de Chriſto capite, & ejus inclyto principatu. } Donec expurgentur
Idem tractatus de charitate Chriſti circa electos, & de ejus infinito amore. } Donec expurgentur

AP-

APPENDIX.

ADriani Barlandi, liber ſelectas quaſdam Epiſtolas Eraſmi Roterodami continens.
Alberti Argetienſis Cronichon, editio Batileenſis. } Niſi corrigantur.
Alberti Krantii Hamburgenſis. Hiſtoriæ, ſeu Chronicæ editæ Francofurti. }
Alphonſi Enriquez, defenſio pro Eraſmo, contra Eduardum Læum, & contra Univerſitatem Pariſienſem.
Amati Luſitani Centuriæ) donec expurgentur.
Ambroſii Catharini Politi quæſtiones duæ de verbis, quibus Chriſtus ſanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum confecit.
Andreæ Corvi, liber de Chyromantia.
Andreæ Maſii Commentaria ſuper Joſue. (uſquequo emendentur.)
Annales gentis Sileſiæ, Joachimo Cureo auctore,
Annotationes ſuper Inſtit. Joannis Schenekdevuini, niſi emendentur.
Antiochi Tiberti, liber de Chyromantia.
Antonii Bonfinii, Commentaria de pudicitia.
Antonii Poli Veneti, Lucidarium poteſtatis Papalis.
Antonii Reuclini Exegeſis dictionum in Pſalmos. } Donec expurgentur.
Antonii de Rampilogis, Figuræ Bibliorum. }
Apologia Fratris Michaælis Medinæ Belarcenſis, ad-

adverſus Fratrem Dominicum Soto Segobienſem, pro Fratre Joanne Fero.
Apologia Wilhielmi, Principis Auſtriaci, Comitis Naſoviæ, contra Principem Parmenſem.
Apologia Zaſii, contra Joannem Eckhium.
Arnaldi de Villanova opera) niſi expurgentur.
Auguſtini Eugubini, Coſmopæia, niſi fuerit ex emendatis, & impreſſis Venetiis 1591.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

ACta Norimbergæ, videlicet, Oſiandriſmus.
Acta Synodi Bernenſis.
Actiones duæ Secretarii Pontificii.
Admonitio Miniſtrorum verbi Argentinenſium.
Aequitatis diſcuſſio, ſuper conſilio delectorum Cardinalium.
Alchimia Purgatorii.
Alchoranus Franciſcanorum.
Alchoranus Mahometis, Baſileæ impreſſus, & ſimiles cum Scholiis, & impiis Annotationibus, & Præfationibus. Item in vulgari lingua, non niſi ex conceſſione Inquiſitorum haberi poſſit.
Alphabetum Chriſtianum.
Amica, & humilis, & devota admonitio.
Anatomia excuſſa Marpurgi per Eucherium Cervicornum.
Anatomia della Meſſa.
Adnotationes in Acta Concilii Tridentini.
Adnotationes in Chronica Abbatis Urſpergenſis.

Anonymi cujuſdam, Liber de Repugnantia Doctrinæ Chriſtianæ.
Apologia Confeſſionis Auguſtanæ.
Apologia de Doctrina Waldenſium.
Apologia contra Henricum Ducem.
Apologia Græcorum, de Igne Purgatorii, &c.
Argyrophylacis, ſeu Theſaurarii Epiſtola.
Articuli Anabaptiſtarum Moraviæ.
Articuli Anabaptiſtarum Saxoniæ.
Articuli a facultate Theologica Pariſienſi determinati, ſuper materiis Fidei noſtræ hodie controverſis, cum Antidoto, Auctore, ut creditur, Calvino.
Articuli novorum Wormatiæ Evangeliſtarum.
Articuli quadraginta ſeptem, plebis Francfordienſis.
Auguſtanæ Confeſſionis Eccleſiarum cauſæ, quare amplexæ ſint, & retinendam ducant ſuam Doctrinam.

APPENDIX.

ACademiarum Lipſienſis, & Witebergenſis, repetitio Orthodoxæ Confeſſionis.
Acta, & ſcripta Theologorum Witebergenſium, & Patriarchæ Conſtantinopolitani, D. Jeremiæ, &c. quæ de Auguſtana Confeſſione inter ſe miſerunt, Græce, & Latine ab ijſdem Theologis edita.
Actiones, & monumenta Martyrum eorum, qui Wicleffo, & Huſſ. ad noſtram hanc ætatem in Germania, Gallia, Britannia, &

ipſa

ipſa demum Hiſpania, veritatem Evangelicam, ſanguine ſuo conſtanter obſignaverunt.

Agenda, ſeu formulæ Precum, aut Officia Hæreticorum; quacumque Lingua conſcripta.

Analyſis reſolutio Dialectica quatuor Librorum Inſtitutionum Imperialium.

Annatæ Taxationes Eccleſiarum, & Monaſteriorum, per univerſum Orbem, ab Hæreticis depravatæ.

Ἀνάμνησις juris, quod in approbandis Pontificibus Imperatores habent.

Apologia Anglicana, ſeu Eccleſiæ Anglicanæ, ſive Apologia Anglorum.

Apologia Catholica adverſus Libellos, declarationes, & conſultationes factas, ſcriptas, & editas a fœderatis perturbatoribus pacis in Regno Franciæ: qui inſurrexerunt, ex quo tempore Dominus Frater unicus Regis, vita functus eſt, per E. D. L. I. C. Pariſiis, apud Jacobum Petitchov. 1586.

Apologia contra ſtatus Burgundiæ.

Artis Divinatricis Encomia, & Patrocinia diverſorum Auctorum, inter quos eſt unus Philippus Melanchthon.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

B

Balthaſar Hiebmaier.
Balthaſar Pacimontanus.
Baptiſta Laſdeſmius.

Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Roſinus.
Bartholomæus Weſthemerus.
Baſilius Groeningenſis alias Weſſelus.
Baſilius Joannes Herolel Acropolita.
Benedictus Morgerſtern.
Benedictus Schurmegiſtus.
Berengarius Diaconus Andegavenſis.
Bernardinus Ochinus, vel Onichios, Senenſis.
Bernardus Rotmanus.
Bernandus Zieglerus.
Bertholdus Hallerus.
Bilibardus Pirkaymerus.
Bilicanus Theobaldus.
Blaurreus Ambroſius.
Bucerus Martinus.
Bullingerus Henricus.
Burgenhagius Pomeranus, ſeu Joannes.
Bugenghagius Pomeranus.

APPEDIX.

Balthaſar Bidembachius.
Balthaſar Ralde.
Balthaſar Sartorius.
Bartholomæus Bernardus Cimbergenſis.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Tremelius Cothenus.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hoſmann.
Bartholomæus Traheron.

Basilius Faber Soranus.
Benedictus Aretius Bernensis.
Benedictus Thalmanus.
Bentanus Anglus.
Bernandus Kniperdollingus.
Bertholdus Sprocovius.
Bertrandus Loquæus.
Baquinus Petrus.
Brentius, vel Prontius.
Bruno Quinos.
Bullingamus Anglus.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

BAptistæ Cremensis opera omnia, quamdiu emendata non prodierint.
Bartholomæi Janoes, de Adventu Antichristi.
Beati Rhenani Scholia in Tertullianum.
Benonis Liber, de Vita Hildebrandi.
Bertrami Liber, qui inscribitur de Corpore, & Sanguine Christi.
Boccacii Decades, sive Novellæ centum, quamdiu expurgatæ non prodierint.
Brunonis Heidelii Querfurdensis, Poëmatum Libri septem.

APPENDIX.

BArtholomæi Cansæ, opera omnia.
Bartholomæi Caranzæ, Mirandensis, Catechismus.

Bartholomæi Coclitis Anaſtaſis Chyromantiæ, & Phyſionomiæ.

Bartholomæi Ferrarienſis, de Chriſto Jeſu abſcondito, Libri ſex, quouſque expurgentur.

Beati Rhenani Epiſtola, de Primatu Petri ubicumque reperiatur, ſive ſeorſum, ſive Libro decimo Operis ad Fridericum Nauſeam.

Beniamini Cantabri Itinerarium.

Berhardi Lotii Hadamatii, ſeu Gerardi Lorichii Hadamatii, Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillii de Miſſa publica proroganda.

Bernardini Teleſii, de Natura rerum. } Donec expurgentur.

Idem de ſommo. } Donec expurgentur.

Idem quod animal Univerſum ab unica animæ ſubſtantia gubernatur. } Donec expurgentur.

Bernardini Tomitani, Expoſitio in Matthæum.

Bononia, ſive de Libris ſacris convertendis, in Vernaculam Linguam, Libri duo, Auctore Friderico Furio Cæriolano Valentino.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

BElial, ſive de Conſolatione Peccatorum.

Beneficium Chriſti.

Bernenſis Diſputatio.

Bernenſis Reformatio contra Miſſam.

Brevis, & compendioſa Inſtuctio de Religione Chriſtiana.

Bre-

Brevis Tractatus ad omnes in Christianam libertatem malevolos.

Brevis Pastorum Isagoge.

APPENDIX.

BAsilensium Ministrorum responsio contra Missam.

Biblia Hæreticorum, opera impressa, vel eorumdem Adnotationibus, Argumentis, Summariis, Scholiis, & Indicibus referta, omnino prohibentur.

Bibliotheca Constantinopolitana.

Bibliotheca Sanctorum Patrum Parisiis edita, & per Margarinum de la Bigne in unum collecta.

Bibliotheca Studii Theologici, ex operibus SS. Hieronymi, Augustini, & reliquorum confecta, vel sub alio Titulo.

Bibliotheca Studii Teologici, ex plerisque Doctorum Prisci sæculi monumentis collecta, apud Joannem Crispinum, seu alibi impressa.

Donec expurgentur.

Brutum Fulmen Papæ Xisti Quinti, adversus Henricum, Regem Navarræ, & Henricum Borbonium, Principem Condensem, una cum protestatione multiplicis nullitatis.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

C

CÆlius Horatius Curio.
Cælius Secundus Curio.
Calvinus.
Capito Wolphanghus Fabritius.
Caroloſtadius.
Carolus Molinæus.
Caſpar Cruciger.
Caſpar Peucerus Budiſſinus.
Caſparus Tauberus.
Caſſander Burgenſis.
Carieus Cogelius.
Chriſtianus Ceyer.
Chriſtianus Lotichius Heſſus.
Chriſtophorus Clarius.
Chriſtophorus Cornerus ex Fagis.
Chriſtophorus Froſcoverus.
Chriſtophorus Hegendorphinus.
Chriſtophorus Hoffmann.
Chriſtophorus Melhoverus.
Chriſtophorus Rheiter.
Chriſtophorus Traſibulus.
Claudius Senarchænus.
Claudius Taurinenſis, *qui ſcripſit de Imaginibus.*
Clemens Marot.
Conradus Clauſerus.
Conradus Cordatus.
Conradus Daſypodius.
Conradus Geſnerus.

Conradus Gibellus, vel Grebellius Tigurinus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycosthenes.
Conradus Pellicanus.
Conradus Perca.
Conradus Schreck.
Conradus Somius.
Conradus Trevve de Fridesleven.
Cornelius Agrippa.
Crato Milus.
Cyprianus Leovitius.

APPENDIX.

Carolus Christophorus Bejerus.
Carolus Jonvileus.
Carolus Wtenhovius.
Cassiodorus Reimius.
Christianus Granundt.
Christianus Hessiander.
Christophorus Fischer, vel Fischerus.
Christophorus Godmannus.
Christophorus Imlerus.
Christophorus Ireyus Passavienſis.
Christophorus Lasius.
Christophorus Marstaller.
Christophorus Molhusenſis.
Christophorus Obenhemus.
Christophorus Ohenhin, vel Obenchim Otingenſis.
Christophorus Pezelius.
Christophorus Ricardus.

Chri-

Chriſtophorus Spamgenbergius.
Chriſtophorus Scolberg.
Chriſtophorus Stymmelius.
Churrerus Conradus.
Clemens Schuberus.
Clementius Gulhielmus.
Conradus Badius.
Conradus Churrerus.
Conradus Breherus.
Conradus Hersbachius.
Conradus Lautenbach, vel Lutenbac.
Conradus Merchkalinus.
Conradus Neander Bergenſis.
Conradus Porta.
Conradus Ulmerus.
Conradus Wolff. Piatz.
Conſtantinus de la Fuente, Hiſpanus.
Copius Balthaſar.
Coranus Antonius.
Cyriacus Spamgenbergius,

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

Capricci del Bottajo, Joannis Baptiſtæ Gellii, quamdiu emendatus non prodierit.
Cumani Elinſpachii, de Tabernis Montanis, Chronologia ex Sacris Literis.
Cyri Theodori Prodromi Epigrammata.

APPENDIX.

CArdani Opera, de Sapientia.
De Veritate.
De ſubtilitate.
De Conſolatione.
Commentaria in Quadripartitum Ptolomei, de Genituris, & reliqua omnia, quæ de Medicina non tractant.
} Niſi corrigantur.

Caſſiani Conſtantinopolitani, de Libero arbitrio Collatio illa, quæ Hagenoæ impreſſa eſt, per Joannem Sicerum 1528.

Chriſtophori a Capite Fontium Libri de neceſſaria correctione Theologiæ Scholaſticæ.

De Miſſæ Chriſti ordine, & ritu.
Epitome novæ Illuſtrationis Chriſtianæ Fidei.
} Omnino prohibentnr.

Reliqua vero ipſius opera item prohibentur, donec expurgentur.

Chronica Turcica collecta a Philippo Lonicero, cui eſt adjectum opus quoddam Joannis Aventini Hæretici, in quo declarantur cauſæ miſeriarum, &c.
Continuatio Temporum Germani cujuſdam, ab Anno Salutis 1513. uſque ad Annum 1549. Quæ ſolet addi Chronico Euſebii, ab eo loco ubi incipit,
} Niſi emendentur.

No-

Nova Temporum continuatio, &c.) Nisi emendentur.
Chronologia Gerardi Mercatoris, quæ a Sleidano, & damnatis Auctoribus sumta est.
Claudii Baduelis, Liber de ratione Vitæ studiosæ, & Literatæ in Matrimonio collocandæ.
Claudii Espencæi Commentaria, de continentia, & in Epistolam ad Titum.) Nisi corrigantur.
Clementis Scuberti, Liber de Scrupulis Chronologorum.
Commentaria Rabbi Salomonis, & Chimi, & Rabbini Hierosolymitani, & similium, super Vetus Testamentum, tam scripta Hebraice, quam Latine translata, per Conradum, & Paulum Fagium Hæreticos.
Consilium Abbatis Panormitani pro Concilio Basileensi.
Conciones F. Thomæ de Senis falso adscriptæ, & quæ revera sunt Bernardini Ochini Hæretici.
Conradi Clingii Opera omnia, donec expurgentur.
Coropædia, sive de Moribus, et Vita Virginum Sacrarum, Gaspare Styblino Auctore.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

CApita Fidei Christianæ contra Papam, & Portas Inferorum.
Capo Finto.

Ca-

Carontis, & Mercurii Dialogi.
Catalogus Papæ, & Moyſis.
Catalogus teſtium veritatis, ex Sanctis Patribus.
Catecheſis Puerorum in Fide, Literis, & Moribus.
Catechiſmus Eccleſiæ Argentoratenſis.
Catechiſmus, pro Eccleſia Witebergenſis.
Catechiſmus, cui Titulus eſt, Catechiſmus Major, & Minor.
Catechiſmus, cui Titulus. Qual maniera, &c.
Catechiſmo, cioè Formolario per iſtruire, ed ammaeſtrare i Fanciulli nella Religione Criſtiana, fatto a modo di Dialogo.
Catechiſmus, ſive explicatio Symboli Apoſtolici.
Catechiſmus parvus, pro Pueris in Scholis, nuper auctus.
Catechiſmus ſuper Evangelium Marci.
Catechiſmus, ſive Symboli, expoſitio.
Catechiſmus Tubicenſis.
Cauſæ, quare Synodum indictam a Romano Pontifice Paulo III. recuſarint Principes Status, & Civitates Imperii, profitentes puram, & Catholicam doctrinam.
Centum gravamina, &c.
Centum, & Quatuordecim Sententiæ Patrum, de Officio verorum Rectorum Eccleſiæ.
Chriſtiana inſtitutio.
Chriſtianæ juventutis crepundia.
Chriſtiana Reſponſio Miniſtrorum Evangelii Baſileæ: cur Miſſam &c.
Chriſtianæ Scholæ Epigrammatum Libri duo, ex

ex variis Poëtis, excerpti.
Civitatis Magdeburgenſis, publicatio Literarum ad omnes Chriſtifideles, anno 1550.
Clavicula Salomonis.
Collatio Divinorum, & Papalium canonum.
Collectanea demonſtrationum ex Prophetis, Apoſtolis, & Doctoribus Eccleſiæ, quod Spiritus Sanctus a ſolo Patre procedit.
Colloquium Coclei, & Lutheri.
Colloquium Marpurgenſe.
Colloquium Wormatiæ inſtitutum anno 1540.
Comœdiæ ſuper quæſtione, quæ eſt major conſolatio morientis &c.
Comœdiæ, & Tragœdiæ aliquot ex Veteri Teſtamento, collectore Ioanne Oporino.
Commentarius de Angelo Melanchthonis.
Commentaria germanica in Cornelium Tacitum.
Commentarius in priorem Timothei epiſtolam, a viro ſummæ pietatis conſcriptus.
Concilium Piſanum, quod verius Conciliabulum dicendum eſt.
Conciliabulum Theologicorum adverſus bonarum literarum ſtudioſos, &c.
Conciones de decem præceptis Dominicis.
Concordantiæ Principum, nationis Germanicæ, de aſtutiis Chriſtianorum, vel Curtiſanorum.
Confeſſio Eccleſiæ Tigurinæ.
Confeſſio fidei Auguſtanæ.
Confeſſio fidei Baronum, & Nobilium, Bohemiæ.

Con-

Confeſſio Saxonica.
Confeſſio Witebergenſis.
Confutatio determinationis Doctorum Pariſienſium contra Martinum Lutherum.
Confutatio unius, & viginti Propoſitionum, de differentia Legis, & Evangelii.
Congregatio, ſive collectio inſignium concordantiarum Bibliæ.
Conſiglio d'alcuni Veſcovi, congregati in Bologna.
Contra Regulam Minoritarum, & univerſas perditionis ſectas.
Contra Sanctos Zeylleyſten.
Conventus Auguſtenſis.
Copia d' una lettera ſcritta a' quattro di Gennajo MDL.
Coptis Chriſtianus.
Cordigeræ navis conflagratio Dialogus.
Cymbalum Mundi.

APPENDIX.

CAlvinianus Candor.
Cantica ſelecta veteris, & novi teſtamenti, cum hymnis, & collectis, ſeu orationibus purioribus, quæ in orthodoxa, atque Catholica Eccleſia cantari ſolent, addita diſpoſitione, & familiari expoſitione Chriſtophori Corneri.
Carmina, & epiſtolæ de conjugio ad Davidem Chytræum hæreticum.
Carmina amicorum in honorem nuptiarum. R.

& virtute, doctinaque præstantis viri Stephani Isaaci, verbi divini apud Heylbergenses ministri.

Catecheſis doctrinæ Christianæ, in usum scholarum Pomeraniæ.

Catecheſis religionis Christianæ, quæ traditur in Ecclesiis, & Scholis Palatinatus.

Catechismus pro Ecclesia Antuerpiensi, quæ confessionem Augustanam profitetur.

Catechismus Genevensis.

Catechismus Latino-Germanicus:

Centuria prima Monasteriorum Germaniæ, sive Chronologia.

Chyromantiæ libri omnes, & præsertim Patritii Tricasii Mantuani, & expositio ejusdem Tricasii super Coclitem.

Chronicon prodigiorum, & ostentorum.

Chronographia Ecclesiæ Christianæ, impressa Basileæ apud Nicolaum Bryllingerum 1551. & ubicumque impressa fuerit.

Chronologia ex sacris Literis.
Chronologicarum rerum libri duo.
Circulus charitatis divinæ, sive sub alio titulo, circulus divinitatis.
Collectio figurarum omnium sacræ Scripturæ.
} Nisi expurgentur.

Colloquium Altemburgense.

Colloquium Badense.

Colloquium Bernense.

Col-

Colloquium Clerici, & Militis.
Colloquium Herphordienſe.
Colloquium Jeſuiticum.
Colloquium Lypſienſe.
Colloquium Marpurgenſe.
Colloquium Pariſienſe.
Colloquium Poſſiacum.
Colloquium Schmaldicum.
Colloquium Witebergenſe.
Comœdia Tragica Suſannæ, quæ quandoque cum nomine, quandoque etiam ſine nomine Auctoris prodiit, utraque prohibetur.
Comœdiæ, & Tragœdiæ ex novo, & veteri Teſtamento, impreſſæ Baſileæ 1540. per Nicolaum Bryllingerum.
Comitia Spiræ, et Wormatiæ.
Commentarium Bibliorum.
Commetarius captæ Urbis ductore Borbonio ad exquiſitum modum confectus.
Compendium, ſive Breviarium textus, & gloſſematon in omnes veteris Inſtrumenti libros.
Compendium orationum, impreſſum Venetiis, per Juntam, & alios, donec expurgatum fuerit.
Concordia pia, & unanimi conſenſu, repetita confeſſio fidei, & doctrinæ electorum Principum, & ordinum Imperii, atque eorumdem Theologorum, qui Auguſtanam confeſſionem complectuntur.
Confeſſio Anglicana.
Confeſſio Antuerpienſis.
Confeſſio Argentinenſis.
Confeſſio doctrinæ Saxonicarum Eccleſiarum,

Synodo Trid. oblata, anno Domini 1551.

Confeſſio fidei de Euchariſtiæ Sacramento, per Miniſtros Eccleſiæ Saxonicæ.

Confeſſio fidei Miniſtrorum Witebergenſium.

Confeſſio Miniſtrorum Ieſu Chriſti.

Confeſſio piæ doctrinæ, quæ nomine Chriſtophori Ducis Witebergenſis, & Tecenſis Comitis &c. fuit propoſita per legatos ejus, die 24. Menſis Ianuarii anno 1552. congregationi Conc. Trid.

Confeſſio religionis, ſeu fidei Chriſtianæ ſacratiſſimo Imperatori Carolo Quinto, Cæſari Auguſto in Comitiis Auguſtæ anno Domini 1530. per legatos civitatum Argentorati, Conſtantiæ, Menningæ, & Lindaviæ, exhibita.

Confeſſio Waldenſium.

Conſilium Pauli Tertii, datum Imperatori in Belgis, cum Euſebii Pamphili pia explicatione.

Conventus Genevenſis, ſive conſilium miniſtrorum Genevenſium in diverſorio quodam juxta Genevam habitum, anno Domini 1565.

Convivia, ſeu colloquia tyronum.

Catecheſis, ſive prima inſtitutio, aut rudimenta religionis Chriſtianæ, hebraice, græce, latine explicata, Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciſcum Rachengium.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

D

DAvid Georgius ex Delphis.
David Peiferus Lipſius, vel Pfaiferus.
David Scheffer.
Didymus Faventius, qui eſt Melanchton
Diethelemus Cellarius.
Dionyſius Melander.
Dominicus Caramanius.
Dominicus Melguitius.

APPENDIX.

DAniel Bodembergius.
Daniel Hoſmanus.
Daniel Toſſanus.
David Chytræus.
David Paræus.
David Stangius.
David Thoner.
David Wetterus.
David Withedus.
David Woitus.
Donatus Gotuiſus.
Durandus de Baldach.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

DAntis Monarchia.
Davidis Chythræi liber de auctoritate; &

certitudine Chriſtianæ Doctrinæ, ac ratione diſcendi Theologiam.

Deſiderii Eraſmi Roterodami, Colloquiorum liber, Moria, Lingua, Chriſtiani Matrimonii inſtitutio, de interdicto eſu carnium, ejuſdem Paraphraſis in Matthæum, quæ a Bernardino Tomitano in Italicam linguam converſa eſt.

Cetera vero Opera ipſius, in quibus de Religione tractat, tamdiu prohibita ſint, quamdiu a facultate Theologica Pariſienſi vel Lovanienſi expurgata non fuerint.

Adagia vero ex editione, quam molitur Paulus Manutius, permittentur.

Interim vero, quæ jam edita ſunt, expunctis locis ſuſpectis, judicio alicujus facultatis Theologicæ Univerſitatis Catholicæ, vel Inquiſitionis alicujus Generalis permittantur.

APPENDIX.

DAvid de Pomis Hebræi, de Medico Hebræo enarratio Apologetica, quamdiu emendata non prodierit.

Deſiderii Eraſmi Roterodami adagia jampridem edita a Paulo Manutio, permittuntur.

Dialogus Petri Mochii de cruciatu, exilioque cupidinis.

Dialogus Pontani Charon.

Didaci Stellæ Commentaria in Evangelium Lucæ, niſi fuerint ex impreſſis ab Anno 1581.

Duareni Liber de S. Eccleſiæ miniſteriis permititur, ſi tamen correctus fuerit,

Li-

Libellus vero eidem adjunctus, ab eo latinus factus, cui titulus est, Pro libertate Ecclesiæ Gallicanæ adversus Romanam aulam, defensio Parisiensis Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi, quondam oblata, omnino prohibetur.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

DEclaratoria Jubilæi.
Decretum Noribergense, editum anno 1523.
Defensio pro Zwinglio.
Defensio adversus axioma catholicum, idest criminationem Roberti Episcopi Abrincensis.
Dialogi adversus Joannem Eckium.
Dialogi de Mercurio, & Charonte.
Dialogus de Doctrina Christiana.
Dialogus Karstans, & Regellians.
Dialogus de morte Julii II. Papæ, sive Julius.
Dialogus Murnarus Leviathan.
Dialogus obscurorum virorum, in quo tres colloquuntur Theologi.
Dialogus Orat. Pontificis Romani, & illius, qui est Pontifici a confessionibus.
Dialogus paradoxos, quo Romani Pontificis Orator, una cum eo qui est, &c.
Discorsi sopra i fioretti di S. Francesco.
Disputatio Badensis.
Disputatio Bernensis.
Disputatio Cronicensis, cum duabus epistolis.
Disputatio inter clericum, & militem, super

poteſtate Prælatis Eccleſiæ, atque Principibus terrarum commiſſa, alias ſomnium viridarii.
Diſputatio Lypſica inter Martinum, & Hieronymum Emſerum.
Diſordine della Chieſa.
Diurnale Romanum impreſſum Lugduni, in ædibus Filiberti Rolleti, & Bartholomæi Freni.
Doctrina veriſſima ſumta, al capo quarto epiſtola ad Romanos, ut conſolentur afflictæ conſcientiæ.
Doctrina vetus, & nova.
Dragale locorum communium.
Duæ diſputationes Heſſordianæ Langi, & Nauclerii.
Due lettere di un Cortigiano, nelle quali ſi dimoſtra, che la fede, ec.

APPENDIX.

DE auctoritate, officio, & poteſtate Paſtorum Eccleſiaſticorum.
Declaratio nominum Chaldæorum, niſi corrigatur.
De diſciplinis puerorum, rectèque formandis eorum ſtudiis, & moribus, ac ſimul tam parentum, quam præceptorum in eoſdem officio, doctorum virorum libelli vere aurei.
De Scripturæ ſanctæ præſtantia, dignitate, auctoritate, &c.
De Chriſtianiſſimi Regis periculis, & notata quædam ad Sfondrati Pontificis Romani li-

teras monitoriales, Francofurti, apud Martinum Lechlerum. 1591.

Dialectica Legalis, etiam cum nomine Auctoris.

Dialogi ſacri, ſine nomine auctoris, qui tamen ſunt Sebaſtiani Caſtalionis hæretici.

Diſputatio de feſto Corporis Chriſti.

Diſputatio de peccato originis.

Diſputatio de pœnis.

Diſputatio de miniſterio verbi.

Doctrinæ Jeſuitarum præcipua capita, a doctis quibuſdam Theologis retexta ſolidis rationibus, teſtimoniiſque ſacrarum Scripturarum, & doctorum veteris Eccleſiæ confutata, Tomi tres. Altera editio priore emendatior, eo duplo major, & ſub iiſdem vel parum diverſis titulis, doctrinæ Jeſuiticæ, &c. Tomus primus, Tomus ſecundus, tertius, quartus, & quintus.

Dominicæ præcationis explicatio, impreſſa Lugduni, per Gryphium, & alios,

Duellorum libri, literæ, libelli, ſcripta, &c. Quibus eadem duella ex profeſſo defenduntur, ſuadentur, docenturque, prorſus vetantur; ſicut, & eorum deteſtabilis uſus a ſacro Concilio Tridentino, omnino prohibitus eſt.

Si qui vero ex hujuſmodi libris ad controverſias ſedandas, paceſque componendas proficere poſſunt, expurgati, & approbati permittuntur.

Duo volumina orationum obſcurorum virorum.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

ELementa magica Petri de Abano.
Enchiridion doctinæ Christianæ Concilii Colonienſis.) niſi expurgentur.
Enchiridion militiæ Chriſtianæ, auctore Ioanne Iuſto Lanſpergio, ſeu ſine nomine auctoris, impreſſum Compluti) niſi expurgentur.
Epitome omnium operum D. Aurelii Auguſtini, per Ioannem Piſcatorem. Illæ, quæ impreſſæ ſunt per Joannem Chriſpinum.
Euſebii Candidi, plauſus luctificæ mortis.
Examen ordinandorum Joannis Feri, niſi ſit ex impreſſis ab anno 1587.

Auctores incerti nominis, Libri prohibiti.

ELementa Chriſtiana ad inſtituendos pueros.
Enarrationes Epiſtolarum, & Evangeliorum,
Enchiridion Chriſtianiſmi.
Enchiridion piarum præcationum.
Epigrammatum Chriſtianæ ſectæ, libri duo; ex variis Chriſtianis Poëtis decerpti.
Epiſtola Apologetica ad ſinceriores Chriſtianiſmi ſectatores per Phryſiam Orientalem, &c.
Epiſtola Chriſtiana, de Cœna Domini.
Epiſtola directa ad Pauperem, & Mendicam Eccleſiam Lutheranam.

E.

Epiſtola de non Apoſtolicis quorumdam moribus, qui in Apoſtolorum ſe, &c.
Epiſtola de Magiſtris Lovanienſibus.
Epiſtola Miniſtri cujuſdam Verbi Dei, de Eccleſiæ clavibus, Sacramentis, veraque Miniſtrorum Spiritus electione.
Epiſtolæ piæ, & Chriſtianæ.
Epiſtola Sancto Ulrico adſcripta in Epiſtolam ad Timotheum Commentaria.
Epitome Belli Papiſtarum contra Germaniam, atque Patriam ipſam, Cæſare Carolo Quinto Duce.
Epitome Decem Præceptorum, prout quemque Chriſtianum cognoſcere decet.
Epitome Eccleſiæ renovatæ.
Epitome Reſponſionis ad Martinum Lutherum.
Eſdræ lamentationes Petri.
Eſpoſizione dell' Orazione del Signore in volgare, compoſta per un Padre, non nominato.
Evangelicæ Conciones.
Evangelium æternum.
Evangelium Paſalli.
Exameron Dei opus.
Expoſitio Symboli Apoſtolorum, Orationis Dominicæ, & Præceptorum.

APPENDIX.

ELegiæ aliquot de morte Conjugis, & liberorum, quæ ſunt Ioannis Piſtorii Hæretici.
Enchiridion Manuale, Romæ excuſſum apud Tho-

Thomam Membronium (ut quidem apparet in Frontiſpitio) ut vero in calce legitur, Trecis, ubi eum librum excudebat Franciſcus Trumeſui.

Enchiridion parvi Catechiſmi, Ioannis Brentii in Colloquia redactum.

Enchiridion aliud piarum præcationum, cum Kalendario, & Paſſionali (ut vocatur) Witebergæ, apud Ioannem Luſt anno 1529.

Enchiridion Principis, & Magiſtratus Chriſtiani' quod refertur ad Petrum Egidium, & Cornelium Scribonium.

Eprigrammatum Flores, niſi corrigantur.

Epiſtola conſolatoria ad Reverendos & graviſſimos Theologos.

Epiſtola Luciferi ad malos Principes Chriſtianos.

Epiſtolæ conſolatoriæ, collectæ per Cyriacum Spangerubergium.

Epiſtolæ Obſcurorum Virorum.

Epitome Chronicorum, & Hiſtoriarum Mundi, velut Index primæ, & ſecundæ impreſſionis, in quo ſunt impreſſæ, atque figuratæ Imperatorum Imagines.

Epitome Figurarum Sacræ Scripturæ.

Epitome Hiſtoriæ de Bello Religioſo.

Epitome Hiſtoriarum Sacrarum, & locorum communium.

Ethicæ Chriſtianæ Libri tres, in quibus &c.

Evangelium, Lætum Regni Nuncium.

Excerpta quædam capita ex Scripturis, omnibus fidelibus neceſſaria.

Exempla Virtutum, & Vitiorum.

Exemplarium Sanctæ Fidæi Catholicæ, quocumque idiomate impreſſum.

Exemplorum variorum liber, de Apoſtolis, & Martyribus, ſive ſeorſum, ſive conjunctus catalogo S. Hieronymi de Eccleſiaſticis Scriptoribus.

Exercitatio Vitæ Spiritualis.
Explicatio Symboli per Dialogos.
Explicatio Primi, Tertii, Quarti, & Quinti cap. Act. Apoſt.
Expoſitio Secundæ Epiſtolæ, D. Petri, & Iudæ.
Expoſitio nominis Ieſu, juxta mentem Hebræorum, Cabaliſtarum, Græcorum, Chaldæorum, Perſarum, & Latinorum.
Expoſitio ſuper Cantica Canticorum Salomonis.

Sine nomine auctorum, & quocumque idiomate impreſſa.

Expoſitio in Epiſtolas Pauli ad Romanos, & ad Galatas, cujus Præfatio in Epiſtolam ad Romanos incipit; Variæ narrationes, &c. Et in expoſitione primi Cap. ad Romanos, cujus initium eſt. Quum Beatus Apoſtolus Romanis ſcribere inſtituiſſet, &c.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

F

FAbritius Capito Wolphangus:
Fabritius Montanus.

Fe-

Felicianus de Civitella.
Felix Malleolus Tigurinus,
Felix Manſius.
Firmianus Clorus, qui & Viretus.
Franciſcus Betus.
Franciſcus Burgardi.
Franciſcus Cotta, Lemburgius.
Franciſcus Euzinas.
Franciſcus Kolbius.
Franciſcus Lambertus.
Franciſcus Lamperti.
Franciſcus Liſmanius.
Franciſcus Niger Baſſanenſis.
Franciſcus Portus Græcus.
Franciſcus Stancarus.
Fridericus a Dinheim.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus a Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindoverus.

APPENDIX.

FAuſtus Sozzinus.
Filis Paſtor in Auſtria.
Filis Paſtor Halbeſtadienſis, vel Halberſtantenſis.
Fortunatus Crellius.
Franciſcus Bigot.
Franciſcus Burgovius.
Franciſcus Davit.

Fran-

Franciſcus Hottomanus.
Franciſcus Iunius.
Franciſcus Perren.
Franciſcus Puccius, Filidinus. *Falso uſurpans cognomen Pucciorum.*
Franciſcus Rabletius.
Fridericus Beurhuſius.
Fridericus Dedekindus.
Fridericus Petri.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti,

FAbulæ Laurentii Abſtemii, & Gilberti Cognati.
Franciſci Balduini I. C. Conſtantinus Magnus, ſive de Conſtantini Imperatoris Legibus Eccleſiaſticis, atque Civilibus Commentaria.
Franciſci Franchini liber Poematum.
Franciſci Trachelæi Statii Propædeumata Oratoria.
Franciſci Zabarellæ, Liber de Schiſmate, atque ejuſdem Libri Præfationes, Argentinæ impreſſæ: donec expurgentur.
Friderici Fregoſii tractatus de Oratione, de juſtificatione, de Fide, & Operibus, & præfatio in Epiſtolam Sancti Pauli ad Romanos, qui tamen falso illi creditur adſcriptus.
Friderici Furii Cæriolani Valentini Bononia; ſive de libris in vernaculam linguam convertendis.

AP-

APPENDIX.

FAbritii, Liber octavus Epiſtolarum ad Fridericum Nauſeam, qui eſt Roberti a Moshaim.

Farrago Poematum Leodegarii a Quercu.

Flores Hiſtoriarum, per Matthæum Weſthmonaſtarienſem editi anno 1573. Londini.) Niſi emendentur.

Fratris Franciſci de Evia, Præparatio Mortis.

Franciſci Georgii Veneti, Harmonia mundi, & Problemata Sacræ Scripturæ.

Franciſci Guicciardini, Hiſtoria latine reddita per Cœlium ſecundum Curionem.) donec expurgentur.

Franciſci Irenici, Ettelingiacenſis Germaniæ, Exegeſeos, volumina duodecim.

Franciſci Polyngrani aſſertiones quorumdam Eccleſiæ dogmatum.

Franciſci Patritii Nova de Univerſis philophia, niſi fuerit ab Auctore correcta & Romæ cum approbatione R. Magiſtri Sacri Palatii impreſſa.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

FArrago Concordantiarum inſignium totius Bibliæ.

Fa-

Faſciculus Rerum expetendarum, & fugiendarum.

Forma delle Orazioni Eccleſiaſtiche, ed il modo di amminiſtrare i Sacramenti, e di celebrare il Santo Matrimonio, Auctor creditur eſſe Calvinus

Franciſci Nocturna apparitio.

Fundamentum malorum, & bonorum operum.

APPENDIX.

FAſciculus Mirræ, Genevæ impreſſus.

Fidei Chriſtianæ capita, contra Papiſtas.

Fidelis ſervi ſubdito infideli reſponſio, una cum errorum & calumniarum quarumdam examine, quæ continentur in ſeptem libris, de viſibili Eccleſiæ Monarchia, a Nicolao Sandero conſcripta.

Flores Epigrammatum.
Flores Romani
Flores Sanctorum.
Flores Virtutum.
Fons Vitæ.
) ubicumque; & quacumque lingua impreſſi, donec corrigantur.

Formula Miſſæ Vitebergenſis.

Formulæ Precum, ſeu agenda, aut Officia Hæreticorum omnia, quacumque lingua conſcripta.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

GAlaſius Zwinglii defenſor, vel Nicolaus Galaſius, Calvini defenſor.

Caſ-

Gaſpar Bruſchius Egranus.
Gaſpar Churrerus.
Gaſpar Cruciger.
Gaſpar Gretterus.
Gaſpar Hedio.
Gaſpar Heldelinus.
Gaſpar Hubertinus.
Gaſpar Megander Tigurinus.
Gaſpar Rodulphius.
Gaſpar Swencfeldius.
Georgius Æmilius Mansfelden vel Mansfelder.
Georgius Battenheimer.
Georgius Cœleſtinus.
Georgius Fabritius, Chemnicen, vel Chemnichen.
Georgius Ioachimus Rheticus.
Georgius Major.
Georgius Neccarus.
Georgius Preſſerer.
Georgius Reich.
Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus.
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhaurius Noviomagus.
Gerardus Liſtrius.
Gerardus Lorichius Adamarius.
Gerardus Segarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus Nozerenus.
Gorcinianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Caſelius.

Gregorius Giraldus. *Non ille Ferrarienſis qui dicitur Lilius.*
Grinæus Simon.
Gualterius Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Guaphæus Hagien.
Gulielmus Poſtellus Barentonius.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous, Anglus.
Gulielmus Tindalus.

APPENDIX.

GAſpar Adeler.
Gaſpar Braummiller vel Braimiller.
Gaſpar Elogius.
Gaſpar Eurimaches, vel Eurymachæra.
Gaſpar Faber.
Gaſpar Gondeman.
Gaſpar Hantz.
Gaſpar Hombergius.
Gaſpar Macer, vel Macrus.
Gaſpar Meliſander.
Gaſpar Motthærus Scmalkaldenſis.
Gaſpar Olevianus.
Gaſpar Peucerus Budiſſinus.
Gaſpar Stolhagius.
Gaſpar Tauberus.
Georgius Autumnus.
Georgius Blandrata, vel Blandarta,
Georgius Brinderus.
Georgius Buchenanus Scotus.

Georgius Caſſander Brugenſis, ſive Veranius Modeſtus Pacimontanus.
Georgius Codonius.
Georgius Conſtantinus Anglus.
Georgius David.
Georgius Dietericus.
Georgius Ebouff.
Georgius Eckart.
Georgius Edelmann.
Georgius Fladorius.
Georgius Grynæus Bodicenus.
Georgius Hanfeldt.
Georgius Henninges.
Georgius Toye Bedfordienſis.
Georgius Kupelich.
Georgius Lyſtenius.
Georgius Meckart.
Georgius Mylius.
Georgius Niger.
Georgius Nigrinus.
Georgius Princeps Analtinus.
Georgius Raudt.
Georgius Schmatzing.
Georgius Scholtz.
Georgius Shon.
Georgius Silberſchalg.
Georgius Shonius.
Georgius Spintlerus.
Georgius Tilenus.
Georgius Waltherus.
Gerardus Neomagus, ſive Noviomagus.
Germanius Beyer.

Gotharius, qui & Conradus.
Gregorius Pauli.
Gregorius Perlitius Lubenſis.
Gregorius Werſer.
Gulielmus Barlows.
Gulielmus Bidembachius.
Gulielmus Charcus.
Gulielmus Colus.
Gulielmus Feguereius, vel Fuquerius.
Gulielmus Fulcus.
Gulielmus Hieron.
Gulielmus Rodingus Haſſus.
Gulielmus Sarcerius.
Gulielmus Turacius.
Gulielmus Turnerus.
Gulielmus Vdalus.
Gulielmus Witakerus.
Gulielmus Widephus.
Gulielmus Witte,
Gulielmus Wittingamus.
Gulielmus Xilander.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

GAufridi de Monte electo, Tractatus ſuper materia Concilii Baſileenſis.
Georgii Caſſandri Hymni Eccleſiaſtici.
Gratia Dei de Monte Sancto, Epiſtolæ piæ, & Chriſtianæ
Griphii Precationes Dominicæ.
Gulielmi Ochami opus nonaginta dierum.
Item Dialogi, & ſcripta omnia, contra Joannem Vigeſimum ſecundum.

AP.

APPENDIX.

GAſparis Caballini Tractatus commerciorum, & uſurarum, reddituumque pecunia conſtitutorum, & monetarum.) niſi emendentur.
Ejuſdem tractatus de eo quod intereſt. Et de dividuo, & individuo; quæ omnes ſunt Caroli Molinæi mutato tantum auctoris nomine.
Gaſparis Stiblini Coropædia.
Gaudentii Merulæ, Memorabilium liber, niſi emendetur.
Georgii Nigrini Conciones.
Grorgii Victorii Poëmata.
Gulielmi Grattarolæ opera, quamdiu emendata non prodierint.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

GEographia Univerſalis.
Germanicæ Nationis Lamentationes.
Giudizio ſopra le Lettere di tredici Uomini ſtampate l'anno MDLV. il quale ſi conoſce eſſer del Vergerio.

APPENDIX.

GEneſis cum Catholica expoſitione Eccleſiaſtica.
Geomantiæ libri omnes.
Geſta Romanorum.
Gloſſa Ordinaria Genevenſis.
Gloſſæ Ordinariæ ſpecimen.
Gratianus Anti-Jeſuita, ideſt canonum ex ſcriptis Auctorum Theologorum, a Gratiano in illud volumen (quod Decretum appellatur) collectorum, & doctrinæ Jeſuiticæ ex variis iſtius nuper ſectæ Mateologorum ſcriptis excerptæ collatio, a quodam veritatis ſtudioſo inſtituta & nunc primum in lucem edita.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

H

HAdrianus Junius.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus J. C.
Heberus.
Hedio Gaſpar.
Helias, vel Helius Eobanus Heſſus.
Helias Pandochæus, qui & Poſtellus.
Heliodorus Alexiacus.
Henricus VIII. Anglus.
Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Henricus Cornelius Agrippa.

Henri-

Henricus ab Emſidel , vel Einſidel .
Henricus ab Eppendorff .
Henricus Lupulus .
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus .
Henricus Stollius.
Henricus Sutphanus .
Henricus Welphius Lingen .
Henricus Ultingerus .
Hermanus Bodius .
Hermanus Bonus.
Hermanus Buſchius Paſiphilus.
Hermanus Heſſus.
Hermanus Italus.
Hermanus Kiſſwich.
Hermanus Luſcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baſſanus.
Hieronymus Cato Piſaurienſis.
Hieronymus Galathæus.
Hieronymus Kauſcher,
Hieronymus Marius . vel Hieronymus Maſſarius .
Hieronymus de Praga,
Hieronymus Sabir de Sancto Gallo.
Hieronymus Savonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Vicellerius Friburgen.
Hieronymus Wolphius.
Hiob Gaſt..
Hippinus.
Hottenſis Tranquillus , alias Ieremias , alias Landus.

Hugo Latimerus.
Huldricus Euchauſtius.
Huldricus Hattenus, ſine de Utten.
Huldricus Mutius Huguvaldus.
Huldricus Zwinglius Togius.

APPENDIX.

HAllerus Bartholdus.
Hamelus Godoffredus.
Hartmannus Scoperus, Novoforenſis Noricus.
Helias Hutterus.
Helias Palingenius.
Helias Scadæus.
Hemingius Nicolaus.
Henricus Boethius.
Henricus Brinkelous, *qui edidit libros ſub nomine Roderici Morſii.*
Henricus Efforhen, vel Efforden.
Henricus Erzberg.
Henricus Hartopæus.
Henricus Huſanus.
Henricus Mylius.
Henricus Modec.
Henricus Mollerus.
Henricus Nicolaus, *ſive libri omnes H. N. ſignati.*
Henricus Petræus.
Henricus Rhodus, vel Rothus.
Henricus Senenſis.
Henricus Sthenius Munderus.
Henricus Stephanus.

Hen-

Henricus Thylo.
Henricus Tholoſanus.
Henricus Wolphius.
Hermanus Figulus.
Hermanus Hamelmannus.
Hermanus Pacificus.
Hieremias Baſtingius.
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenſis.
Hieronymus Henninges.
Hieronymus Maucelius.
Hieronymus Panchus.
Hieronymus Periſterius.
Hieronymus Pumekius.
Hieronymus Valler.
Hieronymus Vehus.
Hieronymus Walerus.
Hieronymus Wildembergius Aurimontanus.
Hieronymus Zanchius vel Pancus.
Himmanuel Tremelius.
Hovardus.
Hugo Hugaldus.
Hugo Sureaus cognomine Roſiere.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

HEnrici Bebelii Juſtingenſis Facetiæ, inſtitutio puerorum, triumphus Veneris.
Hieronymi Gebuileri liber de ſacrilegio.
Item exhortatio ad ſacram Communionem.
Hieronymi Meſſi Diſcurſus, Proverbia, & Prognoſtica.

Hie-

Hieronymi Savonarolæ Ferrarienſis Sermones, qui olim in Romano Indice prohibiti fuere, non legantur, donec juxta cenſuras Patrum Deputatorum emendati prodeant, & ſunt hi.

In Exodum ſermo primus incipiens, Domine quid multiplicati, &c.

Idem. Sermo ſecundus, incipiens; Eſſendo noi, &c.

Idem. Sermo tertius, ſuper In exitu Iſrael, &c.

Idem. Sermo VI. in illud. Quanto magis opprimebat eos, &c.

Idem. Sermo X. in illud, Clamor ergo filiorum Iſraël, &c.

Idem. Sermo XII. in illud, reſpondens Moyſes, ait, &c.

Idem. Sermo XX. in illud, Pſal. Palpebræ ejus interrogant filios hominum, &c.

Idem. Exhortatio habita ad Populum incipiens; Avendoſi a fare, &c.

Idem in concionibus per totum annum.

Concio VII. ſuper Ruth. cujus initium eſt, il lume naturale della ragione, &c.

Idem, in concionibus ſuper Amos, & Zachariam, Concio XII. In Illud. Audite verbum hoc vaccæ pingues &c.

Idem, in Job. Concio XIIII. incipiens: Beatus vir qui corripitur a Domino, &c.

Idem, in Ezechielem Sermo XXI. in illud, dixit Dominus, audite me tranſire per mediam Civitatem, &c.

Idem, Sermo XXXII. in illud, & poſt omnes abominationes tuas, &c.

Idem

Idem, Sermo XII. in illud, & factus eſt Sermo Domini ad me, &c.

Idem, Concio tertia in octava Epiphaniæ, incipiens, Ecce gladius Domini, &c.

Idem, liber inſcriptus, Dialogo della Verità.

Hippophyli Melangei Theologiæ compendium.

Item expoſitio in Evangelium Sancti Matthæi.

Hirenæi Tripolitani Aphoriſmi, ex Ambroſio. Auguſtino, & Lactantio.

Hugonis Hugaldi Epiſtolæ.

APPENDIX.

HAdriani Barlandi inſtitutio hominis Chriſtiani.

Hadriani Damman Gandavenſis liber inſcriptus: Imperii ac Sacerdotii ornatus.

Diverſarum item gentium peculiaris veſtitus, cum Commentariolo Cœſarum, Pontificum, ac Sacerdotum.

Henrici Decimatoris Giffhornenſis, ſylva vocabulorum, & phraſium, cum ſolutæ, tum ligatæ orationis, &c. niſi corrigatur.

Henrici VIII. Angli liber de Sacramentis, quem conſcripſit adverſus Lutherum, permittitur.

Henrici Harphii Theologia myſtica, niſi repurgata fuerit ad exemplar illius, quæ fuit impreſſa Romæ anno Domini MDLXXXV.

Hieronymi Serræ Lutheranorum Sectæ in Servum arbitrium liber, niſi prius corrigatur.

Hiſtoriæ Magdeburgicæ ab Illyrico, & complicibus coacervatæ.

Hiſto

Hiſtoriæ de Schiſmate Theodorici Nemenſis.
Huldarico Epiſcopo Auguſtano epiſtola adſcripta, adverſus Nicolaum Papam.
Hypotypoſeon Martini Martinez Cantapetrenſis liber, niſi fuerit ex impreſſis ab anno 1582.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

HEnrici Quarti Cæſaris vita.
Hiſtoria de Germanorum origine.
Hiſtoria de iis, quæ Joanni Huſſ in Conſtantienſi Concilio evenerunt.
Hiſtoria de morte Joannis Dazii Hiſpani, quem frater ejus germanus interfecit.

APPENDIX.

HEbræa, Chaldæa, & Latina interpretatio Bibliorum, cum Indice Roberti Stephani.
Helvetiæ gratulatio ad Galliam, de Henrico hujus nominis Quarto Galliarum, & Navarræ Rege.
Heidelbergenſis Theologia, de Cœna Domini.
Hiſtoriarum, & Chronicorum Epitome, velut Index uſque ad annum 34.
Hiſtoriarum, & Chronicorum totius mundi Epitome, impreſſ. Baſileæ.
Hiſtoria Belgica.
Hiſtoria Germaniæ, Francofurti edita 1584.

Hiſto-

Hiſtoria Græciæ, nuper edita.) donec expurgen-
Hiſtoria Scotorum, nuper e-) tur.
dita.)
Hiſtoria Huſſitarum.)
Hiſtoria vera, de rebus Martini Buceri, Pauli Fagii & Catherinæ Vermiliæ, Petri Martiris Uxoris, vel ſub alio titulo.
Hiſtoria de vita, obitu, & ſepultura, &c. Martini Buceri, & Pauli Fagii, quæ intra annos duodecim in Angliæ Regno accidit.
Hortulus animæ, niſi corrigatur.
Hortulus Paſſionis in ara Altaris Floridus.
Hydromantiæ artis, Opera omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

I

Jacobus Bedrotus Pludentinus.
Iacobus à Burgundia, *ille qui ſcripſit Apologiam ad Carolum Cæſarem.*
Iacobus Hallis.
Iacobus Imelius.
Iacobus Kaurius.
Iacobus Kungius.
Iacobus Micyllus.
Iacobus Miſnenſis, alias Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Otheus.
Iacobus Præpoſitus, *qui ſcripſit Hiſtoriam utriuſque captivitatis propter Verbum Dei.*
Iacobus Schegkius.

Ia-

Iacobus Schenk.
Iacobus Strauſz.
Iacobus Zieglerus.
Ianus Cornarius.
Iaſparus Bigel.
Ioachimus Camerarius.
Ioachimus Lesberus.
Ioachimus Magdeburgius.
Ioachimus Morlinus.
Ioachimus Vadianus.
Ioachimus Weſtphalus.
Ioannes Aepinus.
Ioannes Agricola, Islebius.
Ioannes Alarco.
Ioannes Aloyſius Paſchalis,
Ioannes Apellus, Noribergenſis.
Ioannes Aſtoc Anglus.
Ioannes Aswarbii.
Ioannes Athanaſius Velvanus.
Ioannes Avene Rubeaquenſis.
Ioannes Aventinus.
Ioannes Baliſtarius.
Ioannes Baptiſta Vergerius.
Ioannes Blaſius.
Ioannes Brentius.
Ioannes Briſmannus.
Ioannes Bugenhagius Pomeranus.
Ioannes Calvinus.
Ioannes Campanus, *Qui ſcripſit contra Trinitatem.*
Ioannes Cannerius.
Ioannes Carion.

Ioannes Caſtellanus.
Ioannes Comander.
Ioannes Coſminus.
Ioannes Czaphko.
Ioannes Decanus Patavienſis.
Ioannes Denchius, alias Dekius.
Ioannes Diazius. *Ille cujus mortis hiſtoriam ſcripſit Carnaclevin.*
Ioannes Doleſchius, Viltkirchenſis.
Ioannes Draco, ſive Draconites.
Ioannes Euromius.
Ioannes Fabritius.
Ioannes Foxus.
Ioannes Franciſcus Cotta, Lemburgius.
Ioannes Frederus.
Ioannes Fridericus, Cæleſtinus.
Ioannes Friſius, Tigurinus.
Ioannes Frit Ludin.
Ioannes Functius, Noribergenſis.
Ioannes Fuſterus.
Ioannes Gaſtius, Briſacenſis.
Ioannes Gerardus.
Ioannes Gigas, Northuſianus.
Ioannes Gocchius.
Ioannes Grellus.
Ioannes Hallerus, Tigurinus.
Ioannes Hannerus.
Ioannes Herold, Acropolita.
Ioannes Hervagius.
Ioannes Heſſus.
Ioannes Homburgius.
Ioannes Hoperus Anglus.

Ioannes Holpinianus Steinanus.
Ioannes Hoſt.
Ioannes Huſchius.
Ioannes Huſſ.
Ioannes Huſſerus.
Ioannes Huttichius.
Ioannes de Indagine, *Non ille Carthuſianus.*
Ioannes Kleinaws.
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Lasko Polonus,
Ioannes Leonardus Sarterius.
Ioannes a Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes Lonicerus.
Ioannes de Lukaweck.
Ioannes Mantellius.
Ioannes Marpachius, vel Merbachius.
Ioannes Marcellus, Regiomontanus.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Matter.
Ioannes Mayre.
Ioannes Muchkius.
Ioannes Muslerius.
Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaſtel, Anglus.
Ioannes Oldenodorpius.
Ioannes Oporinus,
Ioannes Pfeffinger.
Ioannes Philonius Rugo, vel Dugo.
Ioannes Philologus,
Ioannes, vel Ioan. Baptiſta Piſcatorius.

Joannes Piſtorius a Worden.
Joannes Polycarius Cygnæus.
Joannes Pollius Weſtphalus.
Joannes Pomeranus.
Joannes Poſtellus.
Joannes Pyzibram.
Joannes Pupperus Gochianus.
Joannes Purpurei.
Joannes Purvey Anglus.
Joannes Rhellicanus Tigurinus,
Joannes Rhodophanta.
Joannes Ribittus.
Joannes Rihelius.
Joannes Rivius Arthendorienſis.
Joannes de Rochfort.
Joannes de Rocheſana.
Joannes Rogors, vel Rochus Anglus.
Joannes Ruthenus
Joannes Sagittarius, Burdegaleu.
Joannes Sapidus.
Joannes Sartoris.
Joannes Scheltling.
Joannes Schonerus Caroloſtadius.
Joannes Scoper.
Joannes Secerius.
Joannes Sleidanus.
Joannes Schneppius, vel Sneppius.
Joannes Spangenbergius.
Joannes Spinus.
Joannes Splendianus.
Joannes Stappitius, vel Staupitius.
Joannes Stigelius, vel Stiphelius.

Ioannes Stolſius.
Ioannes Stuchk.
Ioannes Stumpff.
Ioannes Sturmius.
Ioannes Tzapko.
Ioannes Valdeſius.
Ioannes Valentinus Vannius.
Ioannes Veltkirchius, ſive Velcurio.
Ioannes de Weſſalia,
Ioannes Weſtphalus.
Ioannes Wiclephus.
Ioannes Vingandus, vel Wigandus.
Ioannes Viik.
Ioannes Willebrochius Dantziſcanus.
Ioannes Vithlingius, qui & Brentius.
Ioannes Wolphius Tigurinus.
Ioannes de Wordent.
Ioannes Zuickius.
Iob Gaſt.
Iodochus Coch, ſive Cochus, *qui & Juſtus Jonas.*
Iodochus Willichius.
Ionas, qui eſt Iodochus Cocus.
Ionas Philologus.
Ioſephus Grumpeck.
Ioſephus Klup.
Ioſias Simlerus, vel Similerus.
Islebius.
Iulius Cæſar, P. Calvini interpres.
Iulius Dominicus Caramanius.
Iulius Mediolanenſis, Apoſtata.
Iuſtus Jonas, ſeu Jodocus Coch, vel Cocus.
Iuſtus Menius, Iſenatern.

AP-

APPENDIX.

IAcobus Acontius.
Iacobus Anatius, vel Aenetius.
Iacobus Andreæ.
Iacobus Andreas Shmidellinus, vel Iacobus Shmidellinus.
Iacobus Arriſon.
Iacobus Brocardus.
Iacobus Brunicenſis.
Iacobus Cornerus.
Iacobus Eiſemberg.
Iacobus Frindangus.
Jacobus Grynæus.
Iacobus Heerbrandus.
Iacobus Iuſti.
Iacobus Kimendocius
Iacobus Kolch.
Iacobus Linctor.
Iacobus Lachern.
Iacobus Palleologus.
Iacobus Peregrinus.
Iacobus Rungius.
Iacobus Scopperus
Iacobus Sobius.
Ieremias Piſtorius.
Ieremias Hombergerius.
Ieremias Schweinglinus.
Illiricus Flaccus.
Imlerus Chriſtophorus.
Immanuel Tremellius.

Innocentius Gentilettus, J. C. Delphinenſis.
Ioachimus Bonus.
Ioachimus Curæus.
Ioachimus Giſtheil, vel Giptail.
Ioachimus Meiſterus.
Ioachimus Staubius.
Ioachimus Stigius.
Ioachimus Vomburg.
Ioannes Amplia, Polonus.
Ioannes Atrocianus.
Ioannes Avenarius, vel Habermann.
Ioannes Avicinius.
Ioannes Balæus.
Ioannes Beltzius.
Ioannes Bocerus, Lubecenſis.
Ioannes Bortſtyus.
Ioannes Bradfordus.
Ioannes Brandmullerus.
Ioannes Brentius Filius.
Ioannes Boslebius.
Ioannes Calfildut.
Ioannes Cajus.
Ioannes Candidus.
Ioannes Cheyſerſpergenſis.
Ioannes Choreander.
Ioannes Chriſtophorus Fuchs.
Ioannes Clajus, Hertzbergenſis.
Ioannes Cogelerus.
Ioannes Conradus Ulmerus.
Ioannes Criſpinus.
Ioannes Cronerus, vel Crumerus.
Ioannes Cuno.

Ioannes Darrius.
Ioannes Dauſus, vel Douſa.
Ioannes Felde.
Ioannes Ferinarius.
Ioannes Filpotus.
Ioannes Gallus.
Ioannes Garcæus.
Ioannes Garnerius.
Ioannes Georgius Godelmanus.
Ioannes Griffin.
Ioannes Gulielmus Stuckius, Tigurinus.
Ioannes Hartungus.
Ioannes Hedericus.
Ioannes Hedlerus.
Ioannes Heindereich:
Ioannes Herzberg.
Ioannes Hugo.
Ioannes Iacobus Grynæus.
Ioannes Iezierus, Scaphuſianus.
Ioannes Irenæus.
Ioannes Iudex.
Ioannes Ivellus Anglus.
Ioannes Kenerus.
Ioannes Kneuſtobtus.
Ioannes Knoxus Scotus.
Ioannes Langus Sileſius.
Ioannes Lambert, alias Nycols;
Ioannes Lapæus.
Ioannes Leonis Nardi.
Ioannes Leumclarius, vel Leunclajus.
Ioannes Lobartus Borruſſius.
Ioannes Lorichius, Adamacius.

Ioannes Loyſelerius.
Ioannes Mackpray.
Ioannes Mageirus.
Ioannes Major Poeta.
Ioannes Manlius, vel Milius.
Ioannes Moſellanus.
Ioannes Matthæus, Smalkaldenſis.
Ioannes Mercerius.
Ioannes Monhemius.
Ioannes Niſæus.
Ioannes Odembach.
Ioannes Oldus.
Ioannes Olearius, Weſſalienſis.
Ioannes Ornæus.
Ioannes Palmerius.
Ioannes Pandochæus.
Ioannes Pappus.
Ioannes Parckhurſtus.
Ioannes Pfeil.
Ioannes Plough Nottingamienſis.
Ioannes Poinetus.
Ioannes Pontiſella.
Ioannes Poſſelius.
Ioannes Pullanus.
Ioannes Rainaldus.
Ioannes Rhodius.
Ioannes Ricardus Oſanæus.
Ioannes Roſa.
Ioannes Ruſſel.
Ioannes Ryches.
Ioannes Salmuth.
Ioannes Schechſius.

Ioannes Schorus.
Ioannes Schumajerus.
Ioannes Serranus.
Ioannes Soterus.
Ioannes Steurlin.
Icannes Trauſſ.
Ioannes Taffin.
Ioannes Toraſius Aquilovicanus, vel Toſarius, *qui inverſo nomine eſt Io: Sartorius.*
Ioannes Weſſembeccius.
Ioannes Vibalius Montienſis.
Ioannes Willingius.
Ioannes Witgiſtus.
Ioannes Wtenhovius.
Ioannes Zangerus.
Iodochus Montienſis
Iodochus Harchius, Montienſis.
Iodochus Hockerius.
Ionas Francus.
Ionas Graſſerus.
Ioſephus Grabbius Averbacenſis.
Ioſias Loner, vel Ioſua Loner
Ioſue Lagus.
Ioſue Opitius.
Iſaac L. Feguenkinus.
Juſtus Ruperius.
Juſtus Velſius Hagenſis.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

JAcobi Bophart de ſtudio literarum, & juventute erudienda libellus.

Jacobi Brunſvicenſis, Cathecheſis puerilis.
Jacobi Fabri, Commentaria in Evangelia.
Idem, in Epiſtolas Sancti Pauli.
Idem, in Epiſtolas Canonicas.
Idem, de tribus Magdalenis.
Idem, in pſalmos, tamdiu prohibita ſint; quamdiu ab alicujus Univerſitatis catholicæ facultate Theologica, vel juſſu Inquiſitionis generalis emendata, in lucem prodierint.
Jacobi Ottheri Sermones.
Idem, ſpeculum fatuorum.
Jacobi Schepperi, vel Scæpheri Tremoniani, Monomachia Davidis, & Goliath.
Joannis Cuſpiniani liber inſcriptus, Imperatorum, & Cæſarum vitæ, cum imaginibus ad vivam effigiem expreſſis, donec corrigatur.
Joannis Fabricii Montani, Poematum liber.
Joannis Gertophii, Recriminatio adverſus Eduardum Læum Anglum.
Joannis Lubicenſis, de Antichriſti adventu, & de Meſſia Judæorum.
Joannis Pici Carthuſienſis Paraphraſes, & Adnotationes in Pſalmos.
Joannis Reuchlini ſpeculum oculare de verbo mirifico, ars Cabaliſtica.
Joannis Soteris liber, ſive epigrammata, ex variis auctoribus collecta.
Joannis Sutel de terribili excidio Hieroſolymitarum.
Joannis Wuſchelburgenſis, de ſignis & miraculis falſis, & de ſuperſtitionibus.
Juliani Colen, de certitudine gratiæ Dei, & ſalutis noſtræ tractatus.

AP-

APPENDIX.

JAcobi a Burgundia Apologia ad Carolum Cæſarem.

Jacobi Sebecii liber, de una perſona, & duabus naturis in Chriſto.

Jannoccius de Mannettis Florentinus de dignitate, & excellentia hominis, donec emendetur.

Joachimus ſuper titulum d. de jurejurando.

Joannis Baptiſtæ Folengii Commentaria ſuper Epiſtolas Canonicas Sancti Petri, & Sancti Jacobi, & ſuper primam Epiſtolam Sancti Joannis.

Joannis Bodini Andegavenſis, Dæmonomania omnino prohibetur, Liber vero de Republica, & Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem, tamdiu prohibita ſint, quouſque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magiſtri Sacri Palatii prodierint.

Joannis Caſi Sphæra Civitatis, hoc eſt Reipublicæ recte, ac pie ſecundum leges adminiſtrandæ ratio. donec emendentur.

Joannis Coraſii liber, de univerſa ſacerdotum materia.

Joannis Druſii opera.

Joannis Feri opera omnia.

Excipiuntur tamen ejuſdem Feri Adnotationes, & Commentaria in S. Matthæi, & S. Joannis Evangelia, ac in ejuſdem S. Joannis Epiſtolam primam, Romæ recognita, & impreſſa.

Io-

Joanni Fiſcherio liber falſo adſcriptus, de fiducia, & miſericordia Dei.

Joannis Forſteri, Dictionarium hebraicum. } niſi corrigantur.

Joannis Lalamantii Medici, exterarum fere omnium, & præcipuarum gentium anni ratio, & cum Romano collatio. } niſi corrigantur.

Joannis Mahuſii Aldernadenſis. Epitome annotationum Eraſmi in novum teſtamentum. } niſi corrigantur.

Joannis Matthæi Toſcani, Pſalmi Davidis.

Ioannis Neviziani Aſtenſis. I. C. Silva nuptialis, donec emendetur.

Joannis Pauli Donati libellus de reſervatione caſuum.

Joannis Peregrini Petroſellani., liber convivalium ſermonum.

Joannis de Roa de Avila, Apologia de juribus, principatibus defendendis, & moderandis juſte.

Joannis Rutheni, tabulæ locorum communium utriuſque teſtamenti. } niſi corrigantur.

Joannis Scapulæ, Lexicon Græco-latinum. } niſi corrigantur.

Joannis Schenekdewini ſuper Inſtit. Commentaria, ſeu adnotationes. } niſi corrigantur.

Joannis Wierii Medici libri quinque de præſtigiis dæmonum, incantationibus, & veneficiis.

Iu-

Julii Cæſaris Scaligeri Commentarii in Theophraſtum, & Poemata. } donec emendentur.

Joſephi Scaligeri liber de emendatione temporum. }

Juliani Tabæotii de quadruplici Monarchia.

Julii Velſii *Kriſis*, veræ, Criſtianæque Philoſophiæ comprobatoris, atque æmuli, quinque Antichriſti doctrinam ſequitur per contentionem, comparationemque deſcriptis.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

IMperatorum, & Cæſarum vitæ.

Inſtructio viſitationis Saxonicæ.

Interpretatio nomium Chaldæorum.

Introductio puerorum.

Julius Dialogus, alias Aula.

APPENDIX.

IMagines mortis, cum medicina animæ.

Index bibliorum impreſſus Coloniæ, in ædibus Quentellianis.

Index rerum omnium, quæ in novo, ac veteri teſtamento habentur locupletiſſimus, una cum hebræorum, chaldæorum, ac latinorum nominum interpretatione, &c. Venetiis ad ſignum ſpei. 1544.

Index utriuſque teſtamenti, pene ſimilis Indici Bibliorum Roberti Stephani.

Inſtitutiones Grammaticæ, & aliarum Artium, niſi repurgentur.

Inſtitutio Principis.
Inſtitutio religionis Chriſtianæ, impreſſa Witebergæ, an. 1536.
Inſtructio, qua vitam æternam obtinebimus.
Introductio admirabilium antiqua, & moderna, ſeu Apologia ficta pro Herodoto, anno 1567.
Iudicium, & Cenſura Eccleſiarum, de dogmate in quibuſdam Provinciis Septentrionalibus, contra adorandam Trinitatem.
Juſtitia Britannica.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

K

KAutius.
Knipſtro Pomeranus.
Knopper Dellingus.
Kolbejus.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

KAlzii liber de Sanitate tuenda,

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

KAlendaria omnia ab hæreticis confecta, in quibus nomina hæreticorum ponuntur,

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

L

LActantius Ragnonus.
Lambertus de Nigromonte.
Laurentius Czoch.
Laurentius Humphedrus Anglus.
Laurentius Tubius Pomeranus.
Leo Iudas.
Leonardus Culman.
Leonardus Fuchſius.
Leonardus Iacobus Northuſianus.
Leonardus Strubin.
Leopoldus Dickius,
Lollardus.
Lucas Leſſius.
Lucas Schrotek, ſeu Schroteyſen, Rubeaquenſis.
Lucius Hacteræus, vel Hecterus.
Lucius Piſæus.
Ludovicus ab Æberſtain.
Ludovicus Heſtzer,
Lutherus.
Lyſmaninus.

APPENDIX.

LAmbertus Danæus.
Laonicus Antiſturmius a Strumenek.
Laurentius Codmann.
Laurentius Ludovicus, Leoburgenſis.

Lau-

Laurentius Mathæſius.
Laurentius Ritter.
Laurentius Rhodomanus.
Laurentius Streicherus.
Lelius Sozzinus,
Leo Achridanus,
Leonardus Coxus.
Leonardus Krentzheim.
Leonardus Pellicanus, Rubeaquenſis.
Leonardus Schveiglinus.
Leonardus Stockelius.
Leonardus Warmundus.
Leonardus Werner.
Lucas Backmeiſterus Luneburgenſis,
Lucas Mainus.
Lucas Oſiander.
Lucas Stemberg Moravus.
Ludovicus Berquinus.
Ludovicus Evans.
Ludovicus Helmboldus.
Ludovicus Levatherus, vel Lavaterius.
Ludovicus Rabus.
Ludovicus Villebois.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

LAurentii Vallæ de falſa donatione Conſtantini.
Idem, de libero arbritrio.
Idem, de voluptate.

Lu-

Lelii Capilupi Cento ex Virgilio, non niſi expurgatus legatur.

Lucæ Bertini liber inſcriptus, Oracolo della rinnovazione della Chieſa.

Luciani Mantuani adnotationes in Commentum D. Joannis Chryſoſtomi in Epiſtolam ad Romanos.

Luciani Samoſatenſis Dialogi, videlicet, mors Peregrini, & Philopatris.

Ludovici, ſeu Laonici Chalcondyle Athenienſis de origine, & rebus geſtis Turcarum libri decem, Conrado Clauſerio interprete, cum adnotationibus.

Ludovici Pultii, Poemata, nempe, Ode, Sonetti, e Canzoni,

APPENDIX.

LAurentii Vallæ adnotationes in novum Teſtamentum, & liber de perſona, contra Boethium, niſi corrigantur.

Laus Matrimonii, & congeſtio bonarum mulierum ex diverſis hiſtoriis, M. Petri Leſvandert.

Lelii Capilupi Centones ex Virgilio, Romæ anno Domini 1590. impreſſæ, permittuntur.

Levinii Lemnii Medici Ziriczei, occulta naturæ miracula. } donec expurgentur.

Lexicon Simonis Schardii. }

Ludovici Borbonii, Principis Condæi literæ.

Lu-

Ludovici Carvajali Dulcoratio amarulentiarum Eraſmicæ reſponſionis, ad Apologiam ejuſdem Ludovici Carvajali. } niſi prius repurgentur.

Ludovici Caſtelvetrii opera omnia.

Ludovici Imperatoris nomine liber fictus contra ſacras imagines.

Ludovici Vives Valentini adnotationes in S. Auguſtinum, niſi expurgentur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

LAmentationes Petri, auctore Eſdra.

Lamentatio, & querimonia Miſſæ.

Liber inſcriptus, de auctoritate, Officio, & poteſtate Paſtorum Eccleſiaſticorum.

Liber inſcriptus, Auguſtini, & Hieronymi Theologia.

Liber inſcriptus, alcuni importanti luoghi, tradotti fuori dell' Epiſtole latine di M. Franceſco Petrarca, &c. con tre Sonetti ſuoi, & XVIII. ſtanze del Berni avanti il XX. canto, &c.

Libellus aureus, quod idola, &c.

Liber inſcriptus, Baſileenſis Eccleſiæ cur Miſſam, &c.

Liber inſcriptus, Bulla diaboli, &c.

Liber inſcriptus, capo finto.

Liber inſcriptus, de cœna Dominica.

Liber inſcriptus, conſilium de emendanda Eccleſia.

Li-

Liber inſcriptus, conſilium Pauli III. datum Imperatori in Belgis cum Euſebii Pamphili pia explicatione.

Liber inſcriptus, delle commiſſioni, e facoltà, che Papa Giulio III. ha dato a M. Paolo Odeſcalco.

Liber inſcriptus, de diſciplina puerorum, rectèque formandis eorum ſtudiis, & moribus.

Liber inſcriptus, Dottrina veriſſima tolta dal Capitolo quarto a' Romani per conſolare le afflitte coſcienze.

Liber inſcriptus, Cur Eccleſia quatuor Evangelia acceptavit.

Liber inſcriptus, de emendatione, & correctione ſtatus Chriſtiani.

Liber inſcriptus, de genuino Euchariſtiæ negotii intellectu, & uſu, ex vetuſtiſſimis orthodoxorum Patrum libris, &c.

Liber inſcriptus, de falſa religione.

Liber inſcriptus, de fatis Monarchiæ Romanæ, ſomnium, et vaticinium Eſdræ, &c.

Liber inſcriptus, la Forma delle preghiere Eccleſiaſtiche, con la maniera di amminiſtrare i Sacramenti, e celebrare il matrimonio.

Liber inſcriptus, de Gratia, & libero ejus, velocique curſu.

Liber Hermetis Magi ad Ariſtotelem.

Liber inſcriptus, Illuſtriſſimi & potentiſſimi Senatus, populique Angliæ ſententia, de eo conſilio.

Liber quod Paulus Epiſcopus Romanus, &c.

Liber inſcriptus, Militantis, &c.

Liber inſcriptus, Nicodemus de paſſione Chriſti.

Liber inſcriptus, opus Illuſtriſſimi & Excellentiſſimi, ſeu ſpectabilis viri Caroli Magni, &c. contra ſynodum, quæ in partibus Græciæ pro adorandis imaginibus ſtolide, ſive arroganter geſta eſt.

Liber inſcriptus, in orationem Dominicam, &c.

Liber inſcriptus, in orationes Dominicas ſaluberrimæ, ſanctiſſimæ meditationes, ex lib. catholicorum Patrum, &c.

Liber inſcriptus, Lettera di N. ad uno Ambaſciadore di Papa Giulio III.

Liber inſcriptus, Pauli IV. Papæ Romani Epiſtola conſolatoria, & hortatoria ad ſuos dilectos filios.

Liber inſcriptus, Pontificii oratoris legatio, in conventu Noribergenſi.

Liber inſcriptus, de providentia Dei.

Liber inſcriptus, de Sacerdotio, legibus, & ſacrificiis Papæ, &c.

Liber inſcriptus, delle ſtatue, ed immagini, &c.

Liber inſcriptus, an ſtatui, & dignitati Eccleſiaſticorum magis conducat admittere ſynodum Nationalem, piam, & liberam, quam decernere bello, &c.

Liber inſcriptus, de vera differentia regiæ poteſtatis, & Eccleſiaſticæ.

Liber inſcriptus, de vita juventutis inſtituenda, moribus, & ſtudiis corrigendis,

Liber inſcriptus, de unitate Eccleſiaſtica.
Litaniæ Germanorum.
Loci communes, de bonis operibus, & de poteſtate Eccleſiaſtica.
Loca inſignia.
Loci inſigniores.
Loci omnium fere capitum Evangeliorum.
Loci utriuſque teſtamenti.
Lucta Pyramidum.

APPENDIX.

LExicon Græcum novum, Genevæ impreſſum.
Libellus A. P. C. tractans rudimenta Religionis.
Liber qui inſcribitur, acta Concilii Tridentini anno 1546. celebrati, una cum adnotationibus piis, & lectu digniſſimis.
Liber Anonymi cujuſdam, de repugnantia doctrinæ Chriſtianæ.
Liber inſcriptus, Annatæ, taxationes Eccleſiarum, & Monaſteriorum per univerſum orbem, ab hæreticis adverſus Annatas conſcriptus.
Liber continens articulos reprobatos a facultate Pariſienſi, contra doctrinam S. Thomæ.
Libri duo, de falſa, & vera unius Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sancti cognitione, auctoribus miniſtri Eccleſiarum conſentientium in Sarmatia, & Tranſilvania.
Libellus de Concordia Eccleſiæ.
Liber de Conventu Haganoen.

Liber inſcriptus, Crux Chriſtiani, cum quibuſdam adnotationibus in ſanctum Hilarium.

Libri decem annulorum, quatuor ſpeculorum, imaginum Tobiæ, imaginum Ptolomæi, Virginalis clavicula Salomonis.

Liber inſcriptus, Dialogi ſacri.

Libri inſcripti, contra Dietam Imperialem Ratisbonenſem.

Libellus inſcriptus, de digna præparatione ad Sacramentum Euchariſtiæ.

Liber inſcriptus, de divinis & Apoſtolicis traditionibus.

Liber inſcriptus, Geneſis, cum catholica expoſitione Eccleſiaſtica, ideſt, ex Univerſis probatis Theologis, quos Dominus ſuis Eccleſiis dedit, excerpta a quondam verbi Dei miniſtro diu, multumque in Theologia verſato, ſive Bibliotheca expoſitionum Geneſeos, ideſt, expoſitio ex probatis Theologis, quotquot in Geneſim aliquid ſcripſerunt, collecta, & in unum corpus ſingulari artificio conflata, &c.

Libellus intitulatus de Ieſu Chriſto Pontifice Maximo, & Rege fidelium ſummo, regente in Eccleſia ſanctorum.

Liber qui inſcribitur, Illuſtriſſimi Principis, ac DD. Ioannis Friderici ſecundi Ducis Saxoniæ, &c. ſuo, ac Fratrum D. Ioan. Willhelmi, & D. Joan. Friderici natu junioris nomine, ſolida confutatio, & condemnatio præcipuarum corruptelarum, ſectarum, & errorum, hoc tempore ad inſtaurationem, &c.

Liber qui inſcribitur, Interim, anno 1548. editus.

Li-

Liber qui inſcribitur, Libellus Apoſtolorum nationis Gallicanæ cum conſtitutione ſacri Concilii Baſileenſis.

Liber continens doctrinam adminiſtrationis Sacramentorum, ritus Eccleſiaſticos, formam ordinationis Conſiſtorii, viſitationis ſcholarum, in ditione Principum, & Dominorum D. Ioannis Alberti, & D. Hulderici Fratrum, Ducum, &c. Francfurti per Petrum Burbachium 1562.

Liber Egregius de unitate Eccleſiæ, cuius Auctor periit in Concilio Conſtantienſi.

Liber de Mediatoris Ieſu Chriſti hominis divinate, & æqualitate, item de reſtauratione Eccleſiæ Cellarii, &c.

Liber inſcriptus de re Metrica.

Liber incriptus, Mirabilis Liber.

Libellus de non timenda morte, ſine nomine Auctoris, aut impreſſoris, aut loci, aut temporis.

Liber inſcriptus, de laudibus Iulii III. Hymnus, & ſequentia Miſſæ, quæ dicitur in die Corporis Chriſti.

Liber inſcriptus, Ordo baptizandi juxta ritum ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, Venetiis, Apud Joannem Guariſcum, & ſocios, anno 1575., niſi corrigatur.

Liber inſcriptus, de officio pii, & publicæ tranquillitatis vere amantis viri, in hoc religionis diſſidio, ſine auctoris nomine, & alius ab eo, quem ſub eadem inſcriptione compoſuit Ioannes Heſſelz Doctor Lovanienſis.

Liber inſcriptns, de perſecutione Barbarorum.

Liber inſcriptus, pro libertate Eccleſiæ Gallicanæ, adverſus Romanam aulam defenſio Pariſienſis Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi quondam oblata, qui circumfertur cum tractatu Duareni de S. Eccleſiæ miniſteriis, ab eo latinus factus.

Liber inſcriptus, de protrahenda vita ultra vigintiquinque annos.

Liber Pſalmorum Davidis, cum catholica expoſitione Eccleſiaſtica, impreſſus per Henricum Stephanum, anno 1562.

Liber inſcriptus, quæ regia poteſtas, quo debent auctore ſolemnes Eccleſiæ Conventus indici, cogique, &c.

Liber inſcriptus, de Regno, Civitate, & domo Dei, Domini Jeſu Chriſti.

Liber inſcriptus, de Regno Chriſti liber primus: de Regno Chriſti, liber ſecundus.

Liber contra regimen Foeminarum.

Liber reſponſionum ad decem rationes.

Liber inſcriptus, Sermo divinæ Majeſtatis voce pronunciatus in monte Syna.

Liber ſimilitudinum, & diſſimilitudinum.

Liber inſcriptus, veterum quorumdam brevium Teologorum Elenchus.

Ludi Theutonici rythmice compoſiti, & Gandavi exhibiti, ſuper hac quæſtione; quod ſit homini morienti maximum ſolatinm.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

M

MArcellus Palingenius, Stellatus,
Marcus Antonius Calvinus.
Marcus Antonius Corvinus.
Marcus Cordelius, Torgenſis.
Marcus Epheſinus.
Marcus Tilemannus Heshuſius.
Marſilius de Padua.
Martinus Ko, vel Martiniko.
Martinus Borrhaus, Stugardian.
Martinus Bucerus.
Martinus Frecthus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Oſtermincherus.
Martinus Wolphius.
Matthæus Alberus, vel Albertus.
Matthæus Judex.
Matthæus Phylargyrus.
Matthæus, qui & Aſſartius Scoffer.
Matthæus Zelius Keiſeſbergenſis, vel Kiſesbergenſis.
Matthæus Zifer.
Matthias Flaccus, Illyricus, vel Flavius.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Melchior Ambachius.

Melchior Clinch, vel Mlinch.
Melchior Holmannus.
Memnon Symon.
Menardus Moltherus.
Michael Cellarius.
Michael de Cæſena.
Michael Rothingius.
Michael Schultheis.
Michael Stellarius.
Michael Servetus.
Michael Toxita.
Milo Converdale Eboracenſis.
Morlinus.
Muncerus.
Murnerus.
Munſterus.
Muſculus.
Myconius Oſvaldus.

APPENDIX.

MAgdalena Aymairus.
Manſon Anglus.
Marcus Andreas Falkehenbergerus.
Marcus Bleumerus, Tigurinus.
M. Marcus Mennigus.
Martinus Agricola.
Martinus Cruſius.
Martinus Faber.
Martinus Hellingus.
Martinus Hofmann.
Martinus Kemnicius, vel Chemnitius.

Martinus Lochandrus, Gorlicenſis Sileſius.
Martinus Mollerus.
Martinus Morlin.
Martinus Salbach.
Martinus Schalingius, Parens.
Matthæus Beroaldus.
Matthæus Chemnicius.
Matthæus Colſeburgius.
Matthæus, ſeu Matthias, Breſſerus.
Matthæus Hutthenus.
Matthæus Ludtke.
Matthæus Weghel.
Matthæus Weſſenbecchius.
Matthias Bergius, Brunſvicenſis.
Matthias Eberhart.
Matthias Erbius, aut Erbenus, vel Herbenus.
Matthias Ludecus.
Matthias Riter.
Matthias Schneider. vel Sartor.
Matthias Tinctorius.
Matthias Vehus.
Melchior Biſcchoff.
Melchior Neoſarius.
Melchior Specker.
Melchior Widius.
M. Mento.
Metterus Mentrius *adverſus Balearium Epiſcopum*.
Meredich Hanmerus.
Michael Aichlerus, vel Eychlepus.
Michael Cælius.
Michael Dilerus.

Mi

Michael Dinellus.
Michael Hagerus.
Michael Hampelus.
M. Michael Hennig, Dreſdenſis
Michael Hermannus.
Michael Himmel.
Michael Meſtlinus.
Michael Neander, Soravienſis.
Michael Rennerus.
Michael Rennigerus Anglus.
Michael Scrinius, Dantiſcanus,
Michael Uranius.
Minus Celſus.
Moyſes Pelacherus.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

MArci Pagani Carminum liber, cujus titulus eſt: Trionfo Angelico.
Et alter, qui dicitur, Sonetti diverſi di Marco Pagano.
Maſſuccii Salernitani, Novellæ.
Merlini Angli liber, obſcurarum prædictionum.

APPENDIX.

MAccaronicorum opus, Merlini Coccaci, Poetæ Mantuani, niſi repurgatum fuerit.
Mahometis Saracenorum Principis, ejuſque ſucceſſorum vitæ.
Item Alchoran, cum præfatione Martini Lutheri.

Mar-

Martini Eiſengrenii Tractatus Apologeticus, de certitudine gratiæ, pro canone XIII. ſeſſ. 6. Concilii Tridentini.

Martini Martinez Cantapetrenſis, Hypotypoſeon liber, niſi fuerit ex impreſſis ab anno 1582.

Melchior Klingius, in præcipuos ſecundi libri Decretalium Tit. & in inſtitutiones Juris Civilis.

Michaelis Carranzæ, adnotatio marginalis ad D. Ildephonſum.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

MAniera di tenere ad inſegnare i figliuoli Criſtiani.

Margarita Theologica.

Matrimonio de' Preti, & delle Monache.

Medicina animæ.

Meditationes in Orationem Dominicam.

Meditationes, & precationes piæ, admomodum utiles, & neceſſariæ pro formandis, tum conſcientiis, tum moribus electorum.

Metaphraſes Epiſtolarum Sancti Pauli ad communem Eccleſiarum concordiam.

Methodi ſacræ ſcripturæ, Tomi duo.

Methodus, in præcipuos ſcripturæ divinæ locos.

Micro Synodus Noribergenſis.

Miniſtrorum Verbi Argentinenſium admonitio ad miniſtros Helveticos.

Modo di tenere nell' inſegnare, e nel predicare al principio della Religione Criſtiana.

Mo-

Modo, e via breve di consolare quelli, che stanno in pericolo di morte.

Modus solemnis, & authenticus ad inquirendum &c.

APPENDIX.

MArgarita Pastorum.

Medicina animæ, pro sanis, simul & ægrotis instante morte.

Medicina animæ, adjuncta imaginibus mortis.

Medicina animæ, tam his qui firma, quam qui adversa corporis valetudine præditi sunt, in mortis agone, & extremis his periculosissimis temporibus, maxime necessaria.

Meditationes Sanctorum Patrum, quibus Dominicæ passionis mysterium explicatur.

Methodica Juris utrisque traditio.

Mirabilis Liber.

Missa Evangelica.

Missa Latina quæ olim ante Romanam circiter annum 700. erat.

Modus confitendi, & modus orandi, prout impressit Doletus.

Modus orandi, & confitendi.

Monumenta sanctorum Patrum, orthodoxographa, hoc est, Theologiæ sacrosanctæ, ac sincerioris fidei Doctores numero circiter octoginta-quinque Ecclesiæ lumina, auctores, partim Græci, patim Latini, Basileæ 1569. nisi emendentur.

Multi integri loci sacræ Doctrinæ, veteris, & novi

novi teſtamenti, ex Hebræa, & Græca lingua, in Latinum, & Germanum ſermonem translati.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

N

NIcolaus Amſdorfius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Borbonius, Vandoparanus.
Nicolaus Bryling.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Gallaſius.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Gallus.
Nicolaus Gerbellius.
Nicolaus Herforde, Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicalaus Macchiavellus.
Nicolaus de Pelhrzimow.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Rhadivil, Palatinus Wilnenſis.
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Seubellius,
Nicolaus Selneccerus, vel Selneckerus.
Nicolaus Storckius.
Nicolaus Udall Anglus.

AP-

APPENDIX.

NAtalis Tornettus.
Nathan Chythræus.
Nathanael Nefekius, ideſt Teodorus Beza.
Nicolaus Bloccius Ludimagiſter, Leydenſis.
Nicolaus Bucerus, Brugenſis.
Nicolaus Cancerinus.
Nicolaus Cœltanius.
Nicolaus Collado.
Nicolaus Erbenius.
Nicolaus Florus.
Nicolaus Grimaldus.
Nicolaus Hemmingius, vel Keningius.
Nicolaus Jagdenteuffel.
Nicolaus Leſſerus.
Nicolaus Opton.
Nicolaus Rudingerus.
Nicolaus Schmidius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

NIcolai Clemangis, opera illa tantummodo permitti poterunt, quæ juxta cenſuras Patrum deputatorum emendata excudentur.
Nicolai Franci Carmina, contra Petrum Aretinum.
Nicolai Rodingi exhortatio ad Germaniam
Item Prædicationes carmine conſcriptæ.
Nicolai Winmanni Colymbeſes, ſive de arte natandi Dialogus.

AP-

APPENDIX.

NAtalis Bedæ, liber confeſſionis,
Niblus Theſſalonicenſis, contra PP. alias Illirico ſuppoſitus.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

NOmenclator inſignium ſcriptorum.
Notoriæ artis, opera omnia.
Notæ veræ Eccleſiæ,

APPENDIX.

NArratio eorum, quæ contigerunt in Patria inferiori, anno 1566.
Necromantiæ opera, & ſcripta omnia.
Novæ gloſſæ ordinariæ, donec meliora Dominus, &c. ſive in Evangelium ſecundum Matthæum, Marcum, & Lucam, Commentarii, ubicumque impreſſi fuerint.
Novæ precationes, ex optimis quibuſque ſcriptis præcipuorum noſtri ſæculi Theologorum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

O

OEcolompadius Joannes.
Ortholphus Marolt, Francus.
Oſiander Andreas.

Oſ-

Oſvaldus Myconius.
Otho Brunsfelſius.
Otho Cerberus Pabergenſis.
Otho Henricus.
Otho Vinerius.
Otho Werdmillerus.
Othonellus Vida.

APPENDIX.

OSiander Lucas.
Oſualdus Betus.
Otho Gryphius, Goarinus Cattus.
Otho Wislemburgius, ſive Lumburgenſis.
Otho Zander.
Ovenus Guntherus.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

OGerii Dani Fabulæ.
In Ovidii Metamorphoſeos libros commentaria, ſive enarrationes allegoricæ, vel tropologicæ.

APPENDIX.

OLimpiæ Fulviæ, Dialogi Moratæ, Epiſtolæ, & Carmina.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

OEconomia Chriſtiana.
Onus Eccleſiæ.
Opera della Criſtiana vita.
Orandi Modus.
Orationes Dominicales Gryphii.
Oratio pro Julio II. Liguræ, a quodam bene docto, & Chriſtiano perſcripta; liber ſic inſcriptus.

APPENDIX.

OPtima ratio componendæ religionis, quæ ſit.
Opus magni lapidis per Lucidarium.
Oratio Dominica, cum aliis quibuſdam Precatiunculis græce cum latina verſione e regione poſita, quibus adjunctum eſt Alphabetum Græcum.
Oratio Eccleſiarum Germaniæ, ac Belgiæ ſub &c. 1566.
Orationes Funebres, & Epicedia, per Tomos diſtinctum opus.
Orationes Funebres de hæreticis habitæ, certis tomis impreſſæ.
Ordo Eccleſiaſticus circa doctrinam, Sacramenta, & Cæremonias in Ducatu Illuſtriſſimi Ducis Bavariæ Friderici obſervandus.
Orthodoxographa Theologiæ ſacroſanctæ, & ſinceritatis fidei Doctores, &c. donec expurgentur.
Oſiandriſmus, ſive acta Norimbergæ.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

P

PAcimontanus Balthaſar.
Paulus Commodus Britannus.
Paulus Coſtantinus Phrygio.
Paulus Daſypodius.
Paulus Eberus.
Paulus ab Eitzen.
Paulus Fagius.
Paulus Ritius, Iſraelita.
Paulus Scalikius.
Pellicanus Conradus.
Petrus Abailardus.
Petrus Artopæus.
Petrus Brubachius.
Petrus Cholinus.
Petrus Dreſdrenſis.
Petrus Ferarienſis.
Petrus Joannes de Villa Serejatum.
Petrus Martyr Vermylius.
Petrus Martyr Verunghus.
Petrus Miſnen.
Petrus Molynæus.
Petrus Olerius.
Petrus Paulus Vergerius.
Petrus Payne Anglus.
Petrus Sebivilla.
Petrus Similerus.
Petrus Trimosheim.

Petrus Waldus.
Petrus Viretus.
Philippus Melancthon.
Philoletes.
Philothæus Iræneus Eupolitanus.
Pomeranus.

APPENDIX.

PAlatinus Kednadod.
Parcherus Pſeudo-Archiepiſcopus Cantuarienſis.
Patritius Coeburnus.
Paulus Crellius.
Paulus Dolſcius.
Paulus Florenius.
Paulus Joannes Alciatus.
Paulus Keinerius.
Petrus Berexaſius.
Petrus Boffinus.
Petrus Boquinus.
Petrus Caſſiodorus.
Petrus Clarke.
Petrus Dathenus.
Petrus Dillerus.
Petrus Dogninus.
Petrus Gedultig, ſeu Patiens.
Petrus Glaſer.
Petrus Haſtitius.
Petrus Landsbergius, vel Lindemburgius.
Petrus Palladius.
Petrus Pateshul.

Petrus Paulus Nochteſterus.
Petrus Ramus.
Petrus Rinaus.
Petrus Statorius.
Petrus Trevver.
Petrus Waremborg ab Altenkirchen.
Petrus Wartes, vel Vattes.
Petrus Wirth.
Philippus Delbrunerus.
Philippus Dirixſon, *qui ſuos Anabaptiſmi fœtus ſcribit literis. P. D.*
Philippus Felſinius.
Philippus Gerrharde.
Philippus Neilbrunerus.
Philippus Keiſer.
Philippus Lonicerus.
Philippus Marbachius.
Philippus de Marnix, *Dominus de S. Haldegonda.*
Philippus Merxilius.
Philippus Mornæus, Pleſſeus.
Philippus Nycol.
Philippus Ruſticus.
Philippus Wagnetus.
Pilkintonius Pſeudo-epiſcopus Dunilmenſis.
Primus Tuberus Carniolanus.
Procopius Lupacius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

PAuli Dolſcii Pſalterium Græco carmine verſum, cum præfatione Philippi Melanchtonis.

Pe-

Petri Aretini opera omnia.
Petri Lignæi Parabolæ.
Petri Moſellani Protegenſi, Pedalogia in puerorum uſum conſcripta.
Petri de Virea, Peregrinatio Hieruſalem.
Philippi Catti liber adverſus Henricum Brunſwicenſem.
Pogii Florentini Facetiæ.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, qui ab hæreticis auctus, & depravatus eſt.
Pompeii Barbæ liber de Secretis Naturæ.

APPENDIX.

PAnoplia omnium Illiberalium, Mechanicarum, aut Sedentariarum artium, cum imaginibus, auctore Hartman Scoppero, Novoforenſi Norico, Francfurti ad Mænum 1568. donec expurgetur.
Papyrii Maſſonii libri ſex, de vitiis Epiſcoporum Urbis Romæ, niſi fuerit ex correctis ab auctore, cum approbatione Magiſtri Sacri Palatii.
Paraphraſis Cornelii Chaldaica in ſacra Biblia.
Pauli Diaconi hiſtoria, impreſſa Baſileæ 1569. niſi deleatur epiſtola, quæ habetur in ejus principio, quæ eſt non probati Auctoris.
Petri de Abano, opera Geomantiæ, & ejuſdem de omni genere divinationis opera.
Petri Fernandez de Villegas, Archidiaconi Burgenſis, Floſculus Sanctorum.
Petri Guntheri Rhetorica, niſi expurgetur.

Petrus Pomponatius, de Incarnationibus.
Petri Romani, Circulus Divinitatis.
Petri de Vineis, Querimonia Friderici ſecundi Imperatoris.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, Romæ juſſu Greg. XIII. 1576. expurgatus, & excuſſus, permittitur.
Poſtillæ Draconitis per annum.
Præfatio Jacobi Hartelii, in quinquaginta Comicorum Sententias Græco-latinas.
Practica Muſica, Hermanni Finchii.
Pſalmi aliquot Davidici, per Henricum Stephanum, & quoſdam alios Græco carmine traducti.
Pſalterium Hebraicum, Græcum, Latinum, cum adnotationibus, impreſſum per Sebaſtianum Munſterum.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

PAralipomena rerum memorabilium.
Paſquillus Fagius.
Paſquillus Germanius.
Paſquilli omnes, ex verbis ſacræ Scripturæ confecti.
Paſquilli omnes, omneſque conſcriptiones, in quibus Deo, aut Sanctis, aut Sacramentis, aut Catholicæ Eccleſiæ, & ejus cultui, aut Apoſtolicæ Sedi, quomodocumque detrahatur.
Paſquillus proſcriptus a Tridentino Concilio.
Paſquillus Semipoeta.

Paſ-

Paſquillorum Tomi duo.
Paſquini, & Marphorii Hymnus in Paulum III.
Paſſio Martini Lutheri, ſecundum Marcellum.
Phalariſmus.
Phraſes ſacræ Scripturæ, quamdiu expurgatæ non fuerint, atque ab Inquiſitoribus Generalibus recognitæ.
Piæ & Chriſtianæ Epiſtolæ cujuſdam ſervi Jeſu Chriſti, de fide, operibus, & charitate.
Precationum aliquot, & piarum Meditationum, Enchiridion.
Precationes Biblicæ.
Precationes Chriſtianæ, ad imitationem Pſalmorum.
Precationes Dominicæ, Griphii.
Precationes Pſalmorum, per Ioannem Hombergium latinitate donatæ.
Precedenze all' Apologia della Confeſſione Wittembergenſe.
Proceſſus Conſiſtorialis Martyrii Ioannis Huſſ.
Pſalterium translationis veteris, cum nova Præfatione Martini Lutheri.

APPENDIX.

PAralipomenon omnium rerum memorabilium a Friderico Secundo, uſque ad Carolum Quintum, Hiſtoriæ Abatis Uſpergenſis, per quemdam ſtudioſum, annexum.
Paſquilli Extatici, ſeu nuper e cœlo reverſi, de rebus partim ſuperis, partim inter homines in Chriſtiana

Religione paſſim hodie controverſis ; cum Marphorio Colloquium.

Paſquilli manuſcripti, in quibus Deo, aut Sanctis, aut Sacramentis, aut Catholicæ Eccleſiæ, & ejus cultui, aut Apoſtolicæ Sedi, quomodocumque detrahatur.

Philoſophia Amoris.

Phraſes Hebraicæ, quæ in Veteri teſtamento habentur

Pium conſilium, ſuper Papæ Sfondrati, dicti Gregorii XIV. Monitorialibus, ut vocant, Bullis, &c. a Tuſſano Berchero, Lingonienſi e Gallico Sermone in Latinum converſum.

Poemata varia Doctorum, niſi corrigantur.

Poſtillæ Majores.

Praxis & Taxa Officinæ pœnitentiariæ Papæ, ab Hæreticis depravata.

Priapæja, quæ una cum Virgilio circumferri ſolet.

Protocollum, hoc eſt, acta colloquii inter Palatinos, & Wittebergicos Theologos.

Pſalmi Davidis carmina, impreſſa Lovanii.

Pſalterium Davidis ex Hebraico in Germanicum, & Latinum ſermonem fideliter tranſlatum.

Pyromantiæ libri, & ſcripta omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Q

APPENDIX.

QUirinus Beuterus Monsbacenſis.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

QUerimonia Friderici Secundi Imperatoris auctore Petro de Vineis, Cancellario ejuſdem Friderici.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

QUerela de Pontificiis inſidiis per Germaniam.

Quinque librorum Moyſis brevis, ac perſpicua explicatio.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

R

RAphael Muſæus.

Rapſodus.

Ray-

Raydenus.
Raymundus Neophitus.
Rabeleſius.
Rhegius Urbanus.
Reinhardus Lorichius, Hadamarius.
Rhellicanus Tigurinus.
Ricardus Moriſon, Anglus.
Ricardus Sanſon.
Ricardus Taverner.
Ricardus Trhachius, de Todyngton.
Ricardus Wick.
Robertus Anglus.
Robertus Bannes.
Robertus Baus.
Robertus a Moshaim.
Robertus Stephanus.
Rod Najal.
Rodulphus Gualterus Tigurinus.

APPENDIX.

REinerius Reineccius, Steinchemus.
Reinholdus Marcanus Weſtphalus.
Ricardus Coxus.
Ricardus Feurus.
Ricardus Wyſe.
Robenſonus Bangarenſis.
Robertus Crowlejus.
Robertus Hornius.
Robertus Recordus.
Robertus Wackefelde.
Roberrus Warſonus.

Rodulphus Hoſpinianus.
Rodulphus Lemannus.
Rodulphus Ladolif.
Rodulphus Snellius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

RAymundi de Sabaude prologus in Theologiam naturalem.

APPENDIX.

RIcardi Dinothi, de rebus,)
& factis memorabilibus,) donec corrigan-
loci communes Hiſtorici.) tur.
Et ejuſdem Adverſaria Hiſtorica.
Roffenſi falſo adſcriptus, liber de fiducia, & miſericordia Dei.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

RAtio brevis ſacrarum tractandarum Concionum.
Ratio, cur qui confeſſionem Auguſtanam profitentur, &c.
Ratio, & Methodus conſolandi periculoſe decumbentes, &c.
Receptatio omnium figurarum ſacræ Scripturæ.
Reformatio Eccleſiæ Colonienſis,
Regis, & Senatus Anglici ſententia de Concilio, quod Paulus Epiſcopus Romanus Mantuæ futurum ſimulavit.

Re-

Reſtitutionum doctrinæ, & vitæ Chriſtianæ liber per Monaſterienſes Anabaptiſtas editus.

APPENDIX.

RAtio, & forma publice orandi Deum, atque adminiſtrandi Sacramenta in Anglorum Eccleſia, quæ Genevæ colligitur.
Recantatio de inferno.
Rerum in Gallia ob religionem geſtarum libri tres.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

S

SApidus Poeta.
Sclaperus.
Schneppius, vel Schelkius.
Sebaldus Hawrentius.
Sebaldus Heyden.
Sebaſtianus Caſtalion.
Sebaſtianus Francus.
Sebaſtianus Froſchellius.
Sebaſtianus Lepuſculus.
Sebaſtianus Meyer.
Sebaſtianus Munſterus.
Servetus Hiſpanus.
Simon Grynæus.
Simon Heſſus.
Simon Muſæus.
Simon Saltzerus.

Set-

Stephanus Doletus.
Syven Kfeldius.

APPENDIX.

SAdaellus Antonius.
Samuel Fiſcher.
Samuel Hebelus.
Samuel Newnheuſer.
Samuel Radtſpinner.
Sandes Wigormienſis, Pſeudo-epiſcopus.
Scamblerus Petroburgenſis, Pſeudo-epiſcopus.
Sebaſtianus Figulus.
Sebaſtianus Henrici Petri.
Sebaſtianus Lupulus.
Sebaſtianus Sperber.
Sebaſtianus Spradler.
Siegefridus Saccus.
Sigiſmundus Suevus.
Simon Gradicæus.
Simon Meyer.
Simon Pauli, vel Paulus Sverinenſis.
Simon Siderus.
Simon Simonius.
Simon Sneyderus.
Stanislaus Sarnicius.
Stephanus Gerlachius.
Stephanus de Maleſcot.
Stephanus Reich.
Stephanus Szegedinus.
Stephanus Wacker.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

SIgiberti liber, contra Papam Gregorium, & contra Epiſtolam Paſchalis Papæ.
Seraphini Firmani Apologia, pro Baptiſta de Crema.
Stephani Winctonienſis Epiſcopi, liber de vera obedientia.

APPENDIX.

SIlva Nuptialis Ioannis Neviziani Aſtenſis, donec repurgata fuerit.
Stephani Lindii Epiſtola, de Magiſtratu, & Miſſa.
Suidæ Hiſtoria, nuper Baſileæ impreſſa, quamdiu adnotationes marginales, & indices emendentur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

SCholia in Epiſtolam Pauli III. Pontificis Maximi.
Scripta quædam Papæ, & Monarcharum, de Concilio Tridentino &c.
Sententiæ pueriles.
Sermones Convivales.
Sermones de providentia Dei.
Similitudinum, & Diſſimilitudinum liber.
Simplex, & ſuccinctus orandi modus.
Simpliciſſima, & breviſſima Cathechiſmi expoſitio.

Si-

Simulacri, Iſtorie, e Figure della Morte.
Somnium, & Vaticinium Eſdræ, de fatis Monarchiæ Romanæ.
Speculum cæcorum, ad cognitionem Evangelicæ veritatis.
Swermenica Doctrina.
Summa totius Scripturæ.
Summarium Scripturæ.
Summa in Smaragdum ſuper Evangelia, & Epiſtolas totius anni, tam ſeparatim, quam una cum ipſo Auctore impreſſa.
Supplicatio quorumdam, apud Helvetios Evangeliſtarum, ad Epiſcopum Conſtantienſem.
Supplica, o eſortazione, di nuovo mandata all' Invitiſſimo Ceſare, Carlo Quinto.
Supputatio annorum Mundi.
Syncrama clariſſimorum virorum, qui Halæ convenerunt, ſuper verbis in Cœna Domini.
Synodus Marpurgenſis.

APPENDIX.

Sanctæ Inquiſitionis Hiſpanicæ artes.
Sanctorum Patrum meditationes, quibus Dominicæ paſſionis myſterium explicatur, atque Hiſtoria de paſſione Chriſti expenditur.
Scholæ Chriſtianæ, libri duo.
Scripta eruditorum virorum, de Cœna Domini.
Scriptorum publice propoſitorum, a Profeſſoribus in Academia Witebergenſi.
Sententiæ ſanctorum Patrum, de Cœna Domini.

Scr-

Sermo Divinæ majeſtatis voce pronunciatus, in monte Syna.
Signa ſacra, & origo Miſſæ.
Solida refutatio compilationis Zwinglianæ, & Calvinianæ, per Theologos Witebergicos.
Somnium Viridarii, alias diſputatio inter Clericum, & Militem.
Speculum Iuſtitiæ.
Speculum Vitæ aulicæ, &c. ſub titulo, Poetici libri.
Spiritus ſancti figuræ, aut typi, originale peccatum depingentes, &c.
Statera Prudentum.
Stratagemata Sathanæ.
Summa purioris doctrinæ, per Mansfeldenſes ad Gallicam Eccleſiam miſſa, &c.
Synodus Sanctorum Patrum convocata ad cognoſcendam, & dijudicandam controverſiam, multos jam annos Eccleſiam Chriſti graviſſime exercentem, de majeſtate Corporis Chriſti.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

T

Theobaldus Gertachius, Billicanus.
Theodorus Bibliander.
Tomas Blaurerus.
Thomas Cranmerus.
Thomas ab Hofen.
Thomas Muncerus.

Tho-

Thomas Neogeorgius.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas Wolphius.
Titelmannus Heshusius.
Timotheus Nebcorus.

APPENDIX.

THalmannus Benedictus.
Theodoricus Scheneppius.
Theodorus Beza Vezelius.
Theodorus Neogeorgius.
Theodorus Sneppius.
Theodorus Zwingerus.
Theophilus Baldanus.
Theophilus Freurelius.
Theophrastus Paracelsus.
Thobias Brunon.
Thomas Beconus.
Thomas Cartuvrightus.
Thomas Cooperus.
Thomas Corbeau.
Thomas Dranta.
Thomas Erastus.
Thomas Gottisfordius.
Thomas Gybsonus.
Thomas Loverus.
Thomas Paynell.
Thomas Schelbachius, vel Seltbachius.
Thomas Swinnerton.
Thomas Thanholtzner.

Thomas Wilſonus.
Thomas Wiſtadius.
Thimotheus Kirchnerus.
Triſtramus Revell.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

TArgum, hoc eſt, Paraphraſis Cornelii Chaldaica, in Sacra Biblia, interprete Paulo Fagio.

Theatrum vitæ humanæ, primum a Conrado Lycoſthenæ Rubeaquenſi inchoatum, deinde a Theodoro Zwingero abſolutum, cujuſcumque ſit impreſſionis, niſi corrigatur.

Theodorici Nemienſis, vel a Niemen Hiſtoria de ſchiſmate.

Theſaurus Linguæ Græcæ, Henrici Stephani.
Theſaurus Linguæ Hebraicæ Sancti Pagnini, auctus opera Joannis Mercerii, & Antonii Cevallerii.
Thomæ Eliſii, Clypeus piorum Catholicorum.
} donec expurgentur,

Thomæ Phreigii opera omnia.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

THalmud Hebræorum, ejuſque gloſſæ, adnotationes, interpretationes, & expoſitiones.

nes omnes, si tamen prodierint sine nomine Thalmud, & sine injuriis, & calumniis in Religionem Christianam, tolerabuntur.

Themata 114. Basileæ disputata.

Tractatus ad omnes in Christianam libertatem malevolos.

Tractatus de Redditibus, & Decimis.

Tractatus de vera, & pura Ecclesia, sancto Athanasio falso adscriptus.

Tragœdia, de libero arbitrio.

Trattato del beneficio di Cristo.

Threni Jeremiæ Mysticati.

Trigamus.

Trilogicum pro Catechistis.

Troporum Theologicorum, &c.

Turricella.

APPENDIX.

TAbulæ duæ, quarum prima est, summa totius scripturæ veteris, & novi Testamenti, altera vero de decem Præceptis.

Theologorum Witebergensium vera, & solida refutatio, duorum libellorum Iesuitarum.

Threnodia Ecclesiæ Catholicæ ad Christum sponsum suum.

Triumphi Romanorum, & Jesu Christi, in cœlum ascendentis collatio.

Turco-græciæ libri octo, Basileæ impressi 1584. donec corrigantur.

Turingicorum exulum responsio.

Totius Belgicæ, Urbium, Abbatiarum, Collegio-

giorum diviſio, ad opprimendum per novos Epiſcopos Evangelium, &c. ſine nomine Auctoris cenſuræ, impreſſoris, & loci.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

V.

VAdianus Joachimus.
Valerius Anſelmus Ryd.
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Velcurio.
Vergerius.
Victor de Bordeaux, vel de Bordeus.
Victorinus Strigelius.
Vincentius Obſopæus.
Viretus Petrus.
Vitilingius, ſive Brentius.
Vitus Wiſemius.
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus, Minchonienſis.
Vlricus de Witem.
Vrbanus Rhegius.
Wendelinus ab Helbach.
Wentzelaus Linck.
Weſelus, ſive Baſilius Groeningenſis.
Weſpalus Joachimus
Wigandus Grosher.
Wilhielmns Heſenus
Wilhielmus Radenſis.
Wolphangus Fabritius Capito.

Wolphangus Mater,
Wolphangus Meuſel.
Wolphangus Muſculus.
Wolphangus Ruez.
Wolphangus Rupertus.
Wolphangus Waldnerus.
Wolphangus Wiſſemburgius.

APPENDIX.

Valentinus Erythræus.
Valentinus Flocedorfius.
Valentinus Gretſerus.
Valentinus Heiland.
Valentinus Heſenerus.
Valentinus Merckel.
Valentinus Schachitius.
Valentinus Shmidelerus.
Valentinus Trocedorffius.
Valentinus Vannius Marbrugenſis.
Valentinus Winſchemius.
Valerius Fildlerus.
Verus Gratianus.
Veteranus Pinſerus.
Vincentius Gruncher.
Vinitor.
Vitus Breſchvuertibach.
Vitus Mollerus.
Vldaricus Auppinienſis.
Vlricus Zwinglius.
Volradus Comes Mansfeldenſis.
Wilhielmus Bidembachius.

Wilhielmus Clebitius.
Wilhielmus Nolderus.
Wilhielmus Sarcerius.
Wilichius Fiſcherus.
Wolphangus Amling.
Wolphangus Ammonius.
Wolphangus Ampelandæus.
Wolphangus Audingus.
Wolphangus Bisbachius.
Wolphangus Camlingus.
Wolphangus Findkelbanus.
Wolphangus Maler.
Wolphangus Martius.
Wolphangus Ocheſius.
Wolphangus Periſterus.
Wolphangus Prisbachius.
Wolphius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

VIti Amerbachii, Antiparadoxa.
Item, Commentaria in Pythagoræ, & Phocyclidis Poemata.
Item, Hiſtoria de ſacerdotio Chriſti.

APPENDIX.

VAlentini Forſterii, de ſucceſſionibus ab inteſtato, donec expurgetur.
Verani Modeſti Pacimontani, de Officio pii viri tractatus.

Vin-

Vincentii Ciconiæ Veronenſis, Enarrationes in Pſalmos, niſi corrigantur.
Uldarici ad Papam Nicolaum Epiſtola.
Uldarici Zaſii opera omnia, donec corrigantur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

WAldenſium confeſſio, & Apologia fidei, ad Uladislaum Regem Ungariæ.
Varia doctorum, piorumque virorum, de corrupto Eccleſiæ ſtatu Poemata.
Viridarii ſomnium, de Poteſtate Papæ, & Principum ſæcularium.
Viſitatio Saxonica.
Vita, & geſta Hildebrandi.
Vitæ Patrum, cum præfatione Martini Lutheri.
Vitæ Pont. Rom. Witebergæ impreſſæ.
Un breve modo, qual deve tener ciaſcun Padre.
Unio diſſidentium tripartita.
Univerſitatis Witebergenſis ſeria actio, apud Principem Fridericum.

APPENDIX.

VIta Juventutis cum adnotationibus, ſeu additionibus Philippi Melanchthonis.
Witebergica acta Synodalia, a quodam collecta, & per Witebergicos Theologos probata, contra Illyricanos.
Wormatienſes Articuli.
Urſulæ Munſterlergenſis Duciſſæ defenſio, quare vitam monaſticam deſeruerit.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

X

XYſtius Betulejus Auguſtanus:

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Y

APPENDIX.

YOnellus, vel Ivellius Anglus.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Z

ZElius Zeyſeſpergenſis.
Zwinglius.

APPENDIX.

ZAcharias Hoſmarius.
Zacharias Prætorius.
Zacharias Schilterus.
Zacharias Urſinus, Heidelbergenſis.

FINIS.

DI-

DICHIARAZIONI
DELLE
REGOLE.

Dell' Indice de' Libri proibiti nuovamente publicato per Ordine della Santità di N. S. Clemente Ottavo, da oſſervarſi nello Stato della Sereniſſima Signoria di Venezia, fatte dagl' Illuſtriſſimi, e Reverendiſſimi Signor Cardinal Priuli Patriarca di Venezia, e Veſcovo d' Amelia Nunzio Apoſtolico per commiſſione di ſua Beatitudine, come per lettere dell' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale S. Giorgio ſotto li XXIV. Agoſto 1596.

PRimo. I Libri ſoſpeſi dal nuovo Indice, e che ſi devono eſpurgare, ſi potranno vendere ancora innanzi l'eſpurgazione a quelli, che avranno licenza dall' Ordinario, ovvero dall' Inquiſitore di poterli tenere.

Secondo. Se gli Stampatori vorranno riſtampare i ſuddetti Libri ſoſpeſi, e faranno iſtanza per la correzione, ſi correggeranno eſpeditamente in Venezia, e nelle altre Città dello Stato ſenza mandarli a Roma, avendo ſufficiente facoltà per lo nuovo Indice i Veſcovi inſieme con gli Inquiſitori, e riſtampandoſi corretti, ſi venderanno liberamente a tutti.

Ter-

Terzo. Uſeranno diligenza gli Stampatori per conſervare nel miglior modo, che potranno l'originale manuſcritto de' Libri, che nuovamente anderanno alla Stampa, e dopo dovranno conſegnarlo al Segretario de' Clariſſimi Signori Riformatori dello Studio, acciò ſia ripoſto in una caſſa ſicura nella Cancellaria Ducale per ſervirſene, quando ſarà biſogno, nella qual caſſa ſi tenghi un Inventario de' Libri, che ſi riponeranno; e ciò s' intendi ſolamente de' libri nuovi, ed ancora de' Libri ſoſpeſi, che ſi correggeranno, e riſtamperanno. Nelle Città poi dello Stato gli originali predetti ſi conſegneranno al Cancelliero del Clariſſimo Capitano, acciò li tenghi nel modo predetto, e ſi conſegnino ſucceſſivamente con l' Inventario da Cancelliere a Cancelliere.

Quarto, Nello ſtampar de' Libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza ſolita del Magiſtrato, nella quale ſieno eſpreſſi i nomi di quelli, che avranno riviſto, ed approvato detti Libri, come è diſpoſto per le Leggi.

Quinto, Avvertiranno gli Stampatori, che nei Libri nuovi, che ſtamperanno, o ne' Vecchi, che riſtampaſſero, non uſino figure, che rappreſentino atti diſoneſti, non eſſendo però proibite le figure profane, che non conteneſſero diſoneſtà.

Seſto, I Librari dovranno fare l' Inventario di tutti i Libri, che ſi trovano per eſpurgare in queſto principio le Librarie da' Libri eſpreſſamente proibiti nel nuovo Indice, e preſentarlo al Padre Inquiſitore, e queſto s' intenda per una volta ſolamente.

Set-

Settimo. Intorno la libertà, che vien concessa a' Vescovi, ed Inquisitori di poter proibire altri Libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intenda de' Libri contrarj alla Religione, forestieri, o con false, e finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, nè si farà senza giustissima causa, e con participazione del Sant' Officio, ed intervento de' Clarissimi Signori Assistenti tanto in Venezia, come nello Stato.

Ottavo. La regola del giuramento da darsi a' Librari, e Stampatori non si eseguisca in questo Sereniſſimo Dominio.

Nono. Tutti gli eredi dovranno dar nota al Padre Inquisitore de' Libri proibiti, e sospesi, che ritrovassero nell' eredità; e quelli eredi, che non fossero abili a discernerli, dovranno loro, o suoi Curatori chiamar persone intelligenti, che visitino tutta la Libreria per cavarne nota de' proibiti, e sospesi, e presentarla come di sopra in termine di mesi tre, dopo che li avranno avuti in suo potere, e frattanto non possano usare, nè in qualunque modo alienare i Libri proibiti, o sospesi, e ciò sotto le pene, e censure stabilite.

Per fede, e corroborazione di tutto ciò i suddetti Illustrissimi Cardinale Patriarca, e Nunzio, insieme col Reverendo Padre Inquisitore di Venezia sottoscriveranno le presenti, e le affermeranno co' proprj loro Sigilli, commettendo per l' autorità datale da sua Beatitudine, che inviolabilmente si debbano osservare le predette

dichia-

dichiarazioni tanto in Venezia, quanto in tutte le altre Città, e Luoghi ſudditi al detto Sereniſſimo Dominio. In quorum fidem.

Datum ex Palatio Patriarchali Venetiarum die 14. Septembris. 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria.

Ant. Mar. Veſcovo d' Amelia Nunzio.

Frater Vincentius Brixienſis Inquiſitor Gen. Venetus.

FINE.

RAFFAELLO
LEGATORE
FIRENZE

00367594